

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 100

Anno 44

8 maggio 2013

N. 121

Sommario

DELIBERAZIONI REGIONALI

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

23 APRILE 2013, N. 112: Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Fondo Egiziano per lo Sviluppo dell'Educazione della Repubblica Araba d'Egitto e relative misure applicative. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 26 marzo 2013)5

ATTI DI INDIRIZZO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2691 - Risoluzione proposta dal consigliere Cavalli per impegnare la Giunta a porre in essere azioni, presso il Governo e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per promuovere campagne di sensibilizzazione circa i rischi collegati al gioco d'azzardo patologico, incrementare i controlli nei locali dotati di slot-machine, dotandole anche di sistemi di lettura automatica dei documenti per contrastarne l'utilizzazione da parte dei minori22

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3688 - Risoluzione proposta dai consiglieri Meo e Naldi per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte alla definizione ed attuazione di un Piano regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, seguendo le procedure già in uso in altri stati europei e le indicazioni contenute nel libro bianco dell'Unione Europea riguardante tale tematica22

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3811 - Risoluzione proposta dai consiglieri Alessandrini, Monari e Zoffoli circa le azioni da porre in essere, a livello nazionale, regionale e comunale, per normare e regolamentare il gioco d'azzardo, contrastare la diffusione delle connesse ludopatie, informare e sensibilizzare circa tali patologie, ricercando inoltre effettiva copertura finanziaria per la cura, da parte del Servizio Sanitario23

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3812 - Risoluzione proposta dai consiglieri Monari, Montanari, Luciano Vecchi, Ferrari, Mumolo, Casadei, Alessandrini, Barbieri, Piva, Bonaccini, Fiammenghi, Zoffoli, Moriconi, Naldi, Mori, Carini, Sconciaforni, Mazzotti, Pagani, Barbati, Serri, Mandini, Favia, Meo e Grillini per condannare il comportamento degli agenti e del sindacato che ha organizzato la manifestazione svoltasi a Ferrara in prossimità del luogo di lavoro della madre di Federico Aldrovandi, esprimere solidarietà alla stessa, alle Istituzioni, alla Magistratura ed al Sindaco di tale città, invitare il Capo della Polizia ed il Ministro

competente a condannare quanto avvenuto, valutando inoltre le azioni attuabili per sanzionarne gli autori24

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3845 - Risoluzione proposta dai consiglieri Bernardini, Manfredini, Corradi e Cavalli per esprimere solidarietà alla Signora Patrizia Moretti24

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3851 - Risoluzione proposta dai consiglieri Cavalli, Manfredini, Bernardini e Corradi per impegnare la Giunta a porre in essere azioni, nei confronti del Governo ed in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di garantire la piena integrazione salariale a tutti i lavoratori emiliani e romagnoli che attualmente beneficiano della cassa integrazione in deroga, evitare penalizzazioni nella ripartizione delle relative risorse, prevedendone anche l'anticipazione prima dell'effettiva erogazione da parte dell'INPS25

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3894 - Risoluzione proposta dai consiglieri Alessandrini, Monari, Mazzotti, Garbi, Marani, Paruolo, Serri, Donini, Fiammenghi, Luciano Vecchi, Bonaccini, Barbieri, Meo, Grillini, Mumolo, Ferrari e Zoffoli per impegnare la Giunta a ribadire in tutte le sedi opportune la necessità che il Governo stanzi tempestivamente le risorse necessarie a garantire la copertura degli ammortizzatori in deroga per tutto il 201325

DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA REGIONALE

18 MARZO 2013, N. 274: Approvazione delle linee guida per l'applicazione del Reg. CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Reg. CE n. 1774/2002" oggetto di accordo sancito in data 7/2/2013 in sede di Conferenza unificata26

18 MARZO 2013, N. 287: Interventi a favore degli utenti ferroviari dei servizi di interesse regionale. Estensione validità abbonamento Trenitalia SpA e TPER SpA aprile 201353

25 MARZO 2013, N. 317: Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini.....53

2 APRILE 2013, N. 353: Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline68

8 APRILE 2013, N. 371: Procedura di Valutazione di impatto ambientale progetto di "Impianto idroelettrico da realizzarsi a Sassuolo sul fiume Secchia nell'ambito dei lavori di ricostruzione di una briglia in località Villalunga a protezione della SP 467 e di ripristino dell'ecosistema fluviale" presentato dalla società

Expert Plus Bonacherweg 4 CH-8132 Hinterregg, Switzerland” (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.).....92

8 APRILE 2013, N. 391: Rinnovo della convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana (FISU).....92

8 APRILE 2013, N. 395: Approvazione delle operazioni presentate a valere sulla propria delibera 1863/12 “Avviso pubblico di chiamata di operazioni per la formazione dei Tecnici agricoli - FSE Ob. 2 - Asse I Adattabilità” e relativo finanziamento92

8 APRILE 2013, N. 397: Modifica all’Allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 320 del 25 marzo 2013, “Calendario venatorio regionale. Indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori provinciali a valere dalla stagione venatoria 2013/2014”.....103

Nn. 399, 423 del 15/4/2013, nn. 456, 457, 458 del 22/4/2013 Variazioni di bilancio104

15 APRILE 2013, N. 409: Recepimento dell’Accordo sancito in data 24/1/2013 in sede di Conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione..... 111

15 APRILE 2013, N. 414: Approvazione incarico dirigenziale ad interim nell’ambito del Gabinetto del Presidente della Giunta..... 117

15 APRILE 2013, N. 430: Approvazione graduatorie di cui alla DGR n. 153/2013. “Avviso pubblico per la raccolta della manifestazione di volontà per lo svolgimento di attività socialmente utili presso gli Uffici giudiziari di Bologna rivolte ai titolari di indennità di cassa integrazione straordinaria di cui alla L. n. 223/91”..... 117

15 APRILE 2013, N. 432: Patto di stabilità territoriale. Compensazioni verticali per l’attribuzione ai Comuni e alle Province di quote di importo corrispondenti ai peggioramenti intervenuti sui saldi obiettivi, in applicazione del Punto 18 della D.G. 1586/12..... 123

22 APRILE 2013, N. 461: Nomina dei Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale di Lepida S.p.A.128

22 APRILE 2013, N. 466: Nomina del Presidente del Collegio Sindacale di ASTER S. Cons. p.a.128

DECRETI, ORDINANZE E ALTRI ATTI REGIONALI

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

17 APRILE 2013, N. 50: Estinzione dell’IPAB “Pio Legato Bianchi” di Castelnovo di Sotto (RE).....128

26 APRILE 2013, N. 67: Determinazione criteri e modalità per il rimborso ai Comuni interessati delle spese relative all’espletamento dei referendum consultivi regionali.....128

DETERMINAZIONI DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

5 APRILE 2013, N. 3326: Accreditamento provvisorio per la trasformazione di n. 12 posti letto della Struttura “Centro Cardinal

Ferrari S.r.l.” Fontanellato (PR).....134

5 APRILE 2013, N. 3327: Accreditamento Hospice di Casalecchio di Reno - Fondazione Maria Teresa Chiantore Seragnoli - ONLUS - (BO).....135

5 APRILE 2013, N. 3328: Accreditamento Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici - INAIL - Vigorso di Budrio (BO).....136

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE

19 APRILE 2013, N. 4153: Art. 8 DLgs 422/1997. Servizi ferroviari di interesse regionale non in concessione a Trenitalia. Quantificazione corrispettivo anno 2013 per Contratto di Programma Rep. 4565/2013 a FER Srl.....136

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO

15 MARZO 2013, N. 2445: Rettifica della propria determinazione n. 1543 del 25/2/2013 relativa alla movimentazione degli alveari137

16 APRILE 2013, N. 3925: Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/01/2004, n. 3; D.Lgs. 19/08/2005; D.M. 12/11/2009. Ditta: Vivai Preti Società Agricola.....138

16 APRILE 2013, N. 3926: Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/01/2004, n. 3; D.Lgs. 19/08/2005; D.M. 12/11/2009. Ditta: Benassi Paolo139

16 APRILE 2013, N. 3927: Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004, n. 3; DLgs 19/8/2005; D.M. 12/11/2009. Ditta: Nonni Franco140

17 APRILE 2013, N. 3947: Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004, n.3; DLgs 19/8/2005; D.M. 12/11/2009. Ditta: Angelo Vivai Az. agr. di Cantagalli Angelo.....141

23 APRILE 2013, N. 4283: Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004, n. 3; DLgs 19/8/2005; D.M. 12/11/2009. Ditta: De Rerum Natura di Cattabriga Andrea142

18 APRILE 2013, N. 4011: Definizione dello stato fitosanitario del territorio della regione Emilia-Romagna reattivamente al batterio *Pseudomonas syringae* pv.*Actinidiae* (PSA). Anno 2013.....143

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORO

11 APRILE 2013, N. 3675: Presa d’atto dell’offerta formativa del corso di laurea triennale in Economia dell’Università degli Studi di Ferrara per gli apprendisti di alta formazione e di ricerca di cui all’art. 5, D.Lgs. 167/2011, di cui alla DGR 1151/2012-IV provvedimento145

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMI, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE

15 APRILE 2013, N. 3821: PSR 2007/2013. Misura 216 - De-

liberazione n. 1585/2012. Avviso pubblico regionale 2013 per l'Azione 3 - Approvazione elenchi delle domande di aiuto ..147

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICA SITI

16 APRILE 2013, N. 3864: DGR 2318/05 - Integrazione elenco regionale degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio (punto 7. deliberativo) con n. 2 impianti153

16 APRILE 2013, N. 3865: DGR 2318/05 - Dichiarazione di inammissibilità dell'istanza presentata dalla Ditta Dentice Pantaleone in data 4 marzo 2013153

16 APRILE 2013, N. 3866: DGR 2318/05 - Dichiarazione di rigetto dell'istanza presentata dalla Ditta Esposito Servizi Ecologici Srl in data 27 luglio 2012.....154

DETERMINAZIONI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO

28 DICEMBRE 2012, N. 16282: Bonvicini Liana - Rinnovo con variante sostanziale e cambio della titolarità della concessione preferenziale di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso zootecnico in comune di Gualtieri (RE) località Mandria (Pratica n. 6121 - REPPA3021).....154

7 MARZO 2013, N. 1993: Pratica n. MO12A0025 - Vandelli Adolfo e altri - Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Bagolo tramite invaso in alveo in comune di Castelvetro154

8 APRILE 2013, N. 3409: Associazione sportiva dilettantistica "al Laghetto" - Domanda 8/3/2013 di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso piscicoltura dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), in sottensione parziale della concessione PRPPA1847 rinnovata con DGR n. 16219 del 14/12/2011. Regolamento regionale 41/01 artt. 29, 31. Provvedimento di variante non sostanziale per sottensione parziale di concessione.....155

15 APRILE 2013, N. 3799: Mortarotti Enrico - Domanda 13/2/2013 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso domestico, dal Rio della Ghiara in comune di Langhirano (PR), Loc. Cozzano. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc n. PR13A0003.....155

DETERMINAZIONI DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO

28 FEBBRAIO 2013, N. 1722: Comune di Boretto - Variante sostanziale alla concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso igienico ed assimilati in comune di Boretto (RE), località Strada Cimitero (Pratica n. 8346 - RE08A0035).....156

21 MARZO 2013, N. 2680: Casearia Tricolore Società Consortile a r.l. - Concessione derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso industriale in comune di Reggio Emilia (RE) località Masone (Pratica n. 8602 - RE11A0066)156

2 APRILE 2013, N. 3145: Comune di Campegine - Dichiarazione di improcedibilità e archiviazione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, del procedimento di concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee ad uso igienico ed assimilati

in comune di Campegine (RE) località Valle Re (Pratica n. 8629 - RE12A0049).....157

COMUNICATI REGIONALI

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMAZIONE, INTESE, RELAZIONI EUROPEE E INTERNAZIONALI

Approvazione e deposito della variante al Piano Territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Rimini (PRTC 2007 - Variante 2012) di estensione del PTCP al territorio dell'Alta Valmarecchia e di recepimento delle disposizioni in materia di tutela delle acque, con adeguamento al Piano di Gestione dell'Autorità di distretto dell'Appennino settentrionale, comprensiva della nuova Carta Forestale Provinciale e comportante variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale.....157

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Unione Montana "Acquacheta - Romagna Toscana" (Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio) (FC). Approvazione del Piano Intercomunale delle Attività Estrattive (PAE). Articoli 5 e 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 - Articolo 17, D.Lgs. 152/2006158

Comune di Castelfranco Emilia (MO). Approvazione variante al Piano operativo comunale (POC). Art. 34 della L.R. 24 marzo 2000, n. 20.....158

Comune di Sestola (MO). Approvazione del II Piano Operativo Comunale (POC). Articolo 34 L.R. 24 marzo 2000, n. 20158

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...158

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...161

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Domanda di concessione di derivazione di acqua pubblica...162

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...162

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domande di concessione di derivazione di acqua pubblica...163

COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni.....164

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni.....165

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Domanda di concessione di beni demanio idrico terreni.....165

**COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DI BACINO ROMAGNA - CESENA**

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni.....168

**COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ**

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni.....169

**COMUNICATI DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO
DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA**

Domande di concessione di beni demanio idrico terreni.....170

**PROCEDURE IN MATERIA DI IMPATTO AMBIENTALE L.R. 18
MAGGIO 1999, N. 9 COME MODIFICATA DALLA L.R. 16 NO-
VEMBRE 2000, N. 35**

PROVINCIA DI BOLOGNA.....171

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA.....172

PROVINCIA DI MODENA.....173

PROVINCIA DI PIACENZA.....173

PROVINCIA DI RAVENNA.....174

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA.....174

COMUNITÀ MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO (REG-
GIO EMILIA).....175

COMUNITÀ MONTANA DEL FRIGNANO (MODENA).....176

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL MARECCHIA (RIMINI)... 176

COMUNE DI BERTINORO (FORLÌ-CESENA).....176

COMUNE DI CAORSO (PIACENZA).....177

COMUNE DI FIORANO MODENESE (MODENA).....177

COMUNE DI MELDOLA (FORLÌ-CESENA).....177

COMUNE DI PODENZANO (PIACENZA).....178

**AVVISI DI DEPOSITO DI PIANI E PROGRAMMI E RELATIVE
VAS**

COMUNE DI ALBARETO (PARMA).....179

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI

Province di Forlì-Cesena, Modena; Comuni di Borghi, Casal-
grande, Castenaso, Cesena, Guiglia, Imola, Lama Mocogno,
Lugagnano Val d'Arda, Medicina, Montecchio Emilia, Salsom-
maggiore, Scandiano.....179

**Occupazioni temporanee e d'urgenza per conto di enti terzi,
pronunce di espropriazione o di asservimento, determinazio-
ne di indennità provvisorie, nulla osta di svincolo di indennità
di esproprio** delle Province di Modena, Piacenza; dei Comuni di
Corte Brugnatella, Malalbergo, Salsomaggiore Terme.....183

**Comunicazioni relative ad autorizzazioni per la costruzione
ed esercizio di impianti elettrici** presentate dalla Provincia di
Ferrara, da HERA SpA.....186

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA 23 APRILE 2013, N. 112

Ratifica, ai sensi dell'art. 13, comma 2, dello Statuto, dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Fondo Egiziano per lo Sviluppo dell'Educazione della Repubblica Araba d'Egitto e relative misure applicative. (Richiesta del Presidente della Giunta regionale in data 26 marzo 2013)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

Visto lo Statuto della Regione Emilia-Romagna (L.R. n. 13 del 2005) ed, in particolare, l'articolo 13 recante in rubrica "Attività di rilievo internazionale della Regione" che, al comma 2 recita: "L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale che informa il Consiglio fin dalla attivazione della procedura, ratifica gli accordi con Stati esteri e le intese con Enti territoriali interni ad altro Stato, deliberati dalla Giunta e sottoscritti dal Presidente della Regione o dall'Assessore da lui delegato. Tali accordi e intese hanno efficacia dalla data della ratifica, e vengono stipulati nei casi e nelle forme disciplinati da leggi dello Stato.";

Vista, altresì, la L.R. 28 luglio 2008, n. 16 "Norme sulla partecipazione della Regione Emilia-Romagna alla formazione e attuazione del diritto comunitario, sulle attività di rilievo internazionale della Regione e sui suoi rapporti interregionali.

Attuazione degli articoli 12, 13 e 25 dello Statuto regionale" ed, in particolare, l'art. 17 recante in rubrica "Intese con enti territoriali interni ad altro Stato" e l'art. 18 recante in rubrica "Accordi della Regione con Stati esteri";

Preso atto che il Presidente della Regione ha trasmesso (nota prot. n. 14221 del 29/3/2013), al Presidente dell'Assemblea, il testo dell'Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Fondo Egiziano per lo sviluppo dell'Educazione della Repubblica Araba d'Egitto e relative misure applicative, ai fini del perfezionamento del procedimento di ratifica dell'Assemblea legislativa, così come previsto dal comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto;

Dato atto che la Commissione assembleare "Bilancio Affari Generali ed Istituzionali" ha espresso, in merito all'oggetto, parere favorevole (prot. n. 15253 del 9 aprile 2013);

Previa votazione palese, a maggioranza dei presenti,
ratifica:

- a norma del comma 2 dell'articolo 13 dello Statuto, l'Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e il Fondo Egiziano per lo sviluppo dell'Educazione della Repubblica Araba d'Egitto e relative misure applicative (di seguito allegato), così come richiesto dal Presidente della Giunta regionale;

- di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA
 Assemblea Legislativa

Servizio Segreteria Assemblea Legislativa

 Oggetto n. 3801

 Prot. n. 14221 del 29/3/2013

 Comm. ass.re refer. I Giurca

 Comm. ass.re consult. 4
ACCORDO DI COLLABORAZIONE

IL RESPONSABILE

A. Volon

Accordo di collaborazione tra la **Regione Emilia-Romagna**, il **Fondo per lo Sviluppo dell'Educazione** per lo sviluppo della cooperazione nel campo delle politiche educative e formative e la costituzione di una Commissione Tecnica per sviluppare la Formazione Professionale e l'Istruzione e Formazione Professionale all'interno del Distretto Tecnico e Educativo Integrato (ITEC) nella Repubblica Araba d'Egitto

fra

- La **Regione Emilia-Romagna** (Repubblica Italiana) con sede a Bologna (Italia), Via Aldo Moro, 38, rappresentata dal Prof Patrizio Bianchi - Assessore Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Lavoro;
- Il **Fondo per lo Sviluppo dell'Educazione** della Repubblica Araba d'Egitto, affiliato al Consiglio dei Ministri egiziano con sede a Giza (Egitto) all'indirizzo 13 Haroun St. Dokki, rappresentato dal Segretario Generale Dr Essam Elkordi;

di seguito chiamate le Parti

Premesso che:

- Il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca della Repubblica Italiana, ha sottoscritto in data 28 maggio 2012 un Memorandum di Intesa con il **Fondo per lo Sviluppo dell'Educazione** affiliato al Consiglio dei Ministri egiziano per la costituzione di una sezione italiana all'interno del Polo Integrato d'Istruzione Tecnica in Egitto;
- Il suddetto Memorandum si pone come obiettivo l'approfondimento dell'istruzione tecnica e della formazione professionale nella scuola secondaria di secondo grado, nonché il miglioramento qualitativo e quantitativo dell'insegnamento della lingua italiana nella Repubblica Araba d'Egitto;

Riconosciuto:

- Il ruolo rilevante del **Fondo per lo Sviluppo dell'Educazione** nella valorizzazione e promozione dello sviluppo dell'istruzione tecnica e della formazione professionale in Egitto;
- Il ruolo rilevante degli **ITEC (Integrated Technical Education Cluster)** nell'accrescere e promuovere lo sviluppo dell'Istruzione e Formazione Professionale in Egitto;
- Il ruolo rilevante della **Regione Emilia Romagna** nell'aderire agli orientamenti e alle raccomandazioni dell'Unione Europea definendo un proprio sistema di standard professionali (*Sistema Regionale delle Qualifiche*) condiviso con gli attori socio economici ;
- Il ruolo rilevante della **Regione Emilia Romagna** nella costruzione di un'offerta formativa o sviluppo di un'Istruzione Tecnica Superiore regionale in linea con le disposizioni normative italiane ed europee, basato su standard professionali, formativi, di certificazione e di accreditamento;

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

RPI.2012.0000195

del 05/09/2012

Accordo di collaborazione tra RER ed EDF

1/3



- Il ruolo rilevante della **Regione Emilia Romagna** nell'accrescimento e la promozione dello sviluppo della formazione tecnica e professionale nelle aree della meccanica, dell'elettrico-elettronica, ambiti di servizio ai prevalenti settori industriali regionali;
- L'importanza del rafforzamento dei rapporti culturali, scientifici e tecnologici tra la **Regione Emilia-Romagna** ed il **Fondo per lo Sviluppo dell'Educazione**, con l'obiettivo di stimolare i sistemi di istruzione e formazione professionale in entrambi i Paesi;
- L'importanza della promozione delle relazioni bilaterali **Regione Emilia Romagna e Fondo per lo Sviluppo** nei campi dell'educazione e della formazione professionale per lo sviluppo dell'apprendimento lungo l'arco della vita per i cittadini di entrambi i paesi .

LE PARTI

Nel pieno rispetto degli ordinamenti e delle legislazioni vigenti nei rispettivi paesi nonché degli obblighi internazionali e di quelli che derivano all'Italia dall'appartenenza all'Unione Europea.

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 – OGGETTO

Oggetto del presente accordo è la definizione di misure di politica formativa per promuovere la realizzazione di un sistema di apprendimento continuo e per migliorare la qualità dell'istruzione e della formazione professionale, in risposta ai fabbisogni territoriali di entrambi i Paesi.

Art. 2 – FINALITA'

Le parti riconoscono e sanciscono, quale finalità del presente Accordo, la collaborazione tra la Regione Emilia Romagna e il Fondo per lo Sviluppo dell'Educazione e il Ministero dell'Educazione per:

- Adottare nella rete ITEC il sistema regionale delle qualifiche includendo il Repertorio regionale degli standard professionali, gli standard formativi, gli standard di certificazione e il sistema di accreditamento e assicurazione qualità;
- Riconoscere reciprocamente le certificazioni che saranno rilasciate dall'una e dall'altra parte al termine dei percorsi d'istruzione e formazione al fine di sostenere la mobilità professionale dei cittadini;
- Identificare procedure e standard per sviluppare e distribuire servizi complementari e di cooperazione (ad esempio programmi di formazione dei formatori, servizi per l'impiego ecc...) includendo un sistema di condivisione di persone e di altre risorse.

Art. 3 – TIPOLOGIA DI ATTIVITA'

Il programma di cooperazione tecnica prevede la realizzazione delle seguenti tipologie di attività:

- stesura di linee guida di supporto alla programmazione dei percorsi di istruzione e formazione professionale dell'ITEC finalizzati all'acquisizione delle qualifiche previste

dalla **Regione Emilia Romagna** per le aree: meccanica, elettrica, elettronica, automazione, manutenzione, formazione e sviluppo;

- costituzione di una Commissione Tecnica congiunta con il mandato di sviluppare le sopra citate linee guida;
- determinazione delle misure necessarie per il mutuo riconoscimento delle qualifiche rilasciate al termine dei percorsi di IeFP e FP; queste misure saranno definite in documenti separati che includeranno come partner il Ministero Egiziano dell'Alta Educazione e il Ministero Egiziano dell'Educazione se considerati rilevanti per l'implementazione di dette misure;
- identificazione di procedure e standard per sviluppare e distribuire servizi complementari e di cooperazione (ad esempio programmi di formazione formatori, servizi per l'impiego, ecc...) includendo un sistema di condivisione di persone ed altre risorse;
- predisposizione e condivisione di materiali didattici e strumenti di apprendimento nelle due lingue (italiano e arabo), anche fruibili via web, riguardanti sia i percorsi di IeFP ed FP sia la formazione formatori.

Art. 4 – VALIDITA'



La durata del presente Accordo è fissata in 5 (cinque) anni a partire dalla sua sottoscrizione o della ratifica se e in quanto prevista nell'ordinamento di una o entrambe le parti. Alla scadenza i termini del rinnovo potranno essere rivisti, salvo rinuncia di una delle parti.

La disdetta di una delle Parti dovrà essere comunicata con 6 (sei) mesi di anticipo rispetto la scadenza naturale.

Durante il periodo di validità le parti potranno produrre ulteriori accordi migliorativi concordati¹ che entreranno in vigore dopo la firma di entrambe le parti.

Questo Accordo è stilato in due (2) copie ufficiali in lingua Italiana e inglese egualmente autentiche.

Nel caso di differenze nell'interpretazione tra la versione Inglese e la versione Italiana, la versione Inglese prevale.

| Per | Per |
|--|---|
| Regione Emilia-Romagna | Fondo per lo sviluppo dell'Educazione Education Development Fund |
|  |  14/8/2012 |
| Professor Patrizio Bianchi Assessore Scuola, Formazione Professionale Università e Ricerca Lavoro | Dr. Essam Elkordi Segretario Generale; |

¹ RER dovrà sottoporre questi accordi migliorativi alla procedura amministrativa Italiana di cui all'articolo 6 comma 3 della legge 131/2003 prima della firma.

DICHIARAZIONE CONGIUNTA

per lo sviluppo della cooperazione nel campo delle politiche educative e formative e la costituzione di una Commissione Tecnica per sviluppare la Formazione Professionale e l'Istruzione e Formazione Professionale all'interno del Distretto Tecnico ed Educativo Integrato (ITEC) nella Repubblica Araba d'Egitto

fra

- la **Regione Emilia-Romagna** (Repubblica Italiana) con sede a Bologna (Italia), Via Aldo Moro, 38, rappresentata dal Prof Patrizio Bianchi – Assessore Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Lavoro; e
- il **Fondo per lo Sviluppo dell'Educazione** della Repubblica Araba d'Egitto affiliato con Consiglio dei Ministri egiziano con sede a Giza (Egitto) all'indirizzo 13 Haroun St. Dokki, rappresentato dal Segretario Generale Dr Essam Elkordi;

di seguito chiamate le Parti

Premesso che

In data 28 Maggio 2012 è stato sottoscritto tra il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca della Repubblica Italiana e il Fondo per lo Sviluppo dell'Educazione affiliato al Consiglio dei Ministri egiziano un Memorandum di Intenti per la costituzione di una sezione internazionale di lingua italiana all'interno del Polo Integrato d'Istruzione Tecnica in Egitto (allegato A);

Riconosciuta

- l'importanza del rafforzamento dei rapporti culturali, scientifici e tecnologici tra la Regione Emilia-Romagna, il Fondo per lo Sviluppo dell'Educazione e il Ministero dell'Educazione egiziano, con l'obiettivo di stimolare i sistemi di istruzione e formazione professionale in entrambi i Paesi;
- l'importanza della promozione delle relazioni istituzionali tra Regione Emilia Romagna, Fondo per lo Sviluppo e Ministero dell'Educazione egiziano nei campi dell'educazione e della formazione professionale per lo sviluppo dell'apprendimento lungo l'arco della vita per i cittadini di entrambi i paesi.

Ritenuto

di dover procedere tra la Regione Emilia-Romagna, il Fondo per lo Sviluppo dell'Educazione e il Ministero dell'Educazione egiziano alla formalizzazione delle relazioni istituzionali sopra richiamate mediante la sottoscrizione di:

- un Accordo di Collaborazione tra le parti,
- Misure, per l'implementazione di corsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) negli ITEC sottoscritte dalle parti e dal Ministero dell'Educazione Egiziano; e
- Misure, per l'implementazione di iniziative di Formazione Professionale (FP) negli ITEC sottoscritte dalle parti e dal Ministero dell'Educazione Egiziano

come riportati nell'Allegato B alla presente dichiarazione comune

Considerato

- che la sottoscrizione dell'Accordo di Collaborazione e delle Misure (Allegato B) tra la Regione Emilia-Romagna, il Fondo per lo Sviluppo dell'Educazione e il Ministero dell'Educazione egiziano sarà possibile al termine del processo amministrativo con l'ottenimento del nulla osta alla firma nel rispetto dei principi di sovranità istituzionale dalla vigente legislazione italiana.



Per tutto quanto detto in narrativa e che qui si intende riportato,

LE PARTI



Prendono atto che

- in data 28 Maggio 2012, è stato sottoscritto tra il Ministero della Istruzione, Università e Ricerca della Repubblica Italiana e il Fondo per lo Sviluppo dell'Educazione affiliato al Consiglio dei Ministri egiziano un Memorandum di Intenti per la costituzione di una sezione internazionale di lingua italiana all'interno del Polo Integrato d'Istruzione Tecnica in Egitto (allegato A);
- l'Accordo di collaborazione e le Misure, per l'implementazione di corsi triennali di Istruzione e Formazione Professionale (IeFP) negli ITEC; Misure, per l'implementazione di iniziative di Formazione Professionale (FP) negli ITEC (Allegato B), sono conformi al quadro sopra descritto;
- e' in via di completamento il processo amministrativo per ottenere il nulla osta alla firma dell'Accordo di collaborazione e delle Misure (Allegato B) da parte della Regione Emilia Romagna.

Dichiarano

- di aver concordato i testi per un Accordo di collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna, il Fondo per lo Sviluppo dell'Educazione per lo sviluppo della cooperazione nel campo delle politiche educative e formative e la costituzione di una Commissione Tecnica per sviluppare la Formazione Professionale e l'Istruzione e Formazione Professionale all'interno del Distretto Tecnico ed Educativo Integrato (ITEC) nella Repubblica Araba d'Egitto e per le correlate Misure, per l'implementazione di iniziative di Formazione Professionale (FP) negli ITEC (allegati alla presente dichiarazione come Allegato B);
- che l'Accordo di collaborazione e le Misure (Allegato B) attraverso scambio di lettere o durante una cerimonia organizzata in Egitto da EDF non appena saranno espletate le procedure previste dall'ordinamento Italiano per il rilascio del nulla osta alla firma.

Bologna, 29 Maggio 2012

| Per | Per |
|---|--|
| Regione Emilia-Romagna | Education Development Fund |
|  |  |
| Professor Patrizio Bianchi Assessore Scuola, Formazione Professionale Università e Ricerca Lavoro | Dr. Essam Elkordi Segretario Generale; |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA
RPT.2012. 0000092
del 31/05/2012



JOINT DECLARATION

between **The Education Development Fund, the Egyptian Ministry of Education and Regione Emilia-Romagna** about the development in the educational and training policies and the establishment of a Technical Committee, in order to develop the Vocational Training, the Education and the Vocational Training, within the Integrated Technical Educational Cluster (ITEC) in the Arab Republic of Egypt.

- **The Egyptian Education Development Fund**, affiliated with the Egyptian Cabinet of Ministers, having its address at 13 Haroun St. Dokki, Giza, Egypt, represented by Dr. Essam Elkordi Secretary General;
- **Regione Emilia-Romagna, having its address at Bologna (Italy), Via Aldo Moro 38** (Italian Republic), represented by Professor Patrizio Bianchi regional minister for Education, Professional training, University and Research, Labour;

Hereinafter called the "Parties"

Since:

The Ministries of Foreign Affairs and Education, University and Research of Italian Republic, are going to undersign, a Memorandum of Understanding with the Egyptian Education Development Fund, affiliated to the Egyptian Cabinet, in order to create an International Italian Section, within the Integrated Technical Educational Cluster in Egypt (annex A);

Recognized:

- The importance of strengthening cultural, scientific and technological relationships between Regione Emilia-Romagna, the Education Development Fund and the Ministry of Education in the Arab Republic of Egypt, that aims at stimulating the education and vocational training systems in both countries;
- The importance of promoting the bilateral relationship between Regione Emilia-Romagna on one side and the Education Development Fund and the Ministry of Education in the Arab Republic of Egypt on the other side, in the education and vocational training for the improvement of the lifelong learning for the citizens of both countries.

Assumed:

The necessity of establishing institutional relations between the parties subscribing:

- Collaboration Agreement,
- Measures for the implementation of three-year courses of Education and Vocational Training (IeFP) in ITEC
- Measures for the implementation of initiatives for Vocational Training (FP) in ITEC

As included in Appendix B to this Joint Declaration.

Considered:

The signature of the Collaboration Agreement and the Measures (Annex B) between the parties should come after the signature of the Memorandum of Understanding (MoU) between the Ministries Foreign Affairs and Education, University and Research of the Italian Republic and the Fund for the Development of Education affiliated to the Egyptian Council of Ministers (Annex A) in accordance with the principles of sovereignty by the current institutional Italian legislation.



For everything above mentioned,



THE PARTIES DECLARE

Their awareness about a Memorandum of Understanding (MoU) for the establishment of a international section of the Italian language within the Integrated Technical Education Cluster in Egypt (Annex A) is going to be signed between the Ministries of Foreign Affairs and Education, University and Research of the Italian Republic and the Fund for the Development of Education affiliated to the Egyptian Council of Ministers.

Their awareness about the Collaboration Agreement and the Measures (as for Annex B) should respect the terms and conditions stated in the above mentioned MoU and should be signed only after the signature of the MoU.

Their commitment to sign the Cooperation Agreement and the Measures as attached in Annex B to this joint declaration by exchange of letters or during a ceremony organised in Egypt by EDF, as son as the required administrative procedures are successfully completed.

Signed in Bologna on 29 May 2012

| For | For |
|---|---|
| Education Development Fund | Regione Emilia-Romagna |
|  |  |
| Dr. Essam Elkordi Secretary General; | Professor Patrizio Bianchi Regional Ministry for Education, Professional training, University and Research, Labour; |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA: GIUNTA

RPI.2012.0000194
del 05/09/2012

Misure FP

**MISURE****per l'implementazione di iniziative di Formazione Professionale (FP) negli ITEC****tra**

- **la Regione Emilia-Romagna** (di seguito denominata RER), con sede a Bologna, (Italia), Via Aldo Moro, 38, rappresentata dal **Prof Patrizio Bianchi**, Assessore Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Lavoro ;

e

- **Il Fondo Egiziano per lo Sviluppo dell'Educazione** (di seguito denominato EDF), affiliato al Consiglio dei Ministri Egiziano, con indirizzo a: 13 Haroun St. Dokki, Giza, Egitto, rappresentato dal Segretario Generale, **Dr. Essam El Kordi**;

di seguito chiamate le 'Parti'

Contesto

Le Parti:

essendosi incontrate in Bologna il 29 Maggio 2012,

riconosciuta l'importanza del rafforzamento dei rapporti culturali, scientifici e tecnologici tra l'Italia e l'Egitto, con la prospettiva di promuovere i sistemi di istruzione tecnica e formazione professionale in entrambi i paesi;

riconosciuto il ruolo rilevante della RER nello sviluppo e nella costruzione di un sistema di qualifiche (Sistema Regionale delle Qualifiche) basato su standard professionali, formativi, di certificazione e di accreditamento in linea con i più rilevanti regolamenti italiani ed europei;

riconosciuto il ruolo della RER nell'accrescimento e nella promozione dello sviluppo della formazione tecnica e professionale nelle aree della meccanica, dell'elettrico-elettronica, etc., quali ambiti di servizio ai prevalenti settori industriali regionali;

riconosciuto il ruolo di EDF Egiziano nel valorizzare e promuovere l'Istruzione Tecnica e la Formazione Professionale in Egitto sviluppando una rete di ITEC (Integrated technical education Cluster) in differenti contesti economici e in differenti regioni dell'Egitto;

essendo convinte che la formazione di persone altamente qualificate nelle suindicate aree supporta e sostiene lo sviluppo economico della Repubblica Araba d'Egitto ed eventualmente della regione Araba;

considerando i contenuti dell'Accordo di Collaborazione tra la RER e EDF riguardanti lo sviluppo di politiche educative e formative per l'istruzione e la formazione e la costituzione

Misure FP

di un comitato tecnico, in relazione allo sviluppo della formazione professionale e dell'istruzione e formazione professionale nell'ambito del Polo Integrato d'Istruzione Tecnica (ITEC) nella Repubblica Araba d'Egitto;

considerando in particolare le attività menzionate nell'Articolo 3 capoverso 3 del sopracitato Accordo di Collaborazione: *“definizione di misure necessarie per il riconoscimento reciproco delle qualifiche rilasciate alla conclusione dei corsi di formazione professionale (FP) e di Istruzione e formazione professionale (IeFP)”*.

Principi generali

Le Parti hanno stabilito come obiettivi di lungo periodo del programma di collaborazione da raggiungere all'interno delle presenti Misure, lo sviluppo dell'istruzione e della formazione professionale nelle scuole secondarie superiori, nonché l'insegnamento della lingua italiana nella Repubblica Araba d'Egitto.

Le Parti:

1. COOPERANO nello sviluppo di un modello educativo da implementare all'interno del Polo Integrato dell'Istruzione Tecnica (ITEC) in Egitto attraverso l'introduzione del sistema italiano di formazione professionale nel rispetto di regolamenti e leggi applicati nei rispettivi paesi.

EDF nell'ambito degli ITEC egiziani, all'interno del Centro di Formazione della “Sezione Italiana”:

2. ADOTTANO il Repertorio regionale delle qualifiche della RER, incluse nell'Allegato A e le successive modifiche, nonché arricchiscono il suddetto repertorio attraverso l'attivazione della procedura sorgente con l'obiettivo di identificare nuove figure professionali richieste dal mercato del lavoro locale.
3. ADOTTANO gli standard formativi della RER (durata, organizzazione e modalità di erogazione della formazione) con l'obiettivo di garantire la consistenza e la qualità della formazione professionale nell'ambito della rete degli ITEC.
4. ADOTTANO il sistema di formalizzazione e certificazione delle competenze per il rilascio del Certificato di qualifica professionale e del Certificato di competenze.
5. ADOTTANO il sistema di accreditamento delle agenzie formative per assicurare standard di qualità nell'erogazione degli interventi formativi in coerenza con le politiche di sviluppo delle risorse umane nell'ambito degli ITEC.

Misure FP

6. **ADOTTANO** i format di attestazione finali, incluse nell'Allegato B, per la certificazione delle qualifiche, la certificazione delle competenze ed il rilascio della scheda di capacità e conoscenze allegate alle presenti Misure.

La RER:

7. **FORNISCE** orientamenti tecnici e scientifici per la implementazione del sistema regionale delle qualifiche negli ITEC in Egitto al fine di armonizzare le procedure e rendere il proprio sistema regionale compatibile ed omogeneo all'interno degli ITEC.
8. **CONDUCE** audit semestrali basati sulle verifiche delle procedure implementate negli ITEC con l'obiettivo di assicurare consistenza e aderenza ai propri standard regionali. Per ogni missione la RER riceverà dall'EDF una richiesta di servizio comprensivo di numero di partecipanti, tempi di realizzazione e costi coperti.
9. **AUTORIZZA** l'uso del logo della RER solo ed esclusivamente nell'ambito dei suindicati format di attestazione, come riportate nell'Allegato B incluso nelle presenti Misure, per la certificazione delle qualifiche, competenze e capacità e conoscenze.

Implementazione

I termini delle presenti Misure sono applicabili al centro di formazione professionale della 'Sezione Italiana' nella Scuola Tecnica Secondaria situata in Dimo, Governatorato di Fayuom, il cui nome è ITEC in Fayoum.

Valutazione



Rappresentanti di entrambi le Parti si incontreranno, su tempi da concordare, per valutare l'implementazione dei termini della collaborazione espressa nelle presenti Misure e consentire la replica della 'Sezione Italiana' negli altri ITEC. Gli esiti di ciascun incontro saranno sintetizzati in un documento finale condiviso da entrambi le Parti in forma scritta e costituente parte integrale delle presenti Misure.

Durata

I termini delle presenti Misure avranno una durata di 5 (cinque) anni, a partire dalla data di sottoscrizione. Le presenti Misure potranno essere rinnovate per successivi periodi simili, salvo rinuncia di una delle Parti comunicata in forma scritta sei (6) mesi prima della scadenza.

Misure FP

Le presenti Misure sono stilate in due (2) copie ufficiali, in lingua italiana e inglese, egualmente autentiche. Nel caso di disparità di interpretazione, la versione Inglese prevale.

| Per | Per |
|--|--|
| Regione Emilia-Romagna | Fondo per lo Sviluppo dell'Educazione |
|  |  |
| Professor Patrizio Bianchi Assessore Scuola, Formazione Professionale, Università e Ricerca, Lavoro | Dr. Essam El Kordi Segretario Generale; |

Misure FP

Allegato A

| Sistema regionale della qualifica | | | |
|--|---|--|---|
| AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO D'IMPRESA | Operatore amministrativo-segretariale | | 3 |
| | Tecnico amministrazione, finanza e controllo di gestione | | 5 |
| | Tecnico contabile | | 5 |
| APPROVVIGIONAMENTO E GESTIONE DELLA PRODUZIONE INDUSTRIALE | Tecnico degli acquisti e approvvigionamenti | | 6 |
| | Tecnico di programmazione della produzione industriale | | 6 |
| AUTORIPARAZIONE | Operatore dell'autoriparazione | | 3 |
| | Operatore delle lavorazioni di carrozzeria | | 4 |
| | Tecnico autronico dell'automobile | | 5 |
| DIFESA E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE DEL TERRITORIO | Tecnico degli interventi sulla risorsa agro-forestale e del suolo | | 6 |
| | Tecnico nella gestione di impianti di trattamento rifiuti urbani | | 6 |
| | Tecnico nella gestione del ciclo integrato delle risorse idriche | | 6 |
| | Tecnico esperto nella pianificazione del ciclo integrato dei rifiuti urbani | | 7 |
| | Tecnico esperto nella programmazione delle risorse idriche | | 7 |
| | Tecnico esperto nella programmazione delle risorse agro-forestali | | 7 |
| EROGAZIONE INTERVENTI SUBACQUEI | Tecnico esperto nella programmazione di interventi faunistico-ambientali | | 7 |
| | Operatore tecnico subacqueo | | 4 |
| EROGAZIONE SERVIZI DI CURA E GESTIONE DEGLI ANIMALI | Tecnico addestratore di cavalli | | 5 |
| EROGAZIONE SERVIZI DI PULIZIA | Operatore di cura e pulizia di spazi e ambienti | | 3 |
| EROGAZIONE SERVIZI ESTETICI | Operatore alle cure estetiche | | 3 |
| | Acconciatore | | 4 |
| | Estetista | | 4 |
| EROGAZIONE SERVIZI PER LA TUTELA E LA SICUREZZA DI BENI E PERSONE | Operatore della sicurezza e tutela di beni e persone | | 4 |

Misure FP

| | | |
|--|---|---|
| EROGAZIONE SERVIZI SOCIO-SANITARI | Animatore sociale | 5 |
| | Interprete in Lingua Italiana dei Segni (LIS) | 6 |
| | Mediatore inter-culturale | 6 |
| | Operatore alla poltrona odontoiatrica | 4 |
| | Operatore Socio-Sanitario (OSS) | 4 |
| | Operatore termale | 4 |
| GESTIONE PROCESSI PROGETTI E STRUTTURE | Tecnico esperto nella gestione aziendale | 7 |
| | Tecnico esperto nella gestione di servizi | 7 |
| | Tecnico esperto nella gestione di progetti | 7 |
| INSTALLAZIONE COMPONENTI E IMPIANTI ELETTRICI E TERMO-IDRAULICI | Operatore impianti elettrici | 3 |
| | Operatore impianti termo-idraulici | 3 |
| | Tecnico nei sistemi domotici | 5 |
| LOGISTICA INDUSTRIALE, DEL TRASPORTO E SPEDIZIONE | Operatore di magazzino merci | 3 |
| | Tecnico della logistica industriale | 5 |
| | Tecnico di spedizione, trasporto e logistica | 5 |
| MARKETING VENDITE | Operatore del punto vendita | 3 |
| | Tecnico commerciale-marketing | 6 |
| | Tecnico della gestione del punto vendita | 5 |
| | Tecnico delle vendite | 5 |
| PRODUZIONE AGRICOLA | Operatore agricolo | 3 |
| | Tecnico delle produzioni animali | 5 |
| | Tecnico delle produzioni vegetali | 5 |
| PRODUZIONE ARTISTICA DELLO SPETTACOLO | Attore | 5 |
| | Cantante | 5 |
| | Danzatore | 5 |
| | Macchinista teatrale | 5 |
| | Tecnico luci e suoni dello spettacolo dal vivo | |
| PRODUZIONE E DISTRIBUZIONE PASTI | Operatore della produzione pasti | 4 |
| | Operatore della produzione di pasticceria | 4 |
| | Operatore della ristorazione | 3 |
| | Operatore del servizio di distribuzione pasti e bevande | 4 |
| | Tecnico dei servizi sala-banqueting | 5 |
| PRODUZIONE MANUTENZIONE PRODOTTI E BENI ARTISTICI | Mosaicista | 5 |
| PRODUZIONE MULTIMEDIALE | Grafico multimediale | 5 |
| | Progettista di prodotti multimediali | 6 |

Misure FP

| | | |
|---|--|---|
| PROGETTAZIONE E COSTRUZIONE EDILE | Carpentiere | 4 |
| | Disegnatore edile | 5 |
| | Operatore edile alle strutture | 3 |
| | Operatore edile alle infrastrutture | 3 |
| | Tecnico di cantiere edile | 6 |
| | Tecnico esperto nella progettazione e gestione di interventi strutturali | 7 |
| PROGETTAZIONE E GESTIONE DEL VERDE | Giardiniere | 4 |
| | Operatore del verde | 3 |
| | Tecnico del verde | 5 |
| PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ALIMENTARE | Operatore agro-alimentare | 3 |
| | Operatore delle lavorazioni carni | 4 |
| | Operatore delle lavorazioni lattiero-casearie | 4 |
| | Operatore di panificio e pastificio | 4 |
| | Operatore di vinificazione | 4 |
| | Progettista alimentare | 6 |
| Tecnico nella qualità dei prodotti alimentari | 6 | |
| PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ARREDAMENTI | Operatore del legno e dell'arredamento | 3 |
| | Operatore delle lavorazioni di tappezzeria | 3 |
| | Tecnico del legno/Prototipista | 5 |
| | Tecnologo delle produzioni arredamenti in legno | 6 |
| PROGETTAZIONE E PRODUZIONE CALZATURE IN PELLE | Operatore delle calzature | 3 |
| | Modellista calzaturiero | 5 |
| PROGETTAZIONE E PRODUZIONE CHIMICA | Operatore della produzione chimica | 3 |
| | Tecnico di prodotto/processo nella chimica | 5 |
| PROGETTAZIONE E PRODUZIONE PELLETTERIA | Modellista di pelletteria | 5 |
| PROGETTAZIONE E PRODUZIONE DISPOSITIVI MEDICI SU MISURA | Operatore di dispositivi ortopedici su misura | 4 |
| PROGETTAZIONE E PRODUZIONE MECCANICA ED ELETTROMECCANICA | Costruttore di carpenteria metallica | 4 |
| | Disegnatore meccanico | 5 |
| | Operatore meccanico | 3 |
| | Operatore meccanico di sistemi | 3 |
| | Operatore sistemi elettrico-elettronici | 3 |
| | Progettista meccanico | 6 |
| | Tecnico dell'automazione industriale | 6 |
| | Tecnico esperto nei processi fusori | 7 |
| Tecnologo di prodotto/processo nella meccanica | 6 | |
| PROGETTAZIONE E PRODUZIONE ORAFA | Operatore delle lavorazioni orafe | 3 |
| | Progettista orafo | 6 |

Misure FP

| | | |
|--|--|---|
| PROGETTAZIONE E PRODUZIONE PRODOTTI CERAMICI | Operatore della ceramica artistica | 3 |
| | Operatore di linea/impianti ceramici | 3 |
| | Progettista ceramico | 6 |
| PROGETTAZIONE E PRODUZIONE PRODOTTI GRAFICI | Operatore di post-stampa | 3 |
| | Operatore di stampa | 3 |
| | Operatore grafico | 3 |
| | Tecnico grafico di pre-stampa | 5 |
| PROGETTAZIONE E PRODUZIONE PRODOTTI LAPIDEI | Operatore delle lavorazioni materiali lapidei | 3 |
| PROGETTAZIONE E PRODUZIONE TESSILE ED ABBIGLIAMENTO- CONFEZIONE E MAGLIERIA | Modellista dell'abbigliamento | 5 |
| | Operatore dell'abbigliamento | 3 |
| | Operatore della maglieria | 3 |
| | Progettista moda | 6 |
| | Tecnico della confezione capo-campione | 4 |
| | Tecnico delle produzioni tessili/abbigliamento | 5 |
| | Tecnico di campionario maglieria | 5 |
| Tecnico di sistemi computerizzati nella progettazione e produzione tessile ed abbigliamento | 5 | |
| PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE PRODOTTI INFORMATIVI COMUNICATIVI | Tecnico della comunicazione-informazione | 5 |
| | Redattore di prodotti editoriali | 6 |
| PROGETTAZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI DI SVILUPPO DELLE PERSONE | Gestore di processi di apprendimento | 6 |
| | Orientatore | 5 |
| | Tecnico nella gestione e sviluppo delle risorse umane | 6 |
| PROMOZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI CULTURALI | Operatore dei servizi di custodia e accoglienza museale | 4 |
| | Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti culturali | 6 |
| | Tecnico dei servizi di biblioteca | 5 |
| | Tecnico dei servizi educativi museali | 6 |
| PROMOZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI TURISTICI | Operatore della promozione ed accoglienza turistico | 3 |
| | Tecnico del marketing turistico | 6 |
| | Tecnico dei servizi di animazione e del tempo libero | 5 |
| | Tecnico dei servizi fieristico-congressuali | 5 |
| | Tecnico dei servizi turistico-ricettivi | 5 |
| PROMOZIONE ED EROGAZIONE SERVIZI/PRODOTTI FINANZIARI, CREDITIZI, ASSICURATIVI | Tecnico dei servizi/prodotti finanziari, creditizi, assicurativi | 5 |
| SVILUPPO E GESTIONE DEL SISTEMA QUALITÀ AZIENDALE | Gestore del sistema qualità aziendale | 6 |
| SVILUPPO E GESTIONE DELL'ENERGIA | Tecnico nelle soluzioni energetiche sistema edificio impianto | 6 |
| | Tecnico esperto nella gestione dell'energia | 7 |

Misure FP

| | | |
|--|--------------------------------|---|
| SVILUPPO E GESTIONE SISTEMI INFORMATICI | Analista programmatore | 6 |
| | Tecnico di reti informatiche | 5 |
| | Tecnico informatico | 5 |
| SVILUPPO E TUTELA DELL'AMBIENTE | Tecnico ambientale | 5 |
| | Tecnico in acustica ambientale | 6 |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 2691 - Risoluzione proposta dal consigliere Cavalli per impegnare la Giunta a porre in essere azioni, presso il Governo e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, per promuovere campagne di sensibilizzazione circa i rischi collegati al gioco d'azzardo patologico, incrementare i controlli nei locali dotati di slot-machine, dotandole anche di sistemi di lettura automatica dei documenti per contrastarne l'utilizzazione da parte dei minori

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Visti

il Decreto Legislativo 14 aprile 1948 n. 496, Disciplina delle attività di giuoco;

il Decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002 n. 33, Regolamento concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

il Decreto del Presidente della Repubblica 2003 n. 385, Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

il Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Premesso che

il gioco d'azzardo è un'attività ludica basata principalmente sull'investimento di una somma più o meno ingente di denaro o equivalenti la quale è potenzialmente capace di rendere, in caso di vittoria, un premio di simile o diversa natura;

ai sensi dell'art. 1 del D.lgs. 496/48 l'organizzazione e l'esercizio del gioco d'azzardo sono riservati allo Stato;

negli ultimi 10 anni il fatturato del gioco d'azzardo è più che triplicato, superando i 50 miliardi di euro, siamo oggi la nazione con la maggiore spesa pro capite in gioco d'azzardo (890€ l'anno);

si contano in Italia 28 milioni di giocatori occasionali dei quali 7 milioni sono abituali; si stima, inoltre, che circa 750.000 italiani soffrano di disturbi collegati al gioco d'azzardo e circa 80.000 siano affetti da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP);

uno dei canali di scommessa più diffusi è rappresentato dai cosiddetti videopoker, collocati, oltre che nelle apposite sale giochi, in numerosissimi locali (bar, tabaccherie, ecc.);

ai sensi dell'articolo 110, comma 8 del TULPS, l'utilizzo di questi dispositivi è vietato ai minori di anni 18.

Appreso che

il GAP si sta diffondendo in misura preoccupante assumendo i contorni di una piaga sociale;

il GAP sta colpendo anche giovani e giovanissimi e sembrerebbe che il canale attraverso il quale i giovani si avvicinano al gioco d'azzardo sia proprio quello dei c.d. videopoker.

Considerato che

con estrema frequenza, i media riportano di minori che hanno già sviluppato il GAP, appare evidente come il divieto di cui l'art. 110, comma 8 del TULPS non sia fatto opportunamente rispettare dai gestori dei locali.

Considerato inoltre che

al fine di evitare il consumo di tabacco ai soggetti minori di anni 16, l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato

(AAMS) ha predisposto l'installazione di soli distributori automatici di tabacchi dotati di lettura automatica di documenti contenenti l'indicazione anagrafica degli utenti.

Ritenuto che

per contrastare il gioco d'azzardo da parte dei giovani e le conseguenti ripercussioni sociali sarebbe utile subordinare la fruizione dello stesso ad un più attento e preciso accertamento dell'età anagrafica degli utenti.

Impegna la Giunta regionale

ad attivarsi presso il Governo nazionale e la AAMS, sollecitando l'integrazione degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del TULPS con sistemi di lettura automatica di documenti contenenti l'indicazione anagrafica degli utenti;

ad attivarsi presso gli organi di Polizia al fine di incrementare i controlli presso i locali dotati di slot-machine e simili;

a promuovere anche tra i minori campagne di sensibilizzazione circa i rischi collegati al Gioco d'Azzardo Patologico.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 23 aprile 2013

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3688 - Risoluzione proposta dai consiglieri Meo e Naldi per impegnare la Giunta a porre in essere azioni volte alla definizione ed attuazione di un Piano regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, seguendo le procedure già in uso in altri stati europei e le indicazioni contenute nel libro bianco dell'Unione Europea riguardante tale tematica

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

dal 26 novembre al 7 dicembre scorso si è svolta a Doha in Qatar la COP18, la Conferenza delle Parti degli Stati Membri della Convenzione ONU sui Cambiamenti Climatici, in cui si sono confermate l'estrema lentezza e la scarsa convinzione della maggior parte dei Governi ad assumere impegni precisi, benché il cambiamento climatico sia un problema drammatico e centrale per il futuro dell'umanità, e nonostante le conoscenze scientifiche, oltre che i gravi eventi meteorologici estremi anche recenti, documentino che il fenomeno sta avendo un'evoluzione accelerata, preoccupante e sempre più tangibile;

infatti, il recente rapporto "Emission Gap Report 2012" dell'UNEP ha sottolineato che gli impegni attuali che i Governi hanno già preso per contrastare il cambiamento climatico sono così deboli che condurranno in ogni caso il pianeta a un aumento della temperatura globale della superficie terrestre fino a 5°C entro fine secolo, ben oltre il limite di 2°C di aumento medio che non dovremmo assolutamente superare se vogliamo garantire un futuro alla nostra civiltà.

Considerato che

nel 2009 l'Unione Europea si è posta l'obiettivo di ridurre le proprie emissioni di gas serra dell'80-95% entro il 2050 rispetto ai livelli del 1990 e con il "Piano europeo per l'energia e il clima" ha stabilito il contributo minimo degli Stati membri e le modalità per l'adempimento dell'impegno della Comunità in materia di riduzione delle emissioni di gas serra dal 2013 al 2020;

nel 2011 la "Roadmap 2050" della Commissione Europea ha proposto una tabella di marcia per le prospettive d'azione fino al 2050 che consentirà all'UE di conseguire l'obiettivo di riduzione concordato preservando e supportando la competitività dell'economia e in questo contesto alcuni Stati nazionali, come Germania e Regno Unito, hanno già elaborato e presentato piani d'azione nazionali compatibili con la visione Europea.

Valutato che

la nuova Strategia Energetica Nazionale, varata recentemente dal Governo, oltre a contenere azioni programmatiche che fanno riferimento al 2020 come limite temporale, a fronte di programmi europei orientati al 2050, prevede il raddoppio della produzione nazionale di petrolio e introduce pericolose modifiche dei limiti ambientali per le trivellazioni offshore, mentre bisognerebbe incentivare maggiormente l'utilizzo delle energie rinnovabili, la trasformazione degli edifici in luoghi a basso consumo energetico e l'incremento del parco di veicoli elettrici sul territorio nazionale.

Preso atto che

la Regione Emilia-Romagna è impegnata da anni nell'adozione a livello regionale degli obiettivi per la mitigazione dei cambiamenti climatici stabiliti a livello comunitario (dapprima in seguito alla ratifica del Protocollo di Kyoto e più recentemente in base alla "Strategia 20-20-20") e nel supporto allo sviluppo delle politiche territoriali e delle imprese per la riduzione delle emissioni di gas serra;

la Regione, nell'ambito della Rete Cartesio, rete delle regioni italiane per lo sviluppo della gestione ambientale a livello di cluster territoriale, ha coordinato un gruppo di lavoro che ha prodotto le "Linee Guida per la definizione e attuazione di una strategia di riduzione delle emissioni di gas serra da parte delle Pubbliche Amministrazioni" che stanno trovando applicazione nelle diverse regioni aderenti, e anche in Emilia-Romagna;

già il "Piano di Azione Ambientale per un futuro sostenibile della Regione Emilia-Romagna 2008-2010" prevedeva, tra le azioni mirate al miglioramento della governance ambientale regionale, lo sviluppo di "Progetti pilota per i bilanci di CO₂, per la costruzione di un sistema comune di rendicontazione della CO₂ negli enti locali e la metodologia per la diffusione di un sistema di calcolo per i crediti di emissione nella Pubblica Amministrazione";

questa azione si è tradotta nell'iniziativa denominata "Piani Clima in Emilia-Romagna", finanziata con la DGR n. 2262/2010, che impegna direttamente Province e Comuni capoluogo nella costruzione e attuazione dei propri piani clima territoriali, attraverso la partecipazione diretta ad un apposito gruppo di lavoro regionale, chiamato a condividere modalità, criteri e contenuti comuni per i piani clima, quali strumenti di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e comunicazione delle politiche di mitigazione, aventi carattere trasversale rispetto alle competenze settoriali degli enti locali;

i dati e le elaborazioni disponibili presso Arpa Emilia-Romagna in merito all'evoluzione del clima regionale nei passati decenni indicano un aumento delle temperature e un aumento degli eventi estremi (siccità, piogge intense, rischio di alluvioni) e un peggioramento dell'evoluzione nel prossimo futuro (proiezioni che confermano ed esasperano le tendenze in atto).

Impegna la Giunta regionale

ad attivare un processo che porti alla definizione ed attuazione di un vero e proprio Piano regionale di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, seguendo procedure già in uso in

altri paesi europei e le indicazioni del libro bianco dell'Unione Europea sull'adattamento, tenendo conto anche della strategia nazionale in via di elaborazione presso il Ministero dell'Ambiente, piano che funga da cornice entro cui integrare e valutare la pianificazione settoriale e locale.

Approvata a maggioranza dei presenti nella seduta antimeridiana del 23 aprile 2013

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3811 - Risoluzione proposta dai consiglieri Alessandrini, Monari e Zoffoli circa le azioni da porre in essere, a livello nazionale, regionale e comunale, per normare e regolamentare il gioco d'azzardo, contrastare la diffusione delle connesse ludopatie, informare e sensibilizzare circa tali patologie, ricercando inoltre effettiva copertura finanziaria per la cura, da parte del Servizio Sanitario

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

il gioco d'azzardo in Italia rappresenta la terza industria del Paese, con un fatturato annuo di 80 mld€ nel 2011 ed una crescita costante e significativa negli ultimi anni, di pari passo all'intensificarsi della crisi economica che ha eroso risparmi e cancellato un gran numero di attività imprenditoriali.

Il giro d'affari nella sola Emilia-Romagna è stato nel 2011 di 6,4 mld€, con una spesa pro capite di 1.442 euro, più alta della media nazionale.

Evidenziato che

la ludopatia è una patologia rientrante fra i disturbi mentali affini ai disturbi ossessivo-compulsivi e con i comportamenti d'abuso e le dipendenze. Essa caratterizza i soggetti affetti da sindrome da gioco con vincite in denaro. Recentemente, con D.L. 158/12, il Governo ha stabilito che la ludopatia dovrà rientrare fra i LEA da garantirsi a cura del Servizio Sanitario a partire dalla prossima revisione degli stessi.

In Italia sono 15 milioni i giocatori abituali, spesso giovani e giovanissimi, di cui 3 milioni a rischio patologico e circa 800.000 già patologici. Gli studi sul fenomeno dimostrano inoltre che il gioco d'azzardo riguarda in maniera più consistente le fasce deboli della popolazione, con una bassa scolarizzazione e situazioni economiche e lavorative precarie.

Sottolineato che

le dimensioni assunte dal fenomeno ne fanno una vera e propria piaga che ha ricadute distruttive sulla vita di singoli cittadini e delle loro famiglie, ma ha anche un enorme costo sociale, calcolato in 5-6 miliardi l'anno solo per la cura di queste dipendenze.

A queste considerazioni va poi aggiunto il fatto che spesso il mercato del gioco è gestito in maniera diretta o indiretta dalla criminalità organizzata, che da questo giro ricava 50 miliardi di euro all'anno; inoltre il gioco è legato ad altre attività criminali quali usura, estorsione e riciclaggio.

Reso noto che

già diverse regioni, fra cui l'Emilia-Romagna, hanno avviato percorsi sperimentali di presa in carico delle persone con questa dipendenza.

Molti sono gli atti ispettivi e di indirizzo presentati dai consi-

glieri regionali emiliano-romagnoli sul tema e nell'ottobre scorso è stato inoltre depositato un progetto di legge regionale d'iniziativa consiliare che reca Norme per il contrasto, la prevenzione, la riduzione del rischio della dipendenza dal gioco d'azzardo patologico, nonché delle problematiche e delle patologie correlate.

Parallelamente a livello comunale si moltiplicano le iniziative di sindaci ed amministratori che chiedono che Stato e Regioni legiferino per contenere l'offerta, investire sulla formazione e sull'informazione, supportare la prevenzione e la cura.

I sindaci inoltre chiedono maggiori poteri sulla regolamentazione di distanze ed orari degli esercizi che ospitano dispositivi per il gioco d'azzardo e di potere esprimere un parere vincolante sull'insediamento di queste attività, oggi completamente in capo ai Monopoli di Stato.

Invita

- i Comuni della regione a portare avanti campagne di informazione e sensibilizzazione sulla scorta di analoghe iniziative adottate in altre parti d'Italia;

- l'Assemblea a proseguire nell'iter di approvazione del progetto di legge;

- la Giunta a riferire sul fenomeno in Emilia-Romagna;

- il Parlamento ad emanare velocemente una normativa nazionale tesa a limitare la diffusione del gioco d'azzardo, che riconosca ampio potere ai sindaci sulla regolamentazione di dette attività sul territorio e che destini parte del ricavato dal mercato del gioco d'azzardo ai Comuni ed al Servizio Sanitario per la copertura dei costi sociali e sanitari legati alle ludopatie;

- il Parlamento a dare idonea ed effettiva copertura ai LEA individuati dal Decreto Balduzzi attraverso ulteriori stanziamenti in Sanità.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 23 aprile 2013

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3812 - Risoluzione proposta dai consiglieri Monari, Montanari, Luciano Vecchi, Ferrari, Mumolo, Casadei, Alessandrini, Barbieri, Piva, Bonaccini, Fiammenghi, Zoffoli, Moriconi, Naldi, Mori, Carini, Sconciaforni, Mazzotti, Pagani, Barbati, Serri, Mandini, Favia, Meo e Grillini per condannare il comportamento degli agenti e del sindacato che ha organizzato la manifestazione svoltasi a Ferrara in prossimità del luogo di lavoro della madre di Federico Aldrovandi, esprimere solidarietà alla stessa, alle Istituzioni, alla Magistratura ed al Sindaco di tale città, invitare il Capo della Polizia ed il Ministro competente a condannare quanto avvenuto, valutando inoltre le azioni attuabili per sanzionare gli autori

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

Il 21 giugno 2012 la Corte di Cassazione ha confermato definitivamente la condanna dei quattro poliziotti riconosciuti colpevoli di "eccesso colposo in omicidio colposo" che il 25 settembre 2005 ha portato alla morte del diciottenne ferrarese Federico Aldrovandi.

A seguito di detta condanna Patrizia Moretti, madre del giovane Federico, che da subito si è battuta per evitare che la vicenda

venisse insabbiata chiedendo allo Stato verità e giustizia sulla morte del figlio, è stata fatta oggetto di pesanti e pubblici dileggi da parte dei poliziotti condannati e di loro sodali.

Evidenziato che

nonostante la condanna espressa nelle scorse occasioni dalle Istituzioni per questi indegni comportamenti, ancora ieri¹ alcuni poliziotti appartenenti al sindacato di polizia COISP inscenavano un sit-in di solidarietà ai colleghi condannati sotto le finestre del luogo di lavoro della signora Moretti.

Tale forma di protesta è tanto più intollerabile poiché inscenata da chi, chiamato a difendere lo Stato e le sue Istituzioni, sceglie invece di farsi beffe di una sentenza emessa dopo regolare processo e schernisce il dolore di una madre che di fronte alla perdita del figlio ha solo chiesto Giustizia.

Condanna

nettamente e senza esitazione il comportamento degli agenti coinvolti e del sindacato COISP che ha organizzato la manifestazione.

Manifesta

la piena solidarietà e sostegno alle Istituzioni, alla Magistratura screditata nel suo operato ed al Sindaco di Ferrara Tiziano Tagliani, che è intervenuto in difesa non solo della signora Moretti ma dell'onore di una intera città.

Esprime

completa vicinanza ed affettuoso sostegno a Patrizia Moretti, madre di Federico, vittima dell'ennesimo, vile attacco da parte di pochi sconsiderati.

Invita

il capo della Polizia ed il Ministro a condannare pienamente e prendere le distanze da quanto avvenuto, valutando attentamente tutte le azioni attuabili al fine di sanzionare gli autori di un tale scempio ed evitare per il futuro che manifestazioni di questo genere possano ancora avere luogo col patrocinio di un sindacato riconosciuto.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 23 aprile 2013

¹ (27 marzo 2013, ndr)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3845 - Risoluzione proposta dai consiglieri Bernardini, Manfredini, Corradi e Cavalli per esprimere solidarietà alla Signora Patrizia Moretti

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

il 21 Giugno del 2012 con la condanna definitiva della Corte di Cassazione a 3 anni e 6 mesi di reclusione per omicidio colposo ai quattro poliziotti (...omissis...), si è chiusa la vicenda giudiziaria seguita alla morte di Federico Aldrovandi avvenuta il 25 Settembre 2005;

per Amnesty International si è trattato di "un lungo e tormentato percorso di ricerca della verità e della giustizia" in cui i familiari del giovane Federico hanno dovuto fronteggiare assenza di collaborazione da parte delle istituzioni italiane e tentativi di depistaggi;

Patrizia Moretti, madre di Federico, negli anni, ha dimostrato la ferma volontà, seguendo tutti i gradi di giudizio, di arrivare

alla verità sulla morte del figlio, dimostrandone l'uccisione per mano di 4 componenti le forze dell'ordine;

il 10 Gennaio 2006, a pochi mesi dalla morte del figlio, aprì un blog esternando il suo dolore e i suoi dubbi su una morte che ora dopo ora, giorno dopo giorno, appariva sempre più sospettata e incredibile;

nel giro di poche ore arrivarono centinaia di commenti e il caso divenne nazionale. Tra quei commenti c'erano anche insulti rivolti alle forze di polizia. Ma Patrizia Moretti, convinta di una verità nascosta che prima o poi sarebbe venuta a galla, non cavalcò l'onda emotiva e agli insulti, rivolti alle forze dell'ordine e ai corpi dello Stato, rispondeva: "La violenza e l'aggressività verbale stiano fuori, vi prego, da questo sito. Rispettate il dolore di una famiglia. La morte di mio figlio non deve essere oggetto di propaganda politica! Ciò che è accaduto e sta accadendo a Ferrara non significa che non si debba avere rispetto per le forze dell'ordine che tutti i giorni sono impegnate sulla strada. Gli errori di qualcuno non devono essere fonte emotiva di odio. Alle provocazioni non rispondete per cortesia con gli insulti. Vi prego in nome mio, della famiglia e di FEDERICO.";

Patrizia Moretti si pone ad esempio per tutti i cittadini. Ha operato e cooperato perché verità e giustizia fossero raggiunte, riponendo piena fiducia nello Stato e nelle sue istituzioni, dimostrando, nonostante tutto, altissima coscienza civica.

Per questi fatti

esprime piena e sincera "solidarietà alla Sig.ra Patrizia Moretti".

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 23 aprile 2013

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3851 - Risoluzione proposta dai consiglieri Cavalli, Manfredini, Bernardini e Corradi per impegnare la Giunta a porre in essere azioni, nei confronti del Governo ed in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di garantire la piena integrazione salariale a tutti i lavoratori emiliani e romagnoli che attualmente beneficiano della cassa integrazione in deroga, evitare penalizzazioni nella ripartizione delle relative risorse, prevedendone anche l'anticipazione prima dell'effettiva erogazione da parte dell'INPS

Premesso che

la cassa integrazione in deroga ha rappresentato uno straordinario strumento in grado di sostenere il reddito di svariate tipologie di lavoratori emiliani e romagnoli colpiti dalla gravissima crisi economica che sta investendo la nostra regione e l'intero paese.

Sindacati, associazioni di categoria e rappresentanti degli enti locali competenti in materia di lavoro e crisi aziendali hanno denunciato nei giorni scorsi l'esaurimento delle risorse stanziato per finanziare la CIG in deroga nel primo semestre 2013.

Considerato che

sono mancate finora da parte del Governo risposte esaustive e soddisfacenti rispetto alle richieste ufficiali tese ad ottenere un'immediata integrazione dei fondi destinati all'Emilia-Romagna.

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

invita il Presidente e la Giunta regionale

1) ad agire con la massima risolutezza nei confronti del Governo, affinché vengano trovate e sbloccate le risorse necessarie a garantire la piena e puntuale integrazione salariale a tutti i lavoratori emiliani e romagnoli che a tutt'oggi risultano beneficiari della CIG in deroga;

2) ad attivare tutte le pressioni necessarie in sede di Conferenza Stato-Regioni, al fine di verificare che la ripartizione delle risorse riguardanti gli ammortizzatori sociali in deroga non sia penalizzante per l'Emilia-Romagna;

3) ad anticipare in presenza di assegnazione certa delle risorse e di svincolo del patto di stabilità da parte del Governo, le indennità di CIG in deroga per i lavoratori autorizzati, nel periodo che precede l'effettiva erogazione da parte dell'INPS, attraverso strumenti finanziari messi appositamente a disposizione.

E si impegna

a porre all'ordine del giorno della prima seduta utile della commissione competente i temi della tutela e promozione del lavoro e dell'individuazione dei relativi strumenti.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 23 aprile 2013

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

ATTO DI INDIRIZZO

RISOLUZIONE - Oggetto n. 3894 - Risoluzione proposta dai consiglieri Alessandrini, Monari, Mazzotti, Garbi, Marani, Paruolo, Serri, Donini, Fiammenghi, Luciano Vecchi, Bonaccini, Barbieri, Meo, Grillini, Mumolo, Ferrari e Zoffoli per impegnare la Giunta a ribadire in tutte le sedi opportune la necessità che il Governo stanzi tempestivamente le risorse necessarie a garantire la copertura degli ammortizzatori in deroga per tutto il 2013

L'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna

Premesso che

nell'arco di 5 anni la cassa integrazione in deroga è passata da 773 milioni di euro del 2009 ai 1.500 milioni di euro del 2010, ai 1.600 milioni di euro del 2011, mentre nel 2012 si presuppone di raggiungere una spesa complessiva superiore ai 2.400 milioni di euro.

Dall'inizio del 2013 inoltre sono stati messi in cassa integrazione 500mila lavoratori, con un aumento della cassa integrazione in deroga del 40-60% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, ben al di sopra dell'ipotizzato aumento del 25%.

Conseguenza immediata di questa situazione è l'insufficienza delle risorse stanziato a copertura del 2013, tanto che Emilia-Romagna, Lazio, Lombardia, Marche, Piemonte, Veneto hanno già esaurito le risorse destinate né alcuna Regione riuscirà a coprire oltre al primo semestre dell'anno.

Evidenziato che

le risorse assegnate alla nostra Regione con l'ultimo accordo sugli ammortizzatori in deroga del novembre scorso, pari a 37mln€, hanno permesso di coprire le domande pervenute in gennaio 2013 ed il successivo stanziamento di 18mln€ consentirà la copertura di quelle pervenute nel mese di febbraio.

Tuttavia, anche considerando i 18-20mln€ recuperabili dai futuri stanziamenti statali per il sostegno al reddito dei lavoratori dell'area del sisma, tali risorse sono largamente insufficienti a coprire l'intero 2013, se si considera che ad oggi sono state inol-

trate dalle aziende oltre 7mila domande che riguardano più di 60mila lavoratori, con una previsione di spesa di circa 243mln €

Rilevato che

nel marzo scorso la Conferenza delle Regioni ha approvato un ordine del giorno col quale chiedeva al Governo di provvedere al reperimento delle ulteriori risorse necessarie al pagamento degli ammortizzatori sociali in deroga, sia per la fase finale del 2012 - non ancora completamente coperto nonostante una prima positiva risposta del Governo che nel febbraio scorso stanziava 200 milioni di euro - che per il 2013, per il quale mancano all'appello circa 1,4miliardi di euro.

Gli accordi pregressi prevedono infatti, come ha spiegato il Presidente della Conferenza Vasco Errani, che lo Stato intervenga con risorse aggiuntive nel caso in cui le risorse stanziate si rivelino insufficienti.

Sottolineato che

la cassa integrazione in deroga serve a dare copertura alle categorie di lavoratori meno tutelati, appartenenti a piccole realtà imprenditoriali o ad imprese che abbiano già esaurito gli ammortizzatori ordinari.

Si tratta quasi sempre delle categorie più esposte agli effetti della lunghissima crisi che stiamo vivendo, che spesso hanno nella CID l'unica fonte di entrata certa in un quadro di disagio economico prolungato che ormai ha assunto i contorni di una vera emergenza sociale.

Invita la Giunta

a ribadire in tutte le sedi opportune la necessità che il Governo stanzi tempestivamente le risorse necessarie a garantire la copertura degli ammortizzatori in deroga per tutto il 2013.

Approvata all'unanimità dei presenti nella seduta antimeridiana del 23 aprile 2013

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 MARZO 2013, N. 274

Approvazione delle linee guida per l'applicazione del Reg. CE n. 1069/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Reg. CE n. 1774/2002" oggetto di accordo sancito in data 7/2/2013 in sede di Conferenza unificata

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la normativa comunitaria vigente in materia di sicurezza alimentare ed in particolare:

- il Regolamento CE n. 1069/2009 che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Regolamento CE n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale;

- il Regolamento UE n. 142/2010 della Commissione del 25/2/2011 che reca disposizioni di applicazione del predetto regolamento CE n. 1069/2009;

Richiamata inoltre la normativa nazionale in materia ed in particolare:

- il D.Lgs n. 152/2006 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

- il decreto del Ministro della Salute 16 ottobre 2003 "Misure di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili" e s.m.i.;

- il decreto del Ministro delle Politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale della utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, di cui all'art. 38 del D.Lgs n. 152/1999;

Atteso che la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Autonomie Locali, al fine di garantire sul territorio nazionale l'uniformità applicativa delle norme sanitarie in materia e al contempo conseguire gli obiettivi posti dalla normativa comunitaria di tutela della salute pubblica e animale ha sancito, in data 7/2/2013, apposito Accordo sul documento "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Regolamento CE n. 1774/2002",

demandando alle Regioni la definizione di modalità procedurali, comprensive di apposita modulistica, adeguate allo specifico contesto locale;

Ritenuto di dover recepire le suddette linee guida oggetto del sopracitato Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata in data 7/2/2013, che costituiscono, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale vigente, indirizzi di riferimento su tutto il territorio nazionale delle norme sanitarie in materia di sottoprodotti di origine animale volti a regolare in modo uniforme tutte le fasi della catena di detti sottoprodotti;

Ritenuto conseguentemente di revocare la propria deliberazione n. 2544/2004 di recepimento delle Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE 1774/2002 concernente le norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano, abrogato dal Regolamento CE 1069/2009 soprarichiamato;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1377 del 20/9/2010, n. 1222 del 4/8/2011, n. 1511 del 24/10/2011 e n. 725 del 4/6/2012;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;

Dato atto dei pareri allegati

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

di recepire, per quanto in premessa esposto, le "Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Regolamento CE n. 1774/2002", oggetto dell'Accordo sancito in sede di Conferenza Unificata, in data 7/2/2013, facenti parte integrante della presente deliberazione;

1. di revocare la propria deliberazione n. 2544/2004 di recepimento delle Linee guida per l'applicazione del Regolamento CE n. 1774/2002, abrogato dal Regolamento n. 1069/2009;

2. di demandare a successiva determinazione dirigenziale del Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti della Direzione generale Sanità e Politiche Sociali la definizione delle modalità procedurali applicative di quanto previsto nelle Linee guida di cui al punto 1);
3. di pubblicare la presente deliberazione e il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT)



Accordo, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano e le Autonomie locali sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002".

Rep. Atti n. 20/20 del 7/02/2013

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 7 febbraio 2013:

VISTO l'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo n. 281 del 28 agosto 1997, che, alla lettera c), attribuisce a questa Conferenza la facoltà di promuovere e sancire accordi tra Governo, Regioni e Province autonome, Province, Comuni e Comunità montane, in attuazione del principio di leale collaborazione, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere attività di interesse comune;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009, che reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e abroga il Regolamento (CE) n. 1774/2002 concernente il regolamento sui sottoprodotti di origine animale;

VISTO il Regolamento (UE) 142/2010 della Commissione del 25 febbraio 2011, che reca disposizioni di applicazione del predetto Regolamento (CE) 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la lettera in data 31 luglio 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso lo schema di accordo indicato in oggetto che, con nota del 2 agosto 2012, è stato diramato alle Regioni e Province Autonome e alle Autonomie locali;

CONSIDERATO che, nel corso della riunione tecnica del 5 ottobre 2012, i rappresentanti delle Regioni e dell'ANCI hanno avanzato congiuntamente talune richieste emendative della proposta di accordo di cui trattasi;

VISTA la nota in data 23 gennaio 2013, diramata alle Regioni, alle Province autonome ed alle Autonomie locali con lettera del 25 gennaio 2013, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso una nuova versione dello schema di accordo indicato in oggetto che tiene conto, oltre che delle osservazioni formulate nella citata riunione dalle Regioni e dall'ANCI, anche delle richieste emendative avanzate dai Ministeri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

VISTA la lettera del 29 gennaio 2013, con la quale la Regione Veneto, Coordinatrice interregionale in sanità, ha comunicato il parere tecnico favorevole sullo schema di accordo in parola;

NUM. 2004 - 477070 POU (MADRID) E RECA (SILLO) STATO S.M.A. - 5





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

VISTA la lettera del 31 gennaio 2013, con la quale l'ANCI ha comunicato il proprio parere favorevole sullo schema di accordo indicato in oggetto;

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta, le Regioni, le Province autonome e le Autonomie locali hanno espresso parere favorevole al perfezionamento dell'Accordo, nella versione definitiva trasmessa dal Ministero della salute con la predetta nota del 23 gennaio 2013;

ACQUISITO, nel corso dell'odierna seduta, l'assenso del Governo, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO

tra il Governo, le Regioni e le Province autonome e le Autonomie locali, nei seguenti termini:

Considerati:

- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001, recante "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato sulla G.U. 8 febbraio 2002, n. 33, che, nell'allegato 1 – Assistenza sanitaria collettiva in ambienti di vita e di lavoro -, comprende, nell'area della Sanità pubblica veterinaria, l'igiene degli alimenti e delle produzioni zootecniche;
- il decreto del Ministro della salute 16 ottobre 2003, recante "Misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili" e successive modificazioni, pubblicato nella G.U. n. 289 del 13 dicembre 2003;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "Norme in materia ambientale" e successive modificazioni;
- il decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 "Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli affluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152", pubblicato sulla G.U. n. 109 del 12 maggio 2006;
- la necessità di definire linee guida per regolare uniformemente sull'intero territorio nazionale la raccolta, il trasporto, la manipolazione, il trattamento, la trasformazione, la lavorazione, il magazzinaggio, l'immissione sul mercato, la distribuzione, l'uso o lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale nel rispetto della normativa vigente.

SI CONVIENE

sul documento recante: "Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002", Allegato sub A) parte integrante del presente atto, nei seguenti termini:

1. Le linee guida costituiscono gli indirizzi di riferimento per garantire sull'intero territorio nazionale l'uniformità applicativa delle norme sanitarie in materie di sottoprodotti di origine animale;
2. Le linee guida forniscono indicazioni pratiche per realizzare gli obiettivi delle norme comunitarie sui sottoprodotti di origine animale, relativamente alla tutela della salute pubblica e animale, nel rispetto della normativa vigente;
3. I destinatari delle linee guida sono i Servizi Veterinari dei Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali, i Servizi Veterinari degli Assessorati regionali e gli operatori del settore, che si occupano di tutte le fasi della catena dei sottoprodotti di origine animale, dalla loro raccolta, all'uso o allo smaltimento;
4. Le Regioni e le Province autonome si impegnano a recepire le presenti linee guida. Il loro recepimento che sarà oggetto di valutazione in sede di verifica annuale degli adempimenti regionali da parte del Comitato permanente per la verifica dei Livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 9 dell'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni il 23 marzo 2005 (Rep. Atti n. 2271/2005);
5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi

Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

Piero Gnudi

[Handwritten signature]

Allegato A

ALLEGATO A

Linee guida per l'applicazione del Regolamento (CE)1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002.

Articolo 1

Registrazione degli stabilimenti.

1. Tutte le attività di produzione, trasporto, manipolazione, lavorazione, magazzinaggio, immissione sul mercato, distribuzione, uso o smaltimento dei sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati sono soggette a procedura di registrazione, qualora non sia previsto il riconoscimento ai sensi dell'articolo 24 del regolamento (CE)1069/2009 o qualora, nel caso di stabilimenti che generano sottoprodotti, non siano già stati riconosciuti o registrati ai sensi del regolamento (CE) 852/2004 o del regolamento (CE) 853/2004. Si rimanda all'Allegato 1 "Elenco degli impianti registrati ai sensi dell'articolo 23".

2. Ogni operatore deve notificare all'autorità competente, al fine della registrazione, ogni stabilimento o impianto posto sotto il suo controllo.

3. Tale registrazione non esime l'operatore dalla notifica di cui all'articolo 9, comma 2 del regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.

4. L'operatore effettua la notifica dell'apertura, della variazione di titolarità o di tipologia di attività, della cessazione, della chiusura di ogni attività soggetta a registrazione, presso l'azienda sanitaria locale (ASL) o lo Sportello Unico Attività Produttive (secondo le procedure definite da ogni Regione o Provincia autonoma) in cui ha sede l'attività o in cui è residente (nel caso si tratti di attività prive di stabilimento, quali, ad esempio, il trasporto per conto terzi o attività di intermediario senza possesso fisico della merce).

5. La registrazione viene effettuata a seguito della notifica, con le modalità stabilite dalle singole Regioni o Province Autonome. L'operatore del settore può iniziare l'attività successivamente all'avvenuta notifica.

Presupposto della notifica è che al momento della sua presentazione il titolare dichiari che l'attività possiede i requisiti minimi stabiliti dal regolamento (CE) 1069/2009 e dal regolamento (UE) 142/2011.

L'operatore del settore deve presentare la notifica accompagnata almeno da una relazione tecnica e da una planimetria in scala 1:100 dei locali, ove si svolge l'attività, datata e sottoscritta dall'operatore medesimo (titolare o legale rappresentante). La planimetria non è richiesta nel caso di attività di trasporto o nel caso si tratti di attività prive di stabilimento.

6. Nell'ambito delle attività di controllo ufficiale, le ASL verificano la rispondenza di quanto autocertificato nella notifica, comprensiva della dichiarazione di possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dal Regolamento (CE) 1069/2009 e dal Regolamento (UE) 142/2011. Nel caso di



false dichiarazioni, oltre alla eventuale adozione della sospensione dell'attività, le ASL procedono alla denuncia ai sensi del D.P.R. 445 del 28.12.2000.

7. Ciascuno stabilimento od operatore registrato ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito, in conformità dell'art. 47 del medesimo, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema Sintesi), a cura delle rispettive Regioni e Province autonome, o delle ASL qualora delegate dalle rispettive Regioni o Province autonome.

8. La registrazione per l'attività di trasporto, ai sensi dell'art. 23 del Regolamento (CE) 1069/2009, riguarda esclusivamente le imprese la cui attività, nell'ambito del regolamento stesso, consista unicamente nel trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati. La suddetta registrazione non è dovuta per l'attività di trasporto, effettuata da imprese che generano sottoprodotti già riconosciute/registrate per altre attività nei settori dei sottoprodotti di origine animale e degli alimenti.

Articolo 2

Riconoscimenti degli stabilimenti.

1. Sono soggetti a riconoscimento gli impianti e gli stabilimenti dove vengono svolte le attività di cui all'Allegato 2 "Elenco degli impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento(CE) 1069/2009".
2. Tale riconoscimento non esime l'operatore dalla notifica di cui all'art. 9 comma 2 del regolamento (CE) 183/2005, qualora i sottoprodotti di origine animale o i prodotti derivati rappresentino delle materie prime per mangimi.
3. La procedura di riconoscimento deve essere conforme a quanto previsto all'art. 44 del Reg. (CE) 1069/2009, in particolare per quanto attiene il riconoscimento condizionato e definitivo.
4. Gli impianti che intendono esercitare le attività previste dall'art. 24 del regolamento (CE)1069/2009, devono presentare domanda per il riconoscimento ai sensi dello stesso articolo, secondo le disposizioni procedurali emanate dalla Regione o alla Provincia Autonoma. E' previsto l'obbligo di un'ispezione preventiva da parte dell'autorità competente regionale o locale.
5. Ciascuno stabilimento riconosciuto ai sensi dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, deve essere inserito in conformità dell'articolo 47 del medesimo, a cura delle rispettive Regioni e Province autonome, nell'elenco nazionale del Ministero della Salute (sistema Sintesi).
6. Ogni Regione o Provincia autonoma definisce le procedure per il riconoscimento individuando apposita modulistica.
7. L'atto di riconoscimento deve almeno specificare:
 - a) le attività esercitate conformemente all'art. 24 del regolamento (CE)1069/2009;
 - b) la tipologia di prodotto generato (secondo i codici presenti sul sistema S.INTE.S.I.);
 - c) la categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10 del regolamento (CE)1069/2009;
 - d) il numero di riconoscimento.



Nel caso in cui l'attività riguardi più di una categoria di cui agli articoli 8, 9 o 10, introdotte e lavorate separatamente, occorre precisare se le operazioni sono svolte:

i) permanentemente in condizioni di assoluta separazione, volte ad evitare eventuali rischi per la salute pubblica e degli animali;

ii) temporaneamente in condizioni volte ad evitare contaminazioni, a seguito di mancanze di capacità per tali prodotti dovute a:

- un focolaio diffuso di una malattia epizootica, o
- altre circostanze straordinarie non previste.

8. Gli impianti che operano secondo i metodi di trasformazione dal 1 al 7, previsti dall'allegato IV, capo III del Regolamento (UE) 142/2011, devono essere sottoposti a convalida, da parte dell'operatore responsabile dello stabilimento, secondo le procedure descritte allegato XVI, capo I sezione II del Regolamento (UE) 142/2011.

9. Gli operatori che svolgono sia attività per le quali è previsto il riconoscimento di cui all'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009, sia quelle previste ai sensi del Decreto legislativo n. 152 del 3 aprile 2006, recante "Norme in materia ambientale" e successive modifiche, ne devono garantire una separazione assoluta e permanente.

Articolo 3

Impianti esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione

1. Sono esclusi dal riconoscimento e dalla registrazione, in conformità al regolamento (CE) 1069/2009, e in quanto contemplati da altre disposizioni nazionali di recepimento di normative comunitarie, i seguenti impianti:

- a. incenerimento e co-incenerimento, autorizzati ai sensi del decreto legislativo 11 maggio 2005 n.133 attuazione della direttiva 2000/76/CE in materia di incenerimento rifiuti.
- b. discariche autorizzate conformemente al decreto legislativo 13 gennaio 2003 n. 36 attuazione direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti;
- c. gli stabilimenti o gli impianti che generano sottoprodotti le cui attività sono già state riconosciute o registrate in conformità della legislazione comunitaria sull'igiene alimentare, che tiene già in considerazione gli obiettivi del regolamento (CE) 1069/2009. Tuttavia, gli stabilimenti o gli impianti che sono stati riconosciuti o registrati a norma della legislazione sull'igiene alimentare sono tenuti a rispettare le prescrizioni del citato regolamento e sono soggetti a controlli ufficiali effettuati allo scopo di accertare la conformità alle prescrizioni a tale regolamento. Qualora, nei suddetti stabilimenti od impianti, oltre alla produzione e allo stoccaggio, vengano effettuate altre attività sui sottoprodotti, come ad esempio l'incenerimento, tali attività devono essere riconosciute o registrate;
- d. impianti di biogas e compostaggio, annessi all'azienda agricola, qualora introducano stallatico, comprendente anche gli effluenti di allevamento così come definiti dal DM 7 aprile 2006, prodotti dalla stessa azienda (stesso codice aziendale) e/o consorzi interaziendali che introducano stallatico, come unico ed esclusivo sottoprodotto di origine animale in conformità al DM 7 aprile 2006, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome;
- e. impianti di biogas e compostaggio, non annessi ad allevamento di animali, qualora introducano esclusivamente rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui all'art. 10 lettera p) del regolamento (CE) 1069/2009 o miscele di tali rifiuti con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte,



colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'art. 10, lettera f) del regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del regolamento (CE) 852/2004, secondo modalità stabilite dalle Regioni e Province autonome;

- f. Impianti di biogas e compostaggio annessi alle aziende lattiero-casearie nel caso in cui introducano sottoprodotti di origine animale derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte proveniente dal medesimo impianto.

2. Sono inoltre escluse dall'obbligo della registrazione le attività che, ai sensi del comma 4, paragrafo 2 dell'art. 23 del regolamento (CE) 1069/2009, comportano la produzione di sottoprodotti di origine animale in allevamenti registrati in Banca Dati Nazionale, o altri locali in cui gli animali sono tenuti, allevati o assistiti, come i canili, gli esercizi commerciali per la vendita di animali, i giardini zoologici, le strutture veterinarie. Al contrario, eventuali attività di raccolta e stoccaggio per conto terzi, presso le succitate strutture sottostanno a tutti gli obblighi previsti dal suddetto regolamento.

3. Sono esclusi dall'obbligo della registrazione le attività di immissione sul mercato e distribuzione all'utente finale di fertilizzanti organici in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 kg.

4. In considerazione di particolari esigenze, anche geografiche, per la raccolta e stoccaggio di carcasse animali, le Regioni e le Province autonome possono autorizzare uno o più contenitori dislocati sul territorio, in un'area dedicata individuata dall'autorità comunale competente, a condizione che la conservazione del materiale avvenga mediante l'impiego del freddo. Le Regioni detengono un anagrafe locale di tali contenitori e trasmettono annualmente l'aggiornamento al Ministero della salute.

4.1 I contenitori di cui al punto precedente devono essere costruiti con materiali resistenti, devono garantire la tenuta stagna, essere facilmente lavabili e disinfettabili, essere chiaramente identificati in rapporto alla tipologia di materiale contenuto e posizionati in un'area chiusa o recintata non accessibile a soggetti non autorizzati.

4.2 Per ogni sito è individuato un responsabile gestionale il cui nominativo deve essere notificato all'ASL territorialmente competente.

4.3 Il responsabile gestionale:

- detiene il registro delle partite di cui all'art. 22 del Regolamento (CE) 1069/2009.
- applica una procedura per la pulizia e la sanificazione dei contenitori.

Articolo 4

Modalità di raccolta sul luogo di produzione

1. Qualora i sottoprodotti di categoria 1, 2 e 3 non siano asportati quotidianamente dal luogo in cui sono stati prodotti, devono essere immagazzinati mediante l'impiego del freddo; i contenitori devono essere chiaramente identificati in base alla tipologia di materiale cui sono dedicati, mediante l'apposizione di una striscia inamovibile, alta almeno 15 centimetri e di una larghezza tale da renderla evidente, di colore nero per i materiali di categoria 1, giallo per i materiali di categoria 2 e verde per i materiali di categoria 3, fatte salve le disposizioni previste per il materiale specifico a rischio.

2. Il recupero delle carcasse degli animali morti in allevamento deve avvenire nel più breve tempo possibile. Qualora non possa esserne garantito il recupero nell'arco delle 24 ore, l'allevatore, ove non sia possibile l'impiego del freddo ed in considerazione delle condizioni climatiche, deve



garantire che le carcasse stesse non creino rischi per la salute pubblica, animale ed ambientale, né molestie olfattive.

Articolo 5

Indicazioni operative relative al trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

1. Il trasporto dei sottoprodotti di origine animale deve avvenire in imballaggi a perdere, nuovi e chiudibili oppure in contenitori riutilizzabili o veicoli coperti a tenuta stagna.
2. Dopo lo scarico presso l'impianto di destinazione, gli imballaggi a perdere sono smaltiti a norma di legge, mentre i contenitori riutilizzabili ed i veicoli sono sottoposti ad operazioni di lavaggio e disinfezione.
3. L'operatore, dopo ogni scarico di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, deve procedere al lavaggio e disinfezione del mezzo o del contenitore. Tale operazione, con l'indicazione della data e dell'ora e del luogo, deve essere attestata dal titolare dell'impianto di destinazione, o suo delegato, o riportato sul documento di trasporto (copia per il trasportatore), qualora il modello lo preveda. Tali documenti devono essere disponibili per i controlli durante il trasporto (allegato 4).
4. Limitatamente al trasporto sfuso dei prodotti derivati, le operazioni di lavaggio e disinfezione degli automezzi o dei contenitori, possono essere effettuate, oltre che nell'impianto di destinazione, anche presso altre strutture od impianti indicati dall'operatore.
5. Allo scopo di evitare le contaminazioni crociate, i contenitori e gli automezzi sono dedicati al trasporto di una sola categoria di sottoprodotti di origine animale o di prodotti derivati. Qualora il trasporto di categorie diverse di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati avvenga contemporaneamente, l'intera partita acquisisce la categoria a più alto rischio sanitario.
6. Non sussiste l'obbligo d'impiego dei contenitori e automezzi dedicati (rispetto ad alimenti e mangimi) per il trasporto di prodotti derivati solidi e liquidi, di tutte le categorie purché confezionati.
7. Le Regioni e le Province autonome per accertate esigenze locali, limitatamente al proprio ambito territoriale e su proposta del Servizio Veterinario dell'ASL competente, possono consentire, in deroga al comma 5 e previa specifica autorizzazione, il trasporto, sul medesimo automezzo e contemporaneamente, di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati di diversa categoria a condizione che questo venga effettuato in contenitori separati, ermeticamente chiusi e correttamente identificati.
8. Il trasporto di sottoprodotti o di prodotti derivati appartenenti a differenti categorie sullo stesso automezzo o contenitore, può avvenire in tempi diversi, previo nulla osta dell'ASL, se sono rispettate tutte le seguenti condizioni:
 - a) i contenitori riutilizzabili e/o gli automezzi siano identificati secondo le modalità riportate nel successivo art. 7;
 - b) siano prodotte procedure scritte riguardo l'effettuazione di opportune operazioni di lavaggio e disinfezione, tra un carico e l'altro.



9. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale destinati alla produzione di mangimi o alimenti greggi per animali da compagnia, deve avvenire a temperatura controllata come previsto all'allegato VIII, capo I, sezione 2 del Regolamento (UE) 142/2011, salvo che non vengano trasformati entro le 24 ore dalla raccolta presso il luogo di produzione o di magazzinaggio refrigerato. E' previsto un periodo transitorio di 24 mesi a decorrere dalla pubblicazione delle presenti linee guida al fine di consentire l'adeguamento dei mezzi di trasporto alle condizioni previste.
10. Il trasporto di sottoprodotti di origine animale, importati, di categoria 1 di cui all'art. 8 lettera c) del regolamento (CE) 1069/2009, destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia di cui all'art.35, lettera a), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009, può essere effettuato in deroga al comma 5 e conformemente al comma 7 del presente articolo.
11. Le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali, possono autorizzare il trasporto di corpi di animali morti di piccola e media taglia, ancorché altri sottoprodotti di origine animale, verso un impianto riconosciuto o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, verso Istituti di ricerca, quali IZS, o verso Istituti Universitari a scopo didattico o per scopi diagnostici. A tal fine devono essere utilizzati contenitori nuovi a perdere, a tenuta stagna e chiudibili, correttamente identificati a norma dell'allegato VIII, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Il contenitore contenente la carcassa (o altri sottoprodotti di origine animale), una volta chiuso, può essere trasportato direttamente dall'utente con proprio mezzo. Se trattasi di animali soggetti a test dalla normativa vigente, prima dello smaltimento deve essere effettuato il prelievo del tronco encefalico da parte della azienda ASL competente per il controllo delle TSE.
12. Il trasporto di stallatico compresi quindi gli effluenti di allevamento, così come definiti dal DM del 7 aprile 2006, ai fini dell'utilizzazione agronomica, tra due punti situati presso la stessa azienda zootecnica o tra aziende e utilizzatori di stallatico all'interno del territorio nazionale, fermo restando quanto previsto all'articolo 185 del Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante " Norme in materia ambientale", non è soggetto a registrazione ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009 e può essere effettuato senza documento commerciale o certificato sanitario. Il trasporto dovrà essere accompagnato dalla documentazione prevista dall'articolo 20 del DM 7 aprile 2006 atta a garantire il controllo sulla movimentazione di detti materiali.
13. Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento, devono essere raccolti e trasportati utilizzando:
- a) veicoli o contenitori stagni e coperti per evitare fuoriuscite di liquidi, nel caso di trasporto di stallatico in forma non palabile;
 - b) veicoli o contenitori idonei ad evitare fuoriuscite di materiale, durante il trasporto di stallatico in forma palabile privata di liquidi di sgrondo.
14. Fatti salvi gli altri adempimenti relativi al trasporto (identificazione dei sottoprodotti, registro delle partite, documento commerciale) è consentito il trasporto di sottoprodotti di origine animale mediante veicoli o contenitori adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, nei seguenti casi:
- a) sottoprodotti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettera f) (prodotti non più destinati al consumo umano per motivi commerciali, per problemi di fabbricazione o per altri



- difetti) compresi i resi commerciali, anche lattiero-caseari, nel caso di restituzione agli stabilimenti di produzione riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, purché non deteriorati in modo tale da costituire un pericolo per la salute pubblica o degli animali e purché venga evitata ogni possibile contaminazione crociata;
- b) sottoprodotti di cui all'art. 10 del regolamento (CE) 1069/2009, lettere a), e), i) e j), destinati esclusivamente alla produzione di alimenti per animali da compagnia o di prodotti derivati di cui all'articolo 33, purché consegnati direttamente agli stessi impianti di produzione alle seguenti condizioni (nota prot. 20158-P-11/11/2010):
- consegnate non alla rinfusa;
 - trasportate in tempi diversi dagli alimenti destinati alla vendita per il consumo umano;
 - mantenenti le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano durante il trasporto;
 - adeguatamente imballate;
- c) latte o siero di latte di cat.3 destinato ad allevamenti per l'alimentazione animale, che, secondo la deroga di cui all'Allegato X, Capo II, sezione IV, parte II del regolamento (CE) 142/2011, è consegnato direttamente, dallo stabilimento riconosciuto ai sensi del regolamento (CE) 853/2004 o registrato ai sensi del Regolamento (CE) 852/2004, alle aziende agricole utilizzatrici, mediante le autocisterne adibite al trasporto di latte alimentare, purché il siero mantenga le caratteristiche dell'idoneità al consumo umano e si provveda alla corretta identificazione dell'automezzo durante il trasporto, mediante l'apposizione di una targa come riportato al punto 3 dell'articolo 7 delle presenti linee guida.

15. Ai sensi dell'articolo 21, comma 4 del regolamento (CE) 1069/2009, la raccolta ed il trasporto dei rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 devono essere effettuate in conformità al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "norme in materia ambientale" e successive modifiche.

16. La raccolta ed il trasporto di miscele di rifiuti di cucina e ristorazione di categoria 3 di cui al precedente comma con stallatico, contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo, latte, prodotti a base di latte, prodotti derivati dal latte, sottoprodotti derivanti da processi di trattamento e trasformazione del latte, colostro, prodotti a base di colostro, uova, prodotti a base di uova e sottoprodotti di origine animale di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 trasformati conformemente all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004, qualora destinati ad essere trasformati in impianti di compostaggio e biogas di cui all'articolo 3, comma 1 lettera e) della presente intesa, devono essere effettuato in conformità al Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante " Norme in materia ambientale" e successive modifiche.

Articolo 6

Comunicazione dei veicoli e dei contenitori riutilizzabili.

1. Ogni impresa che trasporta sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, tenendo conto di quanto riportato al comma 8 dell'art.1 delle presenti linee guida, deve comunicare al Servizio Veterinario della ASL competente sul territorio in cui la ditta è registrata/riconosciuta (sede operativa), l'elenco di veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili posti sotto il suo controllo (modello e targa) e le sue variazioni.



2. Gli automezzi e/o i contenitori riutilizzabili destinati al trasporto di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, di cui al comma precedente, non possono essere comunque destinati al trasporto di animali vivi, alimenti, mangimi e rifiuti, fatto salvo quanto previsto all'art.5, comma 6 del presente documento.
3. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere almeno:
- a. modello e targa del veicolo; nel caso di contenitori riutilizzabili non targati, le caratteristiche e le dimensioni;
 - b. la sede di rimessaggio del veicolo o del contenitore riutilizzabile;
 - c. la sede presso cui è detenuto il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009, se diversa dalla sede operativa o di rimessaggio;
 - d. la categoria di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati trasportati;
 - e. l'indicazione dei punti di lavaggio/disinfezione dei veicoli e/o dei contenitori riutilizzabili.
4. Non è soggetto all'obbligo di comunicazione l'impiego di veicoli o contenitori, adibiti al trasporto di prodotti destinati al consumo umano, se utilizzati per il trasporto di sottoprodotti di cui all'art. 5 punto 14 delle presenti linee guida.
5. Gli automezzi o i contenitori per il trasporto dei sottoprodotti già in possesso di autorizzazione sanitaria rilasciata ai sensi del Regolamento (CE) 1774/2002 ed ancora nei termini di scadenza alla data del 4/3/2011, mantengono la loro validità e non sono soggetti ad una nuova comunicazione (fatta salva la successiva eventuale cessazione o cessione).

Articolo 7

Modalità di identificazione dei veicoli e dei contenitori.

1. Il Servizio Veterinario della ASL, ricevuta la comunicazione di cui al precedente art. 6, inserisce in un apposito registro ogni veicolo o contenitore adibito al trasporto di sottoprodotti di origine animale o prodotti derivati, assegnando un codice di identificazione.
2. La documentazione relativa all'avvenuta comunicazione, con l'attribuzione del codice, deve essere disponibile durante il trasporto.
3. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 dell'articolo 5 delle presenti linee guida, i veicoli e i contenitori riutilizzabili, comunicati alle ASL per il trasporto dei sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati, devono essere identificati mediante targa inamovibile di metallo, o di altro materiale idoneo, riportante l'indicazione della Regione e della ASL di competenza ed il codice di cui al comma 1, assegnato a ciascuno dalla stessa ASL, sulla base dell'ordine di registrazione, la categoria dei sottoprodotti di origine animale e le diciture indicate nel Regolamento (UE) 142/2011 all'allegato VIII, capo II, in rapporto alla categoria ed alla tipologia di prodotto trasportato (la categoria e le relative diciture possono essere indicate in apposita etichetta). I veicoli ed i contenitori riutilizzabili, già autorizzati ai sensi della normativa precedente, possono mantenere la stessa targa inamovibile e gli stessi dati identificativi, purché tali dati trovino corrispondenza con quanto registrato presso l'ASL competente.
- 3.1 La targa riportante la categoria e le relative diciture deve essere di colore verde per i materiali di categoria 3, di colore giallo per i materiali di categoria 2 e di colore nero per i materiali di categoria 1.



4. Nel caso di veicoli o contenitori riutilizzabili, la dimensione della targa di cui al comma precedente non deve essere inferiore a 50 cm x 35 cm; negli altri casi, la dimensione non deve essere inferiore a 20 cm per lato.

4.1 Le dimensioni in altezza dei caratteri riguardanti la categoria e le relative diciture non devono essere inferiori a 5 cm.

5. Qualora l'operatore intenda trasportare, in tempi diversi, nello stesso veicolo o contenitore, differenti categorie di sottoprodotti, nel rispetto di quanto disposto al precedente articolo 5, comma 8, può utilizzare targhe removibili.

6. Non sussiste l'obbligo di identificazione del mezzo di cui al precedente punto 3 per il trasporto di:

- a) materiali di categoria 3 da parte degli operatori degli stabilimenti di trasformazione del latte, riconosciuti a norma del regolamento (CE) n. 853/2004, qualora si tratti della restituzione di prodotti, che tali operatori hanno precedentemente consegnato ai loro clienti; tale materiale deve essere sempre identificato conformemente all'Allegato VIII, capo II del regolamento UE142/2011.
- b) mangimi composti, di cui all'articolo 4 del regolamento (CE) 767/2009, fabbricati da sottoprodotti di origine animale o da prodotti derivati;
- c) fertilizzanti organici, in confezioni pronte per la vendita di peso non superiore ai 50 Kg o in grandi sacchi (big bag) di peso non superiore ai 1000 Kg, o in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, alle condizioni fissate dal regolamento (UE) 142/2011.

Articolo 8

Documento commerciale

1. Durante il trasporto, sul territorio nazionale, i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati devono essere accompagnati dal documento commerciale di cui all'Allegato VIII, capo III del Regolamento (UE) 142/2011.

Le Regioni e le Province autonome, per accertate esigenze locali e nell'ambito del proprio territorio, possono autorizzare per il materiale di categoria 1, 2 e 3, l'utilizzo di un documento commerciale semplificato (Allegato 3). La scelta di tale opzione deve essere comunicata al Ministero della salute. In alternativa alla descrizione delle singole specie animali prevista all'Allegato VIII, capo 3, punto 6, lettera f), punto ii), è possibile indicare la dicitura "multi specie" che ne vincola i successivi utilizzi conformemente ai Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011.

2. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati ad essere smaltiti come rifiuti, il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere sostituito dalla documentazione prevista dalla normativa ambientale, come dettagliato al successivo articolo 10.

3. Il documento commerciale di cui al punto 1 deve essere redatto in almeno tre esemplari (un originale e due copie); l'originale deve accompagnare la partita fino alla destinazione finale e deve essere conservato dal destinatario; il produttore ed il trasportatore devono conservare una delle copie.

4. Qualora il trasporto venga effettuato dallo stesso gestore dello stabilimento di destinazione, questi dovrà conservare anche la copia del documento commerciale prevista per il trasportatore.



5. Il documento commerciale deve essere firmato dal produttore (speditore) e dal trasportatore e conservato per almeno 2 anni; il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato (allegato VIII, capo III del regolamento (UE) 142/2011).
6. Nei casi in cui sia previsto il certificato sanitario, questo deve essere rilasciato e firmato dall'Autorità competente e conservato per almeno 2 anni.
7. Il documento commerciale non è necessario nei seguenti casi:
- spostamento di stallatico tra due aziende agricole situate sul territorio nazionale;
 - prodotti lattiero caseari restituiti di cui all'articolo 5, comma 14 delle presenti linee guida purché sul documento di trasporto (bolla) vengano identificati come sottoprodotti di origine animale;
 - mangimi composti etichettati ai sensi del regolamento (CE) 767/2009.
8. Nel caso in cui i sottoprodotti di origine animale ed i prodotti derivati siano destinati alla produzione di mangimi o di alimenti greggi per animali da compagnia, al documento commerciale di cui al punto 1 del presente articolo è necessario allegare le informazioni obbligatorie di etichettatura previste dal regolamento (CE) 767/2009.
9. Il documento commerciale per il trasporto di siero di latte per l'alimentazione animale (deroga di cui al punto 3, parte II, sezione 4, capo II, allegato X del Regolamento (CE) n. 142/2011) deve indicare il trattamento al quale è stato sottoposto.
10. Nel caso in cui un operatore, registrato come intermediario senza stabilimento, effettui la raccolta ed il trasporto di sottoprodotti sul territorio, può, al momento del conferimento all'impianto di destinazione, compilare un unico documento di trasporto cumulativo rappresentante la sommatoria, in termini di peso dei documenti di trasporto (DDT) rilasciati ai produttori/speditore. In questo caso, l'intermediario sul documento di trasporto cumulativo, riporta tutte le informazioni richieste compresa l'origine dei sottoprodotti. Lo stesso intermediario è obbligato a mantenere un registro, di cui al successivo art. 9, sul quale riporta tutte le movimentazioni in entrata (DDT rilasciata ai produttori/speditori) ed in uscita (DDT cumulativi) con la relativa correlazione, ed a fornire agli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro con tutte le informazioni riguardanti uno o più documenti cumulativi, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del regolamento (CE) 1069/2009, ai fini della rintracciabilità.

Articolo 9

Rintracciabilità/Registri

- Le persone che spediscono, trasportano e ricevono sottoprodotti di origine animale e/o prodotti derivati devono tenere il registro delle partite di cui all'art. 22 del regolamento (CE) 1069/2009 ed i relativi documenti commerciali o certificati sanitari.
- La compilazione del registro dovrà essere effettuata entro 10 giorni dalla fine del trasporto e il contenuto stampato, se in formato elettronico, su richiesta dell'autorità competente.
- Ai fini della corretta applicazione del presente articolo, si indicano i seguenti casi in cui non è prevista la tenuta del registro, fermo restando ogni obbligo inerente la conservazione dei documenti commerciali:
 - il trasportatore, nel caso in cui coincida con il destinatario;



3.2 il trasportatore mono-mandatario che opera in esclusiva, per tipologia di categoria di materiale, per conto di un unico proponente, (produttore o trasformatore o deposito), a condizione che:

- a) il mandato di trasporto sia redatto in forma scritta;
- b) il proponente detenga il registro;
- c) il proponente abbia dichiarato al trasportatore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei movimenti effettuati dal trasportatore mandatario, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;

3.3. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore occasionale di sottoprodotti di origine animale e per il quale la produzione di sottoprodotti rappresenti un'eccezione e non un fatto che si ripete periodicamente;

3.4. lo speditore, nel caso in cui si tratti di un produttore di sottoprodotti che abbia stipulato con il destinatario (trasformazione o magazzinaggio), un contratto di fornitura in esclusiva, per tipologia di categoria dei materiali prodotti, a condizione che:

- a) i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto;
- b) il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta;
- c) il destinatario detenga il registro;
- d) il destinatario abbia dichiarato al produttore, per iscritto, di assumersi l'obbligo di fornire, per suo ordine e conto, su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dal produttore, completo di tutti i dati richiesti dal regolamento;

3.5. lo speditore che, in osservanza a norme specifiche, e' già soggetto all'obbligo della tenuta di un registro aziendale per la movimentazione degli animali;

3.6. l'impianto di magazzinaggio di sottoprodotti di origine animale che riconosca la stessa titolarità e ragione sociale di un impianto di trasformazione, del quale si configuri come una vera e propria struttura periferica di deposito temporaneo, e verso lo stesso conservi un esclusivo collegamento funzionale, a condizione che:

- a) lo stabilimento di trasformazione detenga il registro e di tale eventualità, ne faccia comunicazione scritta all'ASL competente sull'impianto di transito;
- b) lo stabilimento di trasformazione fornisca su richiesta degli organi deputati ai controlli, l'estratto cronologico del registro, dei conferimenti effettuati dall'impianto di transito, completo di tutti i dati richiesti dal Regolamento;
- c) lo stabilimento di trasformazione trasmetta all'impianto di transito, con cadenza almeno mensile, copia conforme del registro aggiornato.

4. Le informazioni minime, generali e specifiche, che i registri devono contenere sono specificate nel Capo IV, sezione I dell'Allegato VIII del regolamento (UE) 142/2011.

5. Le registrazioni di cui al presente articolo devono essere conservate, a disposizione dell'autorità competente, per almeno due anni.

Articolo 10

Modalità di smaltimento come rifiuti (a norma ambientale) dei materiali di categoria 1, 2 e 3



1. Lo smaltimento come rifiuti di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, deve essere effettuato secondo le modalità previste dalla normativa ambientale per quanto riguarda i mezzi di trasporto (fatte salve le norme di biosicurezza in caso di malattie infettive e diffusive), formulari rifiuti e registri rifiuti o Sistema SISTRI nei seguenti casi:

1.1 in impianti di incenerimento o co-incenerimento autorizzati ai sensi della normativa ambientale con o senza trattamento preliminare o sterilizzazione a pressione e marcatura permanente come previsto all'articolo 6, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011;

1.2 in una discarica autorizzata ai sensi della normativa ambientale, a seguito di processo di sterilizzazione a pressione e di marcatura permanente dei materiali risultanti, se si tratta di materiali di categoria 1, diversi da quelli di cui all'articolo 8, lettera a), punti i) e ii) (corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli sospettati di essere: affetti, sospetti infetti o abbattuti per TSE) e di materiali di categoria 2;

1.3 in una discarica autorizzata se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8, lettera c) come previsto dall'articolo 7, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011, utilizzato per la produzione di alimenti per animali da compagnia o alimenti per animali da compagnia importati ottenuti da tale materiale;

1.4 in una discarica autorizzata, come previsto dal DM del 22 maggio 2001, se si tratta di materiale di categoria 1 di cui all'articolo 8 lettera f), (rifiuti di cucina e ristorazione provenienti da mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali), previo trattamento.

1.5 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 previa trasformazione in un impianto riconosciuto a norma dell'articolo 24 del Regolamento (CE) 1069/2009;

1.6 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera f) del Regolamento (CE) 1069/2009 purché sottoposto ad un trattamento di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento (CE) 852/2004 (prodotti alimentari di origine animale trasformati/trattati), proveniente da esercizi commerciali di vendita diretta al consumatore finale;

1.7 in discarica autorizzata, se si tratta di materiale di categoria 3 di cui all'articolo 10, lettera g) del Regolamento (CE) 1069/2009, alle condizioni previste dall'articolo 7, lettera b), capoverso ii), secondo trattino del Regolamento (UE) 142/2011.

Articolo 11

Modalità di smaltimento (a norma sanitaria) dei materiali di categoria 1, 2 e 3 (in attesa di un'interpretazione autentica da parte della Commissione Europea)

1. Lo smaltimento di sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati di categoria 1, di categoria 2 e di categoria 3, come previsto dall'articolo 6 comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) 142/2011, può avvenire in impianti di incenerimento o co-incenerimento, riconosciuti ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, quando il materiale è costituito unicamente da sottoprodotti di origine animale e prodotti derivati.

2. La raccolta, i mezzi di trasporto, il documento commerciale, il registro, devono essere conformi alle disposizioni del Regolamento (UE) 142/2011.

3. Il Regolamento (CE) 1069/2009 non si applica ai corpi interi o parti di selvaggina non raccolti dopo l'uccisione da parte del cacciatore ai fini dell'autoconsumo, nel rispetto delle buone prassi venatorie, nonché ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina e da carni di



selvaggina forniti dai cacciatori stessi in piccola quantità ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera e) del Regolamento (CE) 853/2004 e del relativo Accordo siglato in Conferenza Stato Regioni il 17 dicembre 2009 Rep. Atti n. 258/CSR.

Pertanto gli intestini e le altre parti della selvaggina possono essere smaltite in loco da parte del cacciatore, come previsto dal considerando n. 13 del Regolamento stesso e nel rispetto delle buone prassi venatorie, mediante sotterramento che dovrà avvenire in un terreno adeguato per evitare contaminazioni delle falde freatiche o danni all'ambiente ed a una profondità sufficiente ad impedire ai carnivori di accedervi. Prima del sotterramento detti materiali devono essere cosparsi, se necessario, con idoneo disinfettante.

4. I Regolamenti (CE) 1069/2009 e (UE) 142/2011 si applicano ai sottoprodotti di origine animale derivanti da selvaggina cacciata oggetto di commercializzazione (immissione sul mercato) secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) 853/2004.

Articolo 12

Trasformazione dei materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati in impianti di compost e biogas

1. Gli impianti di compost e biogas che trasformano materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e) ed f) del presente documento devono essere riconosciuti ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 1, lettera g) Regolamento (CE) 1069/2009, nonché autorizzati ai sensi della normativa ambientale.

2. I materiali di categoria 2 e 3 e prodotti derivati, diversi da quelli di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere d), e) ed f) destinati ad impianti di compostaggio e/o biogas sono soggetti al doppio regime autorizzativo (ambientale e sanitario) relativamente al mezzo di trasporto, al documento commerciale e al registro.

Articolo 13

Attività, utilizzi e gestioni particolari di taluni sottoprodotti e prodotti derivati

1. Gestione delle pelli dal macello ad altri impianti:

1.1. le pelli di animali macellati ricadono nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 quando derivano da animali che non hanno superato la visita *post mortem*, incluso l'esito sfavorevole di eventuali ricerche analitiche, o per decisione irreversibile dell'operatore; le pelli derivate da animali che hanno superato favorevolmente la visita *post mortem* possono essere classificate materie prime idonee per la fabbricazione di gelatine o collagene destinati all'alimentazione umana, ai sensi rispettivamente delle Sezioni XIV e XV dell'Allegato III al Regolamento (CE) n. 853/2004, a cui si deve fare riferimento per la conservazione, per i documenti di trasporto e per l'eventuale deposito temporaneo;

1.2. le pelli classificate come sottoprodotto devono essere:

- a) annotate nel registro delle partite spedite di sottoprodotti;
- b) accompagnate dal documento commerciale di trasporto di cui all'art. 8 del presente documento;



1.3. il macello, nell'ambito del piano di autocontrollo, deve predisporre una procedura che garantisca la tracciabilità delle singole pelli al fine di garantire permanentemente l'identificazione delle pelli idonee e di quelle non idonee a produrre gelatina o collagene per uso umano;

1.4. è consentita la spedizione di pelli di animali sottoposti a test BSE prima dell'esito analitico nel rispetto delle condizioni di cui alla nota prot. N18497-p del 19 giugno 2009;

1.5. è consentito il trasporto contemporaneo, su veicoli o contenitori registrati ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009, di pelli idonee a produrre gelatine o collagene per uso alimentare e di pelli classificate in categoria 3, a condizione che:

- a) il trasporto avvenga in contenitori separati e comunque in modo tale da evitare che le pelli classificate nelle diverse normative possano essere mescolate;
- b) le pelli siano accompagnate dai documenti delle rispettive normative di riferimento;

1.6. il deposito temporaneo di sole pelli destinate alla produzione di gelatine o collagene per uso alimentare è soggetto a riconoscimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c) del Regolamento (CE) 853/2004;

1.7. Nella stessa struttura di deposito, fatta salva la separazione fisica o gestionale dei depositi, può essere tuttavia anche autorizzato il deposito di pelli di categoria 3; in questo caso l'impianto deve essere riconosciuto ai sensi dell'articolo 24, comma 1 lettera h) o lettera i) del Regolamento (CE) n. 1069/2009;

1.8. Ai sensi dell'articolo 5 comma 2, del Regolamento (CE) n.1069/2009 e dell'articolo 3, lettera d) del Regolamento (UE) 142/2011 le pelli che soddisfano i requisiti specifici di cui al punto C.2 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento (UE) 142/2011 (sottoposte ad un completo processo di concia ovvero *wet blue* oppure *picklate* o *calcinate*) possono essere immesse sul mercato senza sottostare alle disposizioni di cui al Regolamento (CE) n.1069/2009, inclusi gli obblighi relativi ai documenti commerciali ed alla registrazione delle partite spedite e ricevute (punto finale).

1.9. Tuttavia, in conformità al punto C.3 del Capo V dell'Allegato XIII al Regolamento 142/2011 le partite di pelli calcinate o loro derivati (rifilature, carniccio, spaccature), destinate a rifornire impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti (direttamente o dopo che le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura siano state condotte in stabilimenti diversi da quello d'origine), debbono essere scortate dal documento commerciale per garantire la tracciabilità dei mangimi e dei fertilizzanti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente documento.

1.10. Gli stabilimenti che effettuano, sulle pelli calcinate, le operazioni di rifilatura, scarnatura e spaccatura esclusivamente per conto terzi ed i cui derivati (rifilature non conciate, carniccio, spaccature) siano destinati ad impianti che fabbricano mangimi e fertilizzanti organici ed ammendanti, sono comunque soggetti all'obbligo di registrare la quantità dei materiali introdotti ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento 142/2011; tuttavia, in tali impianti gli obblighi di registrazione dei documenti commerciali possono essere assolti in via semplificata attraverso la raccolta cronologica dei documenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 12 del presente documento.

2. fertilizzanti organici ed ammendanti

2.1 I prodotti derivati, originati a partire da materiali di categoria 2 e 3 e le proteine animali trasformate, diversi dallo stallatico, non destinati al compostaggio o al biogas, possono essere utilizzati come fertilizzanti organici o ammendanti, a condizione che siano destinati ed eventualmente riconfezionati in impianti riconosciuti ai sensi dell'articolo 24 comma 1, lettera f) del regolamento (CE) n. 1069/2009.



I fertilizzanti organici e gli ammendanti devono essere:

a) immessi sul mercato e distribuiti da commercianti registrati ai sensi dell'articolo 23, comma 1 del regolamento (CE) 1069/2009;

b) se conferiti ad aziende agricole che detengono animali da allevamento (come definiti all'articolo 3 punto 6, lettere a) e b) del Regolamento (CE) 1069/2009) queste ultime devono essere inserite in uno specifico elenco con modalità individuate dalle Regioni o dalle Province Autonome;

c) immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sull'etichetta o sull'imballaggio sia riportato il numero di riconoscimento dell'impianto di produzione o di riconfezionamento.

2.2 La produzione dei fertilizzanti organici ed ammendanti deve avvenire alle condizioni di cui all'art. 32 del regolamento (CE) n. 1069/2009 e nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 22 e dell'Allegato XI del regolamento (UE) 142/2011.

In particolare i fertilizzanti organici e gli ammendanti devono:

a) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da materiali di categoria 2;

b) essere stati sottoposti al metodo di trasformazione 1 se derivati da proteine animali trasformate destinate all'alimentazione di animali da reddito ed essere stati sottoposti ad uno dei metodi da 1 a 5 o 7 se derivati da proteine trasformate destinate al pet-food.

c) essere stati sottoposti ad uno dei metodi di trasformazione da 1 a 7 se derivati da materiali di categoria 3 diversi dalle proteine animali trasformate;

d) miscelati prima dell'immissione sul mercato o della distribuzione, presso l'impianto di produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti, con una delle sostanze di cui all'allegato Allegato XI capo II, sez. 1, punto 3, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011.

e) essere immessi sul mercato a condizione che sulla confezione o sul contenitore o sul veicolo e nel documento commerciale sia riportata la dicitura "fertilizzante organici o ammendanti/ per almeno 21 giorni dopo l'applicazione è vietato alimentare gli animali da allevamento con piante erbacee assunte attraverso il pascolo o somministrate dopo essere state raccolte";

f) l'obbligo di cui ai precedenti punti d) ed e) non è richiesto:

- per le confezioni pronte all'uso di peso non superiore a 50 kg destinate all'utilizzatore finale (allegato XI capo II sez. 1 punto 4, lettera a) del Regolamento (UE) 142/2011);

- per le confezioni in big bag di peso non superiore a 1.000 kg. ciascuna o per le confezioni di fertilizzanti in forma liquida in contenitori di capacità non superiori a 1000 litri, a condizione che, se trattasi di azienda agricola che detiene animali da allevamento sia stata preventivamente autorizzata dall'autorità competente territoriale a tale utilizzo e che, in ogni caso, sulla confezione sia riportata la dizione "non destinati all'applicazione su terreni cui hanno accesso animali da allevamento".

g) l'obbligo di cui al precedente punto d) non è richiesto per le proteine idrolizzate così come definite all'Allegato I, punto 14.

h) l'obbligo di cui al precedente punto e) non è richiesto per le proteine idrolizzate ottenute conformemente all'Allegato X, parte III, sezione 5, lettere a) e d) del Regolamento (UE) 142/2011.



2.3. In conformità dell'Allegato VIII, Capo IV, Sezione 4, la persona responsabile del terreno (azienda agricola con animali da allevamento o che produce foraggio) sul quale vengono utilizzati fertilizzanti organici ed ammendanti, diversi dallo stallatico, dal guano nonché dal contenuto del tubo digerente, dal latte, prodotti a base di latte e derivati del latte, dal colostro e prodotti a base di colostro, è tenuto a registrare:

- a) le quantità di fertilizzante organico o ammendante utilizzato sul terreno;
- b) la data e le aree interessate dall'applicazione;
- c) la data successiva all'applicazione in cui è stato riaperto il pascolo agli animali o sono iniziate le operazioni di raccolta di foraggio;

Le registrazioni devono essere conservate a disposizione delle autorità competenti per un periodo non inferiore a due anni.

2.4 Lo stallatico, compresi quindi gli effluenti d'allevamento ed il contenuto del tubo digerente separato da quest'ultimo possono essere:

- a) applicati sul terreno senza le trasformazioni preliminari in impianti riconosciuti previste dal regolamento (CE) 1069/2009, qualora l'autorità competente ritenga che non presentino rischi di diffusione di malattie trasmissibili gravi, nel rispetto di quanto disposto dal DM 7 aprile 2006;
- b) destinati alla produzione di biogas o di compost in impianti situati nella stessa azienda agricola di produzione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d) della presente documento;
- c) destinati alla produzione di compost o di biogas di cui all'art. 12 del presente documento, secondo i criteri stabiliti dal regolamento (CE) n. 1069/2009, in impianti riconosciuti ai sensi dell'art. 24, comma 1, lettera g) ed autorizzati ai sensi delle normativa ambientale;
- d) destinati alla produzione di fertilizzanti organici o di stallatico trasformato in impianti riconosciuti per la produzione di fertilizzanti;
- e) trasportati in contenitori o automezzi riportanti la dicitura «stallatico», come previsto dall'Allegato VIII, Capo II, punto 2 (xiii) del Regolamento (UE) 142/2011, quando destinati agli impianti previsti ai punti 2.4 lettere c) e d);
- f) stoccati in idonee strutture presso lo stabilimento di macellazione o presso l'allevamento ovvero presso l'azienda agricola di destinazione che si è incaricata del ritiro;
- g) applicati ad uso agronomico sui terreni agricoli senza le trasformazione preliminari in impianti riconosciuti previste dal regolamento (CE) 1069/2009, quando prodotti negli stabilimenti di macellazione, nel rispetto delle disposizioni previste dal DM 07 aprile 2006.

Articolo 14

Criteria relativi all'attuazione di talune deroghe previste dall'art. 16 del Regolamento (CE) 1069/2009.

1. In attuazione dell'art. 16, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009, devono essere registrati:

1.1 Uso di sottoprodotti per impieghi speciali nei mangimi in conformità dell'articolo 18 del Regolamento (CE) 1069/2009: comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 2, purché non provengano da animali abbattuti o morti a seguito della presenza, sospettata o effettiva, di una malattia trasmissibile all'uomo o agli animali, e di materiali di categoria 3 per l'alimentazione di animali di cui all'articolo 18 lettere da a) ad h). L'uso di materiali di categoria 2 e 3 come mangimi per gli animali di cui alle lettere a), d), f), g), h) dell'articolo 18, deve anche rispettare le prescrizioni generali di cui all'Allegato VI, capo II, sezione 1.



1.2 Alimentazione di talune specie all'interno e all'esterno di stazioni di alimentazione e negli zoo: comprende la raccolta e l'uso di materiali di categoria 1, di cui all'articolo 8, lettera b), punto ii) del Regolamento (CE) 1069/2009 secondo le prescrizioni di cui Allegato VI, capo II del Regolamento (UE) 142/2011. Tale fattispecie è soggetta ad ulteriore specifica autorizzazione da parte della ASL territorialmente competente.

2. In attuazione dell'articolo 16, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009, l'autorità competente locale autorizza, con proprio provvedimento, l'utilizzo di sottoprodotti ai fini di ricerca o altri fini specifici in conformità dell'articolo 17 del Regolamento (CE) 1069/2009: sono inclusi l'utilizzo di sottoprodotti e derivati in esposizioni, attività artistiche e a fini diagnostici. L'utente garantisce che le partite di campioni destinati alla ricerca e di campioni diagnostici siano accompagnati da un documento commerciale che riporti le indicazioni di cui all'Allegato VI, capo I del Regolamento (UE) 142/2011.

2.1 L'autorità competente locale stabilisce:

- le condizioni applicabili ai campioni di tali materiali per i fini della ricerca, dell'istruzione e della diagnosi;
- le condizioni entro cui svolgere tali operazioni caso per caso.

2.2 Annualmente le ASL trasmettono alla Regione copia delle autorizzazioni rilasciate o un elenco riepilogativo delle stesse.

Articolo 15

Raccolta, trasporto e smaltimento. Deroga agli articoli 12,13,14 e 21 del Regolamento (CE) 1069/2009.

1. Animali da compagnia ed equidi

1.1 in attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera a) del Regolamento (CE) 1069/2009, è consentito lo smaltimento tramite sotterramento, nel rispetto delle norme vigenti:

- a) degli animali da compagnia in terreni privati o in aree autorizzate allo scopo (cimiteri per animali) secondo i criteri fissati con provvedimento di ciascuna Regione o Provincia Autonoma;
- b) degli equidi in terreni privati o in aree individuate allo scopo a condizione che sia fornita la seguente documentazione:

- autorizzazione al sotterramento rilasciata dall'autorità sanitaria locale, sentito il parere del Servizio Veterinario della ASL territorialmente competente;
- copia della denuncia di decesso dell'animale agli uffici territorialmente competenti;
- certificato veterinario che attesti le cause di morte.

1.2 sono fatti salvi gli obblighi connessi alle disposizioni di cui alle "Linee guida e principi per l'organizzazione e gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE" emesse congiuntamente da MIPAF e MINSAN e pubblicate su GU n. 65 del 19/3/10.

2. Zone isolate:

2.1 In attuazione dell'art.19, paragrafo 1, lettera b) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento dei materiali di categoria 1 (animali selvatici



che si sospetti essere affetti da malattie trasmissibili all'uomo e agli animali e corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3 nelle zone isolate definite al comma 23 dell'articolo 3 del regolamento (CE) 1069/2009.

2.2 Le caratteristiche delle zone isolate sono le seguenti:

- a) possono essere considerate tali qualora non vi sia presente più del 10% della popolazione bovina e suina e del 25% della popolazione ovina e caprina nazionale;
- b) sono caratterizzate da logistica o tipologia di allevamento (brado o semibrado) che rendano oggettivamente difficoltosa, nel primo caso, la raccolta degli animali morti e nel secondo la sollecita individuazione degli stessi;

2.3 Le aree, all'interno delle quali può essere autorizzato lo smaltimento in deroga, di cui al precedente paragrafo 2.1 sono individuate dalla Regione o Provincia autonoma, su proposta del Servizio Veterinario territorialmente competente, che dovrà fornire gli elementi necessari alla valutazione del rispetto dei requisiti di cui ai punti 2.2 del presente documento, unitamente alla motivazione di tale scelta.

2.4 L'autorità sanitaria locale (Sindaco) autorizza le "zone isolate" nell'ambito delle aree individuate come descritto al precedente punto 2.3, previo gli accertamenti del caso;

2.5 Le Regioni e le Province autonome comunicano al Ministero della Salute l'elenco e la motivazione delle zone individuate come «isolate».

2.6 I Servizi Veterinari avranno cura di effettuare i controlli ufficiali nelle "zone isolate" conformemente a quanto previsto alla sezione 3, capo III dell'Allegato XVI del Regolamento 142/2011.

3. Difficoltà di accesso con rischi per il personale addetto o con impiego sproporzionato di mezzi:

3.1 In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera c) del Regolamento (CE) 1069/2009 è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei materiali di categoria 1 (corpi interi o loro parti di animali morti contenenti materiali specifici a rischio al momento dello smaltimento), categoria 2 e categoria 3, nelle zone di difficile accesso o nelle quali lo stesso presenta rischi per la salute e per la sicurezza degli operatori o alle quali è possibile l'accesso solo impiegando mezzi di raccolta sproporzionati.

4. Insorgenza malattia infettiva:

4.1 In attuazione dell'art. 19, paragrafo 1, lettera e) del Regolamento (CE) 1069/2009, in caso di insorgenza di una malattia soggetta ad obbligo di denuncia è consentito lo smaltimento tramite incenerimento o sotterramento in loco dei sottoprodotti di origine animale. Sono esclusi dalla deroga i corpi interi e tutte le loro parti, incluse le pelli, degli animali sospettati di essere affetti da una TSE conformemente al Regolamento (CE) 999/2001 o nei quali la presenza di una TSE sia stata ufficialmente confermata.

5. Regole speciali

5.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti sono effettuate conformemente alla sezione 1, capo III dell'Allegato VI del Regolamento 142/2011, tenendo conto dei rischi per l'ambiente durante tali operazioni.

6. Autorizzazioni

6.1 Le modalità di smaltimento di cui ai precedenti punti, con esclusione di quelle relative agli animali da compagnia, e della lettera f), paragrafo 1 dell'articolo 19 del Regolamento (api e sottoprodotti apicoltura) sono di volta in volta autorizzate dall'Autorità sanitaria locale.



Articolo 16

Periodo transitorio

E' previsto un periodo transitorio con le seguenti scadenze:

1. entro 24 mesi a decorrere dalla data della stipula del presente documento, al fine di consentire l'adeguamento, qualora necessario, dei mezzi di trasporto alle condizioni previste dalla nuova normativa.
2. entro 12 mesi a decorrere dalla data della stipula del presente documento per consentire lo smaltimento del documento di trasporto previsto dal preesistente regolamento (CE) 1774/2002 e dalle relative linee guida di cui all'accordo siglato in Conferenza Stato Regioni e Province Autonome in data 1 luglio 2004.
3. entro 24 mesi a decorrere dalla data della stipula del presente documento, al fine di consentire l'adeguamento del codice colore per l'identificazione della categoria 1 (dal rosso al nero).



ALLEGATO I

| Impianti/attività registrati sensi art. 23 del Regolamento |
|--|
| Trasporto |
| Oleochimico |
| Lavorazione di sottoprodotti o prodotti derivati, per scopi diversi dall'alimentazione degli animali (art. 36), ex impianti tecnici, quali: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Concerie <input type="checkbox"/> Attività di tassidermia <input type="checkbox"/> Lavorazione di lana, peli, piume, setole di suini <input type="checkbox"/> Lavorazione di ossa per produzione di porcellana, colle, gelatine <input type="checkbox"/> Altri utilizzatori di sottoprodotti di origine animale (ad esempio uso di sangue per taratura degli strumenti) |
| Use di sottoprodotti per l'alimentazione degli animali in deroga (impieghi speciali art. 18) |
| Centri di raccolta, definiti all'Allegato I, punto 53 del reg. CE n. 142/2011 |
| Produzione di cosmetici, dispositivi medici, diagnostici, medicinali e medicinali veterinari (art. 33) (ex impianti tecnici) |
| Immissione in commercio (intermediari) |



ALLEGATO 2

| |
|--|
| Stabilimenti/impianti riconosciuti sensi art. 24 del Regolamento |
| Trasformazione , secondo i metodi di trasformazione da 1 a 7 o con metodi alternativi |
| Incenerimento e co-incenerimento , diversi da quelli autorizzati in conformità alla direttiva 2000/76/CE |
| Combustione di sottoprodotti e prodotti derivati |
| Fabbricazione di alimenti per animali da compagnia |
| Produzione di fertilizzanti organici ed ammendanti (ex impianti tecnici) |
| Compostaggio e biogas |
| Manipolazione dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito, mediante operazione di: |
| <input type="checkbox"/> Selezione <input type="checkbox"/> Taglio <input type="checkbox"/> Refrigerazione <input type="checkbox"/> Congelamento <input type="checkbox"/> Salatura |
| Magazzinaggio dei sottoprodotti di origine animale (ex impianti di transito) |
| Magazzinaggio di prodotti derivati destinati ad essere: |
| <input type="checkbox"/> Smaltiti in discarica o mediante incenerimento o co-incenerimento <input type="checkbox"/> Usati come combustibile <input type="checkbox"/> Usati come mangimi (esclusi gli stabilimenti riconosciuti o registrati ai sensi del Reg. CE n. 1831/2003) <input type="checkbox"/> Usati come fertilizzanti organici o ammendanti (escluso il magazzinaggio nel luogo di diretta applicazione) |



ALLEGATO 3
Documento commerciale semplificato per il trasporto di sottoprodotti di origine animale e di prodotti derivati di CATEGORIA ai sensi del Regolamento (CE) 1069/2009

| | | | |
|---|--|--|-----------------------|
| Speditore Nome _____ N° CE _____ | | DDT N° _____ del _____ | |
| Indirizzo _____ | | Mezzo di trasporto Targa Automezzo _____ | |
| Destinatario Nome _____ N° CE _____ | | Trasportatore Nome _____ N° CE _____ | |
| Indirizzo _____ | | Indirizzo _____ | |
| Luogo di origine Nome _____ N° CE _____ | | Luogo di destinazione Nome _____ N° CE _____ | |
| Indirizzo _____ | | Indirizzo _____ Tipologia Impianto : _____ | |
| Temperatura Ambiente <input type="checkbox"/> Refrigerato <input type="checkbox"/> Congelato <input type="checkbox"/> | | | Numero di colli _____ |
| N° identificativo del contenitore _____ | | | |
| Descrizione della merce | | | |
| Identificazione della merce | Categoria | Quantità | N° Lotto |
| | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | | |
| | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | | |
| | <input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 | | |
| Tipo di trattamento (per prodotti derivati): METODO: _____ (All.IV Reg.UE 142/11) | | | |
| Specie animale: _____ Rif. Art. 10 Reg. Ce n° 1069/2009 lett. _____ (Per materiali e Prod. derivati destinati all'alimentazione animale) | | | |
| N° identificazione/i individuale/i del/i capo/i: _____ | | | |
| Firma dello speditore o del responsabile dell'impianto di origine _____ | | Firma del trasportatore _____ | |
| Firma del Veterinario Ufficiale (nel caso di animali morti di cui all'articolo 8, lettera a, punto i ed ii) | | | |
| Lavaggio e disinfezione dell'automezzo avvenuti il _____ | | alle ore _____ | |
| Firma del responsabile dell'impianto di destinazione _____ | | | |



Allegato 4**TRASPORTO DI SOTTOPRODOTTI O DI PRODOTTI DERIVATI
Regolamento CE 1069/2009****DICHIARAZIONE DI AVVENUTO LAVAGGIO E DISINFEZIONE**

Avvenuto presso lo stabilimento della Ditta (denominazione, indirizzo e n° di riconoscimento)

| | | | |
|---|--|----------|--|
| IL GESTORE DELLO STABILIMENTO DICHIARA CHE | | | |
| L'AUTOMEZZO (targato) _____ | | | |
| o | | | |
| IL CONTENITORE (identificato) _____ | | | |
| E' STATO LAVATO E DISINFETTATO | | | |
| IN DATA | | ALLE ORE | |



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 MARZO 2013, N. 287

Interventi a favore degli utenti ferroviari dei servizi di interesse regionale. Estensione validità abbonamento Trenitalia SpA e TPER SpA aprile 2013

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
(omissis)

delibera:

a) di impiegare, ai sensi di quanto specificato in narrativa, la quota prevista dalla L.R. 30/98 e s.m. e i., delle somme derivanti dalle riduzioni dei corrispettivi contrattuali operate nei confronti del Consorzio Trasporti Integrati per un minore standard di qualità erogata sui treni e nelle stazioni, ai fini della concessione, a favore degli utenti abbonati del trasporto regionale, dei benefici tariffari corrispondenti ad una mensilità gratuita, che vengono di seguito evidenziati, in termini generali, rimandando a quanto meglio specificato in Allegato alla presente deliberazione, per le più puntuali indicazioni di carattere operativo e per la evidenziazione di alcune specificità:

Abbonamenti mensili:

emissione di un abbonamento mensile gratuito per il mese di **Aprile 2013** per i titolari di un abbonamento mensile nominativo Trenitalia, Trenord e FER/Tper utilizzato nel periodo Gennaio-Marzo 2013; per Trenitalia si fa riferimento ad abbonamenti a tariffa regionale 40 e integrata "ferrobus", di I o II classe e aventi origine e/o destinazione in una stazione nel territorio dell'Emilia-Romagna, riguardanti la stessa relazione; per FER/Tper si fa riferimento ai titoli di viaggio mensili che abilitano alla circolazione sulle linee della rete regionale; per Trenord si fa riferimento alle relazioni con origine Piacenza in cui si applica la tariffa 39/ Lombardia; per la relazione ferroviaria Rolo-Carpi-Modena, a cui si accede anche con titoli di viaggio mensili integrati SETA;

Abbonamenti annuali:

estensione a tredici mesi della validità degli abbonamenti nominativi annuali; per Trenitalia si fa riferimento a tutti gli abbonamenti a tariffa regionale 40, di I o II classe e aventi origine e/o destinazione in una stazione nel territorio dell'Emilia-Romagna, compresi quelli integrati MiMuovo per i quali la gratuità è limitata alla sola componente ferroviaria del titolo; per FER/Tper si fa riferimento ai titoli di viaggio annuali che abilitano alla circolazione sulle linee della rete regionale; per la relazione

ferroviaria Rolo-Carpi-Modena, a cui si accede anche con titoli di viaggio mensili integrati SETA;

b) di riconoscere eventuali ulteriori estensioni del beneficio di cui sopra, riguardante la gratuità del mese, per particolari gruppi di abbonati, non puntualmente specificati nel punto precedente a), sempre in coerenza con quanto previsto dall'art. 16, della L.R. 30/1998;

c) di prendere atto che le imprese ferroviarie, raggruppate nel Consorzio Trasporti Integrati, si sono rese disponibili alla gestione delle attività operative a tal fine occorrenti;

d) di dare atto che la somma occorrente a coprire i fabbisogni necessari è disponibile nell'ambito delle risorse destinate allo svolgimento dei servizi ferroviari di competenza della Regione Emilia-Romagna;

e) di dare altresì atto che, in via presuntiva, in relazione a stime effettuate in tal senso, si renderanno disponibili ulteriori risorse almeno paragonabili a quelle del 2011 per un minore standard di qualità erogata sui treni e nelle stazioni, relative all'esercizio 2012, da destinare alle Imprese del Consorzio Trasporti Integrati per l'intervento a favore degli utenti volto all'erogazione di un mese di abbonamento gratuito; che in pendenza dell'accertamento definitivo di tali fondi sono comunque disponibili sul corrispondente capitolo del bilancio regionale le ulteriori risorse occorrenti a coprire il fabbisogno complessivo stimato, utilizzabili quindi, eventualmente in via anticipata;

f) di stabilire che la quantificazione della effettiva copertura finanziaria dei relativi costi, da riconoscere alle Imprese ferroviarie del Consorzio Trasporti Integrati debba intervenire a fronte di presentazione di una rendicontazione articolata per singola O/D degli abbonamenti gratuiti rilasciati agli utenti ed a seguito di accertamenti e di precisi riscontri da effettuarsi a consuntivo;

g) di dare atto che alla concessione e all'impegno della spesa che si renderà necessaria, nonché alle successive liquidazioni, provvederà, una volta definitivamente acquisite le risorse a tal fine occorrenti, con propri atti formali, il Dirigente regionale competente, ai sensi dell'art. 49 della L.R. 40/2001 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m.;

h) di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. n. 83/2012 convertito con modifiche in Legge n. 134/2012, nonché secondo le disposizioni indicate nella deliberazione della Giunta regionale n. 2056/2012, il presente provvedimento non è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

i) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 MARZO 2013, N. 317

Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Richiamati:

- il Testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni;
- l'O.M. del 10 maggio 1991 "Norme per la profilassi di malattie animali" che include la scrapie tra le malattie a carattere infettivo e diffusivo elencate all'articolo 1 del D.P.R.

8 febbraio 1954, n 320;

- il Decreto del Ministro della Salute del 3 agosto 1991 "Riconoscimento del centro per lo studio e le ricerche sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta, quale centro di referenza nazionale";
- il Decreto del Ministro della sanità del 8 aprile 1999 "Norme per la profilassi della scrapie negli allevamenti ovini e caprini";
- il Regolamento (CE) 999/2001 recante "Disposizioni per il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (TSE)" e successive modificazioni, laddove prevede l'attuazione di programmi di allevamento finalizzati alla selezione di ovini resistenti alle TSE;

- la Decisione 2003/100/CE che fissa requisiti minimi per l'attivazione di programmi d'allevamento di ovini resistenti alle encefalopatie spongiformi trasmissibili;
- il Regolamento 1915/2003/CE di modifica del Regolamento 999/2001 soprарichiamato per quanto concerne l'eradicazione delle encefalopatie spongiformi trasmissibili negli ovini e nei caprini e le regole per il commercio di ovini e caprini e di embrioni vivi;
- il Regolamento (CE) 21/2004 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli animali delle specie ovina e caprina e modifica il Regolamento (CE) 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE;
- il Decreto del Ministro della Salute del 17 dicembre 2004, "Piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini", laddove demanda alle Regioni, in funzione della realtà zootecnica locale, la predisposizione di piani regionali di selezione genetica o piani alternativi di profilassi e controllo per la resistenza alle TSE negli ovini;

Richiamata altresì la propria Deliberazione n. 1231/2005 di approvazione del "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini";

Atteso che tra il 2004 e il 2012 sono stati registrati in Emilia-Romagna 15 focolai di encefalopatie spongiformi - scrapie - e che tali focolai hanno comportato l'abbattimento e relativo indennizzo di oltre 1000 capi di ovini;

Evidenziato che la quasi totalità dei focolai si è verificata in greggi non aderenti al piano regionale di selezione genetica approvato con la sopra richiamata delibera 1231/2005;

Ritenuto pertanto necessario, al fine di tutelare la salute umana e animale nel territorio regionale, procedere alla revisione del precedente Piano regionale di cui alla propria deliberazione n. 1231/2005, estendendo l'obbligo di adesione a detto Piano a tutti i greggi con un numero di capi superiore a 50;

Valutato positivamente il documento tecnico di cui all'allegato A, «Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini», parte integrante e sostanziale del presente atto, elaborato dal Servizio Veterinario e Igiene degli Alimenti della Direzione generale Sanità e politiche Sociali;

Ritenuto di dover procedere, per quanto sopra esposto, alla approvazione del "Piano regionale di selezione genetica degli ovini per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini" che sostituisce integralmente il Piano regionale approvato con la propria deliberazione n. 1231/2005;

Ritenuto necessario istituire una Commissione tecnica regionale di coordinamento del Piano in parola, quale organismo deputato a garantire una attuazione omogenea di quanto ivi disposto, con le seguenti specifiche funzioni:

- coordinare l'attività di pubblicizzazione del piano, di informazione agli allevatori, e di formazione dei veterinari;
- coordinare le attività di identificazione permanente e tipizzazione genetica nelle aziende aderenti al piano;
- coordinare le attività previste dal piano negli allevamenti aderenti;
- valutare almeno annualmente l'andamento ed i risultati del piano, nonché del suo impatto sulla zootecnia regionale, attraverso la redazione e diffusione di una relazione;
- riesaminare annualmente il piano e, in base alle valutazioni

di cui al punto precedente, all'evoluzione della normativa, delle conoscenze scientifiche sulla malattia e della situazione epidemiologica, proporre eventuali revisioni del piano stesso;

- rapportarsi con la commissione nazionale di coordinamento di cui all'articolo 5 del decreto ministeriale 17 dicembre 2004;

Ritenuto infine di demandare a successiva determinazione del Direttore generale Sanità e politiche sociali la costituzione, la nomina – sulla base delle designazioni pervenute – dei componenti e le modalità di funzionamento della medesima, stabilendo che di essa facciano parte:

- due rappresentanti del Servizio Veterinario e igiene degli alimenti della Direzione generale Sanità e politiche Sociali di cui uno con funzioni di presidenza;
- un rappresentante della Direzione Generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico venatoria;
- due dirigenti veterinari del Servizio Veterinario delle Aziende USL;
- un dirigente veterinario del Reparto Sorveglianza Epidemiologica Emilia-Romagna (SEER) dell'IZSLER e un dirigente responsabile dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia;

- un rappresentante della Associazione Regionale Allevatori e due rappresentanti nominati dalle Associazioni e organizzazioni professionali interessate dal piano;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche;

Richiamate le proprie deliberazioni n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 1377 del 20/09/2010, n. 1222 del 4/8/2011, n. 1511 del 24/10/2011 e n. 725 del 4/6/2012;

Richiamata inoltre la propria deliberazione n. 2416 del 29 dicembre 2008 avente per oggetto: "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modificazioni;

Dato atto del parere allegato

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1) di approvare, per le motivazioni in premessa esposte che qui si intendono riportate, il "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini", allegato alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della medesima;

2) di istituire la Commissione regionale di coordinamento del Piano regionale di cui al punto 1 con le funzioni, i compiti e la composizione indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate;

3) di stabilire altresì che la istituzione di detta commissione non comporta alcun onere a carico del bilancio regionale;

4) di rinviare a specifica determinazione del Direttore Generale Sanità e Politiche Sociali la nomina dei componenti e le modalità di funzionamento della Commissione regionale di coordinamento di cui al punto 2;

5) di pubblicare la presente deliberazione ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna(BURERT).

Allegato 1

PIANO REGIONALE DI SELEZIONE GENETICA PER LA RESISTENZA ALLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI NEGLI OVINI

1. Obiettivi del Piano

1.1 Obiettivo generale del Piano è quello di incrementare la frequenza dei caratteri di resistenza genetica alle encefalopatie spongiformi trasmissibili (EST) nella popolazione ovina al fine di:

- a) contribuire alla tutela della salute umana ed animale;
- b) concorrere al controllo delle EST degli ovini;
- c) concorrere alla creazione di aziende ovine a "basso rischio" di EST.

1.2 Obiettivi specifici sono.

- a) eliminazione dell'allele VRQ dagli allevamenti aderenti al piano;
- b) incremento della frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al Piano.
- c) aumento della disponibilità di montoni con genotipo resistente (ARR/ARR), utili anche per il ripopolamento degli allevamenti infetti;
- d) progressiva diminuzione della frequenza dell'allele ARQ negli allevamenti aderenti al piano.

2. Definizioni

- a) **azienda**: la struttura definita dall'articolo 2 lettera b) del Regolamento CE 21/2004
- b) **aziende o greggi ovine di elevato merito genetico**: le aziende ovine i cui capi risultano iscritti al libro genealogico (LG) nonché tutte le aziende nelle quali la percentuale di montoni in età riproduttiva iscritti al libro genealogico è equivalente o superiore al 50% del totale dei montoni in età riproduttiva presenti in allevamento;
- c) **aziende ovine commerciali**: le aziende ovine che non soddisfano le condizioni delle aziende ovine di elevato merito genetico in relazione all'utilizzo dei montoni riproduttori;
- d) **aziende ovine con razze tutelate**: le aziende a elevato merito genetico o commerciali che allevano gruppi di riproduttori di razze di interesse regionale.
- e) **razze di interesse regionale**: Razze iscritte al Registro anagrafico e individuate dalla Commissione regionale di coordinamento del piano.
- f) **prelievo ufficiale**: prelievo di sangue necessario per la esecuzione delle analisi genetiche, eseguito dal veterinario della AUSL competente per territorio oppure prelievo di sangue o prelievo di materiale biologico per il medesimo fine effettuato esclusivamente nelle aziende ovine ad alto merito genetico sotto il controllo e la responsabilità di un veterinario riconosciuto ai sensi della deliberazione della Giunta Regionale n. 878 del 29.05.2001;
- g) **analisi genetiche**: analisi dei polimorfismi ai codoni 136, 154, 171 del gene della PrP ovina effettuate da laboratori di cui al punto 6.3. del piano;
- h) **Ovino con genotipo resistente**: ovino con esito dell'analisi genetica corrispondente al riproduttore di 1^a classe di cui al punto 6.2
- i) **Ovino con genotipo semiresistente**: ovino con esito dell'analisi genetica corrispondente al riproduttore di 2^a classe di cui al punto 6.2
- l) **banca dati nazionale (BDN)**: la banca dati informatizzata di cui all'articolo 12 del D.lgs 196/99.

3. Condizioni obbligatorie per le aziende

3.1 Il piano è obbligatorio per tutte le aziende ovine di elevato merito genetico e tutte le aziende ovine commerciali con numero di capi di età superiore a 6 mesi uguale o superiore a 100, rimane volontario per le restanti aziende ovine commerciali. A tal fine il Servizio Veterinario della AUSL effettua con cadenza almeno annuale l'esame del genotipo dei maschi di età >6 mesi destinati alla riproduzione in tutti gli allevamenti ovini con più di 100 capi presenti sul territorio della regione Emilia-Romagna, possibilmente in concomitanza con i controlli effettuati per la bonifica sanitaria. Tutti i capi sottoposti al prelievo per la genotipizzazione devono essere preventivamente identificati in modo tale da garantire una connessione precisa e duratura tra marchio identificativo e il genotipo. A far data dal 1° gennaio 2014 l'adesione obbligatoria al piano viene estesa anche a tutti i greggi commerciali con numero di capi di età superiore a sei mesi, uguale o superiore a 50.

3.2 Oltre agli obblighi previsti dalla normativa vigente il detentore delle aziende aderenti al piano devono:

- a) identificare tutti i riproduttori della specie ovina di età superiore a 6 mesi presenti in azienda in modo permanente con codice identificativo individuale e in maniera tale da garantire una duratura e precisa connessione tra l'identificativo dell'animale e la certificazione attestante il genotipo. A tale scopo è preferibile che l'identificazione almeno dei riproduttori maschi avvenga mediante l'utilizzo di dispositivi elettronici inseriti in bolo endoruminale.

- b) iscrivere i capi genotipizzati nella BDN direttamente o tramite proprio delegato.
- c) sottoporre a prove di genotipizzazione tutti i maschi di età superiore ai 6 mesi;
- d) non detenere arieti interi di genotipo sconosciuto o portatori di allele VRQ.
- e) inviare al macello o sottoporre a castrazione entro i 30 giorni successivi alla determinazione del loro genotipo gli ovini riproduttori portatori dell'allele VRQ; questi animali non possono uscire dall'allevamento, tranne che per essere macellati;

3.3 Per lo svolgimento dei propri obblighi l'allevatore può avvalersi dell'opera di un veterinario riconosciuto ai sensi della delibera di giunta n. 2001/878 del 29.5.2001.

4. Adesioni al piano

4.1 Le aziende per le quali il piano è obbligatorio sono iscritte d'ufficio al piano.

4.2 I detentori che intendano volontariamente aderire al piano devono presentare formale domanda, conforme all'allegato 2, al Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio, con l'impegno di accettare integralmente le condizioni previste dal Piano e le eventuali successive istruzioni. Nel caso di comproprietà del bestiame, di proprietà degli animali diversa dal detentore, come nelle varie forme di conduzione associata, la domanda di adesione al piano deve essere presentata congiuntamente dagli interessati.

5. Compiti delle AUSL

5.1 Il Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio:

- a) verifica i censimenti annuali e individua le aziende con obbligo di adesione al piano;
- b) riceve le domande di adesione volontaria al Piano di Selezione;
- c) comunica per iscritto al Proprietario e al Detentore dell'allevamento l'avvenuta iscrizione e gli obblighi che questa comporta;
- d) effettua, con cadenza almeno annuale, una ispezione secondo quanto previsto all'allegato 4 volta a verificare il rispetto degli obblighi vigenti in tema di anagrafe e in particolare la correttezza delle registrazioni e dell'identificazione dei riproduttori richiamati dal piano. Durante tali ispezioni deve essere effettuata anche una visita clinica sugli animali. Nello svolgimento dei controlli i Servizi Veterinari potranno avvalersi della collaborazione del veterinario riconosciuto.
- e) provvede al prelievo dei campioni per le prove di genotipizzazione, possibilmente in occasione di altri controlli e/o attività di sorveglianza;
- f) registra in BDN il genotipo del singolo capo sottoposto a prova di genotipizzazione;
- g) rilascia il certificato individuale di genotipo (allegato 3);
- h) adotta eventuali provvedimenti sanitari e atti conseguenti;
- i) assegna all'azienda una delle qualifiche di cui al punto 8, la registra in BDN e provvede al suo aggiornamento;

5.2 E' compito del Servizio Veterinario della Azienda USL competente per territorio effettuare attività di formazione degli operatori e di divulgazione del Piano.

5.3 Nel caso di greggi che si spostano per motivi di pascolo, il Servizio Veterinario della Azienda USL competente sulla sede aziendale del gregge, collabora con l'Asl competente sulla zona di pascolo nella gestione sanitaria ai fini del presente Piano.

6. Schema di selezione genetica

6.1 Il Piano si basa sui principi di selezione attraverso la linea maschile. Tuttavia, laddove questo favorisse la progressione del Piano, può essere incentivata l'applicazione di schemi di selezione che comprendano l'impiego di riproduttori di sesso femminile con genotipo noto attraverso la creazione di gruppi di monta.

6.2 Ai fini dell'autorizzazione all'impiego a fini riproduttivi, tutti i riproduttori maschi di età superiore a 6 mesi degli allevamenti aderenti al piano devono essere sottoposti ad analisi genetica e classificati, sulla base della resistenza alle EST, come segue:

| | |
|-----------------|---|
| Genotipo | Riproduttori di 1^a classe (con Genotipo Resistente) |
| ARR/ARR | Suscettibilità minima o nulla |
| | Riproduttori di 2^a classe (con Genotipo Semi-Resistente) |
| ARR/ARH | Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa. |

| | |
|--|--|
| ARR/AHQ | Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Si suppone tuttavia una suscettibilità scarsa. |
| ARR/ARQ | Suscettibilità scarsa. |
| Riproduttori di 3^a classe | |
| ARQ/ARQ | Suscettibilità elevata |
| ARQ/AHQ | Suscettibilità elevata |
| AHQ/AHQ | Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata. |
| ARQ/ARH | Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata. |
| ARH/ARH | Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata. |
| AHQ/ARH | Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Ai fini del presente Piano, si considera una suscettibilità elevata. |
| Divieto di impiego come riproduttori (Portatori allele VRQ) | |
| VRQ/VRQ | Suscettibilità elevata |
| VRQ/ARQ | Suscettibilità elevata |
| VRQ/ARH | Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile |
| VRQ/AHQ | Genotipo raro per il quale mancano dati di suscettibilità. Portatore dell'allele maggiormente suscettibile |
| ARR/VRQ | Suscettibilità scarsa, ma portatore dell'allele maggiormente suscettibile. |

NB ai fini della determinazione del genotipo altri alleli (es. ARK, TRQ) sono equiparati all'allele ARH

Tale classificazione si applica anche agli ovini di sesso femminile eventualmente sottoposti ad analisi genetica negli allevamenti aderenti al piano allo scopo di predisporre gruppi di monta. Al fine di accelerare la selezione genetica di genotipi resistenti, infatti, può essere effettuata anche la tipizzazione di riproduttori femmine, scelto preferibilmente tra gli animali di 1-2 anni di età e definito in base alla consistenza, alla situazione epidemiologica del gregge ed alla disponibilità del laboratorio. Fatti salvi casi particolari e previo accordo con il laboratorio, di norma per ciascun gregge il numero massimo di pecore da esaminare presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna, non deve superare i 50 per anno.

6.3 La tipizzazione genetica dei riproduttori, per potere essere considerata valida ai fini del presente piano, deve essere effettuata presso i laboratori di un Istituto Zooprofilattico Sperimentale o da un laboratorio autorizzato a tal fine dal Ministero della Salute.

Per ciascun riproduttore tipizzato deve essere rilasciato da parte del Servizio Veterinario della A.USL un documento di identificazione individuale, conforme all'allegato 3 del piano regionale, che deve accompagnare l'animale durante gli spostamenti subiti durante la sua vita produttiva. Tale documento deve contenere anche gli esiti della tipizzazione genetica.

Sono considerati validi ai fini del presente piano anche i test di tipizzazione genetica eseguiti in aziende della regione in data precedente all'emanazione della presente delibera, da materiale prelevato mediante prelievo ufficiale, a condizione che gli animali siano stati identificati in modo permanente.

6.4 Schema di selezione per le razze ovine con frequenza dell'allele ARR superiore al 40%

Su parere della Commissione Tecnica Regionale, sulla base dei dati risultanti dal piano nazionale previsto dal Regolamento (CE) 999/2001 e dalla Decisione 2002/1003/CE, nonché dei risultati delle analisi genetiche già effettuate sul patrimonio ovino regionale, il Responsabile del Servizio Veterinario e Igiene degli alimenti definisce, per le diverse razze ovine presenti in Regione, quali abbiano frequenza dell'allele ARR superiore al 40% e quali uguale o inferiore al 40%. In assenza di tale dichiarazione tutte le razze sono considerate con frequenza dell'allele ARR inferiore al 40%.

Per le razze con frequenza dell'allele ARR superiore al 40%, si prevede di mettere in atto uno schema di selezione che consenta di giungere in breve tempo alla condizione di omozigosi ARR/ARR nelle aziende senza però penalizzare eccessivamente i caratteri produttivi. Le aziende partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante:

Schema di impiego dei riproduttori maschi negli allevamenti di razze con frequenza dell'allele ARR superiore al 40% e aderenti al piano regionale di selezione genetica

| Classe riproduttori | Rimonta interna | Rimonta Esterna o Fecondazione artificiale | |
|---------------------|-----------------|--|--------------------------------|
| | | Da allevamenti con qualifica | Da allevamenti senza qualifica |
| 1 | Autorizzato | Autorizzato | Autorizzato |
| 2 | Autorizzato | Autorizzato | Vietato |
| 3 | Autorizzato | Condizionato | Vietato |
| 4 | Vietato | Vietato | Vietato |
| Ignota | Vietato | Vietato | Vietato |

La frequenza dell'impiego dei montoni autorizzati negli allevamenti aderenti al piano rimane a discrezione dell'allevatore.

Negli allevamenti aderenti al piano l'impiego e l'introduzione dei montoni è regolato rispettivamente nel modo seguente:

- L'impiego dei montoni di classe 3^a, compresi quelli provenienti da rimonta interna, è consentito per un periodo massimo di 5 anni dall'adesione al piano, trascorsi i quali diviene obbligatorio l'impiego esclusivo di montoni o di seme di montoni di classe 1^a e 2^a. Trascorsi 10 anni dall'adesione al piano invece diviene obbligatorio l'impiego esclusivo di montoni o di seme di classe 1^a.
- L'introduzione di riproduttori maschi di classe 3^a provenienti da altri allevamenti è consentita invece solo durante i primi 3 anni di adesione al piano a condizione che i montoni introdotti provengano da aziende ovine iscritte a LG aderenti al piano e che nell'allevamento di destinazione la percentuale di riproduttori femmine di classe 1^a, stimata attraverso un controllo a campione, risulti superiore al 30%.
- Il seme utilizzato per la fecondazione artificiale deve provenire da montoni di 1^a o 2^a classe. Dopo 10 anni di adesione al piano deve essere utilizzato solo se proveniente da montoni di 1^a classe.

6.5 Schema di selezione per le razze ovine con frequenza dell'allele ARR inferiore al 40%, per le razze per quali non è ancora stata definita la frequenza di questo allele e per i meticci.

Per le razze con frequenza dell'allele ARR inferiore al 40%, si prevede di effettuare uno schema di selezione che consenta di giungere in tempi ragionevoli al superamento della soglia del 40% di frequenza dell'allele ARR negli allevamenti aderenti al piano. Le aziende partecipanti non possono utilizzare riproduttori maschi diversi dalle classi di arieti indicate nella tabella sottostante:

Schema di impiego dei riproduttori maschi negli allevamenti di razze con frequenza dell'allele ARR inferiore al 40% e aderenti al piano regionale di selezione genetica

| Classe riproduttori | Rimonta interna | Rimonta Esterna o Fecondazione artificiale | |
|---------------------|-----------------|--|--------------------------------|
| | | Da allevamenti con qualifica | Da allevamenti senza qualifica |
| 1 | Autorizzato | Autorizzato | Autorizzato |
| 2 | Autorizzato | Autorizzato | Vietato |
| 3 | Autorizzato | Autorizzato | Vietato |
| 4 | Vietato | Vietato | Vietato |
| Ignota | Vietato | Vietato | Vietato |

La frequenza dell'impiego dei montoni autorizzati negli allevamenti aderenti al piano rimane a discrezione dell'allevatore.

Negli allevamenti aderenti al piano l'impiego e l'introduzione dei montoni è regolato rispettivamente nel modo seguente:

- L'impiego dei montoni di classe 3^a, compresi quelli provenienti da rimonta interna, è consentito per un periodo massimo di 7 anni dall'adesione al piano, trascorsi i quali diviene obbligatorio l'impiego esclusivo di montoni o di seme di montoni di classe 1^a e 2^a. Trascorsi 10 anni dall'adesione al piano invece diviene obbligatorio l'impiego esclusivo di montoni o di seme di classe 1^a.
- L'introduzione di riproduttori maschi di classe 3^a provenienti da altri allevamenti è consentita invece solo durante i primi 5 anni di adesione al piano a condizione che i montoni introdotti provengano da aziende aderenti al piano.
- Il seme utilizzato per la fecondazione artificiale deve provenire da montoni di 1^a o 2^a classe. Dopo 10 anni di adesione al piano deve essere utilizzato solo se proveniente da montoni di 1^a classe.

Negli allevamenti aderenti al piano deve essere incentivata l'analisi genetica dei riproduttori femmina, la rimozione precoce dall'allevamento delle femmine portatrici dell'allele VRQ e la realizzazione di gruppi di monta con femmine di classe 1^a e 2^a.

6.6 Per gli ovini appartenenti a razze di interesse regionale, allo scopo di mantenere una sufficiente variabilità genetica, è possibile derogare dagli schemi di selezione di cui ai punti 6.4. e 6.5. del presente piano.

7. Sorveglianza delle EST negli allevamenti soggetti al piano

7.1 Negli allevamenti aderenti al piano sono sottoposti agli accertamenti diagnostici per le EST (Test rapido), presso i laboratori dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale competente per territorio, tutti gli ovi-caprini con sintomi neurologici riferibili a EST oltre gli ovi-caprini di età superiore a 18 mesi morti in azienda.

7.2 In caso di esito positivo confermato dal CEA, il soggetto colpito, laddove non ancora genotipizzato, viene sottoposto ad analisi genetica e a caratterizzazione molecolare. Qualora, in seguito agli accertamenti effettuati su animali morti o sospetti, fosse confermata la presenza di EST in allevamento, si applicano le misure di controllo previste dalla normativa nazionale e comunitaria in materia di eradicazione dei focolai di EST.

8. Livelli di qualifica degli allevamenti

8.1 Ad ogni azienda aderente al piano da parte del servizio veterinario della AUSL competente viene assegnata la qualifica di resistenza alle EST ovine in base ai risultati delle analisi genetiche condotte:

| Qualifica regionale / nazionale | Corrispondenza con il livello di resistenza definito dalla Dec.2003/100/CE | Criteri per l'assegnazione dello status di resistenza genetica alle EST ovine |
|--|--|--|
| Livello I | Livello I | greggi composte unicamente da ovini con genotipo ARR/ARR |
| Livello II | Livello II | greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR e interamente composte da soggetti recanti almeno un allele ARR |
| Livello III | Livello II | greggi la cui progenie discende unicamente da montoni con genotipo ARR/ARR |
| Livello IV | Non previsto | greggi la cui progenie discende unicamente da montoni recanti almeno un allele ARR |
| Livello V | Non previsto | greggi aderenti al piano di selezione genetica per la resistenza alle EST ovine |

8.2 Il Servizio Veterinario della AUSL sulla scorta dei risultati delle prove genetiche effettuate sui riproduttori presenti in azienda e dei risultati delle ispezioni periodiche mantiene o aggiorna la qualifica raggiunta.

9. Certificazioni per gli animali

Per gli animali provenienti da allevamenti soggetti al piano di selezione genetica deve essere riportata sul modello 4 anche l'indicazione della qualifica di resistenza dell'allevamento di provenienza e, se disponibile, di un documento individuale di identificazione contenente almeno le informazioni di cui all'allegato 3 del presente piano regionale.

10. Costi connessi al piano

I costi per le analisi genetiche nelle aziende aderenti al piano sono a carico del Servizio Sanitario Regionale. In applicazione dell'articolo 2 del DM 17 dicembre 2004 recante il piano nazionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini, i riproduttori portatori dell'allele VRQ, obbligatoriamente macellati nell'ambito dell'attuazione del presente piano, sono indennizzati ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218 al netto degli introiti derivati dalla macellazione.

I costi relativi alle analisi genetiche effettuate su richiesta degli allevatori negli allevamenti non aderenti al piano e per la compravendita di riproduttori tra le aziende non aderenti al piano sono a carico degli allevatori.

11. Sistema informativo

Il sistema informativo a sostegno del piano deve garantire le informazioni necessarie alla stesura della relazione annuale da parte della Commissione di cui al punto 5 del piano e rispondere alle esigenze informative del Servizio Veterinario Regionale, del Ministero della Salute, del Centro nazionale di riferimento per le Encefalopatie Animali (CEA) e del Centro nazionale di riferimento per l'epidemiologia veterinaria (COVEPI).

Tale sistema informativo prevede l'archiviazione e il continuo aggiornamento di dati presso i servizi veterinari delle AUSL e presso il reparto SEER dell' IZSLER

In applicazione a quanto previsto all'articolo 4 del decreto ministeriale 17 dicembre 2004, l'ASSONAPA trasmette al SEER mensilmente e comunque entro il 15 giorno del mese successivo, gli esiti dei prelievi ufficiali eseguiti in attuazione del presente piano nei greggi iscritti ai libri genealogici, secondo il tracciato record definito dal CEA dell'Istituto Zooprofilattico del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta per l'alimentazione della banca dati nazionale di selezione genetica (BDNSG).

Il SEER trasmette tali dati alle Aziende USL di competenza al fine di permettere l'emissione della certificazione di competenza prevista dal presente piano.

I servizi veterinari delle AUSL provvedono alla registrazione, aggiornamento e verifica in BDN dei seguenti dati:

- aziende ovine esistenti,
- qualifica di resistenza alle TSE ovine per le aziende aderenti al piano
- identificazione dei capi ovini genotipizzati

Presso il SEER viene predisposto un database presso il quale vengono archiviati i dati relativi a:

- a) capi ovi-caprini sospetti di EST. Il dato viene raccolto dal SEER attraverso l'acquisizione presso il Servizio Veterinario regionale degli allegati 1 al D.M. 08.04.1999, completi dei relativi esiti di laboratorio;
- b) casi confermati di EST in ovi-caprini. Il dato viene raccolto dal SEER attraverso l'acquisizione presso il Servizio Veterinario regionale delle segnalazioni inviate dal CEA, complete di tipizzazione genetica degli animali; SEER attraverso l'acquisizione presso il Servizio Veterinario regionale dei modelli di denuncia (Malinf.1) e delle notifiche di estinzione (Malinf.2) dei focolai di EST denunciati dai Servizi Veterinari delle Aziende USL;
- c) allevamenti ovi-caprini aderenti al piano: il dato viene raccolto attraverso l'invio al SEER di una copia degli allegati 2 da parte del Servizio Veterinario A.USL competente e dell'allegato 6 del piano da parte dei laboratori riconosciuti;
- d) allevamenti ovi-caprini con qualifica sanitaria: il dato viene raccolto attraverso la BDN;
- e) ispezioni negli allevamenti ovi-caprini aderenti al piano: il dato viene raccolto attraverso l'invio al SEER di una copia dei verbali di ispezione (allegato 4) da parte del Servizio Veterinario della Azienda USL competente;
- f) indagini epidemiologiche nei focolai di EST: il dato viene raccolto attraverso l'invio al SEER di una copia degli allegati al D.M. 08.04.1999 e dei questionari predisposti dal CEA da parte del Servizio Veterinario della Azienda USL competente;
- g) riproduttori riformati: il dato viene ottenuto attraverso la raccolta presso l'allevamento e l'invio al SEER dei documenti di identificazione individuali (allegato 3) degli ovini tipizzati riscontrati morti, dispersi o inviati alla macellazione da parte del Servizio Veterinario A.USL competente;
- h) ovini tipizzati geneticamente: di ciascun ovino tipizzato geneticamente viene registrata la marca auricolare, il numero del dispositivo di identificazione elettronico (se disponibile), la razza, il sesso, la data e l'azienda di nascita, l'azienda di appartenenza al momento della tipizzazione genetica ed il genotipo di appartenenza; il dato viene raccolto attraverso l'acquisizione presso i laboratori di tipizzazione genetica dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna dei dati e degli esiti relativi agli animali tipizzati geneticamente (allegato 6) o, nel caso si tratti di riproduttori introdotti in aziende dell'Emilia Romagna e già sottoposti a tipizzazione genetica presso un altro laboratorio autorizzato, attraverso l'invio al SEER di una copia del documento di identificazione (allegato 3), da parte del Servizio Veterinario della Azienda USL competente;
- i) controlli sui mangimi: il dato viene raccolto attraverso l'acquisizione presso il sistema informativo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna degli esiti relativi agli esami per la rilevazione di farine di carne negli alimenti destinati agli animali;
- j) test rapidi: il dato viene raccolto attraverso l'acquisizione presso il sistema informativo dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Lombardia e dell'Emilia Romagna degli esiti relativi ai test rapidi eseguiti sugli animali morti o macellati nel territorio di competenza. Nel caso il test rapido venga eseguito da un altro Istituto Zooprofilattico Sperimentale, il Servizio Veterinario competente provvede ad inviare al SEER una copia degli esiti di laboratorio ricevuti.

Allegato 2

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**Domanda di adesione al "Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini"****Al Responsabile del Servizio Veterinario della AUSL**

Il sottoscritto Cognome Nome

In qualità di Proprietario Responsabile Detentore

Ragione sociale allevamento

Codice aziendale |_|_|_|_|_|_|_|_|_|

Partita IVA impresa Codice fiscale

Comune

Via / località

Telefono

Tipologia dell'azienda latte carne

Categoria gregge commerciale ad elevato merito genetico

Razze allevate

Capi presenti:

| | | | |
|-----------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|
| Totale ovini | | Totale caprini | |
| Totale riproduttori ovini maschi | | Totale riproduttori caprini maschi | |
| Di cui iscritti a L.G. | | Totale riproduttori caprini femmine | |
| Totale riproduttori ovini femmine | | | |
| Di cui iscritti a L.G. | | | |

CHIEDE

Di aderire al Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini"

DICHIARA

- 1) Di avvalersi della collaborazione tecnica del Dott., Medico Veterinario, tel., iscritto all'Albo della provincia di
- 2) di accettare gli obblighi derivati dalla adesione a detto piano, impegnandosi a seguire strettamente le prescrizioni che verranno impartite dal Servizio Veterinario dell'AUSL o dal veterinario riconosciuto;
- 3) Fatte salve cause di forza maggiore, di essere consapevole che nel caso in cui receda da piano o nel caso in cui non rispetti ripetutamente la procedura relativa alle modalità di esecuzione del piano verranno addebitati a proprio carico tutti i costi sostenuti per la tipizzazione genetica (prelievo dei campioni e le analisi di laboratorio) a partire dal momento dell'adesione al piano, maggiorati del 10% a titolo di rimborso per le spese generali.

Lì'

Firma del richiedente

.....

Visto per quanto di competenza

Il veterinario operatore

.....

Allegato 3

SERVIZIO VETERINARIO

"Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini"

DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE INDIVIDUALE PER LA SPECIE OVINA

REGIONE EMILIA ROMAGNA

AZIENDA USL

CODICE AZIENDALE

CODICE MICROCHIP

Detentore (Cognome e Nome) Cod. Fiscale.....

ESTREMI IDENTIFICATIVI DELL'ANIMALE

RAZZA SESSO (M/F) DATA DI NASCITA

DATA DI INGRESSO IN STALLA.....

MARCA AURICOLARE
(o TATUAGGIO)**Esito della tipizzazione genetica****della proteina prionica (codoni 136, 154, 171):** |_|_|_|_| / |_|_|_|_|

A=Alanina; R=Arginina; Q=Glutamina; V=Valina; H=Istidina

Data rilascio

Timbro e firma del veterinario uff.

EVENTUALI SOSTITUZIONI DELLA MARCA AURICOLARE

| EVENTUALI SOSTITUZIONI DELLA MARCA AURICOLARE | | | | | |
|---|-------------------------|--|--------------------|--|--------------------------|
| 1 | Nuova marca auricolare: | | Data di marcatura: | | Firma del Vet.Ufficiale: |
| 2 | Nuova marca auricolare: | | Data di marcatura: | | Firma del Vet.Ufficiale: |
| 3 | Nuova marca auricolare: | | Data di marcatura: | | Firma del Vet.Ufficiale: |

Nel caso di apposizione di un nuovo microchip dovrà essere emesso un nuovo documento di identificazione

PASSAGGI DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE

| PASSAGGI DI PROPRIETA' DELL'ANIMALE | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------------|--|--|--|------------------|
| 1 | Codice azienda di nascita: | | Denominazione azienda di nascita (se diversa): | | |
| 2 | Codice azienda di destinazione: | | Data di ingresso in stalla: | | Firma Detentore: |
| 3 | Codice azienda di destinazione: | | Data di ingresso in stalla: | | Firma Detentore: |
| 4 | Codice azienda di destinazione: | | Data di ingresso in stalla: | | Firma Detentore: |

ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O MORTE

| ATTESTAZIONE DI MACELLAZIONE O MORTE | | | |
|--------------------------------------|--|---------------------------|--|
| Data di morte o macellazione: | | Presso: Comune e prov: | |

Da restituire al SEER in caso di morte/macellazione/smarrimento

Allegato 4

REGIONE EMILIA-ROMAGNA**VERBALE DI ISPEZIONE PER VISITE PERIODICHE NEGLI ALLEVAMENTI OVINI ADERENTI AL
"Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini" [Rev.1]**

Verbale n. _____

Data dell'ispezione ___/___/___

Veterinario Ufficiale _____

AUSL _____

Dati relativi all'azienda:

Ragione Sociale: _____

Identificativo fiscale (CF o Partita IVA riportata sulla domanda di adesione): _____

Codice Aziendale: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|**Veterinario di fiducia :** Dott. _____ Presente: Sì No Tipologia gregge: Iscritto a Libro genealogico Elevato merito genetico Commerciale **1. Ovi-caprini presenti in allevamento alla data dell'ispezione:**

| (O): Ovini (C): Caprini | RAZZA | n° Riproduttori Maschi | n° Riproduttori Femmine | N° ISCRITTI LG Maschi | n° ISCRITTI LG Femmine |
|----------------------------|-------|---------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

2. Visita Clinica Tutti gli animali presenti sono stati sottoposti a visita clinica collettiva con esito FAVOREVOLE. Tutti gli animali presenti sono stati sottoposti a visita clinica collettiva. Sono stati individuati n. _____ capi con sintomatologia nervosa che sono stati sottoposti a accurata visita clinica individuale al termine della quale si è ritenuto: di non emettere sospetto clinico di Scrapie. di procedere ad approfondimenti diagnostici differenziali per n. _____ capi (in tal caso descrivere nelle note il tipo di campioni prelevati e le indagini richieste). di inviare all'IZS n. _____ capi a scopo diagnostico. di emettere sospetto clinico di Scrapie per n. _____ animali (in caso di emissione di sospetto clinico per ciascun capo sospetto dovrà essere compilata una copia dell'Allegato 1 al DM 08/04/1999).**3. Verifica delle condizioni di allevamento.**- Tutti i riproduttori ovini maschi presenti in azienda di età superiore a 6 mesi sono identificati:
Sì No Non identificati N° _____- Tutti i riproduttori ovini maschi presenti in azienda di età superiore a 6 mesi sono genotipizzati:
Sì No Non tipizzati N° _____

- L'azienda pratica la fecondazione artificiale: No Sì
- Se Sì, è stato utilizzato seme di montoni con genotipo di I o II classe? Sì No Non si sa
- Il registro di stalla per quanto riguarda le entrate e le uscite di animali risulta:
Aggiornato Non aggiornato

Nota Bene: In caso di entrata/uscita di capi già genotipizzati compilare l'Allegato 1 del Verbale.

- Dall'ultima visita periodica sono stati introdotti ovi-caprini. No Sì
 - Se Sì, indicare la tipologia degli animali introdotti:
 - **Ovini**
- | | Maschi
>6 mesi | Maschi
<6 mesi | Femmine
>6 mesi | Femmine
<6 mesi |
|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|--------------------|
| Genotipizzati | | | | |
| Non Genotipizzati | | | | |
- **Caprini**
- | Maschi | Femmine |
|--------|---------|
| | |
| | |
- I riproduttori ovini maschi introdotti sono conformi (per genotipo e qualifica azienda di provenienza) allo schema di impiego dei riproduttori maschi (punti 6.4 o 6.5 del piano regionale). No Sì
 - Tutti i riproduttori portatori dell'allele VRQ sono stati macellati entro i tempi previsti: Sì No
 - Se No, Indicarne il motivo _____

4. Controllo sull'accesso ad alimenti contenenti farine animali:

- In allevamento sono presenti mangimi per suini o pollame? No Sì
- Se Sì, sono conservati in un luogo accessibile agli ovi-caprini? No Sì
- Agli ovi-caprini dell'allevamento vengono somministrati mangimi complementari? No Sì

5. Campionamento annuale e verifica delle rimonte:

| Tipologia OVINI prelevati | Effettuato | Non effettuato |
|---|--------------------------|--------------------------|
| Prelievo di maschi tipizzati per verifica del genotipo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prelievo di maschi non tipizzati (rimonta interna) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prelievo di femmine tipizzate per verifica del genotipo | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |
| Prelievo di femmine non tipizzate (rimonta interna) | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> |

6. Livello di resistenza alle TSE assegnato al gregge (da 5 a 1): _____

Note _____

Firma del Veterinario Riconosciuto
(se presente)

Firma del Veterinario Ufficiale

NB: da inviare in copia al SEER

Allegato 5

Allegato al Verbale di ispezione n. _____

SCHEDA VARIAZIONI INDIVIDUALI SOLO PER GLI ANIMALI GIÀ TIPIZZATI OGGETTO DI SUCCESSIVA VARIAZIONE
(La seguente scheda va utilizzata dal veterinario per comunicare eventuali variazioni relative al singolo capo)

AUSL:..... Veterinario:..... (Cognome)..... (Nome).....

Ragione sociale allevamento..... **P.IVA/Codice fiscale** [] **Codice aziendale** []

VARIAZIONE (barrare una sola scelta)

| | Marca Auricolare o Tatuaggio con il quale l'animale è stato genotipizzato | Nuovo Numero identificativo dell'animale | Tipo nuovo identificativo (*) | MORTO | SMARRITO | MACELLATO | VENDUTO | ACQUISTATO | ABBATTUTO IN FOCOLAIO | MACELLATO CON ALLELE VRQ | ISCRITTO LG per la 1° volta | COD. AZ. PROVENIENZA (da compilare solo se acquistato) | COD. AZ. DESTINAZIONE / COD. MACELLO DESTINAZIONE (se possibile) | Data dell'evento |
|---|---|--|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------------|--|--|------------------|
| 1 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 2 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 3 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 4 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 5 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 6 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 7 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 8 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|--|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--|--|--|
| 9 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 10 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 11 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 12 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 13 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |
| 14 | | | | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/> | | | |

*Tipo identificativo: 1=Marca auricolare; 2=Microchip/Bolo ruminale

Firma del Veterinario Ufficiale

NB: da inviare in copia al SEER

Allegato 6

PIANO NAZIONALE DI SELEZIONE GENETICA DEGLI OVINI PER LA PROFILASSI DELLE ENCEFALOPATIE SPONGIFORMI TRASMISSIBILI
SCHEDA DI ACCOMPAGNAMENTO CAMPIONI OVINI

Verbale n. _____ A.USL. _____ Prelevatore _____ data prelievo: ____ / ____ / ____
 Proprietario: _____ Codice allevamento | _____ | Comune: _____

| n. progr | Codice identificativo del capo (1) | Codice azienda di origine (2) | Codice bolo o microchip | Motivo del prelievo (3) | Data di nascita | | | Sesso (M,F) | Razza | Capo iscritto a LG (Si/No) |
|----------|------------------------------------|-------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------|----------|----------|-------------|-------|----------------------------|
| | | | | | Giorno | Mese (4) | Anno (4) | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | | | |
| 6 | | | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | | | |
| 8 | | | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | | | |
| 10 | | | | | | | | | | |

- (1) Codice identificativo del capo: Compilazione obbligatoria. Inserire il codice completo verificandone la correttezza
 (2) Inserire il codice dell'azienda di provenienza qualora il capo sia stato acquistato da altra azienda
 (3) Utilizzare i seguenti codici: **1**-Agnelli o montoni del Piano Nazionale; **2**-Femmine per definizione di gruppi di monta; **3**-Maschi o femmine del campione casuale di verifica del Piano Nazionale; **4**-genotipizzazioni per la gestione di un focolaio di Scrapie ovina.
 (4) Indicare sempre almeno il mese (anche presunto) e l'anno di nascita del capo

Firma dell'Allevatore

Firma del Veterinario prelevatore

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 APRILE 2013, N. 353

Approvazione dei requisiti strutturali e gestionali per le strutture di ricovero e custodia di cani e gatti, oasi e colonie feline

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamate:

- la L. n. 281/91 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che demanda alle Regioni di provvedere a determinare, con propria legge, i criteri per il risanamento dei canili comunali e la costruzione dei rifugi per i cani;

- la L.R. n. 27/2000 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" che:

- all'art. 5, comma 1, stabilisce che la Regione Emilia-Romagna definisca linee di indirizzo e coordinamento, tra l'altro, per la definizione di programmi provinciali destinati alla realizzazione di iniziative di risanamento, costruzione e gestione delle suddette strutture di ricovero;

- all'articolo 19 prevede che le strutture di ricovero e custodia dei cani e gatti debbano comprendere specifici reparti e rispondere a peculiari caratteristiche per garantire le condizioni igienico sanitarie delle strutture e la tutela del benessere degli animali ivi ricoverati;

Visti:

- il DPR n. 320 del 8/2/1954 "Regolamento di Polizia Veterinaria" e in particolare l'art. 24 che prevede riguardo ai canili che siano sottoposti alla vigilanza veterinaria;

- la DGR 139/2011 "Definizione delle procedure di acquisto e distribuzione dei microchip di identificazione e di registrazione dei cani presenti sul territorio della Regione Emilia-Romagna il quale prevede che nel caso di strutture di ricovero per cani di cui all'art. 17 della L.R. 27/2000, la registrazione all'anagrafe canina degli animali ospitati si effettui al Comune sul cui territorio risiede la struttura che ospita i cani e i costi dei microchip e relative spese di identificazione rientrino nel costo

di gestione della struttura;

Ritenuto che sia necessario:

- indicare linee di indirizzo per la costruzione, ristrutturazione e la gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline per la tutela del benessere degli animali ospitati;

- definire i requisiti minimi gestionali delle attività di cattura/raccolta, custodia, mantenimento e affidamento, delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, sia pubblici che privati e i requisiti per il censimento, l'istituzione e la gestione delle colonie feline;

- fornire linee guida per la elaborazione dei regolamenti dei canili e delle strutture di ricovero per gatti;

- definire i criteri di funzionamento dell'assistenza veterinaria, individuando i livelli minimi di assistenza degli animali catturati e ospitati nelle strutture di ricovero;

- fornire elementi di riferimento per la stesura delle convenzioni con Associazioni e/o Enti gestori incaricati della gestione delle strutture di ricovero;

Considerato che sono stati informati gli Enti e le associazioni interessate sulle istruzioni tecniche e sono state accolte, per quanto possibile, le proposte formulate;

Richiamate le deliberazioni di Giunta n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006, n. 1377/2010 e n. 1222 del 4 agosto 2011 e n. 725/12;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la Salute;

A voti unanimi e palesi
delibera:

1. di approvare, per le motivazioni espresse in premessa che qui si intendono integralmente riportate, l'Allegato A "Criteri strutturali e gestionali delle strutture di ricovero per cani e gatti, oasi feline e colonie feline" parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale.

Allegato A**INDICE**

1. Definizioni
2. Requisiti strutturali e ambientali per le strutture di ricovero e custodia per cani e gatti e oasi feline, sia pubbliche che private, di nuova costruzione e ristrutturazione/adeguamento delle strutture presistenti
3. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per cani
4. Censimento e gestione delle colonie feline
5. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per gatti
6. Oasi feline
7. Requisiti gestionali
8. Gestione clinico-sanitaria nei canili e nelle strutture di ricovero per gatti/oasi feline
9. Gestione del personale dipendente
10. Gestione dell'attività del volontariato
11. Gestione dell'utenza
12. Pulizia, disinfezioni e disinfestazioni
13. Tenuta dei registri -Documentazione
14. Smaltimento animali morti
15. Smaltimento rifiuti sanitari
16. Regolamento delle strutture di ricovero per cani e gatti
17. Gestione emergenze

1. Definizioni

Cane vagante: qualunque cane libero sul territorio.

Cane iscritto all'anagrafe: cane registrato all'anagrafe degli animali d'affezione comunale/regionale o nazionale.

Cane identificato: cane identificato mediante codice identificativo univoco, microchip o tatuaggio leggibile (art. 8 e 9, L.R. 27/2000, DGR 139/2010).

Anagrafe regionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato di registrazione dei cani, gatti e furetti di cui alla DGR 139/2011.

Anagrafe nazionale degli animali d'affezione: sistema informatizzato di raccolta dei microchip e dei dati segnaletici dei cani, gatti e furetti gestito dal Ministero della Sanità.

Servizio di Controllo/Tutela della popolazione canina e felina: organizzazione di personale, mezzi e strutture di cui i Comuni, singoli o associati, devono risultare dotati per la corretta gestione delle presenza canina e felina sul territorio.

Canile pubblico: tutte le strutture integrative dei servizi di Controllo/Tutela della popolazione canina, necessarie per garantire il ricovero provvisorio o permanente dei cani oggetto di intervento pubblico.

Reparto/canile sanitario: (art. 19, L.R. 27) struttura sanitaria pubblica finalizzata alla custodia temporanea e al controllo della popolazione canina vagante.

Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente: (art. 19, L.R. 27) reparto nel quale sono custoditi cani che hanno superato l'osservazione sanitaria e il controllo veterinario presso il reparto/canile sanitario con la finalità prioritaria della adozione.

Canile/rifugio privato: struttura privata autorizzata, autofinanziata, che deve comunque soddisfare i requisiti strutturali e gestionali delle strutture pubbliche.

Struttura temporanea: struttura di prima accoglienza autorizzata in cui vengono momentaneamente custoditi cani catturati sul territorio regionale in attesa dell'inoltro al reparto sanitario delle strutture di ricovero e custodia di riferimento o della riconsegna immediata al proprietario.

Operatore: prestatore d'opera specifica nell'ambito di un rapporto di un lavoro comunque regolato.

Volontario: colui che fornisce un impegno personale, spontaneo e gratuito ai sensi dell'art. 2 della legge quadro sul volontariato n. 266/91, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte.

Formazione: il datore di lavoro ha l'obbligo di informare e formare adeguatamente i lavoratori, dipendenti e volontari, affinché i rischi per la sicurezza e la salute, e le specifiche competenze, così come le misure di prevenzione e protezione adottate, siano riconosciute e rispettate dagli operatori.

Adozione: assegnazione di animali oggetto di intervento pubblico a soggetti privati che ne assumono la cura, dando garanzie di buon trattamento.

Adottante: soggetto privato a cui viene trasferita la proprietà di un cane proveniente da una struttura di ricovero autorizzata con registrazione in anagrafe regionale degli animali d'affezione.

Affido: consegna temporanea ad un affidatario che ne diventa il custode giudiziario. Al momento della consegna del cane, andrà sottoscritto un formale atto nel quale i cittadini affidatari dichiarano di essere consapevole che l'affidamento può avere carattere di temporaneità, che è prestato a titolo gratuito e che è vincolato all'esito delle indagini in corso, impegnandosi alla eventuale immediata restituzione del cane in caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria.

Responsabile dell'assistenza sanitaria: laureato in Medicina Veterinaria iscritto all'Albo Professionale, che assicura le funzioni di responsabile sanitario in tutte le attività riferibili alla salute e al benessere degli animali custoditi.

Responsabile della gestione del canile/della struttura di ricovero per gatti: coordina le attività della struttura di ricovero.

Regolamento del canile/della struttura di ricovero per gatti: disciplina le modalità inerenti il funzionamento e la gestione della struttura deputata ad accogliere cani/gatti. Tale regolamento deve essere approvato dal Comune sul cui territorio è situata la struttura, previo parere favorevole del Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio.

Gatto vagante di proprietà: gatto con accesso all'esterno dell'abitazione di privati cittadini che ne dichiarano la proprietà in caso di verifica.

Colonia felina: si definisce colonia felina un luogo dove gatti liberi sono sotto tutela come previsto dalla L.R. 27/2000.

Referente di colonia felina: cittadino autorizzato e adeguatamente formato anche non appartenente ad associazioni animaliste, che si occupa dell'accudimento delle colonie feline.

Struttura di ricovero per gatti: struttura, sia pubblica che privata, destinata al ricovero dei gatti gestita direttamente dai Comuni singoli o associate o da associazioni non a fini di lucro o Cooperative sociali o privati, con apposita convenzione.

Oasi felina: struttura permanenti di ricovero per gatti caratterizzata da recinzioni di delimitazione che non impediscono l'allontanamento degli animali in modo autonomo.

2. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per cani e gatti e oasi feline, sia pubbliche che private, di nuova costruzione e ristrutturazione/adequamento delle strutture preesistenti

2.1 Autorizzazione

Le strutture di ricovero e custodia per cani, gatti e le oasi feline, sia pubbliche che private, sono soggette ad autorizzazione rilasciata dal Sindaco, previo parere favorevole dell'AUSL competente per territorio come previsto dal D.P.R. 320/1954, art. 24.

Nell'autorizzazione delle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere indicato il numero massimo degli animali ospitabili.

2.2 Requisiti generali

I progetti di nuova costruzione/ ristrutturazione devono essere corredati da una specifica valutazione di impatto ambientale.

Gli ambienti interni ed esterni devono essere progettati e costruiti in modo da garantire la sicurezza degli animali ospitati, degli operatori, dei volontari e dei visitatori in ottemperanza alla normativa vigente in materia

Le strutture devono essere servite da strada/e di facile accesso, devono essere allacciate alla rete elettrica e idrica, devono essere dotate di un idoneo sistema di scarico degli effluenti e delle acque di lavaggio.

I materiali di costruzione di box, gabbie, recinti e attrezzature con i quali gli animali possono venire a contatto non devono essere nocivi per gli animali stessi, privi di spigoli taglienti o sporgenze e tutte le superfici devono essere facilmente lavabili e disinfettabili.

I pavimenti devono essere costruiti e mantenuti in maniera tale da non arrecare sofferenza o lesioni alle zampe degli animali; non devono essere sdruciolevoli e sono pertanto da evitare tutti i materiali eccessivamente levigati.

La pavimentazione dei box e dei corridoi di passaggio deve garantire adeguata capacità drenante delle acque di lavaggio in modo che non permangano ristagni d'acqua.

Le strutture devono disporre di aree verdi, essere dotate di idonea ombreggiatura garantita anche attraverso adeguata alberatura.

2.3 Arricchimenti ambientali

Nella gestione delle strutture di ricovero per cani e gatti devono essere previsti arricchimenti ambientali utili a garantire il benessere degli animali.

2.4 Indicazioni climatiche per i ricoveri di custodia

La circolazione dell'aria, la quantità di polvere, la temperatura, l'umidità relativa dell'aria e le concentrazioni di gas devono essere mantenute entro limiti non dannosi per gli animali.

I locali chiusi devono essere provvisti di finestre sufficienti per l'illuminazione naturale e il ricambio d'aria.

2.5 Ispezioni

I ricoveri devono essere ispezionati almeno 1 volta al giorno dal personale e per consentire il controllo degli animali in qualsiasi momento deve essere disponibile un'illuminazione fissa o mobile.

Qualora si rilevino alterazioni dello stato sanitario o del comportamento degli animali, dovrà essere data comunicazione al medico veterinario responsabile sanitario.

2.6 Adeguamento delle strutture preesistenti

Le strutture di ricovero per cani e gatti già costruite devono adeguare i propri parametri strutturale e gestionale a quelli previsti da tale norma entro il 31/12/2020.

Nelle strutture di ricovero per cani e gatti deve essere garantita la completa separazione fisica da eventuali altre attività private gestite nello stesso complesso.

3. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per cani

La capacità massima recettiva di una struttura di ricovero per cani di nuova costruzione è individuata in 200 cani.

L'area del canile deve essere perimetralmente recintata ad una altezza non inferiore ai 2 metri.

3.1 Strutture e reparti

I canili devono essere organizzati nei seguenti strutture e reparti:

- strutture di servizio;
- strutture sanitarie;
- reparti di ricovero ordinario (sanitario e permanente);
- reparto di isolamento;
- reparto cuccioli;
- Area di rieducazione per cani con aggressività non controllata

3.2 Strutture di servizio

Devono prevedere i seguenti reparti:

- spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature;
- locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature puliti;
- locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali;
- locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile (ove necessario);
- strutture o attrezzature idonee per il deposito e la successiva destinazione degli animali morti;
- strutture o attrezzature idonee per il deposito e lo smaltimento degli avanzi e dei rifiuti;
- spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;
- locali ad uso del personale;
- area per l'attività di adozione (area destinata alla ricezione dei visitatori ove svolgere le attività d'approccio con soggetti da dare in adozione) ;
- locale di attesa per il pubblico
- locale amministrativo con accesso internet.

3.3 Strutture sanitarie

Devono prevedere i seguenti reparti:

- infermeria/ambulatorio veterinario con possibilità di degenza;
- locale o struttura per il deposito dei farmaci e degli strumenti o attrezzature sanitarie inaccessibili al personale non autorizzato.

3.4 Reparto/canile per il ricovero ordinario/permanente

La custodia in box o in recinti deve rispettare le dimensioni del cane e le necessità di movimento nel rispetto generale dei bisogni etologici dell'animale. Deve essere garantito, attraverso la presenza di adeguati spazi, il quotidiano esercizio fisico del cane ed un livello minimo di interazione con i conspecifici e socializzazione uomo-animale.

Per soddisfare tali requisiti le dimensioni minime dei box non devono essere inferiori a:

A) Con "area di sgambamento aggiuntiva"

Box individuali: 9 mq (30% chiusa o coperta);

BOX plurimi: 9 mq + 7 mq per ogni cane aggiunto;

Area di sgambamento: comune a più box (max 5) di almeno 150 mq;

B) Senza "area di sgambamento aggiuntiva"

Box individuali mq 20

Box plurimi: mq 20 + 10 per ogni cane aggiunto.

Devono poi essere previsti box singoli per soggetti sociopatici gravi pari al 2% minimo del totale della potenzialità recettiva, provvisti di sistemi di separazione dell'animale, azionabili dall'esterno, che consentano le operazioni di pulizia, manutenzione, ecc. in condizioni di sicurezza.

In funzione del peso corporeo e della taglia può essere possibile derogare al numero di animale ospitati per box esclusivamente previa approvazione documentabile del Medico Veterinario responsabile sanitario della struttura.

Per il ricovero ordinario (permanente o temporaneo) possono essere previsti:

- Box singoli o box plurimi
- Box con "area di sgambamento" aggiuntiva o box di maggiori dimensioni, in assenza di area di sgambamento comune aggiuntiva.

I box devono essere recintati con rete saldata di altezza non inferiore a m 2, avente maglie preferibilmente di lato cm. 4x4, e una parte di essi deve possedere una parte di recinzione aggiuntiva, di almeno cm 30, inclinata verso l'interno di 45°, per impedire lo scavalco.

Le recinzioni devono sovrastare un muretto di cemento o laterizi cui vanno ancorate le reti; tale muretto deve essere adeguatamente interrato per impedire che gli animali scavino gallerie. oppure rete elettrosaldata posta in orizzontale e interrata su cui va ancorata la recinzione

Le recinzioni inoltre devono avere caratteristiche di resistenza agli agenti atmosferici, maglie di dimensioni tali da non arrecare danno agli animali, agli addetti e ai visitatori, ed inoltre possono opportunamente essere integrate da siepi e similari.

I box devono essere suddivisi in una parte coperta e in una parte scoperta.

A) PARTE COPERTA

La parte coperta può essere costituita o da un ambiente chiuso o da un settore con tettoia e barriere laterali chiuse su tre lati sotto la quale deve essere presente una cuccia per ogni animale presente.

Nel caso di ambiente chiuso:

- il locale deve avere un'estensione tale da garantire uno spazio di mq 3/3,5 per ogni cane ospitato e comunque deve avere dimensioni non inferiori al 30% della superficie totale del box;
- deve essere accessibile sia dal corridoio interno di servizio che dalla parte scoperta, mediante porte o cancelli;
- devono essere previsti sistemi di chiusura e apertura dei box, manovrabili dal corridoio o dall'esterno, per poter permettere l'ingresso all'operatore in condizione di sicurezza
- devono essere previsti sistemi di chiusura e apertura del box, manovrabili dal corridoio o dall'esterno, per poter permettere l'ingresso dell'operatore in condizioni di sicurezza;
- devono essere previsti idonei sistemi di abbeverata e modalità di alimentazione anche dal corridoio;
- devono avere illuminazione ed areazione adeguata.
- Devono essere provvisti di un giaciglio rialzato dal suolo di almeno 10 cm

Nel caso di settore con tettoia:

- la tettoia deve essere posta ad una altezza di 2/2,5 metri sovrastante un pavimento facilmente lavabile e disinfettabile, rialzato di qualche cm. dal livello del terreno e con leggera pendenza;
- la direzione delle tettoie deve tenere conto dei venti dominanti e della direzione del sole;
- le barriere laterali possono essere fisse o mobili, ma tali da costituire effettivo riparo per gli animali.

B) PARTE SCOPERTA

La parte scoperta dei box può essere costituita da una pavimentazione in terreno battuto, in battuto di cemento poggiante su un vespaio, in ghiaia oppure in terreno battuto o ghiaia con camminamento, in pietra naturale o piastrellatura ruvida, posizionato, per una profondità di 1 metro, lungo la recinzione. Devono essere previsti un'idonea alberatura o altri sistemi di ombreggiatura per impedire esposizioni prolungate al sole.

3.5 Reparto/canile sanitario

Tale reparto deve assicurare:

1. l'isolamento temporaneo per 10 giorni dei cani di nuova introduzione, fatti salvi i casi di riconsegna al proprietario o i casi previsti dal RPV. Tale periodo potrà variare in funzione delle valutazioni del Responsabile sanitario della struttura.
2. l'isolamento sanitario per malattie infettive e per la profilassi antirabbica.

Il reparto deve essere strutturato e organizzato in modo da assicurare l'isolamento dai reparti di ricovero ordinario, pareti e pavimenti dei box facilmente lavabili, disinfettabili e sistemi adeguati di isolamento fra box e di separazione tra box ed esterno. Devono essere previsti box singoli in numero pari a 10% della potenzialità recettiva.

Tutti i reflui del canile sanitario devono essere raccolti in un pozzo Imhoff. Prima dello svuotamento i reflui devono essere trattati

per garantire l'inattivazione di eventuali patogeni eventualmente presenti.

3.6 Reparto cuccioli

Al fine di evitare la diffusione di malattie infettive della specie, il reparto cuccioli deve essere convenientemente isolato dal contesto e, nella sua gestione, devono essere adottate idonee misure di biosicurezza relativamente a personale, attrezzature e quant'altro possa essere veicolo di malattia.

I cuccioli devono essere custoditi in box di adeguate dimensioni proporzionate all'età e alla taglia, facilmente lavabili e disinfettabili con possibilità di riscaldamento.

Ai cuccioli deve essere consentita la naturale socializzazione e favorita quella con l'uomo.

3.7 Gabbie di degenza

Le gabbie utilizzate per la degenza dei cani, da utilizzare solo per motivi sanitari sotto la responsabilità del responsabile sanitario, devono consentire agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà.

4. Censimento e gestione delle colonie feline

Una colonia felina esiste quando è istituita dal Comune, indipendentemente dal numero di gatti che la compone, che vivono stabilmente in un determinato territorio urbano e non, edificato e non, sia esso pubblico o privato.

Qualora una associazione o un privato cittadino rilevi la presenza di gatti liberi in una determinata area deve darne segnalazione al Comune competente per territorio.

I Comuni d'intesa con le Aziende Unità sanitarie locali e con la collaborazione delle associazioni di cui al comma 2 dell'art. 1 della L.R. 27/2000, provvedono a censire le zone in cui si è rilevata la presenza di gatti liberi ed avviare la procedura per l'istituzione della colonia felina mediante sopralluogo di verifica e compilazione di apposita scheda anche tramite i servizi per la protezione ed il controllo della popolazione canina e felina. (Allegato 1)

Ogni colonia regolarmente istituita fa riferimento ad un indirizzo topografico corrispondente al punto principale di offerta di cibo definito come "punto di alimentazione autorizzato" a cui viene assegnato un numero identificativo. Tale punto di alimentazione deve essere posto in un luogo compatibile con la tutela degli animali ospitati e la convivenza all'interno del contesto ambientale.

Per le colonie così istituite è individuato dal Comune un "referente di colonia".

Il referente della colonia assolve a una funzione fondamentale, tenendo sotto controllo la salute e l'alimentazione dei gatti, nonché lo stato igienico dell'area di somministrazione.

Il comune provvede a mappare sul territorio i "punti di alimentazione" e a comunicare semestralmente il censimento delle colonie e la loro mappatura alle AUSL competenti per territorio.

Il Comune deve provvedere con apposito atto a regolamentare le procedure per la gestione delle colonie feline sul territorio.

I gatti delle colonie feline devono essere identificati tramite applicazione di microchip, al momento della sterilizzazione e registrati all'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio.

4.1 Cattura

La cattura e l'eventuale trasferimento dei gatti che vivono in stato di libertà è consentita e viene effettuata dai servizi per la protezione e il controllo della popolazione canina e felina, solo per la sterilizzazione, comprovati motivi sanitari e per potenziali rischi per il loro benessere e la loro incolumità

5. Requisiti strutturali e funzionali per le strutture di ricovero e custodia per gatti

Nelle strutture di ricovero possono essere introdotti esclusivamente gatti provenienti dalle seguenti origini:

- rinunce di proprietà di gatti con accertate abitudini domestiche non inseribili in colonie feline;
- gatti liberi ritrovati in condizioni sanitarie problematiche; una volta ristabiliti andranno rimessi sul territorio con parere del Responsabile Sanitario della struttura di ricovero.
- gatti catturati per essere sottoposti a sterilizzazione per il tempo indispensabile al pre e post intervento e successivamente liberati nel luogo di cattura;
- cucciolate non desiderate in attesa dell'adozione.

5.1 Strutture e reparti

Le strutture di ricovero per gatti devono essere organizzate nei seguenti strutture e reparti:

- strutture di ricovero di prima accoglienza;
- strutture di ricovero ordinario;
- reparto cuccioli
- reparto/area sanitaria dotato di strutture di isolamento per i soggetti portatori di malattie infettive;
- strutture di servizio:
 - spazio per le operazioni di pulizia, lavaggio e disinfezione dei materiali e attrezzature;
 - locale per il deposito dei materiali e delle attrezzature pulite;
 - locale o reparto per il deposito degli alimenti per animali, facilmente pulibili;
 - locale di cucina o comunque di preparazione dei cibi, facilmente lavabile e disinfettabile (ove necessario);
 - strutture o attrezzature idonee per il deposito e successiva destinazione degli animali morti;
 - strutture o attrezzature idonee per il deposito e smaltimento degli avanzi e dei rifiuti;
 - spogliatoio e servizi igienici per gli addetti;

- locali ad uso del personale; (ove necessario);
- area per l'attività di adozione; (ove necessario);
- locale di attesa per il pubblico (ove necessario);
- locale amministrativo con accesso internet.

Tutte le strutture di ricovero devono essere adeguatamente illuminate, coibentate e con idonea aerazione.

Tutte le superfici delle aree in cui vengono posizionati gli animali devono essere costruite con materiale facilmente lavabile e disinfettabile, senza angoli o anfratti inaccessibili.

La possibilità di sfruttare la tridimensionalità con mensole, scalette o gradoni permette di moltiplicare gli spazi.

La struttura di ricovero deve essere formata da una parte chiusa, dove i gatti possono trovare riparo e privacy, adeguatamente attrezzata, e una parte scoperta, parzialmente pavimentata e alberata. I luoghi di riparo devono essere in numero maggiore a quello dei soggetti ospitati, mentre i siti di alimentazione, abbeverata e le sabbie devono essere posti sia internamente che esternamente alle strutture chiuse.

5.2 Gabbie di degenza

Le gabbie utilizzate per la degenza dei gatti, da utilizzare solo per motivi sanitari sotto la responsabilità del responsabile sanitario, devono consentire agli animali di coricarsi, giacere in decubito, alzarsi ed accudire a se stessi senza difficoltà.

6. Oasi feline

Si definiscono oasi feline, sia pubbliche che private, le strutture permanenti di ricovero per gatti caratterizzate esclusivamente da recinzioni che non impediscono l'allontanamento degli animali in modo autonomo.

In tali strutture deve essere previsto un ricovero per proteggere gli animali dagli eventi atmosferici.

7. Requisiti gestionali

La gestione sanitaria e amministrativa delle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline, pubbliche, è assicurata dai Comuni singoli o associati o dalle Comunità Montane, mediante strutture proprie e personale interno oppure dando, con formale convenzione, la gestione ad associazioni zoofile e animaliste non aventi fini di lucro come previste dalla L.R. 27/2000, a cooperative sociali o privati.

7.1 Gestione amministrativa dei canili

I cani ammessi al ricovero nei canili pubblici o privati convenzionati per funzioni pubbliche, appartengono alle seguenti categorie:

- a. **catturati/raccolti** dal personale addetto ai Servizi di tutela/controllo in quanto vaganti
- b. **ritirati/accolti** in quanto:
 - sottoposti a sequestro dalle Autorità competenti;

- rinunciati.

I Comuni possono definire l'ammontare de contributi a carico dei proprietari dei cani per i servizi resi dalle strutture strutture di ricovero per cani e gatti (rinuncia di proprietà, catture, ecc.) e i criteri di esenzione a favore di persone in particolari condizioni economiche e sociali;

7.1.1 Cattura

La cattura dei cani è attuata da personale adeguatamente formato utilizzando strumenti e metodi che non procurino danni all'animale e trasportati presso le strutture di ricovero con automezzi appositamente attrezzati.

Per l'attività di cattura/recupero di cani di proprietà vaganti sul territorio, i Comuni possono prevedere un contributo economico a carico dei proprietari.

I cani catturati, provenienti dai territori dei Comuni convenzionati con la struttura, sono condotti in canile e ivi ricoverati secondo le modalità previste dalla L.R. 27/2000.

Deve essere messo a disposizione un numero telefonico di riferimento per attivare gli interventi.

7.1.2 Accettazione, verifica dell'identificativo e registrazione

a) Il cane deve esser accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso:

- modulo di cattura/raccolta;
- documento di consegna/rinuncia;
- verbale di sequestro /disposizioni di sequestro/ricovero da parte delle Autorità competenti

b) deve essere effettuata la verifica dell'identificativo; nel caso questo non sia presente l'animale dovrà essere identificato con microchip del Comune in cui ha sede il canile;

c) deve essere effettuata la registrazione nel registro di carico-scarico vidimato dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio o nel registro RER informatizzato;

d) deve essere effettuato un primo esame a vista dell'operatore sullo stato generale e comportamentale dell'animale, con annotazioni sull'apposito modulo di cattura/raccolta;

e) deve essere effettuata una visita clinica veterinaria in caso di urgenza.

La verifica della presenza del microchip/tatuaggio negli animali rinvenuti vaganti comporta la comunicazione al legittimo proprietario del ritrovamento del cane al fine della riconsegna nei tempi più brevi possibili.

La rinuncia di un cane di proprietà deve essere effettuata presso gli uffici comunali di anagrafe canina. Il comune deve predisporre idonea modulistica e prevedere le modalità per l'accettazione di tali domande.

7.1.3 Ricovero nel canile/reparto sanitario

I cani catturati/raccolti devono essere immediatamente trasferiti nel canile/reparto sanitario per l'osservazione sanitaria con un

tempo di permanenza di 10 giorni e sottoposti alla prima visita veterinaria.

Tempi diversi possono essere stabiliti di volta in volta dal veterinario responsabile dell'assistenza.

Nel periodo di prima accoglienza nel canile/reparto sanitario l'animale è sottoposto ai controlli come da protocollo sanitario.

7.1.4 Ricovero nel canile/reparto/rifugio ordinario

Al termine del periodo di osservazione sanitaria i cani sono trasferiti nel canile/reparto ordinario ed adottabili.

Nell'introduzione di cani nei box multipli sono necessarie prove di compatibilità effettuate da personale adeguatamente formato.

7.1.5 Tutela del benessere animale

Nell'arco della giornata deve essere garantito ad ogni cane la possibilità di usufruire di sufficiente movimento e socializzazione con procedura stabilita e dettagliata nel regolamento di gestione della struttura.

7.1.6 Percorso di adozione per cani e gatti

Il primo requisito necessario per incentivare l'adozione è l'organizzazione di tale attività con particolare riguardo a:

- pubblicizzazione dei recapiti del canile/struttura di ricovero per gatti e oasi felina;
- garantire la massima disponibilità per l'accesso alla struttura
- individuazione nominale e formale dei responsabili delle adozioni e loro specifica formazione;
- assistenza ai cittadini interessati da parte di personale adeguatamente formato;
- organizzazione da parte delle autorità comunali e in collaborazione con le AUSL e con le Associazioni zoofile animaliste, di campagne per promuovere le adozioni in conformità con quanto previsto all'art. 18 della L.R. 27/2000

Il responsabile della struttura o la persona incaricata trasmette l'atto di adozione del cane/gatto al comune presso cui l'animale è registrato; il comune poi provvede ad aggiornare la variazione anagrafica nella ARAA. Nel caso in cui nella struttura sia previsto l'accesso all'anagrafe regionale degli animali d'affezione tutte le procedure di registrazione e cambi di proprietà del cane/gatto, all'interno della regione, vengono espletate direttamente nella struttura stessa.

Al momento della cessione il gestore consegna copia della scheda di adozione, copia della scheda sanitaria riportante anche eventuali problemi comportamentali, nonché copia del consenso informato per cani con problemi di leishmaniosi.

I Comuni possono formalizzare le procedure di verifica delle adozioni, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sul benessere degli animali adottati.

7.2 Gestione amministrativa delle strutture di ricovero per gatti e oasi feline

Il gatto deve esser accompagnato da uno dei seguenti documenti di ingresso:

- modulo di cattura/raccolta;
- documento di consegna/rinuncia;

Deve essere effettuata la registrazione nel registro di carico-scarico vidimato dal Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio (allegato 2) o nel registro RER informatizzato.

Deve essere effettuato un primo esame a vista dell'operatore sullo stato generale, con annotazioni sull'apposito modulo di cattura/raccolta e in caso di urgenza deve essere effettuata una visita veterinaria.

Prima di essere introdotti nei reparti di custodia, gli animali devono essere sottoposti ad un idoneo periodo di isolamento sanitario durante il quale sono identificati mediante microchip ed iscritti all'ARAA.

8. Gestione clinica-sanitaria nei canili e nelle strutture di ricovero per gatti

I Comuni, in applicazione all'art 20, comma 2, della L.R. 27/2000, devono garantire un servizio di assistenza sanitaria nelle strutture pubbliche di ricovero per cani e gatti e oasi feline.

Anche i canili/rifugi e le strutture di ricovero per gatti e oasi feline, privati, devono avere un rapporto di collaborazione formalizzato con uno o più medici veterinari per l'assistenza ordinaria e urgente degli animali.

L'assistenza veterinaria deve essere garantita per un numero di ore settimanali sufficienti ad assicurare l'effettuazione degli interventi terapeutici, chirurgici e profilattici.

Il Servizio Veterinario AUSL, oltre alle sterilizzazioni programmate secondo quanto disposto dall'art.23 della L.R. 27/2000, garantisce, nell'ambito dei propri compiti di vigilanza, il coordinamento e il collegamento con il servizio di assistenza veterinaria così da assicurare le finalità di tutela della salute pubblica e del benessere animale.

Il protocollo sanitario deve essere concordato con il Servizio Veterinario dell'AUSL competente per territorio e deve articolarsi almeno sui seguenti capitoli:

1. visita sanitaria di ingresso:

Nel protocollo sanitario vengono definiti i tempi e le modalità con cui viene effettuata la visita sanitaria in ingresso deve essere compilata la scheda sanitaria (allegato 3)

2. attuazione di interventi profilattici per la lotta alle malattie infettive ed infestive

I piani vaccinali devono rispondere espressamente alla situazione epidemiologica emersa nel territorio e nella specifica struttura.

3. assistenza veterinaria urgente e straordinaria agli animali catturati e ricoverati

Nel protocollo sanitario devono essere definite le modalità di chiamata e i tempi di risposta

4. assistenza veterinaria ordinaria degli animali ospiti

L'assistenza veterinaria ordinaria deve comprendere l'assistenza sanitaria durante il ricovero, prevedendo nel dettaglio orari di presenza, le prestazioni sanitarie previste all'interno della struttura e presso strutture veterinarie esterne, le modalità di composizione dei gruppi, nonché l'aggiornamento obbligatorio delle schede cliniche degli animali ricoverati.

L'articolo 4 della Legge regionale 7 aprile 2000, n. 27, identifica specifici compiti che i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie Locali devono svolgere ai fini della tutela e del controllo della popolazione dei cani e dei gatti.

I Servizi Veterinari delle AUSL pianificano specifica attività di vigilanza sulle strutture di ricovero per cani e gatti e oasi feline. L'attività di vigilanza deve prevedere un audit annuale nei canili.

8.1 Sterilizzazioni

Le AUSL devono obbligatoriamente prevedere nei propri piani di lavoro programmi motivati di sterilizzazione dei cani dei canili, dei gatti ospitati nelle strutture di ricovero/oasi feline e dei gatti delle colonie feline.

Laddove l'organizzazione aziendale consenta di disporre di sufficienti risorse umane e materiali, gli interventi sono svolti direttamente dal personale interno dell'AUSL. In caso contrario possono essere adottate soluzioni alternative, quali ad esempio convenzioni con strutture convenzionate.

Alla sterilizzazione possono accedere i cani ricoverati nei canili e i gatti provenienti dalle strutture di ricovero, oasi feline regolarmente identificati e dalle colonie feline regolarmente istituite.

Tutti gli interventi di sterilizzazione devono essere registrati in ARAA

La sterilizzazione delle femmine dovrà essere effettuata il prima possibile e di regola prima di essere date in adozione, ad eccezione dei cuccioli.

Non costituisce priorità la sterilizzazione dei cani maschi, salvo casi particolari di esigenze terapeutiche o gestionali del canili.

8.2 Valutazione della capacità di socializzazione per i cani ospitati nei canili

Il gestore del canile deve valutare, con l'ausilio di personale adeguatamente formato, il livello di socializzazione del cane e riportare tale valutazione sulla scheda sanitaria, al fine di:

- fornire indicazioni circa la composizione dei gruppi nei box;
- fornire indicazione per un approccio in sicurezza degli operatori del canile;
- dare indicazioni generali sull'adottabilità dell'animale.

9. Gestione del personale dipendente

Gli animali devono essere accuditi da un numero sufficiente di addetti aventi adeguate capacità, conoscenze e competenze professionali.

Ogni canile e struttura di ricovero per gatti deve disporre dell'elenco degli operatori, delle loro qualifiche e il relativo mansionario. Tra le mansioni deve essere identificato anche il responsabile della struttura.

La formazione del personale, a carico del datore di lavoro, attuata tramite istruzioni interne, corsi di formazione, percorsi di affiancamento deve essere documentabile e finalizzata all'incarico. Devono essere previsti periodici incontri di formazione specifici per il personale incentrati in particolare sul benessere degli animali, la loro gestione comportamentale e sanitaria.

10. Gestione dell'attività del volontariato

L'attività di volontariato è altamente meritoria e consente alle persone di mettere a disposizione di chi gestisce la struttura risorse importanti per il funzionamento della struttura di ricovero. L'attività dei volontari va organizzata affinché l'apporto dei singoli volontari possa essere di valido aiuto, in particolare in quella relativa al benessere e recupero degli animali ricoverati (attività di socializzazione dei cani, ecc).

11. Gestione dell'utenza

In ogni canile/struttura di ricovero per gatti deve essere assicurato un orario di apertura al pubblico; tale orario deve essere visibile e consultabile almeno all'ingresso della struttura. Gli orari di apertura al pubblico devono essere di almeno 4 ore giornaliere, con possibilità di un giorno di chiusura. Deve essere garantita la disponibilità per appuntamento.

In ogni canile deve essere garantita la sicurezza ai visitatori. Devono essere disponibili inoltre e qualora richieste dall'utenza le informazioni relative ai singoli animali.

12. Pulizia, disinfezioni e disinfestazioni

Le pulizie, le disinfezioni e le disinfestazioni di una struttura devono riguardare tutti gli spazi e le attrezzature nel loro insieme. L'attività di pulizia dei box viene svolta quotidianamente utilizzando attrezzature idonee ad asportare lo sporco seguita dall'utilizzo di prodotti chimici non tossici e da strumenti per ridurre il più possibile il ristagno d'acqua.

Nelle aree verdi deve essere assicurato il taglio dell'erba nel periodo estivo per la lotta agli infestanti.

Nelle aree di sgambamento devono essere asportate le feci giornalmente.

Gli operatori devono indossare idonei DPI durante le attività nelle strutture.

13. Tenuta dei registri - Documentazione

Nelle strutture di ricovero per cani e gatti è obbligatoria la tenuta della documentazione, mantenuta costantemente aggiornata, dell'attività svolta.

La documentazione, disponibile ed esibita, almeno in copia, ad ogni richiesta degli organi preposti per l'effettuazione di controlli ed ispezioni, deve essere costituita da:

- autorizzazione sanitaria all'apertura di attività di ricovero cani e gatti e oasi feline
- autorizzazione ministeriale ad ospitare cani a seguito di sequestro per maltrattamento ai sensi del DM 2/11/2006 (se prevista);
- certificazione impianti;
- il regolamento della struttura con annessi protocolli:
 - a. sanitario;
 - b. mansionario;
 - c. gestionale;
- convenzione di gestione;
- convenzione/contratto con veterinario/direttore sanitario;
- funzionigramma (con identificazione degli operatori e dei volontari)
- registro di carico e scarico anche informatizzato secondo il modello regionale;
- schede sanitarie cartacee o informatizzate;
- adeguata documentazione per le procedure di ingresso, restituzione e adozione;
- copia documentazione rifiuti speciali e relativa convenzione di gestione;
- autorizzazione per la detenzione di scorte di medicinali;
- registro/registrazione delle scorte di medicinali veterinari;
- copia del documento smaltimento animali morti;
- procedure per gli interventi disinfestanti e disinfettanti
- piano alimentare
- piani per la formazione

14. Smaltimento animali morti

La struttura deve essere dotata di un apparecchio congelatore per lo stoccaggio temporaneo di animali morti in attesa di smaltimento che dovrà avvenire nel rispetto delle modalità previste dal Reg. 1069/2009. In caso contrario ogni animale dovrà essere smaltito di volta in volta e nel tempo più breve possibile.

15. Smaltimento rifiuti sanitari

I rifiuti sanitari prodotti all'interno della struttura devono essere smaltiti in base a quanto stabilito dalla normativa in materia ambientale.

16. Regolamento delle strutture di ricovero per cani e gatti

Il Regolamento disciplina le modalità inerenti il funzionamento della struttura deputata ad accogliere cani e gatti, e in particolare:

- a) le modalità di cattura dei cani e di soccorso dei cani e gatti di cui non è individuata la proprietà al momento della richiesta di intervento;
- b) le procedure di adozione di cani e gatti e relativi programmi promozionali;
- c) le attività svolte all'interno della struttura.

Il Regolamento deve prevedere:

- obblighi e doveri del gestore;
- procedure operative per la gestione del servizio cattura cani;
- procedure operative per la gestione dei cani e dei gatti ospitati;
- orario di apertura al pubblico e le modalità di visita;
- organigramma e funzionigramma;
- obblighi e doveri del personale della struttura;
- gestione del volontariato;
- procedure di manutenzione;
- procedure di pulizie.

Il Regolamento deve essere approvato dai Comuni, sentito il parere dell'AUSL competente per territorio.

17. Gestione emergenze

Deve essere previsto ed esplicitato un piano di gestione delle emergenze ipotizzabili in riferimento alle caratteristiche della struttura e del territorio circostante, anche in ipotesi di evacuazione forzata dei cani della struttura.

Deve essere previsto e segnalato, anche con cartellonistica specifica, l'esodo e l'evacuazione della struttura di persone ed animali.

Allegato 1

CONTROLLO POPOLAZIONE FELINA URBANA

INFORMAZIONI SULLA COLONIA FELINA

| | |
|---|--|
| DENOMINAZIONE COLONIA | |
| SEDE DELLA COLONIA (COMUNE E INDIRIZZO) "punto di alimentazione autorizzato" | |
| COORDINATE GEOGRAFICHE | |
| N. IDENTIFICATIVO DELLA COLONIA | |

COMPONENTI DELLA COLONIA FELINA

| | | |
|--|------------|-----------|
| NUMERO TOTALE GATTI PRESENTI NELLA COLONIA | n. femmine | n. maschi |
| DI CUI STERLIZZATI | | |
| PRESENZA CUCCIOLATA | SI | NO |

| NOME | RAZZA | SESSO | ETA' | MANTELLO | VISTO | NOTE |
|------|-------|-------|------|----------|-------|------|
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Il punto di alimentazione è situato su area pubblica privata

Se su area privata, è a uso esclusivo del proprietario uso comune (es. condominio)

Dispone di strutture di rifugio (cantina, garage, tettoie, cucce, ecc.)? si no

Orari di distribuzione del cibo

Ci sono altre persone che offrono cibo

Sono facilmente catturabili (almeno le femmine)

Ci sono discussioni con il vicinato?

DATI REFERENTE DELLA COLONIA FELINA

NOME

COGNOME

NATO A

PROV.

IL

CODICE FISCALE

TEL.

CELL.

E-MAIL

Eventuali osservazioni

Data _____

consegnato da (firma) _____

ritirato da (firma) _____

Allegato 3

SCHEDA SANITARIA

| | | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|--|----------|
| Box n. | N. registro: | tatuaggio/ microchip | |
| Data di ingresso al canile: | | Data inserimento microchip: | |
| Data prima visita: | | Razza: | |
| Stato generale prima visita | <input type="checkbox"/> Normale | Sesso: <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> F | Nato il: |
| | <input type="checkbox"/> Scadente | Colore mantello: | |
| | <input type="checkbox"/> Terminale | Valutazione della socializzazione | |
| Note: | | | |
| | | | |
| Sospetto diagnostico/diagnosi: | | | |
| | | | |
| Note terapeutiche: | | | |
| | | | |
| Interventi particolari: | | | |
| | | | |

Accertamenti diagnostici:

| data | ricerca | esito |
|------|---------|-------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Trattamenti endo-ectoparassiti:

| Data prevista/ effettuata | farmaco utilizzato |
|------------------------------|--------------------|
|/ | |
|/ | |
|/ | |
|/ | |
|/ | |

Vaccinazioni

| Data prevista/ effettuata | vaccino utilizzato (nome e fabbricante) | Lotto | Firma |
|------------------------------|--|-------|-------|
|/ | | | |
|/ | | | |
|/ | | | |
|/ | | | |
|/ | | | |

Sterilizzazione Castrazione

Note

| | | |
|-------------------------------|-----------------------------------|-------------|
| Prelievo Leishmania.....esito | <input type="checkbox"/> Negativo | |
| | <input type="checkbox"/> Dubbio | titolo..... |
| | <input type="checkbox"/> Positivo | titolo..... |
| Prelievo Leishmania.....esito | <input type="checkbox"/> Negativo | |
| | <input type="checkbox"/> Dubbio | titolo..... |
| | <input type="checkbox"/> Positivo | titolo..... |
| Prelievo Leishmania.....esito | <input type="checkbox"/> Negativo | |
| | <input type="checkbox"/> Dubbio | titolo..... |
| | <input type="checkbox"/> Positivo | titolo..... |

| | |
|---------------------------------|------------------------------------|
| Stato generale visita del | <input type="checkbox"/> Normale |
| | <input type="checkbox"/> Scadente |
| | <input type="checkbox"/> Terminale |
| Note: | |
| | |
| Diagnosi: | |
| | |
| Note terapeutiche: | |
| | |
| Interventi particolari: | |
| | |
| | |
| | |

| | |
|------------------------------------|---|
| Stato generale visita del | <input type="checkbox"/> Normale <input type="checkbox"/> Scadente <input type="checkbox"/> Terminale |
| Note: | |
| | |
| Diagnosi: | |
| | |
| Note terapeutiche: | |
| | |
| Interventi particolari: | |
| | |
| | |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 APRILE 2013, N. 371

Procedura di Valutazione di impatto ambientale progetto di "Impianto idroelettrico da realizzarsi a Sassuolo sul fiume Secchia nell'ambito dei lavori di ricostruzione di una briglia in località Villalunga a protezione della SP 467 e di ripristino dell'ecosistema fluviale" presentato dalla società Expert Plus Bonacherweg 4 CH-8132 Hinterregg, Switzerland" (Titolo III L.R. 18 maggio 1999, n. 9, come integrata dal DLgs 3 aprile 2006, N. 152 e s.m.i.)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

a) di dichiarare improcedibile e quindi di rigettare la procedura di VIA relativa al progetto di "Impianto idroelettrico da realizzarsi a Sassuolo sul Fiume Secchia nell'ambito dei lavori di ricostruzione di una briglia in località Villalunga a protezione della SP 467 e di ripristino dell'ecosistema fluviale" presentato dalla Società Expert PLUS Bonacherweg 4 CH-8132 Hinterregg, Switzerland (la cui titolarità è allo stato degli atti stata

trasferita alla ditta Progettazione Moderna srl), di cui all'avviso pubblicato nel BUR del 13 ottobre 2010, in considerazione delle incongruenze, delle carenze documentali e delle criticità evidenziate in premessa, che non consentono di formulare un giudizio circostanziato sulla compatibilità ambientale del progetto;

b) di trasmettere la presente delibera alla Ditta Expert Plus AG, alla ditta Progettazione Moderna Srl, alla Provincia di Modena; al Comune di Sassuolo; alla Regione Emilia-Romagna Servizio Risorse Idriche; Servizio Tecnico di Bacino Affluenti del Po, all'Autorità di Bacino del Po; alla Soprintendenza per i Beni Architettonici e per il Paesaggio; alla Soprintendenza Archeologica; alla Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici; all'ARPA - Sez. Provinciale - Distr. Sassuolo; all'AUSL - Modena Dip. Sanità Pubblica; all'Enel Distribuzione SpA;

c) di pubblicare per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 10, comma 3 della L.R. 18 maggio 1999, n. 9, il presente partito di deliberazione e congiuntamente l'annullamento della pubblicazione del procedimento nel BUR del 13/10/2010;

d) di pubblicare integralmente sul sito web della Regione Emilia-Romagna, ai sensi dell'art. 20, comma 7 del DLgs 3 aprile 2006, n. 152, come modificato dal DLgs. 16 gennaio 2008, n. 4, il presente provvedimento di assoggettabilità.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 APRILE 2013, N. 391

Rinnovo della convenzione tra la Regione Emilia-Romagna e il Forum Italiano per la Sicurezza Urbana FISU)

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1. di rinnovare la convenzione con il FISU, secondo lo schema allegato alla presente deliberazione, della quale costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, per regolare i rapporti tra Regione e FISU in ragione dei compiti di segreteria, di organizzazione e di amministrazione delle attività del FISU che la Regione Emilia-Romagna andrà a svolgere;

2. di dare atto che il rimborso forfettario quantificato in €. 2.582,28 annui verrà introitato sul capitolo 04620 "Sopravvenienze attive relative a rimborsi e recuperi", UPB 3.9.6600 parte entrate del bilancio regionale;

3. di dare mandato al Vicepresidente - Assessore a "Finanze. Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei Servizi Pubblici Locali. Semplificazione e Trasparenza. Politiche per la sicurezza" di procedere alla sottoscrizione della convenzione, apportando eventuali modifiche formali che si dovessero rendere necessarie in corso di sottoscrizione;

4. di stabilire che la presente convenzione abbia la durata di 3 anni, a decorrere dalla data di stipulazione della convenzione;

5. di pubblicare per estratto la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 APRILE 2013, N. 395

Approvazione delle operazioni presentate a valere sulla propria delibera 1863/12 "Avviso pubblico di chiamata di operazioni per la formazione dei Tecnici agricoli - FSE Ob. 2 - Asse I Adattabilità" e relativo finanziamento

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamati:

- il Regolamento n. 1081/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999;

- il Regolamento n. 396/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 6 maggio 2009 che modifica il regolamento n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo per estendere i

tipi di costi ammissibili a un contributo del FSE;

- il Regolamento n. 1083/2006 del Consiglio dell'11 luglio 2006, recante le disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999;

- il Regolamento n. 284/2009 del Consiglio del 7 aprile 2009 che modifica il regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione, per quanto riguarda alcune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

- il Regolamento n. 539/2010 del parlamento Europeo e del Consiglio del 16 giugno 2010 che modifica il regolamento n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, per quanto riguarda la semplificazione di taluni requisiti e talune disposizioni relative alla gestione finanziaria;

- il Regolamento n. 1828/2006 della Commissione dell'8

dicembre 2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- il Regolamento 846/2009 della Commissione del 1° settembre 2009, che modifica il Reg. n. 1828/2006 che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/06 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/06 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale;

- la deliberazione del C.I.P.E. n. 36 del 15/6/2007 (pubblicata sulla GU n. 241 del 16/10/2007) concernente “Definizione dei criteri di cofinanziamento nazionale degli interventi socio strutturali comunitari per il periodo di programmazione 2007/2013”;

- la decisione comunitaria di approvazione del Quadro Strategico Nazionale n. C(2007) 3329 del 13/7/2007;

- il decreto del Presidente della Repubblica n. 196 del 3/10/2008 “Regolamento di esecuzione del Regolamento (CE) 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale, sul Fondo Sociale Europeo e sul Fondo di Coesione” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17/12/2008;

Richiamate:

- la Decisione di approvazione C(2007)5327 del 26/10/2007 del “Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione da parte della Commissione Europea;

- la Decisione C(2011)7957 del 10/11/2011 recante modifica della decisione C(2007)5327 del 26/10/2007 che adotta il Programma Operativo per regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 – Ob. 2 Competitività e Occupazione della Regione Emilia-Romagna CCI2007IT052PO002;

- la propria delibera n. 1681 del 12/11/2007 recante “POR FSE Emilia-Romagna obiettivo 2 “Competitività regionale ed occupazione” 2007-2013- Presa d’atto della decisione di approvazione della Commissione Europea ed individuazione dell’Autorità di Gestione e delle relative funzioni e degli Organismi Intermedi”;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 101 dell’01/03/2007 “Programma Operativo regionale per il Fondo Sociale Europeo 2007/2013 - Ob. 2 Competitività e Occupazione. (Proposta della Giunta regionale in data 12/02/2007, n. 159”;

- la deliberazione dell’Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna n. 38 del 29/3/2011 “Linee di programmazione e indirizzi per il sistema formativo e per il lavoro 2011/2013. (Proposta della Giunta regionale in data 7/3/2011, n. 296)”;

Viste:

- la L.R. n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro” ed in particolare l’art. 13 “Finanziamento dei soggetti e delle attività”;

- la L.R. n. 17 dell’1 agosto 2005, “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del Lavoro”;

Richiamate le proprie deliberazioni:

- n. 177 del 10/2/2003 “Direttive regionali in ordine alle tipo-

logie di azione ed alle regole per l’accreditamento degli organismi di formazione professionale” e ss.mm.ii;

- n. 936 del 17/5/2004 “Orientamenti, metodologia e struttura per la definizione del sistema regionale delle qualifiche” e ss.mm.ii;

- n. 105 del 1/2/2010 “Revisione alle disposizioni in merito alla programmazione, gestione e controllo delle attività formative e delle politiche attive del lavoro, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 11/02/2008 n. 140 e aggiornamento degli standard formativi di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale 14/2/2005, n. 265” e smi;

- n. 532 del 18/04/2011 “Approvazione di un Accordo fra Regione e Province dell’Emilia-Romagna per il coordinamento della programmazione 2011/2013 per il sistema formativo e per il Lavoro (L.R. 12/03 – L.R. 17/05);

- n. 105 del 6/2/2012 “Integrazione accordo tra Regione Emilia-Romagna e Province di cui alla Delibera di Giunta Regionale n. 532/2011”;

- n. 141 del 11/2/2013 “Integrazione accordo tra Regione Emilia-Romagna e Province di cui alla delibera di Giunta regionale n. 532/2011. Anno 2013”;

- 1620/12 “Aggiornamento elenco degli organismi accreditati di cui alla DGR 947/12, e dell’elenco degli organismi accreditati per l’obbligo d’istruzione ai sensi della DGR 2046/10”;

- 26/13 “Revoca accreditamento Formazione Professionale ai sensi della DGR 645/11” rettificata con deliberazione 90/13;

Vista in particolare la propria deliberazione n. 1863 del 3 dicembre 2012 “Approvazione dell’avviso pubblico di chiamata di operazioni per la formazione dei tecnici agricoli – FSE ob. 2 – Asse I adattabilità” che approva all’Allegato A), parte integrante della stessa, l’“Avviso pubblico di chiamata di operazioni per la formazione dei tecnici agricoli FSE Asse I Adattabilità”;

Considerato che nell’Avviso di cui all’Allegato A) della sopra citata deliberazione n. 1863/2012, sono stati definiti tra l’altro:

- le azioni finanziabili;
- le priorità;
- i soggetti ammessi alla presentazione delle operazioni;
- le risorse disponibili e vincoli finanziari;
- le modalità e termini per la presentazione delle operazioni (scadenza: ore 12.00 del 31 gennaio 2013);
- le procedure e criteri di valutazione ed in particolare la previsione secondo la quale vengano dichiarate ammissibili a finanziamento le operazioni che abbiano conseguito un punteggio non inferiore a 70/100;
- Dato atto inoltre che, con la già citata deliberazione n. 1863/2012 si è previsto che:
- l’istruttoria di ammissibilità venga eseguita a cura del Servizio “Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell’ambito delle politiche della formazione e del lavoro”;
- le operazioni di valutazione vengano effettuate dal Nucleo di valutazione regionale interno all’Assessorato nominato con successivo atto del Direttore Generale “Cultura Formazione e Lavoro”, con il supporto, nella fase di pre-istruttoria tecnica, di ERVET s.p.a.;
- al termine delle procedure di valutazione venga redatta una graduatoria delle operazioni ammissibili a finanziamento al fine di finanziare le operazioni in ordine di graduatoria fino ad esaurimento delle risorse finanziarie;

Dato atto che le risorse previste per la realizzazione delle

iniziative afferenti al suddetto Avviso sono pari a Euro 350.000,00 Fondo Sociale Europeo - Asse I Adattabilità;

Preso atto che sono pervenute alla Regione secondo le modalità e i termini previsti dall' Avviso sopra citato complessivamente n. 3 operazioni per un costo complessivo di Euro 485.810,00 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;

Preso altresì atto che il Servizio Programmazione, Valutazione e Interventi regionali nell'ambito delle politiche della formazione e del lavoro ha effettuato l'istruttoria di ammissibilità e le n. 3 operazioni pervenute sono risultate ammissibili;

Rilevato che con determinazione dirigenziale n. 561 del 29 gennaio 2013 si è provveduto alla nomina dei componenti del Nucleo di valutazione regionale;

Tenuto conto che il Nucleo di valutazione:

- si è riunito nelle giornate del 26 febbraio, 7 marzo e 5 aprile, corrente anno, ed ha effettuato la valutazione delle operazioni di cui al soprarichiamato Avviso;

- ha rassegnato i verbali dei propri lavori, acquisiti agli atti della Direzione Generale Cultura Formazione e Lavoro a disposizione per la consultazione di chiunque ne abbia diritto, e si è avvalso della pre-istruttoria tecnica curata da ERVET S.p.A. di Bologna con l'esito di seguito riportato:

- n. 2 operazioni sono risultate "non approvabili" non avendo raggiunto il punteggio minimo di 70/100, inserite nell'Allegato 1), parte integrante del presente atto;
- n. 1 operazione è risultata "approvabile", avendo raggiunto un punteggio superiore a 70/100, nello specifico "da approvare con modifiche", inserita nell'Allegato 2), parte integrante del presente atto;

Ritenuto pertanto, sulla base di quanto sopra esposto ed in attuazione del sopracitato Avviso di cui alla propria deliberazione 1863/12:

- di approvare l'elenco delle operazioni "non approvabili" inserite nell'Allegato 1) parte integrante della presente deliberazione;

- di approvare l'operazione contraddistinta dal rif. PA n. 2012-1824/RER inserita nell'Allegato 2) parte integrante della presente deliberazione;

- di finanziare, nel rispetto della normativa vigente e della programmazione delle risorse attualmente iscritte a bilancio l'operazione di cui al precedente alinea per un costo complessivo di Euro 349.110,00 e un finanziamento pubblico di pari importo Fondo Sociale Europeo Ob. 2 2007/2013 -Asse I - Adattabilità da imputare ai capitoli nn. 75531 e 75543 come indicato all'allegato 3) parte integrante della presente deliberazione;

Dato atto che il finanziamento approvato verrà erogato secondo le seguenti modalità:

a) anticipo pari al 30% dell'importo del finanziamento pubblico approvato ad avvio dell'attività, previo rilascio di garanzia fidejussoria a copertura del 30% del finanziamento concesso rilasciata secondo lo schema di cui al D.M. 22 aprile 1997 e di presentazione di regolare nota o fattura;

b) successivi rimborsi pari almeno al 15% del finanziamento pubblico fino alla concorrenza del 95% del totale, su presentazione della regolare nota o fattura di spesa, a fronte di domanda di pagamento relativa alle spese pagate;

c) il saldo ad approvazione del rendiconto e su presentazione della regolare nota o fattura di spesa;

d) in alternativa ai punti a) e b), senza il rilascio di garanzia

fidejussoria, mediante richiesta di rimborsi pari almeno al 15% del contributo pubblico approvato fino a un massimo del 95% del totale, su presentazione della regolare nota o fattura di spesa, a fronte di domanda di pagamento relativa alle spese pagate;

Visti:

- il DLgs. 6 settembre 2011, n. 159 "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136" s.m.i, entrato in vigore il 13/2/2013, e richiamato in particolare l' art. 86 "Validità della documentazione antimafia" c.5;

- la circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 11001/119/20(20) uff.II-Ord.Sic.Pub. dell' 08/02/2013 avente per oggetto "DLgs 218/12 recante disposizioni integrative e correttive al Codice Antimafia. Prime indicazioni interpretative";

Dato atto che:

- relativamente all'Organismo di cui trattasi, in corso di definizione del procedimento amministrativo è stata acquisita agli atti del Servizio competente la documentazione antimafia ai sensi del DPR 3/6/1998, n. 252 e succ. mod. e che tale documentazione risulta scaduta in data 08/02/2013;

- si possa comunque procedere all'approvazione dei progetti da realizzarsi, ai sensi di quanto disposto dell'art. 86, comma 5, del citato DLgs 159/11 e smi e che sono in corso gli accertamenti ai sensi del medesimo DLgs 159/11 e la relativa documentazione sarà conservata agli atti del Servizio competente;

Viste:

- la legge 16 gennaio 2003, n. 3 recante "Disposizioni ordinarie in materia di pubblica amministrazione" in particolare l'art. 11;

- la legge 13 agosto 2010, n. 136 avente ad oggetto "Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia" e succ.mod.;

- la determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture del 7 luglio 2011 n. 4 in materia di tracciabilità finanziaria ex art. 3, legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche;

Dato atto che è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale all'operazione oggetto del presente provvedimento il codice C.U.P. (codice unico di progetto) come riportato nell'Allegato 3) parte integrante del presente provvedimento;

Visti:

- l'art. 18 del decreto legge n. 83 del 22/06/2012 (Misure urgenti per la crescita del Paese)convertito in Legge n. 134 del 07/08/2012;

- la propria deliberazione n. 2056 del 28/12/2012 "Adempimenti necessari per l'applicazione dell'art. 18 del dl n. 83 del 22 giugno 2012 (misure urgenti per la crescita del paese), convertito in Legge n. 134 del 7 agosto 2012";

Dato atto che, la Struttura regionale competente provvederà agli adempimenti previsti dal succitato art. 18 del Decreto Legge n. 83 del 22/06/2012 convertito in Legge n. 134 del 07/08/2012 nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella propria deliberazione n. 2056/2012;

Richiamate le Leggi Regionali:

- 40/01 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";

- 43/01 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ss.mm;

- 19/12 "Legge finanziaria regionale adottata, a norma dell'art. 40 della L.R. 15 novembre 2001, n. 40, in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015";

- 20/12 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015";

Ritenuto che ricorrano gli elementi di cui all'art. 47, comma 2, della L.R. n. 40/2001, e che pertanto gli impegni di spesa possano essere assunti con il presente atto;

Viste le proprie deliberazioni:

- 1057/06 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta Regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali";

- 1663/06 "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";

- 2416/08 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e ss.mm;

- 1377/10 "Revisione dell'assetto organizzativo di alcune Direzioni Generali" così come rettificata dalla deliberazione 1950/10;

- 2060/10 "Rinnovo incarichi a direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010";

- 1222/11 recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)";

- 1642/11 "Riorganizzazione funzionale di un Servizio della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro e modifica all'autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professionali istituibili presso l'Agenzia Sanitaria e Sociale regionale";

- 221/12 "Aggiornamento alla denominazione e alla declaratoria e di un Servizio della Direzione Generale Cultura, Formazione e Lavoro";

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta dell'Assessore competente per materia;

a voti unanimi e palesi

delibera:

1) di dare atto che, in attuazione della propria deliberazione 1863/12, che approva all'Allegato A), parte integrante della stessa, l'"Avviso pubblico di chiamata di operazioni per la formazione dei tecnici agricoli FSE Asse I Adattabilità" sono pervenute secondo le modalità e i termini previsti dall'Avviso medesimo complessivamente n. 3 operazioni per un costo complessivo di Euro 485.810,00 e per un finanziamento pubblico richiesto di pari importo;

2) di dare atto inoltre che in esito alla valutazione effettuata sulle n. 3 operazioni pervenute:

- n. 2 operazioni sono risultate "non approvabili" non avendo raggiunto il punteggio minimo di 70/100, inserite nell'Allegato 1), parte integrante del presente atto;

- n. 1 operazione è risultata "approvabile", avendo raggiunto un punteggio superiore a 70/100, nello specifico "da approvare con modifiche", inserita nell'Allegato 2), parte integrante del presente atto;

3) di approvare, in attuazione del già citato Allegato A) della

propria deliberazione 1863/12 e di quanto espresso in premessa che qui si intende integralmente richiamato:

- l'elenco delle operazioni "non approvabili" inserite nell'Allegato 1) parte integrante della presente deliberazione;

- l'operazione contraddistinta dal rif. PA n. 2012-1824/RER inserita nell'Allegato 2) parte integrante della presente deliberazione;

4) di finanziare, nel rispetto della normativa vigente e della programmazione delle risorse attualmente iscritte a bilancio, l'operazione inserita nell'Allegato 2) per un costo complessivo di Euro 349.110,00 e per un finanziamento pubblico di pari importo - POR FSE Ob. 2 2007/2013 - -Asse I - Adattabilità;

5) di impegnare, in considerazione della natura giuridica del beneficiario, la somma complessiva di Euro 349.110,00 sull'esercizio 2013, come previsto all'Allegato 3) parte integrante e sostanziale al presente provvedimento, come segue:

- quanto a Euro 128.088,46 registrata al n. 950 di impegno sul Capitolo n. 75531 "Assegnazione alle imprese per la realizzazione di azioni volte all'accrescimento della competitività e al miglioramento delle prospettive occupazionali e professionali. Programma Operativo 2007-2013 - Contributo CE sul FSE (reg. CE 1083 del 11 luglio 2006; Dec C(2007)5327 del 26 ottobre 2007)" - UPB 1.6.4.2.25264 del Bilancio per l'esercizio 2013 che è dotato della necessaria disponibilità;

- quanto a Euro 221.021,54 registrata al n. 951 di impegno sul Capitolo n. 75543 "Assegnazione alle imprese per la realizzazione di azioni volte all'accrescimento della competitività e al miglioramento delle prospettive occupazionali e professionali. - Programma Operativo 2007-2013 - (L. 16 aprile 1987, n. 183; Delibera Cipe del 15 giugno 2007, n. 36; Dec. C(2007) 5327 del 26 ottobre 2007) - Mezzi statali" - UPB 1.6.4.2.25265 - del bilancio per il medesimo esercizio finanziario 2013;

6) di dare atto altresì che è stato assegnato dalla competente struttura ministeriale all'operazione oggetto del presente provvedimento il codice C.U.P. (codice unico di progetto) come riportato nell'Allegato 3) parte integrante del presente provvedimento;

7) di dare atto che relativamente all'Organismo di cui trattasi si procederà, come meglio precisato in premessa, all'acquisizione della documentazione ai sensi del D.Lgs. n. 159/2011 s.m.i, e che la stessa sarà conservata agli atti del Servizio competente, prevedendo di dare conto dell'avvenuta acquisizione delle informazioni in parola nel primo provvedimento di liquidazione utile;

8) di stabilire che le modalità gestionali sono regolate in base a quanto previsto dalle Disposizioni approvate con la propria deliberazione n. 105/2010 s.m.i, e l'operazione dovrà essere attivata, di norma, entro 60 giorni dalla data di comunicazione del finanziamento salvo eventuali diverse indicazioni contenute nella scheda di approvazione come previsto nell'Allegato A) della sopracitata deliberazione n. 1863/2012 lettera J) "Termine per l'avvio delle operazioni" e terminare, entro il 31/12/2014;

9) di dare atto che ad esecutività della presente deliberazione il Dirigente regionale competente per materia provvederà con propri atti formali ai sensi degli artt. 51 e 52 della L.R. 40/01 ed in applicazione della deliberazione 2416/08 e ss.mm., tenuto conto di quanto indicato al punto 7) che precede:

- alla liquidazione e alla richiesta di emissione dei titoli di pagamento, con le modalità indicate in premessa a cui si rinvia;

- all'approvazione del rendiconto dell'attività che con il presente atto si approva sulla base della effettiva realizzazione della stessa;

10) di prevedere che ogni variazione - di natura non finanziaria - rispetto agli elementi caratteristici dell'operazione approvata deve essere motivata e anticipatamente richiesta, ai fini della necessaria autorizzazione, al Servizio "Gestione e Controllo delle Attività realizzate nell'ambito delle Politiche della Formazione e del Lavoro", pena la non riconoscibilità della spesa;

11) di dare atto che:

- viene affidata l'organizzazione e la gestione dell'attività al soggetto titolare dell'operazione come indicato nell'Allegato 3), parte integrante del presente atto;
- l'operazione è contraddistinta da un numero di riferimento,

al quale corrispondono i dati identificativi e progettuali della stessa, come riportato nell'Allegato 3), parte integrante del presente atto;

12) di prendere atto che per i progetti che compongono l'operazione di cui trattasi è previsto il rilascio di "Attestato di frequenza";

13) di dare atto infine che, la struttura regionale competente provvederà agli adempimenti previsti dal succitato art. 18 del decreto Legge n. 83 del 22/6/2012 convertito in Legge n. 134 del 7/8/2012 nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella propria deliberazione n. 2056/2012;

14) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna e sul sito <http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it>.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 1)

OPERAZIONI NON APPROVABILI

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1863/2012

| Rif PA | Soggetto Attuatore | Titolo operazione | Canale di finanz. |
|---------------|--|--|------------------------------|
| 2012-1825/RER | 5105 Centro di formazione Vittorio Tadini S. C. a R. L. Frazione Gariga - Località Vignazza, 1529027 Podenzano (PC) | NUOVA PAC 2014-2020: COSA CAMBIA PER IL SISTEMA AGROALIMENTARE EMILIANO- ROMAGNOLO. FORMAZIONE DEI TECNICI AGRICOLI E FORESTALI DELLA REGIONE EMILIA- ROMAGNA. | FSE Asse I - Adattabilità |
| 2012-1818/RER | 283 ISCOM Emilia- Romagna Via Tiarini, 22 40129 Bologna (BO) | F.A.R.M. - Formazione in Agricoltura: Risorsa per Migliorare | FSE Asse I - Adattabilità |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 2)

OPERAZIONI APPROVATE

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1863/2012

| Rif PA | Soggetto Attuatore | | Titolo operazione | Canale di finanz. | Finanziamento Pubblico | Costo totale | Punteggio operazione | Esito |
|---------------|--------------------|--|---|------------------------------|------------------------|--------------|----------------------|-------------------------------|
| 2012-1824/RER | 93 | DINAMICA soc.cons.r.l Via Bigari, 3 40128 Bologna (BO) | I NUOVI PROFILI DI COMPETENZA DEI TECNICI AGRICOLI PER UN'AGRICOLTURA PRODUTTIVA, COMPETTIVA, SOSTENIBILE | FSE Asse I - Adattabilità | € 349.110,00 | € 349.110,00 | 79 | Approvato con modifiche |
| | | | | | € 349.110,00 | € 349.110,00 | | |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Allegato 3)

FINANZIAMENTO IMPEGNATO PER CAPITOLI DI BILANCIO / FSE

In attuazione della Delibera di Giunta Regionale n. 1863/2012

| Rif PA | Soggetto Attuatore | Titolo operazione | Finanziamento Pubblico | 2013 | | Canale di finanz. | C.U.P. |
|---------------|--|---|------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------|
| | | | | di cui al capitolo n. 75531 | di cui al capitolo n. 75543 | | |
| 2012-1824/RER | 93 DINAMICA soc.cons.r.l Via Bigari, 3 40128 Bologna (BO) | I NUOVI PROFILI DI COMPETENZA DEI TECNICI AGRICOLI PER UN'AGRICOLTURA PRODUTTIVA, COMPETTIVA, SOSTENIBILE | € 349.110,00 | € 128.088,46 | € 221.021,54 | FSE Asse I - Adattabilità | E45C12012660007 |
| | | | € 349.110,00 | € 128.088,46 | € 221.021,54 | | |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 APRILE 2013, N. 397

Modifica all'Allegato B della deliberazione di Giunta regionale n. 320 del 25 marzo 2013, "Calendario venatorio regionale. Indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori provinciali a valere dalla stagione venatoria 2013/2014"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA ROMAGNA

(omissis)

delibera:

- 1) per le considerazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate, di modificare i tempi di prelievo in ordine agli individui di maschi di alcune classi di cervo e daino di cui all'allegato B della deliberazione n. 320 del 25 marzo 2013 "Calendario venatorio regionale, indirizzi e prescrizioni per la predisposizione da parte delle Province dei calendari venatori provinciali a valere dalla stagione venatoria 2013/2014", dando atto che per la stagione venatoria 2013/2014 per le specie di daino e cervo i tempi di prelievo risultano essere i seguenti:

| SPECIE | TEMPI DI PRELIEVO (purché non coincidenti con il martedì e il venerdì) | SESSO | CLASSE SOCIALE |
|--------|---|------------|----------------|
| DAINO | 1 settembre – 30 settembre | M | I, II e III |
| | 1 novembre – 15 marzo | M | I, II e III |
| | 1 gennaio – 15 marzo | F M e F | I e II 0 |
| CERVO | 10 agosto – 15 settembre e 5 ottobre – 15 febbraio | M | III |
| | 5 ottobre – 15 marzo | M | I e II |
| | 1 gennaio – 15 marzo | F M e F | I e II 0 |

- 2) di dare atto che si provvederà a promuovere l'effettuazione dei necessari incontri tecnici per pervenire ad una ottimale programmazione dei piani di prelievo degli ungulati con il contributo di tutte le parti coinvolte;
- 3) di dare atto che restano invariate tutte le altre disposizioni contenute nella deliberazione n. 320/2013;
- 4) di trasmettere il presente atto alle Province per gli adempimenti conseguenti;
- 5) di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Telematico Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 APRILE 2013, N. 399

Prelevamento dal Fondo di Riserva del Bilancio di cassa iscritto al Capitolo 85300 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 a favore dei capitoli deficitari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

| | | |
|-------------------------|--|-----------------|
| 1) | di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 le seguenti variazioni agli stanziamenti di cassa: | |
| | BILANCIO DI CASSA | |
| | STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA | |
| | A) VARIAZIONE IN DIMINUZIONE | |
| U.P.B. 1.7.1.1.29020 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | EURO 530.000,00 |
| CAP.85300 | FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA | EURO 530.000,00 |
| | B) VARIAZIONI IN AUMENTO | |
| UPB 1.2.2.3.3100 | SVILUPPO DELLA MONTAGNA | EURO 60.000,00 |
| CAP.03451 | CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER INTERVENTI INNOVATIVI RIVOLTI ALLA VALORIZZAZIONE DELLE AREE APPENNINICHE E ALLA LORO INTEGRAZIONE NEL SISTEMA REGIONALE, PREVISTI NEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) | EURO 60.000,00 |
| UPB 1.2.3.2.3830 | CONTRIBUTI PER INIZIATIVE NEL CAMPO DELLA SICUREZZA E QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE | EURO 60.000,00 |
| CAP.02773 | CONTRIBUTI A ENTI LOCALI PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI VOLTI ALLA QUALIFICAZIONE DEL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE (ART. 15, COMMA 1, LETT. B), L.R. 4 DICEMBRE 2003, N.24) | EURO 60.000,00 |
| UPB 1.3.2.3.8365 | P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 - OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE - RISORSE UE | EURO 65.000,00 |
| CAP.23746 | TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE PER IL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI COMPETITIVITA' ED ATTRATTIVITA' DELLE AREE COLPITE DAL SISMA ATTRAVERSO LA RIVITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DEI SERVIZI - ASSE 4 - PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 - CONTRIBUTO CE SUL FESR (REG. C 1083 DEL 11 LUGLIO 2006; DEC. C (2007) 3875 DEL 7 AGOSTO 2007; C(2012) 5560 DELL'1/8/2012) | EURO 65.000,00 |

| | | |
|----------------------|--|-----------------|
| UPB 1.3.2.3.8366 | P.O.R. F.E.S.R. 2007-2013 - OBIETTIVO COMPETITIVITÀ REGIONALE E OCCUPAZIONE - RISORSE STATALI | EURO 110.000,00 |
| CAP.23748 | TRASFERIMENTO ALLE PROVINCE PER IL MANTENIMENTO DEL LIVELLO DI COMPETITIVITA' ED ATTRATTIVITA' DELLE AREE COLPITE DAL SISMA ATTRAVERSO LA RIVITALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' ECONOMICHE E DEI SERVIZI - ASSE 4 - PROGRAMMA OPERATIVO 2007-2013 - (L. 16 APRILE 1987, N. 183; DELIBERA CIPE 15 GIUGNO 2007, N. 36; DEC. C (2007) 3875 DEL 7 AGOSTO 2007; C(2012) 5560 DELL'1/8/2012) - MEZZI STATALI | EURO 110.000,00 |
| UPB 1.4.2.3.14500 | INTERVENTI DI SISTEMAZIONE IDRAULICA E AMBIENTALE | EURO 5.000,00 |
| CAP.35647 | CONTRIBUTO ALLA PROVINCIA DI FERRARA AI FINI DELLA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL SISTEMA IDRAULICO DELLA "SACCA DI GORO" (ART. 1, COMMA 3, L.R. 14 APRILE 1995, N.36 E SUCCESSIVE MODIFICHE) | EURO 5.000,00 |
| UPB 1.5.1.2.18000 | SERVIZIO SANITARIO REGIONALE: FINANZIAMENTO ORDINARIO CORRENTE PER LA GARANZIA DEI LEA | EURO 230.000,00 |
| CAP.51614 | FONDO SANITARIO REGIONALE DI PARTE CORRENTE - QUOTA IN GESTIONE SANITARIA ACCENTRATA PRESSO LA REGIONE. SPESA SANITARIA DIRETTAMENTE GESTITA PER ICT E ALTRE ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE (ART. 2, D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N.502) | EURO 230.000,00 |

(omissis)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 APRILE 2013, N. 423

Prelevamento dal Cap. 85100 "Fondo di riserva per spese obbligatorie per l'esercizio 2013 da trasferire a favore del Cap. 02625 "Trasferimento ai Comuni per spese per l'espletamento dei referendum elettorali (L.R. 22 novembre 1999, n. 34) Spese obbligatorie" e del Cap. 02622 "Spese per le elezioni e i referendum regionali - Spese obbligatorie"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

(omissis)

2) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 le seguenti variazioni:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESAVariazione in diminuzione

| | | | |
|-----------------------------|---|------|------------|
| U.P.B. 1.7.1.1.29000 | "Fondo di riserva per le spese obbligatorie". | | |
| Cap. 85100 | "Fondo di riserva per le spese obbligatorie" | | |
| Stanziamiento di competenza | | EURO | 111.500,00 |
| Stanziamiento di cassa | | EURO | 111.500,00 |

Variazione in aumento

| | | | |
|-----------------------------|---|------|-----------|
| U.P.B.1.2.1.1. 750 | "Consultazioni popolari". | | |
| Cap. 2625 | "Trasferimento ai comuni per spese per l'espletamento dei referendum elettorali (L.R. 22 novembre 1999, n. 34) - Spese obbligatorie". | | |
| Stanziamiento di competenza | | EURO | 91.000,00 |
| Stanziamiento di cassa | | EURO | 91.000,00 |

Variazione in aumento

| | | | |
|-----------------------------|---|------|-----------|
| U.P.B.1.2.1.1. 750 | "Consultazioni popolari" | | |
| Cap. 2622 | " Spese per le elezioni e i referendum regionali - Spese obbligatorie". | | |
| Stanziamiento di competenza | | EURO | 20.500,00 |
| Stanziamiento di cassa | | EURO | 20.500,00 |

(omissis)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 APRILE 2013, N. 456

Assegnazione dello Stato sul Fondo nazionale per le politiche sociali - Variazione di bilancio

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

D E L I B E R A

(omissis)

- 2) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

STATO DI PREVISIONE DELL'ENTRATAVariazioni in aumento

U.P.B. 2.3.2000 "ASSEGNAZIONI DELLO STATO SUL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI".

| | | |
|----------------------------|------|------------|
| Stanziamento di competenza | EURO | 768.933,94 |
|----------------------------|------|------------|

| | | |
|-----------------------|------|------------|
| Stanziamento di cassa | EURO | 768.933,94 |
|-----------------------|------|------------|

Cap. 03063 "ASSEGNAZIONE DELLO STATO DERIVANTE DAL FONDO NAZIONALE PER LE POLITICHE SOCIALI (L. 8 NOVEMBRE 2000, N. 328)".

| | | |
|----------------------------|------|------------|
| Stanziamento di competenza | EURO | 768.933,94 |
|----------------------------|------|------------|

| | | |
|-----------------------|------|------------|
| Stanziamento di cassa | EURO | 768.933,94 |
|-----------------------|------|------------|

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESAVariazioni in aumento

U.P.B. "FONDO SOCIALE REGIONALE - RISORSE STATALI".
1.5.2.2.20101

| | | |
|----------------------------|------|------------|
| Stanziamento di competenza | EURO | 768.933,94 |
|----------------------------|------|------------|

| | | |
|-----------------------|------|------------|
| Stanziamento di cassa | EURO | 768.933,94 |
|-----------------------|------|------------|

Cap.57107 "FONDO SOCIALE REGIONALE. QUOTA PARTE DESTINATA AI COMUNI SINGOLI E ALLE FORME ASSOCIATIVE PER L'ATTUAZIONE DEI PIANI DI ZONA E PER LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI RELATIVI AGLI ASSEGNI DI CURA, AL SOSTEGNO ECONOMICO ED ALLA MOBILITÀ DEGLI ANZIANI, DEI DISABILI O INABILI (ART. 47, COMMA 1, LETT.B), L.R. 12 MARZO 2003, N.2 E L. 8 NOVEMBRE 2000, N.328; ART.1, COMMA 1252, L.296/2006 E ART. 19, COMMA 3, D.L. 4 LUGLIO 2006, N.223 CONVERTITO IN L. DALL'ART. 1 L. 4 AGOSTO 2006, N.248) - MEZZI STATALI."

| | | |
|----------------------------|------|------------|
| Stanziamento di competenza | EURO | 768.933,94 |
|----------------------------|------|------------|

| | | |
|-----------------------|------|------------|
| Stanziamento di cassa | EURO | 768.933,94 |
|-----------------------|------|------------|

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 APRILE 2013, N. 457

Programma regionale di investimenti in sanità ex art. 36, L.R. 23 dicembre 2002, n. 38

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

D E L I B E R A

- 1) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013, le seguenti variazioni di competenza e di cassa:

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESAVariazioni in diminuzione

| | | | |
|-----------------------------|---|------|--------------|
| U.P.B. 1.7.2.3.29150 | "FONDI SPECIALI PER PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI IN CORSO DI APPROVAZIONE". | | |
| Stanziamiento di competenza | | EURO | 1.769.900,00 |
| Stanziamiento di cassa | | EURO | 1.769.900,00 |
| Cap. 86500 | "FONDO SPECIALE PER FAR FRONTE AI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI REGIONALI IN CORSO DI APPROVAZIONE - SPESE D'INVESTIMENTO. (ELENCO N. 5)". VOCE N.3 | | |
| Stanziamiento di competenza | | EURO | 1.769.900,00 |
| Stanziamiento di cassa | | EURO | 1.769.900,00 |

Variazioni in aumento

| | | | |
|-----------------------------|---|------|--------------|
| U.P.B. 1.5.1.3.19070 | "PROGRAMMA REGIONALE INVESTIMENTI IN SANITÀ". | | |
| Stanziamiento di competenza | | EURO | 1.769.900,00 |
| Stanziamiento di cassa | | EURO | 1.769.900,00 |
| Cap. 65770 | "INTERVENTI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA REGIONALE DEGLI INVESTIMENTI IN SANITÀ (ART. 36, L.R. 23 DICEMBRE 2002, N. 38)". | | |
| Stanziamiento di competenza | | EURO | 1.769.900,00 |
| Stanziamiento di cassa | | EURO | 1.769.900,00 |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 APRILE 2013, N. 458

Prelevamento dal Fondo di riserva del Bilancio di cassa iscritto al capitolo 85300 del Bilancio di previsione per l'esercizio 2013 a favore dei capitoli deficitari

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

1) di apportare al Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2013 le seguenti variazioni agli stanziamenti di cassa:

BILANCIO DI CASSA

STATO DI PREVISIONE DELLA SPESA

A) VARIAZIONE IN DIMINUZIONE

| | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|
| U.P.B. 1.7.1.1.29020 | FONDO DI RISERVA DI CASSA | EURO 363.760,00 |
|-------------------------|---------------------------|-----------------|

| | | |
|-----------|--|-----------------|
| CAP.85300 | FONDO DI RISERVA DEL BILANCIO DI CASSA | EURO 363.760,00 |
|-----------|--|-----------------|

B) VARIAZIONI IN AUMENTO

| | | |
|---------------------|--|----------------|
| UPB 1.3.1.2.5551 | SVILUPPO DEL SISTEMA AGRO-ALIMENTARE - RISORSE STATALI | EURO 60.000,00 |
|---------------------|--|----------------|

| | | |
|-----------|---|----------------|
| CAP.18096 | CONTRIBUTI PER STUDI, RICERCHE E SPERIMENTAZIONI NONCHE' PER LA DIVULGAZIONE DEI RISULTATI E LA PREDISPOSIZIONE DI PROGETTI DA SOTTOPORRE ALLA U.E. (ART. 7, LETT. A), B), E C), L.R. 11 AGOSTO 1998, N.28; D.LGS 4 GIUGNO 1997, N.143). MEZZI STATALI. | EURO 60.000,00 |
|-----------|---|----------------|

| | | |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
| UPB 1.3.1.3.6300 | INTERVENTI DI BONIFICA E IRRIGAZIONE | EURO 100.000,00 |
|---------------------|--------------------------------------|-----------------|

| | | |
|-----------|--|-----------------|
| CAP.16332 | SPESE PER OPERE ED INTERVENTI DI BONIFICA E DI IRRIGAZIONE (ART.26, COMMA 2, LETT.A), L.R. 2 AGOSTO 1984, N.42). | EURO 100.000,00 |
|-----------|--|-----------------|

| | | |
|---------------------|--|---------------|
| UPB 1.3.2.2.7246 | OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - RISORSE UE | EURO 5.000,00 |
|---------------------|--|---------------|

| | | |
|-----------|--|---------------|
| CAP.23334 | SPESE PER STUDI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SHAPE "SHAPING AN HOLISTIC APPROACH TO PROTECT THE ADRIATIC ENVIRONMENT - BETWEEN COAST AND SEA" NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013" - PROGRAMMA IPA ADRIATICO - (REGG. CE 1080/2006, 1085/2006 E 718/2007; DEC. C(2008)1073; CONTRATTO IN DATA 27/05/2011) - QUOTA U.E. | EURO 5.000,00 |
|-----------|--|---------------|

| | | |
|---------------------|---|---------------|
| UPB 1.3.2.2.7248 | OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - RISORSE STATALI | EURO 1.000,00 |
|---------------------|---|---------------|

| | | |
|----------------------|--|----------------|
| CAP.23342 | <p>SPESE PER STUDI, CONSULENZE E COLLABORAZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO SHAPE "SHAPING AN HOLISTIC APPROACH TO PROTECT THE ADRIATIC ENVIRONMENT - BETWEEN COAST AND SEA" NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013" - PROGRAMMA IPA ADRIATICO - REGIONE ABRUZZO AUTORITA' DI GESTIONE/CERTIFICAZIONE (L. 16 APRILE 1987, N. 183; CONTRATTO IN DATA 27/05/2011) - QUOTA STATALE</p> | EURO 1.000,00 |
| UPB 1.4.3.2.15238 | <p>OBIETTIVO COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - RISORSE U.E.</p> | EURO 45.000,00 |
| CAP.41328 | <p>TRASFERIMENTO DELLA QUOTA DI COMPETENZA ALLA "FONDAZIONE ISTITUTO SUI TRASPORTI E LA LOGISTICA (ITL)" PARTNER ITALIANO DEL PROGETTO "SUGAR" - NELL'AMBITO DELL'OBIETTIVO "COOPERAZIONE TERRITORIALE EUROPEA 2007-2013 - PROGRAMMA COMUNITARIO INTERREG IV C (REGOLAMENTI (CE) 1080/2006 E 1083/2006; DEC. C(2007)4222; CONTRATTO DEL 4 DICEMBRE 2008) - QUOTA U.E.</p> | EURO 45.000,00 |
| UPB 1.5.1.2.18340 | <p>PROGRAMMI SPECIALI SPERIMENTALI- RISORSE STATALI</p> | EURO 75.000,00 |
| CAP.58294 | <p>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "EXPLORING INNOVATIVE STRATEGIES TO ENHANCE BONE REGENERATION BASED ON NOVEL MESENCHYMAL STROMAL/STEM CELLS" (ART. 12, COMMA 2, LETT. B) D.LGS. 30 DICEMBRE 1992, N. 502 E CONVENZIONE CON IL MINISTERO DELLA SALUTE N. 12 DEL 16 MARZO 2011). MEZZI STATALI</p> | EURO 75.000,00 |
| UPB 1.5.1.2.18345 | <p>PROGRAMMI DI INTERESSE NAZIONALE RELATIVI ALL'ASSISTENZA SANITARIA - RISORSE STATALI</p> | EURO 77.760,00 |
| CAP.58356 | <p>SPESE PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO "SVILUPPO DI UNA CAMPAGNA DI INFORMAZIONE VIA WEB SULL'USO CONSAPEVOLE DEI COSMETICI, RISPETTO AL RISCHIO DI CONTRAFFAZIONE PER QUELLI ACQUISTATI FUORI DAI CANALI LEGALI" - MEZZI STATALI.</p> | EURO 77.760,00 |

(omissis)

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 APRILE 2013, N. 409

Recepimento dell'Accordo sancito in data 24/1/2013 in sede di Conferenza unificata in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la Legge 281/91 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo" che, nel promuovere la tutela degli animali d'affezione, demanda alle regioni specifiche competenze in materia ed in particolare l'istituzione dell'anagrafe canina presso i comuni o le unità sanitarie locali, nonché le modalità per l'iscrizione a tale anagrafe;

Rammentato che, in attuazione della suddetta legge quadro, la regione Emilia-Romagna è intervenuta in materia con la L.R. 27/00 "Nuove norme per la tutela ed il controllo della popolazione canina e felina" provvedendo a definire le competenze dei comuni, della province e delle aziende USL e contestualmente stabilendo all'art. 6, comma 4, che la Regione definisca i criteri per l'attuazione dell'identificazione dei cani mediante "microchip", nonché i criteri per la realizzazione di una banca dati informatizzata - a livello regionale e provinciale - dell'anagrafe canina comunale e all'art. 7, comma 1, l'obbligo per proprietari di cani, gli allevatori ed i detentori di cani a scopo di commercio di iscrivere i propri animali all'anagrafe canina del Comune di residenza;

Rammentato inoltre che:

- con la deliberazione 1608/00, adottata in attuazione della richiamata legge regionale, sono stati definiti i suddetti criteri, successivamente aggiornati ed integrati con la deliberazione n. 339/2004;
- con la deliberazione 139/11 è stata rivista e aggiornata la procedura regionale di cui alla propria deliberazione 1608/00 come modificata dalla deliberazione n. 339/2004 relativa alla distribuzione dei microchip, all'identificazione e registrazione dei cani approvando l'anagrafe regionale degli animali d'affezione;

- con la deliberazione 1497/10 è stato approvato il programma annuale di azioni volte a sviluppare e a potenziare il sistema informativo di anagrafe canina;
- a seguito dell'ordinanza ministeriale del 6/8/2008 - prorogata per ulteriori 24 mesi con l'Ordinanza ministeriale del 21/7/2010 - concernente le misure per l'identificazione e la registrazione della popolazione canina, si è resa necessaria la revisione delle soprarichiamate deliberazioni al fine di rendere coerente la disciplina regionale con quanto ivi previsto;

Evidenziato pertanto che la Regione Emilia-Romagna si è dotata sin dall'anno 2001 di una disciplina in materia, con particolare riferimento alle regole poste in capo ai proprietari o detentori di animali d'affezione e alle modalità di identificazione dei medesimi, garantendo il monitoraggio e la tracciabilità di detta popolazione;

Visto che in sede di Conferenza Unificata in data 24/1/2013 è stato sancito apposito Accordo in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione teso ad ottenere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali vigenti in materia, conseguendo una disciplina uniforme sul territorio nazionale;

Ritenuto di dover recepire detto Accordo così rafforzando il sistema regionale attualmente operante sul territorio in conformità a quanto ivi previsto;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore alle Politiche per la salute;

A voti unanimi e palesi
delibera:

1. di recepire, per quanto in premessa esposto, l'Accordo sancito in sede di Conferenza unificata in data 24/1/2013 in materia di identificazione e registrazione degli animali d'affezione, parte integrale e sostanziale del presente atto;

2. di pubblicare il presente provvedimento ed il relativo allegato nel Bollettino Ufficiale telematico della regione Emilia-Romagna



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

Accordo, ai sensi dell' articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane in materia di identificazione e registrazione degli animali da affezione.

Rep. Atti n. *5/20 del 24/01/2013*

LA CONFERENZA UNIFICATA

Nella odierna seduta del 24 gennaio 2013:

VISTO il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, articolo 9, comma 2, lettera c), che dispone che questa Conferenza promuove e sancisce Accordi tra Governo, Regioni, Province, Comuni e Comunità montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attività di interesse comune;

VISTA la nota pervenuta in data 11 dicembre 2012, con la quale il Ministero della salute ha trasmesso la proposta di accordo indicata in oggetto;

VISTA la nota in data 12 dicembre 2012, con la quale il predetto documento è stato diramato alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali, nonché alle Amministrazioni centrali interessate;

CONSIDERATO che, nel corso dell'incontro tecnico svoltosi in data 15 gennaio 2013, i rappresentanti delle Regioni, dell'ANCI e del Ministero della salute hanno concordato alcune modifiche del documento in parola;

VISTA la nota in data 16 gennaio 2013, con la quale il suddetto Ministero ha trasmesso la versione definitiva della proposta di accordo indicata in oggetto che recepisce le modifiche concordate nel corso del predetto incontro;

VISTA la nota in data 17 gennaio 2013, con la quale la suddetta versione definitiva del provvedimento di cui trattasi è stata diramata alle Regioni e Province autonome ed alle Autonomie locali;

ACQUISITO nel corso dell'odierna seduta l'assenso del Governo, delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano e delle Autonomie locali;

SANCISCE ACCORDO





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*
CONFERENZA UNIFICATA

tra il Ministero della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, le Province, i Comuni e le Comunità montane, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nei seguenti termini:

Considerati:

- la legge 14 agosto 1991, n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo", che prevede la promozione della tutela degli animali d'affezione e, in particolare, gli articoli 3 e 4 che attribuiscono alle Regioni, alle province autonome di Trento e di Bolzano ed ai Comuni specifiche competenze in materia;
- la legge 4 novembre 2010, n. 201 recante: "Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, fatta a Strasburgo il 13 novembre 1987, nonché norme di adeguamento dell'ordinamento interno";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 novembre 2001 recante: "Definizione dei Livelli Essenziali di Assistenza", pubblicato nel Gazzetta Ufficiale 8 febbraio 2002, n. 33 che, nell'allegato 1 - Assistenza Collettiva in ambienti di vita e di lavoro -, al punto 4 dedicato alla sanità pubblica veterinaria, comprende la "lotta al randagismo e controllo della popolazione canina";
- l'Accordo sancito il 6 febbraio 2003 tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano (rep. atti n. 1618/CSR), in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy* e, in particolare, l'articolo 2 "Responsabilità e doveri del detentore" e l'articolo 4 "Sistema di identificazione dei cani";
- il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 2003 concernente il "Recepimento dell'Accordo tra il Ministro della salute, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 6 febbraio 2003, recante disposizioni in materia di benessere degli animali da compagnia e *pet-therapy*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 marzo 2003, n.52;
- l'ordinanza del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 6 agosto 2008 recante: "Misure per l'identificazione e registrazione della popolazione canina", pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 agosto 2008, n. 198, prorogata con l'ordinanza del Ministro della salute 21 luglio 2010, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 26 agosto 2010, n. 199;
- che, nonostante quanto previsto nel ricordato accordo del 6 febbraio 2003, permane l'incompleta applicazione dell'obbligo di identificazione e d'iscrizione dei cani nell'anagrafe regionale, oltre che rilevanti difformità delle disposizioni normative regionali concernenti la gestione dell'anagrafe degli animali d'affezione con conseguenti rischi per la salute e per l'incolumità pubblica;





Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA UNIFICATA

- altresì, l'ordinanza del Ministro della salute del 19 luglio 2012, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 25 agosto 2012, n. 198, di proroga fino al 24 febbraio 2013 dell'efficacia della citata ordinanza 21 luglio 2010, la quale prevede che venga adottato un accordo da sancire da questa Conferenza, teso a promuovere una più efficace armonizzazione delle disposizioni regionali attualmente vigenti in materia, nonché ad assicurare una disciplina uniforme e coerente con i principi dettati dal legislatore;
- l'articolo 12, lettera b), punto i) della Convenzione europea per la protezione degli animali da compagnia, firmata a Strasburgo il 13 novembre 1987, ratificata con la legge 4 novembre 2010, n. 201, che prevede misure di identificazione permanente anche dei gatti al fine di ridurre il fenomeno del randagismo;
- che è necessario dare adempimento, con il presente Accordo, anche alle disposizioni della predetta Convenzione;

SI CONVIENE

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni specifiche in materia di responsabilità e doveri del proprietario e del detentore di animali d'affezione che prevedano, in particolare:
 - a. istituire e implementare l'anagrafe degli animali d'affezione attraverso una banca dati regionale collegata alla banca dati nazionale;
 - b. che il proprietario o il detentore di un cane provveda a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del *microchip*;
 - c. che il proprietario o il detentore di un gatto possa provvedere, su base volontaria, a far identificare e registrare l'animale entro il secondo mese di vita, mediante l'applicazione del *microchip*;
 - d. che i gatti delle colonie feline vengano identificati al momento della sterilizzazione e registrati nell'anagrafe degli animali d'affezione a nome del Comune competente per territorio;
 - e. il divieto di vendita e cessione, a qualsiasi titolo, di cani e gatti non identificati e registrati secondo quanto convenuto con il presente Accordo, nonché di cani e gatti di età inferiore ai due mesi, fatti salvi i casi in cui i cuccioli devono essere allontanati dalla madre per motivi sanitari certificati da un medico veterinario pubblico o privato abilitato ad accedere all'anagrafe canina regionale;
 - f. l'aggiornamento dell'anagrafe regionale e nazionale, entro il termine di 30 giorni, nelle more della definizione delle modalità tecniche e operative di cui al punto 2, lettera c.
2. Al fine di garantire l'uniformità sul territorio nazionale nelle modalità di identificazione degli animali da affezione e garantire il monitoraggio della popolazione dei suddetti animali, nonché assicurarne la tracciabilità, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, a:





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

- a. promuovere tra i cittadini la cultura del possesso responsabile degli animali da affezione e garantire l'applicazione di misure atte a diffondere ed a far rispettare l'obbligo di identificazione con *microchip* di cani e gatti, con contestuale registrazione nelle anagrafi regionali degli animali d'affezione, nel rispetto delle disposizioni del presente Accordo;
 - b. adottare provvedimenti che garantiscano che l'applicazione del *microchip* sia effettuata esclusivamente da medici veterinari ufficiali o da medici veterinari libero professionisti abilitati ad accedere all'anagrafe regionale degli animali d'affezione che pertanto sono incaricati di un pubblico servizio, secondo le seguenti modalità:
 - b.1. applicazione del *microchip* contestualmente, o in caso di impossibilità nel più breve tempo possibile, alla registrazione degli animali identificati nella relativa anagrafe regionale;
 - b.2. rilascio del certificato di iscrizione in anagrafe, al momento dell'applicazione del *microchip*, che deve accompagnare l'animale in tutti i trasferimenti di proprietà;
 - b.3. verifica della presenza dell'identificativo mediante apposito lettore ISO compatibile;
 - b.4. informazione al proprietario degli obblighi di legge e, in caso di mancanza o di illeggibilità dell'identificativo, segnalazione della circostanza al Servizio veterinario ufficiale per territorio
 - c. a garantire l'interoperabilità tra anagrafi regionali e l'anagrafe nazionale; a tal fine il Ministero della salute si impegna a definire le modalità tecniche ed operative per garantire l'effettiva interoperabilità delle anagrafi e a fornire indicazioni per un unico modello di identificazione e registrazione del cane e del gatto.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano si impegnano, entro 12 mesi dall'approvazione del presente Accordo, ad adottare disposizioni volte a garantire che:
- a. i Comuni provvedano a far identificare e registrare nell'anagrafe degli animali d'affezione, avvalendosi del Servizio veterinario pubblico, i cani rinvenuti sul territorio, quelli ospitati nei rifugi e nelle strutture di ricovero convenzionate. Il titolare della struttura dove l'animale è ricoverato è il detentore; il Sindaco è il responsabile delle procedure di cui al presente punto;
 - b. i Comuni dotino la propria Polizia locale di almeno un dispositivo di lettura di *microchip* ISO compatibile, al fine dell'effettuazione dei controlli di prevenzione del randagismo.
4. Il Ministero della salute si impegna a:
- a. istituire un registro dei produttori e dei distributori di *microchip*, ai quali assegna una specifica serie numerica di codici identificativi elettronici che possono essere utilizzati solo per gli animali d'affezione; i produttori e i distributori devono garantire la rintracciabilità dei lotti dei *microchip* venduti;
 - b. stabilire, attraverso l'emissione di apposite linee guida, le procedure standardizzate relative alla movimentazione e registrazione in anagrafe degli animali d'affezione quando questi vengono trasferiti da una regione all'altra.





*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA UNIFICATA

5. Dall'attuazione del presente Accordo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le attività previste dal presente Accordo devono essere realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla normativa vigente.

IL SEGRETARIO
Cons. Ermenegilda Siniscalchi



IL PRESIDENTE
Dott. Piero Gnudi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 APRILE 2013, N. 414

Approvazione incarico dirigenziale ad interim nell'ambito del Gabinetto del Presidente della Giunta

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

– il C.C.N.L. - Area della Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e per il biennio economico 2002-2003 ed in particolare l'art. 10;

– il C.C.N.L. - Area della Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2006-2009 e per il biennio economico 2006-2007;

– il C.C.N.L. - Area della Dirigenza del comparto Regioni-Autonomie Locali biennio economico 2008-2009 sottoscritto in data 3/8/2010;

– la legge regionale n. 43 del 2001 avente ad oggetto "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" ed in particolare gli artt. 9, 44 e 45;

viste altresì le proprie deliberazioni:

– n. 2834 del 17/12/2001 ad oggetto "Criteri per il conferimento di incarichi dirigenziali" con la quale, anche ai fini di una maggiore trasparenza, visibilità e snellimento delle procedure vengono specificati e adottati i criteri, i requisiti e le procedure concernenti l'affidamento degli incarichi di responsabilità delle posizioni dirigenziali partitamente di struttura e "professional";

– n. 1764 del 28/10/2008 ad oggetto "Revisione dell'impianto descrittivo dell'Osservatorio delle competenze per l'area dirigenziale e della metodologia di graduazione delle posizioni dirigenziali";

– n. 2416 del 29/12/2008 ad oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla

delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007";

– n. 660 del 21/5/2012 ad oggetto "Revisione degli strumenti di sviluppo professionale della dirigenza regionale";

– n. 1929 del 19/12/2011 e n. 96 del 28/1/2013 aventi entrambe ad oggetto "Riorganizzazione del Gabinetto del Presidente della Giunta";

vista:

la determinazione n. 2740 del 22/3/2013 del sostituto del Capo di Gabinetto, dottoressa Sonia Cioffi, con la quale la stessa ha assunto ad interim la responsabilità del Servizio "Politiche per la sicurezza e della polizia locale" dal 22 marzo 2013 fino al conferimento di un nuovo incarico;

dato atto che, come stabilito dall'art. 44, comma 2, della legge regionale n. 43/2001, l'efficacia giuridica degli atti di conferimento di incarichi di responsabilità delle strutture e delle posizioni dirigenziali "professional" è subordinata all'atto di approvazione della Giunta regionale;

ritenuto di procedere alla approvazione dell'atto di incarico ad interim sopra richiamato;

dato atto del parere allegato;

Su proposta dell'Assessore a "Sviluppo delle risorse umane e organizzazione. Cooperazione allo sviluppo. Progetto giovani. Pari opportunità", Donatella Bortolazzi;

A voti unanimi e palesi

delibera:

1. di approvare, come stabilito dall'art. 44, comma 2, della legge regionale n. 43 del 2001, l'atto citato in premessa, con il quale il sostituto del Capo di Gabinetto dott.ssa Sonia Cioffi assume ad interim la responsabilità del Servizio "Politiche per la sicurezza e della polizia locale" codice(00000307), allocato presso il Gabinetto del Presidente della Giunta, a decorrere dal 22 marzo 2013 e fino alla data del conferimento di un nuovo incarico;

2. di pubblicare la presente deliberazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 APRILE 2013, N. 430

Approvazione graduatorie di cui alla DGR n. 153/2013. "Avviso pubblico per la raccolta della manifestazione di volontà per lo svolgimento di attività socialmente utili presso gli Uffici giudiziari di Bologna rivolte ai titolari di indennità di cassa integrazione straordinaria di cui alla L. n. 223/91"

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Visti:

- il DLgs n. 468/1997 "Revisione della disciplina sui lavori socialmente utili a norma dell'art. 22 della L. 24 giugno 1997 n. 196" e successive modificazioni, con particolare riferimento alla disciplina di cui all'art. 7 concernente "l'utilizzo diretto dei lavoratori titolari del trattamento straordinario di integrazione salariale, del trattamento di indennità di mobilità e di altro trattamento speciale di disoccupazione" ed all'art. 8, che disciplina l'utilizzo dei lavoratori in dette attività;

- la L.R. n. 17 dell'1 agosto 2005 avente per oggetto "Norme per la promozione dell'occupazione, della qualità, sicurezza

za e regolarità del lavoro", ed in particolare l'art. 16 "Crisi occupazionali";

- la "Proroga del Protocollo d'intesa del 15/12/2011 per l'utilizzo in attività socialmente utili di lavoratori di lavoratori titolari di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o di indennità di mobilità presso la Procura Generale di Bologna, e i seguenti Uffici requirenti: Procura Minorile, Procura Ordinaria della Repubblica di Bologna," sottoscritta in data 20/12/2012;

- la "Proroga del Protocollo d'intesa del 22/10/2010 per l'utilizzo in attività socialmente utili di lavoratori di lavoratori titolari di trattamento di cassa integrazione guadagni straordinaria o di indennità di mobilità presso la Corte d'Appello di Bologna, il Tribunale di Bologna, il Tribunale dei Minori di Bologna e il Giudice di Pace di Bologna" sottoscritta il 26/4/2012;

- la propria deliberazione n. 153 dell'11 febbraio 2013 "Avviso pubblico per la raccolta della manifestazione di volontà per lo svolgimento di attività socialmente utili presso gli Uffici giudiziari di Bologna rivolte ai titolari di cassa integrazione straordinaria di cui alla L. 223/91" di seguito citato come "Avviso pubblico";

- la propria deliberazione n. 360 del 2 aprile 2013 "Approvazione graduatorie di cui alla DGR n. 28/2013. 'Avviso pubblico per la raccolta della manifestazione di volontà per lo svolgimento di attività socialmente utili presso gli Uffici giudiziari di Bologna rivolte ai titolari di indennità di mobilità di cui alla L. n. 223/91"
- le determinazioni del Direttore generale alla Cultura, Formazione e Lavoro n. 2101 del 28/2/2011 e s.m. e n. 1628 del 17/2/2012 di costituzione dei Tavoli Tecnici interistituzionali con i componenti nominati dagli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti;
Dato atto che:
 - entro i termini di scadenza previsti dal predetto Avviso sono pervenute al Servizio Lavoro n. 24 domande di inserimento nelle graduatorie, di cui all'Avviso pubblico, da parte di altrettanti lavoratori;
 - a seguito dell'istruttoria tecnica effettuata dal Servizio Lavoro sull'ammissibilità delle domande, i cui esiti sono consultabili presso la Segreteria del medesimo Servizio:
 - n.15 candidature sono risultate ammissibili per la graduatoria del profilo professionale di "Ausiliario";
 - n.7 candidature sono risultate ammissibili per la graduatoria del profilo professionale di "Cancelliere";
 - n.3 candidature sono risultate ammissibili per la graduatoria del profilo professionale di "Cancelliere Contabile";
 - n.1 candidature sono risultate ammissibili per la graduatoria del profilo professionale di "Funzionario";
 - n.6 candidature sono risultate non ammissibili;
- Tenuto conto che:
 - alla luce della citata "Proroga del Protocollo d'intesa del 15 dicembre 2011" è mantenuta, in capo ai lavoratori già assegnati all'Ufficio Formazione distrettuale nel profilo professionale di "Funzionario", la priorità nell'assegnazione presso gli Uffici della Procura Generale della Repubblica di Bologna;
 - per n. 12 candidature per il profilo professionale di "Ausiliario", per n. 1 candidatura per il profilo professionale di "Cancelliere", n. 2 per il profilo professionale di "Cancelliere Contabile" e n. 1 candidatura per il profilo professionale di "Funzionario", così come previsto dall'Avviso pubblico, l'aver prestato attività socialmente utile, a seguito di assegnazione con determinazioni dirigenziali del Servizio Lavoro, costituisce priorità per l'assegnazione presso gli stessi uffici presso cui hanno prestato in precedenza l'attività e per tali candidature si prescinde da possesso della durata residua minima di nove mesi di fruizione di ammortizzatore sociale;
Ritenuto opportuno, per ragioni di economicità e tempestività:
 - di prevedere che alla copertura dei posti rimasti vacanti si possa utilizzare le graduatorie di cui alla citata DGR n. 360/2013;
 - di prevedere, altresì, che per l'eventuale sostituzione di personale già assegnato per attività socialmente utili agli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti di Bologna, si possa utilizzare le graduatorie di cui alla citata DGR n. 360/2013;
Ritenuto pertanto, al fine di dare attuazione a quanto previsto dalla citata delibera di Giunta n. 153/2013:
 - di approvare le graduatorie dei lavoratori ammessi alle attività socialmente utili sopra richiamate come riportato nell'Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di individuare nell'Allegato 2) i nominativi, in ordine alla priorità prevista dall'Avviso pubblico, per lo svolgimento delle attività socialmente utili suddivisi per le diverse sedi, parte integrante e sostanziale del presente atto;
- di elencare nell'Allegato 3) le candidature risultate non ammissibili, parte integrante e sostanziale del presente atto;
Ritenuto opportuno stabilire con la presente deliberazione:
 - che le graduatorie approvate con il presente atto restano in vigore per dodici mesi dall'approvazione;
 - che all'assegnazione presso le strutture in cui si svolgeranno le attività socialmente utili provvederà con propri atti il Responsabile del Servizio Lavoro;
 - che la copertura finanziaria è assicurata dai fondi per gli oneri assicurativi e per l'integrazione dovuta ai soggetti impiegati in attività socialmente utili presso gli Uffici giudiziari, ai sensi del DLgs 1 dicembre 1997, n. 468 stanziati al Capitolo 4138 per l'esercizio finanziario 2013;
 - che il Responsabile del Servizio Amministrazione e Gestione della Regione Emilia-Romagna provvederà, direttamente con propri atti:
 - a) alla quantificazione e all'assunzione dell'obbligazione contabile a carico del succitato Capitolo di spesa 4138 "Spese per gli oneri assicurativi e per l'integrazione dovuta ai soggetti impiegati in attività socialmente utili presso gli Uffici giudiziari, ai sensi del DLgs 1 dicembre 1997, n. 468";
 - b) all'erogazione del sostegno economico ai partecipanti alle attività socialmente utili, previa le opportune verifiche sulla base delle comunicazioni mensili pervenute dagli Uffici giudiziari coinvolti, recante le presenze e le assenze di ciascun lavoratore;
 - c) ad attuare in favore dei suddetti lavoratori idonee forme assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse alle attività lavorative svolte.
- Viste le Leggi regionali:
 - L.R. n. 40/2001 "Ordinamento contabile della Regione Emilia-Romagna, abrogazione delle L.R. 6 luglio 1977, n. 31 e 27 marzo 1972, n. 4";
 - L.R. n. 43/2001 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm;
 - L.R. n. 19/2012 "Legge finanziaria regionale adottata a norma dell'articolo 40 della Legge regionale 15 novembre 2001, n. 40 in coincidenza con l'approvazione del Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e del Bilancio pluriennale 2013-2015";
 - L.R. n. 22/2012 "Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna per l'esercizio finanziario 2013 e Bilancio pluriennale 2013-2015";
- Richiamate le proprie deliberazioni:
 - n. 1057/2006 "Prima fase di riordino delle strutture organizzative della Giunta regionale. Indirizzi in merito alle modalità di integrazione interdirezionale e di gestione delle funzioni trasversali" e s.m.;
 - n. 1663/2006 concernente "Modifiche all'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente";
 - n. 2416/2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008.

Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007” e ss.mm.;

- n. 1377/2010 “Revisione dell’assetto organizzativo di alcune Direzioni generali”, così come rettificato con deliberazione n. 1950/2010;
- n. 2060/2010 “Rinnovo incarichi a Direttori generali della Giunta regionale in scadenza al 31/12/2010”;
- n. 1222/2011 “Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)”;
- n. 1642/2011 “Riorganizzazione funzionale di un Servizio della Direzione generale Cultura, Formazione e Lavoro e modifica all’autorizzazione sul numero di posizioni dirigenziali professional istituibili presso l’Agenzia sanitaria e sociale regionale”;

Dato atto dei pareri allegati;

Su proposta degli Assessori competenti per materia;

A voti unanimi e palesi;

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e qui integralmente richiamate:

1. di approvare le graduatorie dei lavoratori ammessi alle attività socialmente utili sopra richiamate come riportato nell’Allegato 1), parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di individuare nell’Allegato 2) i nominativi, in ordine alla priorità prevista dall’Avviso pubblico, per lo svolgimento delle attività socialmente utili suddivisi per le diverse sedi, parte integrante e sostanziale del presente atto;
3. di elencare nell’Allegato 3) le candidature risultate non ammissibili, parte integrante e sostanziale del presente atto;
4. di prevedere che alla copertura dei posti rimasti vacanti si possa utilizzare le graduatorie di cui alla citata DGR n. 360/2013;
5. di prevedere, altresì, che per l’eventuale sostituzione di per-

sonale già assegnato per attività socialmente utili agli Uffici giudiziari giudicanti e requirenti di Bologna, si possa utilizzare le graduatorie di cui alla citata DGR n. 360/2013;

6. di stabilire che:

- le graduatorie approvate con il presente atto restano in vigore per dodici mesi dall’approvazione;
- il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà con propri atti all’assegnazione dei lavoratori di cui ai precedenti punti 1) e 2) presso le strutture degli Uffici giudiziari requirenti e giudicanti in cui si svolgeranno le attività socialmente utili, così come individuate a seguito dei colloqui in premessa richiamati;
- che la copertura finanziaria è assicurata dai fondi per gli oneri assicurativi e per l’integrazione dovuta ai soggetti impiegati in attività socialmente utili presso gli uffici giudiziari, ai sensi del DLgs. 1 dicembre 1997, n. 468 stanziati al Capitolo 4138 per l’esercizio finanziario 2013;
- che il Responsabile del Servizio Amministrazione e Gestione della Regione Emilia-Romagna provvederà, direttamente con propri atti:

a) alla quantificazione e all’assunzione dell’obbligazione contabile a carico del succitato Capitolo di spesa 4138 “Spese per gli oneri assicurativi e per l’integrazione dovuta ai soggetti impiegati in attività socialmente utili presso gli Uffici giudiziari, ai sensi del DLgs 1 dicembre 1997, n. 468”;

b) all’erogazione del sostegno economico ai partecipanti alle attività socialmente utili, previa le opportune verifiche sulla base delle comunicazioni mensili pervenute dagli Uffici giudiziari coinvolti, recante le presenze e le assenze di ciascun lavoratore;

c) ad attuare in favore dei suddetti lavoratori idonee forme assicurative contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali connesse alle attività lavorative svolte;

7. di pubblicare il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

Graduatorie delle candidature risultate ammissibili per lo svolgimento di attività socialmente utili presso gli Uffici giudiziari di Bologna di cui alla Deliberazione di Giunta n. 153/2013 “Avviso pubblico per la raccolta della manifestazione di volontà per lo svolgimento di attività socialmente utili presso gli Uffici giudiziari di Bologna rivolte ai titolari di cassa integrazione straordinaria di cui alla L. 223/91”

Graduatoria “Ausiliari”

| N. | Cognome e nome | Comune |
|-----------|-------------------------------|---------------------|
| 1 | Grazia Fabio | Bologna |
| 2 | Pezzuto Loris | Bologna |
| 3 | *Bignardi Arianna | Bologna |
| 4 | *Accettulli Annalisa | Bologna |
| 5 | *Aguari Alba | Bologna |
| 6 | *Corsolini Cinzia | Argelato |
| 7 | *Pescuma Teodoro | Argelato |
| 8 | *Pedranghelu Giovanni Antonio | S.Pietro in Casale |
| 9 | Procopio Salvatore | Argelato |
| 10 | *Angelelli Stefania | S.Lazzaro di Savena |
| 11 | *Bonifazzi Sandra | Castenaso |
| 12 | *Rossi Maria Grazia | Casalecchio di Reno |
| 13 | *Orlando Donatella | S.Lazzaro di Savena |
| 14 | *Puopolo Carmela | Baricella |
| 15 | *Neri Nicoletta | Zola Predosa |

Graduatoria “Cancellieri”

| N. | Cognome e nome | Comune |
|-----------|-------------------------------|-----------------------|
| 1 | Bignardi Arianna | Bologna |
| 2 | Bosio Elena | Bologna |
| 3 | Corsolini Cinzia | Argelato |
| 4 | *Pedranghelu Giovanni Antonio | S.Pietro in Casale |
| 5 | Angelelli Stefania | San Lazzaro di Savena |
| 6 | Rossi Maria Grazia | Casalecchio di Reno |
| 7 | Neri Nicoletta | Zola Predosa |

Graduatoria “Cancelliere Contabile”

| N. | Cognome e nome | Comune |
|-----------|-----------------------|---------------|
| 1 | *Tirini Silvia | Bologna |
| 2 | *Bosio Elena | Bologna |
| 3 | Neri Nicoletta | Zola Predosa |

Graduatoria “Funzionario”

| N | Cognome e nome | Comune |
|----------|-----------------------|---------------|
| 1 | *Colombo Maria Pina | Castenaso |

I nominativi con asterisco (*) hanno priorità per l'assegnazione agli Uffici presso cui hanno prestato in precedenza l'attività socialmente utile a seguito di assegnazione con le determinazioni dirigenziali del Servizio Lavoro, così come esplicitato nell'allegato 2).

Elenco dei nominativi in ordine di priorità nell'assegnazione per lo svolgimento di attività socialmente utile suddiviso per le diverse sedi di cui alla Deliberazione di Giunta n. 153/2013 "Avviso pubblico per la raccolta della manifestazione di volontà per lo svolgimento di attività socialmente utili presso gli Uffici giudiziari di Bologna rivolte ai titolari di cassa integrazione straordinaria di cui alla L. 223/91"

- Profilo professionale di "Ausiliario" presso la Procura Generale della Repubblica

| N. | Cognome e nome |
|-----------|-----------------------|
| 1 | Bignardi Arianna |
| 2 | Aguiari Alba |

- Profilo professionale di "Ausiliario" presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

| N. | Cognome e nome |
|-----------|------------------------------|
| 1 | Accettulli Annalisa |
| 2 | Pedranghelu Giovanni Antonio |

- Profilo professionale di "Ausiliario" presso la Corte d'Appello

| N. | Cognome e nome |
|-----------|-----------------------|
| 1 | Corsolini Cinzia |
| 2 | Pescuma Teodoro |

- Profilo professionale di "Ausiliario" presso il Tribunale di Bologna

| N. | Cognome e nome |
|-----------|-----------------------|
| 1 | Angelelli Stefania |
| 2 | Bonifazzi Sandra |
| 3 | Rossi Maria Grazia |
| 4 | Orlando Donatella |
| 5 | Puopolo Carmela |
| 6 | Neri Nicoletta |

- Profilo professionale di "Cancelliere" presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni

| N. | Cognome e nome |
|-----------|------------------------------|
| 1 | Pedranghelu Giovanni Antonio |

- Profilo professionale di "Cancelliere contabile" presso la Procura della Repubblica

| N. | Cognome e nome |
|-----------|-----------------------|
| 1 | Tirini Silvia |
| 2 | Bosio Elena |

- Profilo professionale di "Funzionario" - presso la Procura Generale della Repubblica

| N. | Cognome e nome |
|-----------|-----------------------|
| 1 | Colombo Maria Pina |

Candidature risultate non ammissibili in relazione al possesso dei requisiti richiesti dalla deliberazione di Giunta n. 153/2013 “Avviso pubblico per la raccolta della manifestazione di volontà per lo svolgimento di attività socialmente utili presso gli Uffici giudiziari di Bologna rivolte ai titolari di cassa integrazione straordinaria di cui alla L. 223/91”.

| N. | Cognome e Nome | Motivazione |
|----|-------------------|---|
| 1 | Bordoni Serena | Periodo residuo di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui alla L. 223/91 inferiore a 9 mesi. |
| 2 | Manini Sabrina | Periodo residuo di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui alla L. 223/91 inferiore a 9 mesi. |
| 3 | Turci Bruna | Periodo residuo di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui alla L. 223/91 inferiore a 9 mesi. |
| 4 | Mazzacurati Marco | Periodo residuo di cassa integrazione guadagni straordinaria di cui alla L. 223/91 inferiore a 9 mesi. |
| 5 | Liuni Gerardo | L’Azienda non risulta aver presentato domanda di concessione di Cassa integrazione guadagni straordinaria (L. 223/91) al Ministero del Lavoro, inoltre il verbale di accordo sindacale del 13/2/2013 prevede il criterio della rotazione del personale . |
| 6 | Cazzola Annalisa | Periodo residuo di CIGS autorizzato con decreto del Ministero del lavoro n. 70498 del 28/12/2012 inferiore a 9 mesi – L’Azienda ammessa alla procedura di concordato preventivo non risulta aver presentato ulteriore domanda di concessione di Cassa integrazione guadagni straordinaria (L. 223/91) al Ministero del Lavoro sulla base dell’accordo sindacale del 28/3/2013 |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 15 APRILE 2013, N. 432

Patto di stabilità territoriale. Compensazioni verticali per l'attribuzione ai Comuni e alle Province di quote di importo corrispondenti ai peggioramenti intervenuti sui saldi obiettivi, in applicazione del Punto 18 della D.G. 1586/12

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Richiamata la legge regionale 23 dicembre 2010, n. 12 "Patto di stabilità territoriale della Regione Emilia-Romagna" con la quale è stato definito un nuovo sistema di gestione del patto di stabilità interno, condiviso con il Sistema delle Autonomie locali e con il Consiglio delle Autonomie Locali della Regione Emilia-Romagna, ed in particolare l'articolo 10 che disciplina le modalità e fissa i criteri generali per la rimodulazione degli obiettivi programmatici di Comuni e Province, prevedendo sia compensazioni di tipo orizzontale - tra Enti locali - che verticale - per disponibilità cedute dalla Regione a Comuni e Province;

Viste le seguenti disposizioni normative:

- Legge 13 dicembre 2010, n. 220 "Legge di stabilità 2011";
- Legge 12 novembre 2011, n. 183 "Legge di stabilità 2012";
- decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011 "Regionalizzazione orizzontale del patto di stabilità interno 2011 di cui all'articolo 1, commi 141 e 142 della legge 13 dicembre 2010, n. 220";

- Legge 24 dicembre 2012, n. 228 "Legge di stabilità 2013";

Richiamata altresì la propria precedente deliberazione n. 1010 del 23 luglio 2012, con la quale sono stati declinati i criteri generali disciplinati dalla L.R. 12/2010, per la gestione delle misure compensative di tipo orizzontale e verticale agli obiettivi di patto di stabilità interno per l'anno 2012;

Vista la propria deliberazione n. 1586 del 29 ottobre 2012 avente ad oggetto "Patto di stabilità territoriale. Applicazione delle misure di compensazione orizzontale e verticale a favore del sistema delle Autonomie Locali. Anno 2012." con la quale è stata quantificata in Euro 26.846.000,00 l'entità degli spazi finanziari offerti dal Sistema delle Autonomie Locali del territorio dell'Emilia-Romagna a favore di altri Comuni e Province per interventi di compensazione orizzontale;

Preso atto che:

- la Regione Emilia-Romagna ha provveduto all'inserimento dei dati relativi alle compensazioni orizzontali e verticali degli Enti del territorio anno 2012 sull'applicativo web del Patto di Stabilità Interno, appositamente predisposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, e con nota del Direttore Generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio PG/2012/255086 del 31 ottobre 2012 sono state trasmesse allo stesso Ministero apposite comunicazioni, come disciplinato dal Decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011;

- con nota del Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio del 30 ottobre 2012 sono state comunicate agli Enti Locali, all'Anci e all'UPI, le attribuzioni degli spazi finanziari per le compensazioni di tipo orizzontale e verticale di cui alla deliberazione 1586 del 2012, citata;

Considerato che le quote acquisite o cedute tra Enti locali nell'ambito della flessibilità orizzontale sono interamente compensate nell'anno 2013, così come comunicato al Ministero

dell'Economia e delle Finanze con nota sopra citata;

Visto il decreto ministeriale, già richiamato, del 6 ottobre 2011, ed in particolare il comma 1, dell'articolo 3 rubricato "Recupero degli spazi finanziari ceduti", con il quale si stabilisce che agli enti che cedono spazi finanziari è riconosciuta una modifica migliorativa dell'obiettivo programmatico nel biennio successivo, commisurata al valore della quota ceduta;

Considerato che, ai sensi del comma 2, dell'articolo 3 del decreto ministeriale, agli enti locali che acquisiscono maggiori spazi finanziari, per compensazioni di tipo orizzontale, sono attribuiti saldi obiettivi peggiorati per un importo corrispondente alla quota acquisita nel biennio successivo;

Stabilito che, in coerenza con le finalità della legge regionale n. 12 del 2010 e in considerazione delle disposizioni dettate dall'articolo 3 del decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 6 ottobre 2011, la Giunta regionale con propria deliberazione n. 1586 del 29 ottobre 2012 si è impegnata ad attribuire con compensazioni di tipo verticale, ai Comuni e alle Province che hanno beneficiato di ulteriori spazi finanziari per l'anno 2012, derivanti da compensazioni di tipo orizzontale, quote corrispondenti ai peggioramenti intervenuti sui saldi obiettivi 2013, in applicazione del comma 2 del sopracitato decreto;

Preso atto dell'istruttoria effettuata dalla Direzione generale centrale Risorse Finanziarie e Patrimonio in merito alla documentazione, prevista dal punto 14 dalla deliberazione della Giunta regionale, già richiamata, n. 1586 del 2012, prodotta dagli Enti locali interessati;

Acquisite le proposte tecniche della Commissione tecnica interistituzionale per l'applicazione del patto di stabilità territoriale;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 e successive modifiche e integrazioni;

Richiamata la deliberazione della Giunta Regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e ss.mm.;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta della Vicepresidente. Assessore Finanze, Europa. Cooperazione con il sistema delle autonomie. Valorizzazione della montagna. Regolazione dei servizi pubblici locali. Semplificazione e trasparenza. Politiche per la sicurezza;

a voti unanimi e segreti

delibera:

per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente richiamate

1. di dare applicazione, in coerenza con le finalità della LR n. 12 del 2010, alle disposizioni dettate al punto 18) della precedente deliberazione della Giunta regionale n. 1586 del 2012;

2. di attribuire ai Comuni e alle Province, già beneficiari di ulteriori spazi finanziari nell'anno 2012, derivanti da compensazioni di tipo orizzontale, i cui obiettivi risultano modificati, in senso peggiorativo, per l'anno 2013, in misura corrispondente alla quota ricevuta, ulteriori spazi finanziari, di importo pari al peggioramento intervenuto, a valere sull'obiettivo di patto di stabilità per l'anno 2013;

3. di determinare in Euro 26.846.000,00 l'entità del contributo offerto dalla Regione Emilia-Romagna per gli interventi compensativi indicati al punto 2 del dispositivo del presente provvedimento, attribuendo ai Comuni e alle Province le quote

riportate nell'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

4. di autorizzare gli Enti Locali riceventi a superare il proprio obiettivo programmatico per l'effettuazione di pagamenti a fronte di impegni regolarmente assunti per spese in conto capitale;

5. di stabilire, l'esclusione dal Patto di stabilità territoriale dei soli enti locali che non hanno rispettato i vincoli, dettati dalla normativa statale, del patto di stabilità interno per l'anno 2012;

6. di dare atto dell'esito positivo dell'istruttoria di rendicontazione del Patto di stabilità territoriale anno 2012, in coerenza con quanto previsto dal punto 14) della deliberazione della Giunta regionale n. 1586 del 2012;

7. di incaricare il Direttore generale alle Risorse Finanziarie e Patrimonio della Regione, dott. Onelio Pignatti, a comunicare,

entro i termini stabiliti dalle vigenti disposizioni normative, agli Enti locali interessati dalla rimodulazione, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, nonché ad ANCI e UPI Emilia-Romagna, gli obiettivi, così come rideterminati dall'applicazione delle misure di compensazione verticale di cui al presente provvedimento;

8. di trasmettere il presente provvedimento alla Commissione Bilancio Affari generali ed istituzionali dell'Assemblea legislativa;

9. di trasmettere, altresì, al Consiglio delle Autonomie Locali il presente provvedimento ai sensi del comma 2, articolo 14 della L.R. n. 12 del 2010;

10. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna Telematico (BURERT).

Allegato A)

Elenco degli Enti Locali che acquisiscono spazi finanziari nell'annualità 2013 per compensazioni di tipo verticale.

| Ente locale | Quota compensazioni verticali |
|---|--------------------------------------|
| Comune di Alfonsine | 29.875,06 |
| Comune di Bagno Di Romagna | 78.596,71 |
| Comune di Bagnolo In Piano | 6.806,53 |
| Comune di Bazzano | 28.063,73 |
| Comune di Bellaria-Igea Marina | 57.179,19 |
| Comune di Bertinoro | 303.854,74 |
| Comune di Bibbiano | 148.541,56 |
| Comune di Bondeno | 47.799,28 |
| Comune di Borgo Val Di Taro | 51.694,95 |
| Comune di Borgonovo Val Tidone | 24.962,82 |
| Comune di Brescello | 14.772,11 |
| Comune di Budrio | 20.666,22 |
| Comune di Busseto | 11.549,16 |
| Comune di Cadelbosco di Sopra | 40.883,03 |
| Comune di Cadeo | 10.997,36 |
| Comune di Calderara di Reno | 61.548,14 |
| Comune di Campagnola Emilia | 22.548,04 |
| Comune di Campegine | 86.283,49 |
| Comune di Campogalliano | 33.139,04 |
| Comune di Carpaneto Piacentino | 21.763,33 |
| Comune di Casalecchio di Reno | 86.234,91 |
| Comune di Casalgrande | 290.579,01 |
| Comune di Castel Bolognese | 60.439,52 |
| Comune di Castel Maggiore | 76.915,07 |
| Comune di Castel San Giovanni | 46.700,06 |
| Comune di Castel San Pietro Terme | 110.387,38 |
| Comune di Castelnovo Ne' Monti | 57.046,70 |
| Comune di Castelvetro di Modena | 36.841,58 |
| Comune di Castenaso | 2.833,02 |
| Comune di Castiglione dei Pepoli | 34.767,15 |
| Comune di Castrocaro Terme e Terra del Sole | 37.121,76 |
| Comune di Cattolica | 1.270,33 |
| Comune di Cavriago | 29.312,82 |
| Comune di Cento | 25.071,00 |
| Comune di Cervia | 6.009,83 |
| Comune di Cesena | 372.908,51 |
| Comune di Cesenatico | 163.620,06 |
| Comune di Codigoro | 4.258,31 |
| Comune di Collecchio | 41.330,63 |
| Comune di Colorno | 149.789,80 |
| Comune di Comacchio | 25.631,94 |
| Comune di Coriano | 4.821,65 |
| Comune di Crespellano | 55.293,76 |

| Ente locale | Quota compensazioni verticali |
|--------------------------------|--|
| Comune di Dozza | 183.151,82 |
| Comune di Fabbrico | 36.145,42 |
| Comune di Faenza | 29.725,70 |
| Comune di Felino | 211.115,24 |
| Comune di Ferrara | 434.078,19 |
| Comune di Fidenza | 20.184,18 |
| Comune di Finale Emilia | 74.393,85 |
| Comune di Fiorano Modenese | 57.516,83 |
| Comune di Fiorenzuola d'Arda | 81.504,74 |
| Comune di Fontanellato | 94.327,77 |
| Comune di Forlì | 452.252,06 |
| Comune di Forlimpopoli | 210.810,89 |
| Comune di Formigine | 118.049,41 |
| Comune di Galliera | 82.071,03 |
| Comune di Gattatico | 33.257,08 |
| Comune di Gatteo | 124.939,09 |
| Comune di Gossolengo | 19.304,13 |
| Comune di Imola | 1.619.085,89 |
| Comune di Langhirano | 90.689,78 |
| Comune di Longiano | 44.451,97 |
| Comune di Lugo | 9.182,82 |
| Comune di Luzzara | 17.803,82 |
| Comune di Malalbergo | 7.905,56 |
| Comune di Maranello | 1.780,25 |
| Comune di Marzabotto | 33.408,91 |
| Comune di Massa Lombarda | 215.883,87 |
| Comune di Medicina | 82.261,22 |
| Comune di Meldola | 9.921,24 |
| Comune di Mesola | 26.320,86 |
| Comune di Minerbio | 91.543,14 |
| Comune di Misano Adriatico | 5.044,54 |
| Comune di Modena | 821.022,01 |
| Comune di Monte San Pietro | 110.141,53 |
| Comune di Montecchio Emilia | 94.368,09 |
| Comune di Montechiarugolo | 39.332,59 |
| Comune di Monteveglio | 19.820,04 |
| Comune di Monzuno | 14.623,59 |
| Comune di Morciano di Romagna | 39.268,92 |
| Comune di Novafeltria | 57.816,55 |
| Comune di Ostellato | 8.535,75 |
| Comune di Ozzano dell'Emilia | 76.909,65 |
| Comune di Parma | 40.546,32 |
| Comune di Pavullo Nel Frignano | 16.231,57 |
| Comune di Piacenza | 278.923,24 |
| Comune di Podenzano | 46.912,38 |
| Comune di Pontenure | 6.772,18 |
| Comune di Poviglio | 26.890,09 |
| Comune di Predappio | 21.933,09 |

| Ente locale | Quota compensazioni verticali |
|-------------------------------------|--|
| Comune di Quattro Castella | 236.601,00 |
| Comune di Ravenna | 1.142.973,86 |
| Comune di Reggio nell'emilia | 373.613,73 |
| Comune di Riccione | 311.058,85 |
| Comune di Rimini | 9.140,76 |
| Comune di Rio Saliceto | 27.398,63 |
| Comune di Riolo Terme | 12.569,91 |
| Comune di Rottofreno | 49.678,33 |
| Comune di Russi | 42.117,04 |
| Comune di Sala Baganza | 861,23 |
| Comune di Sala Bolognese | 87.099,26 |
| Comune di Salsomaggiore Terme | 70.984,19 |
| Comune di San Cesario sul Panaro | 35.665,54 |
| Comune di San Clemente | 13.659,34 |
| Comune di San Felice sul Panaro | 770,57 |
| Comune di San Giorgio di Piano | 108.519,55 |
| Comune di San Giorgio Piacentino | 10.026,93 |
| Comune di San Giovanni in Marignano | 90.533,75 |
| Comune di San Giovanni in Persiceto | 84.778,19 |
| Comune di San Lazzaro di Savena | 101.316,30 |
| Comune di San Pietro in Casale | 121.720,73 |
| Comune di Sant'Ilario d'Enza | 91.181,02 |
| Comune di Sasso Marconi | 70.664,44 |
| Comune di Sassuolo | 76.509,04 |
| Comune di Savignano sul Panaro | 31.549,41 |
| Comune di Savignano sul Rubicone | 72.987,31 |
| Comune di Scandiano | 46.390,09 |
| Comune di Soliera | 35.374,50 |
| Comune di Sorbolo | 67.955,62 |
| Comune di Spilamberto | 21.663,63 |
| Comune di Torrile | 11.593,57 |
| Comune di Traversetolo | 2.592,76 |
| Comune di Verucchio | 12.906,85 |
| Comune di Vigarano Mainarda | 11.420,10 |
| Comune di Vignola | 130.771,32 |
| Comune di Zola Predosa | 98.539,78 |
| Provincia di Ferrara | 2.122.938,94 |
| Provincia di Reggio nell'Emilia | 2.208.659,27 |
| Provincia di Parma | 1.813.874,28 |
| Provincia di Piacenza | 1.736.312,78 |
| Provincia di Forlì-Cesena | 2.170.866,26 |
| Provincia di Rimini | 1.680.911,59 |
| Provincia di Ravenna | 2.340.381,57 |
| Totale | 26.846.000,00 |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 APRILE 2013, N. 461

Nomina dei Presidenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale di Lepida S.p.A.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

- 1) di nominare, per le motivazioni esposte in premessa:
 - la dott.ssa Caterina Brancaleoni, nata a Ferrara il 18 febbraio 1965, quale Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società Lepida S.p.A.;
 - il dott. Raffaele Carlotti, nato a Bologna il 22 giugno 1954, quale Presidente del Collegio sindacale della Società Lepida S.p.A.;
- 2) di pubblicare per estratto la presente delibera nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 22 APRILE 2013, N. 466

Nomina del Presidente del Collegio Sindacale di ASTER S. Cons. p.a.

LA GIUNTA DELLA REGIONE EMILIA-ROMAGNA

(omissis)

delibera:

- a) di nominare, per tre esercizi sociali e con scadenza alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica, Presidente del Collegio Sindacale di ASTER S. Cons. p.a. il dott. Elis Dall'Olio, nato a Castel San Pietro Terme (BO) il 23 settembre 1951;
- b) di disporre la pubblicazione per estratto del presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 17 APRILE 2013, N. 50

Estinzione dell'IPAB "Pio Legato Bianchi" di Castelnuovo di Sotto (RE)

IL PRESIDENTE

(omissis)

decreta:

1. di approvare l'estinzione dell'IPAB "Pio Legato Bianchi" di Castelnuovo di Sotto (RE);
2. di prendere atto che con la sopra citata nota del Commissario ad acta del 5 giugno 2012, prot. n. 3902 è stato comunicato che:
 - a) l'IPAB risulta aver cessato la propria attività alla fine del 1980;
 - b) l'IPAB non risulta titolare di beni mobili, immobili, rapporti attivi e/o passivi o altri rapporti giuridici di qualsiasi natura;
 - c) l'ubicazione dell'inventario dell'ente è presso l'archivio storico del Comune di Castelnuovo di Sotto (RE);
3. di disporre che il Comune di Castelnuovo di Sotto (RE) subentri negli eventuali rapporti facenti capo all'IPAB "Pio Legato Bianchi";
4. di pubblicare il presente provvedimento per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE

Vasco Errani

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 APRILE 2013, N. 67

Determinazione criteri e modalità per il rimborso ai Comuni interessati delle spese relative all'espletamento dei referendum consultivi regionali

IL PRESIDENTE

Visti:

- l'articolo 133, comma 2 della Costituzione che stabilisce che "la Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi Comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni";
 - l'art. 21 dello Statuto regionale;
 - l'articolo 15, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) che stabilisce che "le regioni possono modificare le circoscrizioni territoriali dei Comuni sentite le popolazioni interessate, nelle forme previste dalla legge regionale";
 - la legge regionale 8 luglio 1996, n. 24 (Norme in materia di riordino territoriale e di sostegno alle Unioni e alle fusioni di comuni) e, in particolare, l'art. 12, comma 2 ai sensi del quale il referendum consultivo è indetto con decreto del Presidente della Regione e l'art. 11, comma 2, lettera a) che prevede che per popolazione interessata si intenda "tutti gli elettori dei Comuni interessati";
 - la legge regionale 22 novembre 1999, n. 34 (Testo Unico in materia di iniziativa popolare, referendum e istruttoria pubblica) che contiene la disciplina regionale generale sul referendum;
- Rilevato che le spese relative agli adempimenti spettanti ai Comuni, nonché quelle per le competenze dovute ai componenti dei seggi elettorali, sono anticipate dai Comuni medesimi e rimborsate dalla Regione, ai sensi dell'art. 12, comma 10 della legge regionale n. 24 del 1996 il quale stabilisce inoltre che criteri e modalità del rimborso sono stabiliti con Decreto del Presidente della Giunta Regionale;

Rilevato altresì che l'Art. 27, comma 2 della Legge regionale n. 9 del 26 luglio 2012, dispone che la Regione può erogare ai Comuni, nel mese precedente le consultazioni referendarie regionali, acconti fino al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare;

Ritenuto necessario fornire ai Comuni le opportune indicazioni per le spese che essi dovranno anticipare e che saranno rimborsate dalla Regione, attraverso la predisposizione di criteri che identificano la tipologia di spese, criteri per la rendicontazio-

ne e modalità di rendicontazione;

Tutto ciò premesso e considerato;

Dato atto del parere allegato;

decreta:

1) di approvare gli allegati A, B e C che costituiscono parte integrante del presente atto e che contengono, rispettivamente, i criteri che identificano la tipologia di spese, i criteri per la rendicontazione e le modalità di rendicontazione a cui i Comuni interessati dalle consultazioni referendarie regionali dovranno attenersi;

2) di riconoscere ai Comuni, per lo svolgimento delle consultazioni referendarie regionali, ai sensi dell'Art. 27, comma 2 della Legge regionale n. 9 del 26 luglio 2012, un acconto fino al 90 per cento delle spese che si presume essi debbano anticipare, salvo conguaglio positivo o negativo, da effettuare in sede di rendicontazione finale delle spese da parte dei singoli Comuni;

3) il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL PRESIDENTE

Vasco Errani

Allegato A

Tipologia delle spese ammissibili a rimborso da parte della Regione Emilia-Romagna effettuate dai Comuni interessati alle consultazioni referendarie regionali.

Competenza generale degli oneri

Per il finanziamento delle consultazioni in oggetto indicate, le spese previste dall'art. 17, Legge 136/76 sono a carico della Regione.

E' opportuno precisare che sono sempre a carico della Regione anche i maggiori oneri scaturenti dall'Art. 5 della L. 16/4/2002, n. 62 relativa a "Modifiche e integrazioni alle disposizioni di legge relative al procedimento elettorale", consistenti nell'adeguamento degli onorari dei componenti di seggi elettorali, limitatamente alla differenza tra i nuovi importi e quelli precedentemente in vigore.

Eventuali spese non ricomprese nell'elenco seguente non verranno rimborsate se non in caso di comprovata e assoluta necessità per lo svolgimento del referendum consultivo regionale.

Acquisti di beni durevoli verranno rimborsati solo se non a carico per legge dei Comuni, e solo per il periodo d'uso strettamente necessario per l'organizzazione e lo svolgimento delle elezioni.

I comuni sono tenuti ad anticipare le spese per il trattamento economico dei componenti di seggio e le altre relative agli adempimenti di propria spettanza.

Spese dei Comuni rimborsabili dalla Regione

A carico delle assegnazioni a rimborso che saranno disposte a favore delle Amministrazioni Comunali, dovranno gravare le spese relative ai titoli appresso specificati, se ed in quanto legittimamente assunte.

a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali

Le spese per le competenze ai componenti di seggio saranno rimborsate dalla Regione compresa la maggiorazione di cui alla Legge 62/2002 nelle seguenti misure:

- al Presidente di seggio: Euro 130,00 maggiorato di Euro 33,00 (per la seconda scheda), per un totale di Euro 163,00;

- a ciascun scrutatore ed al segretario: Euro 104,00 maggiorato di Euro 22,00 (per la seconda scheda), per un totale di Euro 126,00.

Spetta altresì, ai soli Presidenti di seggio, il trattamento di missione, se dovuto, ai sensi degli artt. 1 e 4 della Legge 70 del 1980, come modificata dalla citata Legge 62/2002.

b) Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie e buoni pasto

Le spese per le prestazioni straordinarie rese dal personale comunale e dal personale di Unione di Comuni, se e in quanto utilizzato dai Comuni interessati ai referendum regionali consultivi a seguito di specifiche determinazioni autorizzative, addetto all'espletamento degli adempimenti di pertinenza dei singoli Enti, per l'attuazione delle consultazioni, ivi compresa la distribuzione delle tessere elettorali, saranno rimborsate al lordo sia dell'imposta sul reddito delle persone fisiche che dei contributi assistenziali, previdenziali e sugli infortuni che normalmente sono posti a carico dei Comuni.

La Regione ammetterà a rimborso le sole prestazioni straordinarie rese a partire dalla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi, e sino al trentesimo giorno successivo al giorno delle consultazioni stesse, previa adozione da parte dei Comuni della determina di cui all'art. 15, comma 2, del D.L. 8/1993.

Per quanto concerne la liquidazione delle prestazioni straordinarie rese dai segretari comunali e dal personale degli enti locali, si fa presente quanto segue:

- segretari comunali

il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro della categoria dei segretari comunali e provinciali, relativo al quadriennio 1998-2001, all'articolo 37, ha ridefinito la struttura della retribuzione dei predetti segretari. Pertanto, a tale categoria di personale, per effetto del criterio della onnicomprensività sancito dall'articolo 41, comma 6, dello stesso C.C.N.L., non possono essere più corrisposti compensi a titolo di straordinario elettorale;

- dipendenti enti locali

l'istituto del lavoro straordinario risulta attualmente disciplinato dall'art. 14 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro (C.C.N.L.) per il personale non dirigente del comparto Regioni ed Autonomie locali - quadriennio normativo 1998 - 2001, in vigore dal 2 aprile 1999, come integrato dagli artt. 38 e 39 del successivo C.C.N.L. del 14 settembre 2000 e dall'articolo 16 del C.C.N.L. del 5 ottobre 2001.

L'articolo 39, come integrato dal predetto articolo 16, disciplinante, in particolare, il lavoro straordinario elettorale, per eventi straordinari e per calamità naturali, dispone che il lavoro straordinario prestato in occasione di consultazioni elettorali o referendarie non concorre ai limiti di cui all'articolo 14 richiamato.

Ai sensi del comma 2, del citato articolo 14, infatti, le risorse per compensare il lavoro straordinario possono essere incrementate con le disponibilità derivanti da specifiche disposizioni di legge, connesse alla tutela di particolari attività ed in particolare di quelle elettorali, nonché alla necessità di fronteggiare eventi eccezionali.

Il comma 2 del medesimo articolo 39 ha introdotto, inoltre, la possibilità di remunerare le prestazioni di lavoro straordinario svolto dal personale titolare di posizioni organizzative, ex articolo 8ss. del C.C.N.L. 31 marzo 1999, in deroga al principio di onnicomprensività del trattamento accessorio del citato personale, e quindi in aggiunta alla retribuzione di risultato

Si fa presente, inoltre, che l'attività espletata dai dirigenti in occasione delle consultazioni elettorali, dovendosi ricondurre alle funzioni agli stessi affidate, non può essere autonomamente retribuita con il compenso per prestazioni straordinarie.

Per quanto attiene all'utilizzo del personale ausiliario tecnico amministrativo degli istituti scolastici, si condivide quanto deciso dal Ministero dell'Interno nelle consultazione del 2009, per cui tale personale non potrà essere utilizzato.

Per quanto attiene all'eventuale utilizzo, da parte dei Comuni di personale appartenente ad Unioni di Comuni, saranno rimborsate le prestazioni svolte dai collaboratori del comparto, secondo le modalità concordate fra i Comuni e l'Unione stessa. L'Unione autorizzerà il personale a svolgere prestazioni straordinarie in base alle richieste dei Comuni, fermi restando i limiti di orario previsti dalla legge.

Saranno rimborsate anche le spese sostenute dai Comuni per l'erogazione dei buoni pasto al personale che ha svolto lavoro straordinario ovviamente limitatamente ai giorni in cui il lavoro straordinario è stato svolto per attività inerenti la organizzazione del referendum consultivo.

c) Spese per l'assunzione da parte dei Comuni di personale a tempo determinato, indispensabile per sopperire ad esigenze straordinarie connesse alle consultazioni referendarie regionali.

Tali esigenze non potranno estendersi oltre il periodo previsto dalla Legge ai fini del lavoro straordinario, periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi e il trentesimo giorno successivo alla consultazione stessa.

Non sono rimborsabili spese per contratti di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi della Legge n. 196/1997, tenuto conto del disposto dell'art. 2, comma 4, del C.C.N.L. di Comparto del 14 settembre 2000, che esclude tali contratti per le attività di competenza del Sindaco quale Ufficiale di Governo, in cui rientra il servizio elettorale ex art. 54 TUEELL.

E' vietata l'assunzione di personale con contratto di prestazione professionale.

d) Spese relative agli stampati non forniti dalla Regione Emilia-Romagna

Possono essere rimborsate soltanto le spese relative agli stampati indispensabili per le necessità del servizio elettorale la cui fornitura è prevista a cura dei Comuni, escludendo comunque gli stampati di sporadico uso e di scarso contenuto.

(Es.: sono rimborsabili le spese sostenute per la segnaletica per i seggi; non sono rimborsate spese per buste e carta intestata del Comune).

e) Spese per il trasporto di materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine

Il trasporto del materiale elettorale può essere effettuato con mezzi di trasporto noleggiati ovvero con mezzi di proprietà del Comune. Le spese in parola dovranno essere debitamente documentate e ritenute congrue dai competenti organi tecnici.

Sono altresì rimborsabili le spese di trasporto che si rendano necessarie nei giorni della votazione e in quelli successivi relativamente al materiale elettorale.

f) Spese per gli adempimenti previsti dalla disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale

Il rimborso attiene alle spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale.

Non è ammesso il rimborso di spese relativo all'acquisto di nuovi tabelloni per la propaganda elettorale.

g) Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l'allestimento dei seggi, compresi i tradizionali pacchi di cancelleria per gli uffici elettorali di sezione

Il rimborso attiene all'acquisto di materiale di consumo vario, strettamente occorrente per l'allestimento dei seggi, compresa la cancelleria per gli uffici elettorali di sezione.

h) Spese postali anticipate dai Comuni per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali

Tutte le spese postali e telegrafiche saranno rimborsate dalla Regione Emilia-Romagna.

i) Altre spese di cui si chiede il rimborso

Possono essere effettuate spese per altre necessità non previste nei punti precedenti con particolare riferimento a:

- affitto dei beni immobili da adibire a sezioni elettorali;
- noleggio di beni mobili per le sezioni elettorali.

Non saranno rimborsate spese per l'acquisto di cabine ed altri beni mobili e quelle per l'affitto di locali adibiti ad uso diverso da quello di sezione elettorale.

Allegato B

Criteria per la rendicontazione delle spese ammissibili a rimborso da parte dei Comuni interessati allo svolgimento di referendum regionali consultivi - Controlli sui rendiconti da parte della Regione Emilia-Romagna

Criteria generali per la rendicontazione delle spese

1) Termine per la presentazione del rendiconto delle spese elettorali

I Comuni interessati dovranno redigere il rendiconto delle spese e inviarlo all'Amministrazione Regionale entro e non oltre tre (3) mesi dalla data di svolgimento della consultazione, ai sensi dell'art. 17, comma 8, L. 136/1976.

2) Strumenti per la rendicontazione delle spese e modalità di presentazione del rendiconto

Il rendiconto dovrà essere predisposto sotto forma di prospetto riassuntivo delle spese da rimborsare, sulla base del modello di cui all'Allegato 3.

Il rendiconto, a firma del Responsabile dell'Ufficio Elettorale e del Responsabile dei Servizi finanziari dovrà essere inoltrato al Servizio Approvvigionamenti, centri operativi e controllo di gestione della Regione Emilia - Romagna.

La documentazione giustificativa delle spese, come di seguito indicata per ogni voce di spesa, dovrà essere conservata, in originale, per un quinquennio dalla data di rimborso, presso il Comune, a disposizione di questa Amministrazione regionale.

3) Documentazione giustificativa per tipologia di spese

a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali

Elenco dei compensi erogati a ciascun componente di seggio, con a fianco l'indicazione della funzione svolta e del codice fiscale, numero e data del mandato di pagamento. In caso di liquidazione dell'onorario direttamente al seggio copia dei modelli A.

Elenco tabelle di missione dei presidenti di seggio, numero

e data del mandato di pagamento.

b) Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie e buoni pasto

Personale comunale

- Atto di autorizzazione ad effettuare lavoro straordinario.

- Elenco contenente l'indicazione dei numeri e delle date degli atti di liquidazione, soggetti percipienti, ore liquidate, relativi importi per contributi previdenziali ed assistenziali, numeri e date dei mandati di pagamento.

Personale delle Unioni di Comuni

- Richiesta scritta all'Unione del numero di unità di personale e numero di ore necessarie per consentire il corretto svolgimento delle consultazioni elettorali.

- Atto di autorizzazione da parte dell'Unione contenente l'individuazione del personale e relativo impegno di spesa.

- Atto di autorizzazione da parte del Comune al personale dell'Unione a prestare lavoro straordinario e relativo impegno di spesa in favore dell'Unione.

- Elenco, redatto a cura dell'Unione, contenente l'indicazione dei numeri e delle date degli atti di liquidazione, soggetti percipienti, ore liquidate, relativi importi per contributi previdenziali ed assistenziali, numeri e date dei mandati di pagamento.

- Atto di liquidazione del rimborso all'Unione delle spese sostenute e relativa richiesta.

Buoni pasto

Per il personale comunale e dell'Unione di Comuni documentazione attestante l'effettuazione dell'orario di lavoro e della maturazione del diritto al buono pasto.

c) Spese per l'assunzione da parte dei Comuni di personale a tempo determinato, indispensabile per sopperire ad esigenze straordinarie connesse con la predetta consultazione

Atti di assunzione contenenti i nominativi, data di decorrenza, durata e mansioni da svolgere in relazione alla consultazione elettorale.

Elenco contenente l'indicazione dei numeri e delle date degli atti di liquidazione, soggetti percipienti, ore liquidate, relativi importi per contributi previdenziali ed assistenziali, numeri e date dei mandati di pagamento.

d) Spese relative agli stampati non forniti dalla Regione Emilia-Romagna

e) Spese per il trasporto di materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine

f) Spese per gli adempimenti previsti dalla disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale

g) Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l'allestimento dei seggi, compresi i tradizionali pacchi di cancelleria per gli uffici elettorali di sezione;

h) Spese postali anticipate dai Comuni per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali

i) Altre spese di cui si chiede il rimborso

Per ciascuna delle voci di cui ai punti d, e, f, g, h, i, l'elenco contenente le Ditte o i soggetti fornitori, l'oggetto della fornitura, il numero e la data dei documenti di spesa, il numero e la data degli atti di liquidazione, gli importi liquidati, il numero e la data dei mandati di pagamento.

4) Dichiarazioni relative al rendiconto

Il prospetto riassuntivo delle spese presentate per il rimborso, dovrà essere completato in tutte le sue parti e, oltre ai dati richiesti dovrà contenere le seguenti dichiarazioni (già predisposte nel modello di rendiconto):

- da parte del Responsabile dell'Ufficio Elettorale:

che tutte le spese sono pertinenti agli adempimenti organizzativi del referendum regionale consultivo del _____;

- da parte del Responsabile di Ragioneria:

che le spese stesse sono correttamente annotate nelle scritture contabili del Comune, che sono state rispettate le formalità ed i limiti per la stipulazione dei contratti e le norme previste per la specifica materia contrattuale dei Comuni, che le tipologie di spesa sono ricomprese fra quelle indicate nella circolare dell'amministrazione regionale, che non si hanno altre spese per le quali chiedere il rimborso.

5) Controlli sulla rendicontazione delle spese

L'Amministrazione Regionale si riserva di effettuare controlli a campione sui rendiconti in questione richiedendo copia di tutta o parte della documentazione giustificativa delle spese sostenute.

ALLEGATO C

Modalità di rendicontazione delle spese effettuate dai Comuni per lo svolgimento dei referendum regionale consultivo delle popolazioni interessate del _____

Prospetto delle spese per cui il Comune chiede il rimborso

Alla Regione Emilia – Romagna
 Direzione Generale Centrale
 Organizzazione, personale,
 sistemi informativi e telematica
 Servizio approvvigionamenti, centri operativi,
 controllo di gestione
 Viale Aldo Moro, 38
 40127 BOLOGNA

Comune di:

Protocollo:/ _____ / Data: / ___ / ___ / _____ /

Oggetto: Rendiconto delle spese sostenute per lo svolgimento del referendum regionale consultivo del _____

Numero delle sezioni elettorali aperte:/ ___ /

| Tipologia di spesa e informazioni generali | Importo Complessivo per tipologia espresso in Euro/Totale generale |
|--|--|
| a) Spese per le competenze corrisposte ai componenti dei seggi elettorali: Di cui spese di missione per il Presidente del seggio: Euro / _____ / | Euro |
| b) Spese per la retribuzione di prestazioni straordinarie e buoni pasto: Numero dipendenti autorizzati:/ _____ / Numero ore autorizzate:/ _____ / Numero di ore liquidate:/ _____ / Numero buoni pasto maturati: / _____ / | Euro |

| | |
|--|-------------|
| c) Spese per l'assunzione da parte dei Comuni di personale a tempo determinato, indispensabile per sopperire ad esigenze straordinarie connesse con la predetta consultazione: Numero collaboratori assunti: / _____ / Numero giornate di cui si chiede il rimborso: / _____ / | Euro |
| d) Spese relative agli stampati non forniti dalla Regione Emilia-Romagna | Euro |
| e) Spese per il trasporto di materiale di arredamento delle singole sezioni elettorali dai locali di deposito ai seggi e viceversa, per il montaggio e lo smontaggio delle cabine | Euro |
| f) Spese per gli adempimenti previsti dalla disciplina della propaganda elettorale, ivi comprese le spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per la installazione dei tabelloni per la propaganda elettorale | Euro |
| g) Spese per l'acquisto di materiale di consumo vario occorrente per l'allestimento dei seggi, compresi i tradizionali pacchi di cancelleria per gli uffici elettorali di sezione | Euro |
| h) Spese postali anticipate dai Comuni per la revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali | Euro |
| i) Altre spese di cui si chiede il rimborso | Euro |
| Totale generale spesa di cui si chiede il rimborso | Euro |

Si dichiara che tutte le spese sono pertinenti agli adempimenti organizzativi del referendum regionale consultivo del _____.

Il Responsabile dell'Ufficio Elettorale

Si dichiara che le spese di cui sopra, sono correttamente annotate nelle scritture contabili del Comune, e che sono state rispettate le formalità ed i limiti per la stipulazione dei contratti nonché le norme per la specifica materia contrattuale dei Comuni. Si dichiara altresì che le tipologie di spesa sono ricomprese fra quelle indicate dalla Regione Emilia-Romagna e che i documenti originali riferiti alle spese effettuate sono conservati presso / _____ /.

Si dichiara infine che non si hanno altre spese per le quali chiedere il rimborso.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 5 APRILE 2013, N. 3326

Accreditamento provvisorio per la trasformazione di n. 12 posti letto della Struttura "Centro Cardinal Ferrari S.r.l." Fontanellato (PR)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamate:

la Legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9 e 10:

- pone in capo al Direttore generale sanità e politiche sociali la competenza di procedere alla concessione o al diniego dell'accreditamento con propria determinazione;
- attribuisce all'Agenzia sanitaria e sociale regionale il compito di fungere da struttura di supporto nella verifica dei requisiti posseduti dalle strutture sanitarie che richiedono l'accreditamento;

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture;

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Viste:

le proprie determinazioni n. 15387 del 30/12/2010 e n. 1782 del 21/2/2012 con le quali è stato concesso il rinnovo dell'accreditamento alla struttura "Centro Cardinal Ferrari" di Fontanellato;

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 18/12/2012 (P.G.2012/0297506), conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Struttura "Centro Cardinal Ferrari, con sede legale in Porto Potenza Picena, Via Aprutina, 194 (MC), e sede operativa a Fontanellato (PR), Via IV Novembre n. 21 chiede una modifica di 12 posti letto accreditati da Riabilitazione Intensiva (cod. 56) a Neuro-riabilitazione (cod. 75);

la nota P.G. 2010/0289204 del 19/11/2010 con la quale il Centro Cardinal Ferrari chiede di candidarsi quale possibile nodo della rete riabilitativa per le gravi disabilità neuromotorie in età evolutiva proponendo la conversione di 12 posti letto, attualmente autorizzati per Riabilitazione intensiva (cod. 56), in altrettanti posti letto di Neuro- riabilitazione (cod. 75);

il parere favorevole del prof. A. Ferrari Direttore della Unità operativa di "Riabilitazione Gravi Disabilità Neuromotorie in Età Evolutiva" della Azienda Ospedaliera di Reggio Emilia, identificata quale centro hub della rete con DGR 138/08;

la nota del Direttore Generale alla Sanità e Politiche Sociali P.G. 2011/42566 del 16/2/2011, che esprime il proprio consenso alla modifica dei posti letto accreditati;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata con provvedimento del Sindaco del Comune di Fontanellato, con nota Prot. n. 8443 del 30/11/2012, anche per l'attivazione dell'attività di recupero e riabilitazione (cod. 75);

Tenuto conto della risultanza della verifica effettuata dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2013/2490 del 28/2/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Ritenuto necessario, quindi, concedere la modifica dei posti letto accreditati con proprie determinazioni 15387/10 e 1782/12;

Richiamato quanto stabilito dal Titolo IV, Capo I della l.r. 4/08 in materia di autorizzazione all'esercizio di attività sanitarie;

Rilevato che, ai sensi del citato art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

Richiamato il DLgs 159/11 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal DLgs 218/12;

Dato atto dell'istruttoria condotta dal Servizio Presidi Ospedalieri che ha verificato il possesso da parte del richiedente di tutti i requisiti di legge e/o regolamentari;

Dato atto del parere allegato;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

Per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche, secondo le priorità definite nella determina n. 6952 del 30 maggio;

determina:

- di concedere l'accreditamento provvisorio per 12 posti letto di Neuro-Riabilitazione (cod. 75) e relativa attività ambulatoriale;
- di mantenere l'accreditamento per le seguenti attività di ricovero ed ambulatoriali:
 - Recupero e Riabilitazione funzionale (cod.56) 28 posti letto
 - Neuro-Riabilitazione (cod.75) posti letto 43
 - Day Hospital (cod.02) posti letto 8
 per un totale di 91 posti letto
- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le Aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accreditamento provvisorio concesso, per l'attività di Neuro - Riabilitazione (12 p.l) (cod. 75), decorre dalla data di adozione del presente atto;
- di confermare la decorrenza, gli effetti e i vincoli stabiliti nella determinazione n. 15387 del 30/12/2010 e che l'accreditamento concesso ai sensi degli art. 9 e 10 della Legge regionale 34/98, e successive modificazione, ha validità quadriennale;
- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 5 APRILE 2013, N. 3327

Accreditamento Hospice di Casalecchio di Reno - Fondazione Maria Teresa Chiantore Seragnoli - ONLUS - (BO)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accreditamento istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamati:

la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- pone in capo al Direttore Generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere all'accreditamento con propria determinazione;
- stabilisce che l'accreditamento è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

la determinazione del Direttore generale Sanità e Politiche sociali 15713/11 con la quale è stato concesso l'accreditamento provvisorio alla Struttura Hospice di Casalecchio - Fondazione Maria Teresa Chiantore Seragnoli - ONLUS, sito, Via della Resistenza 38, Casalecchio di Reno (BO);

la deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accreditamento delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture e la deliberazione 419/12;

Viste:

la nota pervenuta a questa amministrazione in data 31/10/2012, Prot. n. PG 2012/255003, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Fondazione Hospice Maria Teresa Chiantore Seragnoli ONLUS, con sede

legale in Bologna, Via Putti 17, chiede l'accreditamento istituzionale dell'Hospice Casalecchio, sito in Casalecchio di Reno (BO), Via della Resistenza 38;

la propria determinazione n. 6952 del 30 maggio 2007 di definizione delle procedure e delle priorità per l'accreditamento delle strutture di cui all'art. 1, comma 796, lettere s) e t), Legge 296/06 e delle strutture sanitarie pubbliche e private area salute mentale e dipendenze patologiche;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata con provvedimento del Sindaco del Comune di Casalecchio di Reno (BO), n. 21353 del 23/8/2011;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica, sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti;

Vista la relazione motivata in ordine alla accreditabilità della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2013/2059 del 19/2/2013, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Richiamato il DLgs 159/11 ed in particolare il libro II recante "Nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia", così come modificato e integrato dal DLgs 218/12;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

Dato atto del parere allegato;

determina:

- di concedere l'accreditamento istituzionale per attività ambulatoriali e di degenza per 15 posti letto, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Hospice Casalecchio - Fondazione Maria Teresa Chiantore Seragnoli ONLUS, sito in Casalecchio di Reno (BO), Via della Resistenza 38;

- di dare atto che ai sensi dell'art. 8 quater, comma 2, del DLgs 502/92, e successive modificazioni, l'accreditamento di cui al presente provvedimento non costituisce vincolo per le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate, al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'art. 8 quinquies del medesimo decreto legislativo relativamente alle attività e prestazioni effettivamente svolte e valutate positivamente in sede di verifica;

- l'accreditamento concesso decorre dalla data di adozione del precedente provvedimento di accreditamento provvisorio e cioè dall'1/12/2011 e, ai sensi dell'art. 9 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

- è fatto obbligo al legale rappresentante della struttura di cui si tratta di comunicare tempestivamente a questa Direzione ogni variazione eventualmente intervenuta ad esempio rispetto alla sede di erogazione, all'assetto proprietario, a quello strutturale, tecnologico ed organizzativo, nonché alle tipologie di attività;

- di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE
Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE SANITÀ E POLITICHE SOCIALI 5 APRILE 2013, N. 3328

Accreditamento Centro per la sperimentazione ed applicazione di protesi e presidi ortopedici - INAIL - Vigorso di Budrio (BO)

IL DIRETTORE

Visto l'art. 8 quater del DLgs 502/92 e successive modificazioni, ai sensi del quale l'accREDITAMENTO istituzionale è rilasciato dalla Regione alle strutture autorizzate, pubbliche o private e ai professionisti che ne facciano richiesta, subordinatamente alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell'attività svolta e dei risultati raggiunti;

Richiamata la legge regionale n. 34 del 12 ottobre 1998: "Norme in materia di autorizzazione e accREDITAMENTO delle strutture sanitarie pubbliche e private, in attuazione del DPR 14 gennaio 1997" e successive modificazioni, da ultima L.R. 4/08, che all'art. 9:

- Pone in capo al Direttore generale Sanità e Politiche sociali la competenza di procedere alla concessione dell'accREDITAMENTO con propria determinazione;
- Stabilisce che l'accREDITAMENTO è valido per quattro anni decorrenti dalla data di concessione e può essere rinnovato, in presenza del mantenimento dei requisiti necessari anche per l'autorizzazione, su richiesta dell'interessato, presentata alla Regione Emilia-Romagna almeno sei mesi prima della scadenza. Alla domanda di rinnovo deve essere allegato un questionario di autovalutazione conforme al modello stabilito dalla Giunta regionale;

Viste:

La deliberazione n. 327 del 23 febbraio 2004, e successive modificazioni e integrazioni, con la quale la Giunta regionale ha tra l'altro approvato i requisiti generali per l'accREDITAMENTO delle strutture sanitarie dell'Emilia-Romagna ed i requisiti specifici per alcune tipologie di strutture e la deliberazione 419/12;

La nota pervenuta a questa amministrazione in data 23/12/2010, Prot. n. PG 2010/0319208, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri, con la quale il legale rappresentante della Direzione Centrale Riabilitazione e Protesi presso INAIL, con sede legale in Roma, Piazzale Giulio Pastore n. 6. chiede il rilascio dell'accREDITAMENTO per il Centro per la sperimentazione

ed applicazione di protesi e presidi ortopedici, sito in Via Rabuina n.14, Vigorso di Budrio (BO);

La deliberazione di Giunta regionale n. 53 del 21 gennaio 2013 recante le indicazioni operative per la gestione delle Strutture sanitarie in materie di accREDITAMENTO;

Preso atto che la struttura è stata autorizzata al funzionamento con provvedimenti del Sindaco del Comune di Budrio (BO), prot. n. 8101/15087 del 22/7/1998 e prot. n. 30243/3480 del 9/2/2006;

Tenuto conto delle risultanze delle verifiche effettuate dalla Agenzia Sanitaria e sociale regionale: esame della documentazione e visita di verifica sulla sussistenza dei requisiti generali e specifici posseduti, effettuata in data 13/11/2012;

Vista la relazione motivata in ordine alla accREDITABILITÀ della struttura realizzata dall'Agenzia Sanitaria e sociale regionale, protocollo della Direzione Generale Sanità e Politiche Sociali NP/2012/15999 del 28/12/2012, conservata agli atti del Servizio Presidi Ospedalieri;

Richiamato l'art. 22 della L.R. 4/08 che stabilisce che le strutture sanitarie pubbliche e private in possesso di autorizzazione in corso alla data di entrata in vigore della legge, continuano ad operare sulla base dei requisiti e delle procedure stabiliti nei provvedimenti regionali adottati anteriormente all'entrata in vigore della legge regionale medesima;

Su proposta del Responsabile del Servizio Presidi Ospedalieri dott. Eugenio Di Ruscio;

Dato atto del parere allegato;

determina:

di concedere l'accREDITAMENTO istituzionale per attività ambulatoriali e di degenza per 90 posti letto, nei limiti e nei modi sotto definiti, nei confronti della Struttura: Centro Protesi, con sede in Via Rabuina 14, Vigorso di Budrio (BO);

Attività di Riabilitazione in regime di ricovero non ospedaliero ex art. 26 L. 833/78 (posti letto 90)

Funzioni ambulatoriali esercitate in autorizzazione

per le motivazioni di cui in premessa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 quater, del D. Lgs. 502/1992 e successive modifiche;

l'accREDITAMENTO decorre dalla data di adozione del presente provvedimento e ai sensi dell'art. 10 della L.R. 34/98 e successive modificazioni, ha validità quadriennale;

di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL DIRETTORE GENERALE

Tiziano Carradori

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FERROVIE 19 APRILE 2013, N. 4153

Art. 8 DLgs 422/1997. Servizi ferroviari di interesse regionale non in concessione a Trenitalia. Quantificazione corrispettivo anno 2013 per Contratto di Programma Rep. 4565/2013 a FER Srl

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di quantificare e riconoscere a favore di FER srl con sede

a Ferrara, per l'anno **2013** il corrispettivo per la gestione della intera infrastruttura ferroviaria regionale, pari a **€ 16.475.074,00 (IVA inclusa)**;

b) di imputare la spesa complessiva di **€ 16.475.074,00** nel seguente modo:

1. quanto ad **€ 14.977.340,00** registrata al n. **1023** di impegno sul capitolo **43697** "Corrispettivi per i servizi ferroviari di interesse regionale e locale e per la gestione delle linee ferroviarie regionali (art. 8, D.Lgs. 19 novembre 1997, n. 422; art. 13, comma 6, art. 16, comma 5 ter e art. 32, L.R. 2 ottobre 1998, n. 30; art. 1 comma 296, L. 21 dicembre 2007, n. 244)" di cui all'U.P.B. 1.4.3.2.15308 del bilancio per l'esercizio finanziario **2013** che presenta la necessaria disponibilità;

2. quanto ad € 1.497.734,00 registrata al n. 1024 di impegno sul capitolo 43675 "Oneri su contratti di servizio stipulati con gli esercenti il trasporto ferroviario (art. 19, DLgs 19 novembre 1997, n. 422)" di cui all'UPB 1.4.3.2.15300 del bilancio per l'esercizio finanziario 2013 che presenta la necessaria disponibilità;

c) di dare atto che secondo quanto previsto dall'art. 18 del D.L. n. 83/2012, convertito con modificazioni dalla Legge n. 134/2012, nonché sulla base degli indirizzi interpretativi contenuti nella deliberazione di Giunta regionale n. 2056/2012, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

d) di stabilire che alla liquidazione a favore di F.E.R. S.r.l.

con sede a Ferrara del corrispettivo oggetto del presente atto provvederà con proprio provvedimento il Dirigente regionale competente, tenuto conto della cessione di credito rep. 4996/31523 del 23/03/2012 indicata in premessa, ai sensi della L.R. n. 40/2001 e della propria deliberazione n. 2416/2008 e s.m. nel rispetto delle modalità di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 2190 del 28 dicembre 2012 nonché secondo il contratto sottoscritto, ad avvenuta pubblicazione di cui all'alinea che precede;

e) di pubblicare la presente determinazione, per estratto, nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Maurizio Tubertini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 15 MARZO 2013, N. 2445

**Rettifica della propria determinazione n. 1543 del 25/2/2013
relativa alla movimentazione degli alveari**

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il D.M. 10 settembre 1999, n. 356, recante "Regolamento recante misure per la lotta obbligatoria contro il colpo di fuoco batterico (*Erwinia amylovora*), nel territorio della Repubblica", in particolare l'art. 8 relativo alla movimentazione degli alveari;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8/5/2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'allegato IV, Parte B, punto 21.3;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31", e in particolare l'art. 8, comma 1, lettera l), che prevede la prescrizione di tutte le misure ritenute necessarie ai fini della protezione fitosanitaria, in applicazione delle normative comunitarie e nazionali in materia;

- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifiche e integrazioni, e in particolare l'allegato IV, Parte B, punto 21.3, e l'allegato VI, lett. b) Batteri, punto 2;

- il regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità, che abroga la direttiva della Commissione 2001/32/CE e successive modifiche e integrazioni;

Atteso che con la propria determinazione dirigenziale n. 1543 del 25/2/2013, sono state previste le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per il controllo del colpo di fuoco batterico nella Regione Emilia-Romagna, per l'anno 2013;

Considerato che, per mero errore materiale, al punto 3) non sono state riportate correttamente le zone ufficialmente indenni da *Erwinia amylovora* (zone protette);

Ritenuto pertanto opportuno, alla luce di quanto sopra espo-

sto, provvedere alla necessaria rettifica del punto 3) della propria determinazione nella parte relativa alla indicazione delle zone ufficialmente indenni da *Erwinia amylovora*;

Viste:

- L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010, con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'Agricoltura;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 1222 del 4/8/2011, recante "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)";

- la determinazione dirigenziale n. 4137 del 29 marzo 2012, recante "Prolungamento della durata dell'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Fitosanitario della Direzione generale Agricoltura, Economia ittica, Attività faunistico-venatorie";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni espresse in premessa, che costituiscono parte integrante del presente dispositivo;

2) di provvedere alla rettifica della propria determinazione n. 1543 del 25/05/2013, riguardante le prescrizioni fitosanitarie relative alla movimentazione degli alveari per l'anno 2013 per il controllo del colpo di fuoco batterico nella Regione Emilia-Romagna, nella parte riferita alla indicazione delle zone ufficialmente indenni da *Erwinia amylovora* (zone protette) e, conseguentemente, di sostituire il suddetto punto 3) con il seguente:

- "3) di consentire lo spostamento degli alveari, nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 30 giugno 2013, previa l'adozione delle misure di quarantena riportate nel successivo punto 4), ubicati nei territori citati al punto 2) verso zone ufficialmente indenni da *Erwinia amylovora* (zone protette) che, per quanto riguarda

l'Italia, sono le seguenti: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna (province di Parma e Piacenza), Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia (esclusa la provincia di Mantova), Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d'Aosta, Veneto (escluse le province di Rovigo e Venezia, i comuni di Castelbaldo, Barbona, Piacenza d'Adige, Vescovana, S. Urbano, Boara Pisani e Masi in provincia di Padova e l'area situata a sud dell'autostrada A4

in provincia di Verona)";

3) di dare atto che rimane invariato quant'altro stabilito nella predetta determinazione n. 1543 del 25/5/2013;

4) di pubblicare per estratto il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 16 APRILE 2013, N. 3925

Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/01/2004, n. 3; D.Lgs. 19/08/2005; D.M. 12/11/2009. Ditta: Vivai Preti Società Agricola

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 14 aprile 1997 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto", e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE del 5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi", e successive modifiche e integrazioni;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- il D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 151, recante "Attuazione della direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";

- il D.M. 9 agosto 2000 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 151" e successive modifiche e integrazioni;

- il D. Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";

- il D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.M. 27 settembre 2007 recante "Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati";

- il D.M. 12 novembre 2009 recante "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali", ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 214/2005;

- il D. Lgs. 25 giugno 2010, n. 124, recante "Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti";

- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione";

Vista altresì la propria determinazione n. 8091 del 15/06/2004, recante "L.R. n. 3/2004 'Norme di tutela fitosanitaria - Abrogazione LL.RR. n. 3/1998 e n. 31/2001' Istituzione della commissione tecnica regionale per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sementiera";

Vista la richiesta di autorizzazione fitosanitaria presentata dalla ditta Vivai Preti Società Agricola, ai sensi della citata L.R. n. 3/2004 e del D.Lgs. n. 214/2005, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 12 novembre 2009, la ditta sopra citata possiede i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;

Preso atto altresì del verbale di accertamento predisposto dai tecnici incaricati, relativo ai controlli e alle verifiche tecniche eseguite, attestante l'esistenza delle strutture e attrezzature necessarie, nonché l'idoneità allo svolgimento dell'attività richiesta, conservato agli atti del Servizio Fitosanitario;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'Agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l'altro, il rinnovo dell'incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario;

- n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super per la posizione dirigenziale *Servizio Fitosanitario*;
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

1. di iscrivere ai sensi dell'art. 19 comma 1, del D.Lgs. l'impresa Vivai Preti Società agricola con sede in Via Vaccara 330, Rami, Ravarino (MO) al Registro Ufficiale Regionale
2. di stabilire che l'impresa sopraccitata possiede i requisiti previsti dall'art. 20 comma 1, del D.Lgs. n. 214/2005 per essere iscritta al Registro Ufficiale Produttori.
3. di pubblicare integralmente il presente atto sul Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 16 APRILE 2013, N. 3926

Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/01/2004, n. 3; D.Lgs. 19/08/2005; D.M. 12/11/2009. Ditta: Benassi Paolo

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 14 aprile 1997 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto", e successive modifiche e integrazioni;
- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE del 5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi", e successive modifiche e integrazioni;
- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 19 maggio 2000, n. 151, recante "Attuazione della direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";
- il D.M. 9 agosto 2000 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 151" e successive modifiche e integrazioni;
- il D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";
- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998,

n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";

- il D.Lgs. 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni e integrazioni;
- il D.M. 27 settembre 2007 recante "Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati";
- il D.M. 12 novembre 2009 recante "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali", ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 214/2005;
- il D.Lgs. 25 giugno 2010, n. 124, recante "Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti";
- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione";

Vista altresì la propria determinazione n. 8091 del 15/06/2004, recante "L.R. n. 3/2004 'Norme di tutela fitosanitaria – Abrogazione LL.RR. n. 3/1998 e n. 31/2001' Istituzione della commissione tecnica regionale per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sementiera";

Vista la richiesta di autorizzazione fitosanitaria presentata dalla ditta Benassi Paolo, ai sensi della citata L.R. n. 3/2004 e del D.Lgs. n. 214/2005, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 12 novembre 2009, la ditta sopra citata possiede i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;

Preso atto altresì del verbale di accertamento predisposto dai tecnici incaricati, relativo ai controlli e alle verifiche tecniche eseguite, attestante l'esistenza delle strutture e attrezzature necessarie, nonché l'idoneità allo svolgimento dell'attività richiesta, conservato agli atti del Servizio Fitosanitario;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'Agricoltura;
- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;
- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l'altro, il rinnovo dell'incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario;
- n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia

FR1Super per la posizione dirigenziale Servizio Fitosanitario;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;
determina:

1. di iscrivere ai sensi dell'art. 19 comma 1, del D.Lgs. l'impresa Benassi Paolo con sede in Via Colombaia 47, Ventoso, Scandiano (RE) al Registro Ufficiale Regionale;
2. di stabilire che l'impresa sopraccitata possiede i requisiti previsti dall'art. 20 comma 6, del D.Lgs. n. 214/2005 per essere esonerata dall'iscrizione al Registro Ufficiale Produttori;
3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 16 APRILE 2013, N. 3927

Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004, n.3; DLgs 19/8/2005; D.M. 12/11/2009. Ditta: Nonni Franco

Il Responsabile

Visti:

- il D.M. 14 aprile 1997 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto", e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE del 5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi", e successive modifiche e integrazioni;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- il DLgs 19 maggio 2000, n. 151, recante "Attuazione della direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";

- il D.M. 9 agosto 2000 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del DLgs 19 maggio 2000, n. 151" e successive modifiche e integrazioni;

- il DLgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e

21 agosto 2001, n. 31";

- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modificazioni e integrazioni;

- il D.M. 27 settembre 2007 recante "Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati";

- il D.M. 12 novembre 2009 recante "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali", ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d), del DLgs 214/05;

- il DLgs. 25 giugno 2010, n. 124, recante "Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti";

- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione";

Vista altresì la propria determinazione n. 8091 del 15/6/2004, recante "L.R. 3/04 'Norme di tutela fitosanitaria – Abrogazione LL.RR. n. 3/1998 e 31/01' Istituzione della commissione tecnica regionale per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sementiera";

Vista la richiesta di autorizzazione fitosanitaria presentata dalla ditta Nonni Franco, ai sensi della citata L.R. 3/04 e del DLgs 214/05, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario

Preso atto dei verbali relativi al colloquio sostenuto dal richiedente interessato, ai sensi del D.M. 12 novembre 2009, conservati agli atti del Servizio Fitosanitario;

Preso atto altresì del verbale di accertamento predisposto dai tecnici incaricati, conservato agli atti del Servizio Fitosanitario;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'Agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e successive modifiche;

- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l'altro, il rinnovo dell'incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario;

- n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super per la posizione dirigenziale Servizio Fitosanitario;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di iscrivere ai sensi dell'art. 19 comma 1, del D.Lgs. l'impresa Nonni Franco con sede in Via Chiusa di Errano 8 Faenza

(RA) al Registro ufficiale regionale

2. di stabilire che l'impresa sopracitata possiede i requisiti previsti dall'art. 20 comma 6, del DLgs 214/05 per essere esonerata dall'iscrizione al Registro Ufficiale Produttori.

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alberto Contessi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 17 APRILE 2013, N. 3947

Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004, n. 3; DLgs 19/8/2005; D.M. 12/11/2009. Ditta: Angelo Vivai Az. agr. di Cantagalli Angelo

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 14 aprile 1997 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto", e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE del 5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi", e successive modifiche e integrazioni;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- il DLgs. 19 maggio 2000, n. 151, recante "Attuazione della direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";

- il D.M. 9 agosto 2000 recante "Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del D. Lgs. 19 maggio 2000, n. 151" e successive modifiche e integrazioni;

- il DLgs. 10 novembre 2003, n. 386, recante "Attuazione della direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria - Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";

- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifica-

zioni e integrazioni;

- il D.M. 27 settembre 2007 recante "Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati";

- il D.M. 12 novembre 2009 recante "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali", ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d), del D. Lgs. n. 214/2005;

- il DLgs 25 giugno 2010, n. 124, recante "Attuazione della direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti";

- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione";

Vista altresì la propria determinazione n. 8091 del 15/6/2004, recante "L.R. 3/04 'Norme di tutela fitosanitaria - Abrogazione LL.RR. 3/98 e 31/01' Istituzione della commissione tecnica regionale per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sementiera";

Vista la richiesta di autorizzazione fitosanitaria presentata dalla ditta Angelo Vivai Az. agr. di Cantagalli Angelo, ai sensi della citata L.R. 3/04 e del DLgs 214/05, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 12 novembre 2009, la ditta sopra citata possiede i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività in quanto il responsabile tecnico/fitosanitario è in possesso di titolo di studio in ambito agrario;

Preso atto altresì del verbale di accertamento predisposto dai tecnici incaricati, relativo ai controlli e alle verifiche tecniche eseguite, attestante l'esistenza delle strutture e attrezzature necessarie, nonché l'idoneità allo svolgimento dell'attività richiesta, conservato agli atti del Servizio Fitosanitario;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni Generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni Generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'Agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e successive modifiche;

- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l'altro, il rinnovo dell'incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario;

- n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1 Super per la posizione dirigenziale Servizio Fitosanitario;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di iscrivere ai sensi dell'art. 19 comma 1, del D.Lgs. l'impresa Angelo Vivai Az. agr. di Cantagalli Angelo con sede in

Via Mazzini 33, Castenaso (BO) al Registro ufficiale regionale

2. di stabilire che l'impresa sopracitata possiede i requisiti previsti dall'art. 20 comma 1 lettera a), del DLgs 214/05 per essere iscritta al Registro ufficiale produttori.

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FITOSANITARIO 23 APRILE 2013, N. 4283

Rilascio autorizzazione fitosanitaria in ottemperanza alle disposizioni previste dalla L.R. 20/1/2004, n. 3; DLgs 19/8/2005; D.M. 12/11/200. Ditta: De Rerum Natura di Cattabriga Andrea

IL RESPONSABILE

Visti:

- il D.M. 14 aprile 1997 recante "Recepimento delle Direttive della Commissione n. 93/48/CEE del 23 giugno 1993, n. 93/64/CEE del 5 luglio 1993 e n. 93/79/CEE del 21 settembre 1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutto", e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 14 aprile 1997, recante "Recepimento delle Direttive della Commissione n. 93/61/CEE del 2/7/1993 e n. 93/62/CEE del 5/7/1993, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, ad eccezione delle sementi", e successive modifiche e integrazioni;

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche e integrazioni;

- il DLgs 19 maggio 2000, n. 151, recante "Attuazione della Direttiva 98/56/CEE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali";

- il D.M. 9 agosto 2000 recante "Recepimento delle Direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione del DLgs 19 maggio 2000, n. 151" e successive modifiche e integrazioni;

- il DLgs 10 novembre 2003, n. 386, recante "Attuazione della Direttiva 1999/105/CE relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione";

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle Leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";

- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali" e successive modifica-

zioni e integrazioni;

- il D.M. 27 settembre 2007 recante "Disposizioni per la certificazione del materiale di moltiplicazione dei funghi coltivati";

- il D.M. 12 novembre 2009 recante "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali", ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del DLgs n. 214/2005;

- il DLgs 25 giugno 2010, n. 124, recante "Attuazione della Direttiva 2008/90/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti";

- la L.R. 6 luglio 2007, n. 10, recante "Norme sulla produzione e commercializzazione delle piante forestali e dei relativi materiali di moltiplicazione";

Vista altresì la propria determinazione n. 8091 del 15/6/2004, recante "L.R. n. 3/2004 'Norme di tutela fitosanitaria - Abrogazione LL.RR. n. 3/1998 e n. 31/2001' Istituzione della Commissione tecnica regionale per la verifica del possesso dei requisiti previsti per l'esercizio dell'attività sementiera";

Vista la richiesta di autorizzazione fitosanitaria presentata dalla ditta De Rerum Natura di Cattabriga Andrea, ai sensi della citata L.R. n. 3/2004 e del DLgs n. 214/2005, conservata agli atti del Servizio Fitosanitario;

Dato atto che, secondo quanto disposto dall'art. 4 del D.M. 12 novembre 2009, la ditta sopra citata possiede i requisiti necessari per l'esercizio dell'attività;

Preso atto altresì del verbale di accertamento predisposto dai tecnici incaricati, relativo ai controlli e alle verifiche tecniche eseguite, attestante l'esistenza delle strutture e attrezzature necessarie, nonché l'idoneità allo svolgimento dell'attività richiesta, conservato agli atti del Servizio Fitosanitario;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006 con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, Commercio e Turismo e dell'Agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008 recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l'altro, il rinnovo dell'incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario;

- n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super per la posizione dirigenziale Servizio Fitosanitario;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1. di iscrivere ai sensi dell'art. 19, comma 1 del DLgs l'impresa De Rerum Natura di Cattabriga Andrea con sede in

- Via Cracovia 25, Bologna al Registro Ufficiale Regionale;
2. di stabilire che l'impresa sopracitata possiede i requisiti previsti dall'art. 20, comma 6 del DLgs n. 214/2005 per essere esonerata dall'iscrizione al Registro Ufficiale Produttori.

3. di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Alberto Contessi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FITOSANITARIO 18 APRILE 2013, N. 4011

Definizione dello stato fitosanitario del territorio della regione Emilia-Romagna reattivamente al batterio *Pseudomonas syringae* pv. *Actinidiae* (PSA. Anno 2013

IL RESPONSABILE

Visti:

- la Direttiva del Consiglio 2000/29/CE dell'8 maggio 2000 concernente "Misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modificazioni e integrazioni;

- la L.R. 20 gennaio 2004, n. 3, recante "Norme in materia di tutela fitosanitaria – Istituzione della tassa fitosanitaria regionale. Abrogazione delle leggi regionali 19 gennaio 1998, n. 3 e 21 agosto 2001, n. 31";

- il DLgs 19 agosto 2005, n. 214, recante "Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali", e successive modifiche e integrazioni;

- il D.M. 7 febbraio 2011, recante "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia causato da *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*";

- la decisione di esecuzione della Commissione 2012/756/UE del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae*;

Considerato che il citato D.M. 7 febbraio 2011 stabilisce, tra l'altro, che i Servizi fitosanitari regionali:

- eseguano annualmente monitoraggi ufficiali (art. 3) volti ad accertare la presenza del batterio allo scopo di definire lo stato fitosanitario del territorio di propria competenza (art. 5);
- adottino tutte le misure atte ad impedire la diffusione della malattia, secondo le modalità stabilite dallo stesso decreto ministeriale (art. 7);

Preso atto:

- dei risultati dell'attività di monitoraggio effettuata relativamente alla presenza del batterio nel territorio regionale nel corso del 2012 e negli anni precedenti;
- del pericolo derivante dalla ulteriore diffusione della malattia alle produzioni di actinidia, con particolare riguardo al materiale di moltiplicazione;
- della necessità di definire lo stato fitosanitario del territorio regionale;

Ritenuto quindi di dovere adottare specifiche misure fitosanitarie;

Vista la L.R. 26 novembre 2001, n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione

Emilia-Romagna" e successive modifiche, in particolare l'art. 37;

Richiamate le seguenti deliberazioni della Giunta regionale:

- n. 1057 del 24 luglio 2006, con la quale si è dato corso alla prima fase di riordino delle proprie strutture organizzative; n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, commercio e turismo e dell'agricoltura;

- n. 2416 del 29 dicembre 2008, recante "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive modifiche;

- n. 1050 del 18 luglio 2011, concernente, tra l'altro, il rinnovo dell'incarico dirigenziale del Responsabile del Servizio Fitosanitario;

- n. 444 del 16 aprile 2012, relativa alla conferma della fascia FR1Super al Servizio Fitosanitario;

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto,
determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono pertanto parte integrante del presente dispositivo;

2) di individuare, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. 7 febbraio 2011, le "aree contaminate", nelle quali è stata accertata la presenza del cancro batterico dell'actinidia, e le relative "zone di sicurezza", consultabili sul sito internet www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario, link "Cartografia", link "PSA", link "Zona di sicurezza";

3) di individuare, ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. 7 febbraio 2011, la "zona di contenimento" comprendente, nella provincia di Ravenna, parte dei territori dei comuni di Casola Valsenio, Brisighella, Cotignola, l'intero territorio comunale dei comuni di Castel Bolognese e Faenza, e nella provincia di Forlì-Cesena, parte del territorio del comune di Modigliana, così come indicato nella cartografia allegata quale parte integrante alla presente determinazione e consultabile sul sito internet: www.ermesagricoltura.it/Servizio-fitosanitario, link "Cartografia", link "PSA", link "Zona di contenimento";

4) che nella "zona di contenimento" di cui al precedente punto 3) è vietata l'attività vivaistica per la produzione e il prelievo di materiale di moltiplicazione del genere *Actinidia*, fatto salvo per le coltivazioni effettuate in una struttura con un grado di isolamento e protezione dall'ambiente esterno tale da escludere efficacemente l'ingresso del batterio *Pseudomonas syringae* pv. *actinidiae* (colture protette);

5) che, al di fuori della "zona di contenimento" e delle "zone di sicurezza" delle aree contaminate, i nuovi campi di produzione vivaistica di *Actinidia*, ai sensi del citato D.M. 7 febbraio 2011 e della citata decisione della Commissione 5 dicembre 2012 (Allegato II, punto 2, lett. e), devono distare almeno 500 metri da frutteti di actinidia e 4.500 metri da focolai attivi di PSA;

tale distanza è ridotta a 50 metri quando la coltivazione è effettuata in coltura protetta;

6) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Emilia-Romagna.


L'inosservanza delle prescrizioni sopra impartite è punita

con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 Euro a 3.000,00 Euro, ai sensi dell'art. 54, comma 23, del DLgs 19 agosto 2005, n. 214, e dell'art. 11, comma 9, della L.R. 3/04.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Alberto Contessi

ALLEGATO



REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LAVORO 11 APRILE 2013, N. 3675

Preso d'atto dell'offerta formativa del corso di laurea triennale in Economia dell'Università degli Studi di Ferrara per gli apprendisti di alta formazione e di ricerca di cui all'art. 5, D.Lgs. 167/2011, di cui alla DGR 1151/2012 - IV provvedimento

LA RESPONSABILE

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale:

– n. 775/2012 “Attuazione delle norme sull'apprendistato di cui al D.Lgs. 14 settembre 2011, n. 167 “Testo Unico dell'Apprendistato, a norma dell'art. 1, c. 30, della L. 24/12/2007, n. 247”, in particolare l'Allegato 2. “Schemi di protocollo di Intesa tra Regione Emilia-Romagna, Università e Parti sociali per definire i profili formativi nei percorsi di alta formazione finalizzati al conseguimento dei titoli di laurea triennale e magistrale, master di primo e di secondo livello e dottorato di ricerca, nell'ambito dei contratti di apprendistato di alta formazione e di ricerca, di cui all'art. 5 del D.Lgs. 167/2011”, parte integrante e sostanziale della stessa;

– n. 1151/2012 “Approvazione degli avvisi e delle modalità di acquisizione dell'offerta formativa per il conseguimento dei titoli universitari di dottore, dottore magistrale, master di primo livello e master di secondo livello in apprendistato di alta formazione e di ricerca ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 167/2011 e dell'art. 30, L.R. 17/2005, e delle modalità di assegnazione e di erogazione degli assegni formativi (voucher)”, in cui al punto 2. del dispositivo della stessa si stabilisce che il Responsabile del Servizio Lavoro provvederà con proprie successive determinazioni alla presa d'atto delle proposte di Corsi di Laurea triennale, Laurea magistrale, Master di primo livello e Master di secondo livello pervenute, previa istruttoria formale, effettuata dal Servizio Lavoro, volta a verificare, per i corsi di laurea, la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 3) e 4) dell'Allegato 1) parte integrante e sostanziale della deliberazione;

Richiamate le proprie determinazioni:

– n. 15075/2012 “Preso d'atto dell'offerta formativa del Corso di Laurea Triennale in Chimica dell'Università di Ferrara per gli apprendisti di alta formazione di cui all'art. 5, D.Lgs. 167/2011, di cui alla DGR 1151/2012 - I provvedimento”;

– n. 508/2013 “Preso d'atto dell'offerta formativa di Corsi di Laurea Triennale dell'Università di Modena e Reggio Emilia per gli apprendisti di alta formazione di cui all'art. 5, D.Lgs. 167/2011, di cui alla DGR 1151/2012 - II provvedimento”;

– n. 1623/2013 “Preso d'atto dell'offerta formativa di Corsi di Laurea Triennale dell'Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia per gli apprendisti di alta formazione di cui all'art. 5, D.Lgs. 167/2011, di cui alla DGR 1151/2012 - III provvedimento”;

Dato atto che:

– in data 9/4/2013, ns. protocollo PG.2013.89184, è pervenuta la proposta formativa del Corsi di Laurea Triennale in Economia dell'Università di Ferrara in apprendistato di alta formazione e di ricerca, il cui dettaglio è riportato nell'Allegato 1., parte integrante e sostanziale della presente determinazione, la cui documentazione è conservata agli atti dello scrivente Servizio;

– a seguito dell'Istruttoria formale, i cui esiti sono consultabili presso lo scrivente Servizio, la proposta sopra elencata è risultata in possesso dei requisiti di cui agli artt. 3) e 4) dell'Allegato 1) parte integrante della sopra richiamata deliberazione n. 1151/2012, e pertanto andrà ad aggiungersi all'elenco dell'offerta formativa regionale per l'acquisizione del titolo universitario di Dottore in apprendistato di alta formazione e di ricerca di cui alle determinazioni dirigenziali n. 15075/2012, n. 508/2013 e n. 1623/2013;

– le modalità di assegnazione ed erogazione dell'assegno formativo agli apprendisti assunti con contratto di alta formazione e ricerca sono stabiliti al punto 2. della deliberazione di Giunta regionale n. 1151/2012;

Vista la Legge regionale n. 43/2001 "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporto di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e ss.mm.;

Viste inoltre le deliberazioni di Giunta regionale:

– n. 1057 del 24/7/2006, n. 1663 del 27/11/2006, n. 2416 del 29/12/2008 e ss.mm., n. 1377 del 20/9/2010 e ss.mm. così come rettificata dalla delibera della Giunta regionale n. 1950/2010; n. 1222 del 4/8/2011, n. 1642 del 14/11/2011 e n. 221 del 27/2/2012;

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

di prendere atto, per le motivazioni espresse in premessa e che qui si intendono integralmente riportate che:

1. la proposta formativa del Corso di Laurea Triennale in Economia dell'Università degli Studi di Ferrara in apprendistato di alta formazione e di ricerca, il cui dettaglio è riportato nell'Allegato 1., parte integrante e sostanziale della presente determinazione, andrà ad aggiungersi all'elenco dell'offerta formativa regionale per l'acquisizione del titolo universitario di Dottore in apprendistato di alta formazione e di ricerca;
2. le modalità di assegnazione ed erogazione dell'assegno formativo (voucher) da attribuire agli apprendisti assunti ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 167/2011, sono quelle stabilite al punto 2 della deliberazione n. 1151/2012 richiamata in premessa;
3. di pubblicare la presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Regionale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Paola Cicognani

Allegato 1.

Offerta formativa di Corsi di Laurea Triennale per l'acquisizione del titolo universitario di Dottore in Apprendistato di Alta formazione e di ricerca, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 167/2011 e art. 30 L.R. 17/2005

Proposte di cui alla DGR n. 1151/2012- IV Provvedimento

| | |
|-------------------------------------|--|
| Proposta n. 1 | Prot. PG.2013.89184 |
| Ateneo | Università di Ferrara |
| Corso di Laurea triennale in | Economia, cui appartiene il Corso di laurea in Economia e Gestione delle Imprese e degli Intermediari Finanziari disattivato dall'A.A. 2010/2011. |
| Sede del Corso | Dipartimento di Economia e Management, via Voltapaletto, 11-44121 Ferrara- |
| Periodo di svolgimento | Anni Accademici: dal 2012/2013 al 2014/2015 3 anni, indicativamente da inizio ottobre a non oltre il 30 settembre dell'anno successivo di ogni anno |
| Referenti | Responsabile del Corso: Prof. Giovanni Masino Tel.0532 455035 e-mail:giovanni.masino@unife.it |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO PROGRAMMI, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE 15 APRILE 2013, N. 3821

PSR 2007/2013. Misura 216 - Deliberazione n. 1585/2012. Avviso pubblico regionale 2013 per l'Azione 3 - Approvazione elenchi delle domande di aiuto

IL RESPONSABILE

Richiamati:

- il Regolamento (CE) n. 1698 del 20 settembre 2005 del Consiglio Europeo sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1290 del 21 giugno 2005 del Consiglio Europeo sul finanziamento della politica agricola comune e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 1974 del 15 dicembre 2006 della Commissione Europea che reca disposizioni di applicazione al citato Regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (UE) n. 65 del 27 gennaio 2011 della Commissione Europea che stabilisce modalità di applicazione del Reg. (CE) n. 1698/2005 per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le Misure di sostegno dello sviluppo rurale, abrogando il Regolamento (CE) n. 1975/2006 che già disciplinava le suddette procedure e successive modifiche ed integrazioni;

- il Regolamento (CE) n. 73 del 19 gennaio 2009 del Consiglio Europeo che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto agli agricoltori nell'ambito della politica agricola comune e che modifica i Regolamenti (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 247/2006, (CE) n. 378/2007 ed abroga il Regolamento (CE) n. 1782/2003;

- il Regolamento (CE) n. 1122 del 30 novembre 2009 della Commissione Europea che reca le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Emilia-Romagna per il periodo 2007-2013 (di seguito per brevità indicato come P.S.R.) attuativo del citato Regolamento (CE) n. 1698/2005, nella formulazione allegata alla deliberazione della Giunta regionale n. 2021 del 28/12/2012 (Versione 8) approvata dalla Commissione Europea C(2012) 9650 del 13 dicembre 2012 - trasmessa tramite il sistema informativo SFC in data 13 dicembre 2012;

Vista, inoltre, la deliberazione della Giunta regionale n. 1585 del 29 ottobre 2012 con la quale è stata approvata la versione consolidata del Programma Operativo dell'Asse 2 "Miglioramento dell'ambiente e dello spazio rurale", e sono stati approvati i Programmi Operativi delle Misure 214 "Pagamenti Agroambientali" e 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" relativamente all'Azione 3 "Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario";

Rilevato che con riguardo alla Misura 216 la sopra citata deliberazione ha costituito avviso pubblico regionale per le domande di aiuto per nuovi interventi di cui all'Azione 3;

Rilevato, inoltre, che il citato programma operativo della

Misura 216 prevede al paragrafo 9. "Istruttoria delle domande" prevede:

- che le amministrazioni territoriali competenti:

- individuino il responsabile del procedimento amministrativo e la struttura preposta all'istruttoria e ad ogni adempimento procedurale e ne diano comunicazione al Responsabile del Servizio Programmi, Monitoraggio e Valutazione della Direzione generale Agricoltura, Economia ittica e Attività faunistico venatoria, responsabile del procedimento per la fase di competenza regionale;

- provvedano, ad avvenuta ricezione e protocollazione delle domande di aiuto, all'istruttoria di ammissibilità ed ai necessari controlli, espletando, ai sensi della normativa in materia di procedimento, gli adempimenti concernenti il contraddittorio con gli interessati con riguardo alla sussistenza di motivi ostativi all'accoglimento delle domande;

- inviino, entro 75 giorni di calendario dal termine fissato dall'Agenzia Regionale per le Erogazioni in Agricoltura (AGREA) per l'acquisizione della copia cartacea delle domande, l'elenco, approvato con atto formale, delle istanze ammissibili e non ammissibili, comprese quelle per le quali risultino pervenute rinunce;

- che il responsabile del procedimento, sulla base delle risultanze dell'elenco delle domande ammissibili approvati, entro 15 giorni dall'acquisizione degli atti di ammissibilità delle amministrazioni territoriali competenti, la graduatoria delle domande ammissibili;

- che qualora le risorse disponibili coprano il fabbisogno finanziario di tutte le istanze pervenute e risultate ammissibili non si proceda alla valutazione di merito e dette istanze siano ordinate in funzione del numero di domanda dell'AGREA;

Dato atto che, in ottemperanza a quanto sopra richiamato, le amministrazioni territoriali competenti hanno indicato i nominativi dei responsabili del procedimento amministrativo individuati nella seguente tabella:

| Amministrazione | Responsabile | Recapito |
|--|--------------------------|--|
| Piacenza | Rossi Bianca | Provincia di Piacenza Settore Agricoltura e Politiche agro-alimentari Via Colombo 35 - Piacenza |
| Parma | Romanini Vittorio | Provincia di Parma Servizio Agricoltura e risorse naturali P.le Barezzi 3 - Parma |
| Reggio Emilia | Mercati Maurizio | Provincia di Reggio Emilia Servizio Sviluppo Economico, Agricoltura e Promozione del Territorio Via Gualerzi 38-40 - Reggio Emilia |
| Comunità Montana dell'Appennino Reggiano | Maria Leonarda Livierato | Comunità Montana dell'Appennino Reggiano - Via dei Partigiani 10 - Castelnuovo ne' Monti (RE) |

| Amministrazione | Responsabile | Recapito |
|-----------------|-------------------------|---|
| Modena | Marco Gobbo | Provincia di Modena Area Economia Via Scaglia est 15 - Modena |
| Bologna | Musiani Massimiliano | Provincia di Bologna Settore Sviluppo Economico, Servizio Produzioni Agricole e Agroambiente Viale Silvani 6 - Bologna |
| Ferrara | Mantovani Elisabetta | Provincia di Ferrara Settore Ambiente ed Agricoltura Viale Cavour 143 - Ferrara |
| Ravenna | Stefanelli Massimo | Provincia di Ravenna Settore Politiche Agricole e Sviluppo Rurale Viale della Lirica, 21 - Ravenna |
| Forlì-Cesena | Cattani Fabrizio | Provincia di Forlì- Cesena Servizio Agricoltu- ra Spazio Rurale Flora e Fauna Piazza G.B. Morgagni 2 - Forlì |
| Rimini | Renzo Moroni | Provincia di Rimini Servizio Agricoltura, Attività Economiche e Servizi alle Imprese Via D. Campana 64 - Rimini |

Dato atto, inoltre:

- che le amministrazioni territoriali competenti hanno trasmesso a questo Servizio, entro i termini stabiliti, l'elenco delle istanze ammissibili come risultanti dai seguenti atti:

| Provincia | Atto | Numero e data |
|---------------|--|-----------------------|
| Piacenza | Determinazione dirigenziale | n. 591 del 29/3/2013 |
| Reggio Emilia | Determinazione dirigenziale | n. 188 del 26/3/2013 |
| Modena | Determinazione dirigenziale | n. 75 del 21/3/2013 |
| Bologna | Determinazione dirigenziale | n. 588 del 28/3/2013 |
| Ferrara | Determinazione dirigenziale | n. 5019 del 21/3/2013 |
| Ravenna | Determinazione dirigenziale | n. 1062 del 27/3/2013 |
| Forlì-Cesena | Determinazione del titolare di Posizione Organizzativa | n. 710 del 29/3/2013 |

- che le amministrazioni territoriali competenti di Rimini, con determinazione dirigenziale n. 66 del 28/3/2013, e

di Parma, con determinazione dirigenziale n. 667 del 22/3/2013, hanno specificato che non sono state presentate domande di aiuto per la Misura 216 - Azione 3;

- che in assenza di comunicazioni da parte della Comunità Montana dell'Appennino Reggiano, sono state effettuate delle verifiche sul Sistema Operativo Pratiche di AGREA, dalle quali risulta che non sono state presentate domande di aiuto per quanto concerne la Misura 216 - Azione 3;

- che le amministrazioni territoriali competenti hanno altresì provveduto ad inviare gli elenchi delle domande non ammissibili e di quelle ritirate dai titolari;

Preso atto:

- che con riferimento alla gestione finanziaria del P.S.R. 2007-2013, le risorse disponibili per le domande inerenti l'Azione 3 della Misura 216 ammontano a 845.826,00 Euro;

- che complessivamente le risorse richieste per le istanze pervenute e risultate ammissibili, come risultanti dagli atti sopra riportati, ammontano a 160.433,00 Euro;

- che, come già anticipato alle amministrazioni provinciali con nota PG/2013/0025096 del 30 gennaio 2013, le risorse risultano sufficienti a coprire l'intero fabbisogno espresso, e che pertanto le domande pervenute saranno ordinate in funzione del numero di domanda dell'AGREA e non si procederà alla valutazione di merito;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra indicato:

- di recepire integralmente le risultanze dell'attività svolta dalle amministrazioni territoriali competenti, in adempimento alla procedura prevista al punto 9 dell'avviso pubblico relativo alla Misura 216, Azione 3, approvato con la citata deliberazione n. 1585/2012;

- di approvare la graduatoria delle domande ammissibili ordinata per numero crescente di domanda AGREA, così come riportato nell'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

- di prendere atto che le domande non ammissibili, comprese quelle per le quali sono pervenute rinunce, sono quelle riportate nell'Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

Richiamata la L.R. 30 maggio 1997, n. 15 e successive modifiche, recante norme per l'esercizio delle funzioni in materia di agricoltura;

Richiamati:

- il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 "Misure urgenti per la crescita del Paese" (G.U.R.I. del 26/6/2012, n. 147) convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 (G.U.R.I. dell'11/8/2012, n. 187), in particolare l'art. 18 "Amministrazione aperta";

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2056 del 28 dicembre 2012 "Adempimenti necessari per l'applicazione dell'art. 18 del D.L. n. 83 del 22 giugno 2012 (Misure urgenti per crescita del Paese), convertito in Legge n. 134 del 7 agosto 2012";

Richiamate altresì:

- la L.R. 26 novembre 2001, n. 43 "Testo Unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella Regione Emilia-Romagna" e successive modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 2416 del 29 dicembre 2008 "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali fra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/2008. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/2007" e successive

modifiche ed integrazioni;

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006 e s.m., con la quale è stato dato corso alla prima fase di riordino delle strutture organizzative, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 1950 del 13 dicembre 2010 con le quali sono stati modificati l'assetto delle Direzioni generali della Giunta e del Gabinetto del Presidente nonché l'assetto delle Direzioni generali delle Attività produttive, Commercio e Turismo e dell'Agricoltura;

- la deliberazione n. 1222/2011 di "Approvazione degli atti di conferimento degli incarichi di livello dirigenziale (decorrenza 1/8/2011)";

Attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina:

1) di richiamare integralmente le considerazioni formulate in premessa, che costituiscono parte integrante del presente atto;

2) di recepire integralmente le risultanze dell'attività istruttoria di ammissibilità svolta dalle amministrazioni territoriali competenti ai fini della definizione dell'ammissibilità delle domande presentate in riferimento all'avviso pubblico per l'annualità 2013, Azione 3 del Programma Operativo della Misura 216, approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1585/2012, come risultanti negli atti riportati nella seguente tabella:

| Provincia | Atto | Numero e data |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|
| Piacenza | Determinazione dirigenziale | n. 591 del 29/3/2013 |
| Reggio Emilia | Determinazione dirigenziale | n. 188 del 26/3/2013 |
| Modena | Determinazione dirigenziale | n. 75 del 21/3/2013 |
| Bologna | Determinazione dirigenziale | n. 588 del 28/3/2013 |
| Ferrara | Determinazione dirigenziale | n. 5019 del 21/3/2013 |
| Ravenna | Determinazione dirigenziale | n. 1062 del 27/3/013 |

| Provincia | Atto | Numero e data |
|--------------|--|----------------------|
| Forli-Cesena | Determinazione del titolare di Posizione Organizzativa | n. 710 del 29/3/2013 |

3) di dare atto che complessivamente le risorse richieste per le istanze pervenute e risultate ammissibili, come risultanti dagli atti sopra riportati, ammontano a 160.433,00 Euro;

4) di dare atto che le risorse risultano pertanto sufficienti a coprire l'intero fabbisogno espresso e che pertanto dette domande saranno ordinate in funzione del numero di domanda dell'AGREA e non si procederà alla valutazione di merito;

5) di approvare l'elenco delle domande ammissibili, ordinate in modo crescente in funzione del numero dell'AGREA, relative all'avviso pubblico per l'Azione 3 "Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario" della Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" di cui all'Allegato 1, parte integrante e sostanziale del presente atto;

6) di prendere atto che le domande non ammissibili, comprese quelle per le quali sono pervenute rinunce, come risultanti dagli atti delle amministrazioni territorialmente competenti, sono quelle riportate nell'Allegato n. 2, parte integrante e sostanziale del presente atto;

7) di provvedere alla pubblicazione sul sito Internet dell'Amministrazione regionale dell'elenco dei beneficiari e darne immediata comunicazione alle amministrazioni territoriali competenti affinché provvedano alla concessione dell'aiuto;

8) di disporre che le amministrazioni territoriali competenti provvederanno a dare immediata comunicazione formale delle istanze ammissibili e non ammissibili, tramite affissione al proprio Albo Pretorio;

9) di disporre la pubblicazione in forma integrale della presente determinazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giorgio Poggioli

P.S.R. 2007-2013: Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" – Azione 3 "Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"
 Elenco DOMANDE AMMISSIBILI (DGR n. 1585 del 29 ottobre 2012).

ALLEGATO 1

| Ente Delegato | Id Domanda | CUAA | Ragione Sociale | Importo Richiesto Aiuto | Importo Concesso Aiuto |
|----------------------------|------------|------------------|---|-------------------------|------------------------|
| PROVINCIA DI FERRARA | 2547429 | DNTGRG80H13D548H | DONATI GIORGIO | 2.312,80 | 2.312,80 |
| PROVINCIA DI FERRARA | 2552076 | GRRSLV43T58A191M | GUERRINI SILVIA | 5.786,00 | 4.895,60 |
| PROVINCIA DI PIACENZA | 2552624 | 01489710333 | SOCIETA' AGRICOLA PIEVETTA S.S. DI FELLEGGARA | 11.169,20 | 11.169,20 |
| PROVINCIA DI RAVENNA | 2554351 | 02203930397 | SOCIETA' AGRICOLA VIVAIO DEL SAVIO - SOCIETA' SEMPLICE | 3.218,80 | 3.218,80 |
| PROVINCIA DI BOLOGNA | 2554881 | 00880390380 | AZIENDA AGRICOLA S. CATERINA DI RAFFAELE TASSINARI & C. SOCIETA' SEMPLICE | 1.200,00 | 1.200,00 |
| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 2555394 | FRRGNN57M04F257A | FERRARI GIOVANNI | 1.520,00 | 1.520,00 |
| PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | 2555505 | GLNNNN59S63F352F | GIULIANI ANTONINA | 100,00 | 100,00 |
| PROVINCIA DI RAVENNA | 2555858 | BBNGLN50H10H199J | BABINI GIULIANO | 960,00 | 960,00 |
| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 2556161 | CVZRTI68H45H223K | AGRICOLA LUSVARDI DI RITA COVEZZI | 1.400,00 | 1.400,00 |
| PROVINCIA DI MODENA | 2556185 | 03455350367 | SOCIETA' AGRICOLA VIGNE NUOVE S.S. | 2.384,00 | 2.384,00 |
| PROVINCIA DI BOLOGNA | 2556423 | NTNMRZ67P22F083B | ANTONIELLO MAURIZIO | 2.000,00 | 1.932,00 |
| PROVINCIA DI BOLOGNA | 2556793 | 03015451200 | ELLE NATURA SOCIETA' AGRICOLA S.S. | 1.186,00 | 1.186,00 |
| PROVINCIA DI RAVENNA | 2556957 | PSSMRC53C30C265C | PASSARDI MARCO | 5.440,00 | 5.440,00 |
| PROVINCIA DI RAVENNA | 2558135 | RSTNNL54R44H199D | RUSTIGNOLI ANTONELLA | 1.836,00 | 1.836,00 |
| PROVINCIA DI BOLOGNA | 2558253 | 01695060382 | SOCIETA' AGRICOLA ROVERELLA S.S. DI COCCHI PAOLO & C. | 7.340,00 | 7.340,00 |
| PROVINCIA DI MODENA | 2558953 | RGGRRT82T04C107G | REGGIANI ROBERTO | 21.088,00 | 21.088,00 |
| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 2559402 | 01882190356 | NEFESH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | 2.624,00 | 2.624,00 |
| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 2559518 | 02479760353 | F.LLI GOLDONI SOCIETA' AGRICOLA | 2.227,60 | 2.227,60 |

| Ente Delegato | Id Domanda | CUAA | Ragione Sociale | Importo Richiesto Aiuto | Importo Concesso Aiuto |
|---------------------------|------------|-------------------|--|-------------------------|------------------------|
| PROVINCIA DI MODENA | 2560382 | 02828960365 | SAN SILVESTRO S.S. SOCIETA' AGRICOLA DI MAURIZIO GHARONI & C. | 4.300,00 | 4.300,00 |
| PROVINCIA DI PIACENZA | 2560416 | RNELMR78S01F205G | AZIENDA AGRICOLA LA STALLA DI RENI OLEG MARIA | 2.445,20 | 2.445,20 |
| PROVINCIA DI PIACENZA | 2560954 | 01631520333 | LA MOFFELONA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. | 1.989,60 | 1.989,60 |
| PROVINCIA DI PIACENZA | 2561134 | 01501550337 | AZ.AGR.BOSCOGABBIANO S.S. SOCIETA' AGRICOLA | 7.454,80 | 7.260,80 |
| PROVINCIA DI FERRARA | 2561160 | PLNVNT69T50G478X | AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA PARIGI-PAOLINI DI PAOLINI VALENTINA | 5.400,00 | 5.400,00 |
| PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | 2563194 | TMMFBA60C29D704R | "LE SPIGHE" AZ. AGRICOLA DI TOMMASINI FABIO | 7.423,60 | 7.423,60 |
| PROVINCIA DI PIACENZA | 2564054 | MRDNCL68R16A372H | MAROADI NICOLA | 3.600,00 | 3.600,00 |
| PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | 2564100 | CRLSVR60P17D704G | CAROLI SILVER AZ. AGR. | 864,00 | 864,00 |
| PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | 2564566 | TRMMWLM75B16C573Y | TRAMONTI WILLIAM | 1.240,00 | 1.240,00 |
| PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | 2564584 | GNCNRC74M02C573Z | GIUNCHI ENRICO | 3.633,60 | 3.633,60 |
| PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | 2564601 | MRLRLA48T12A809H | MARALDI AURELIO | 2.000,00 | 2.000,00 |
| PROVINCIA DI BOLOGNA | 2564720 | SRRGLI75E68H501B | PODERE COLOMBARA DI GIULIA SERRAO | 1.817,80 | 1.817,80 |
| PROVINCIA DI PIACENZA | 2564738 | BSSFNC88M10C261N | BASSANONI FRANCESCO | 41.660,00 | 35.076,00 |
| PROVINCIA DI BOLOGNA | 2564936 | 01821440383 | GALLERANI GIOVANNI E CAVICCHI GIORGIO S.S. SOCIETA' AGRICOLA | 2.400,00 | 2.400,00 |
| PROVINCIA DI MODENA | 2565253 | 03417980368 | SOCIETA' AGRICOLA I MONTI S.S. DI MARCHESI ANGELO | 5.628,40 | 5.628,40 |
| PROVINCIA DI RAVENNA | 2565639 | 02254050392 | SOCIETA' AGRICOLA OVORAMA DI LIONELLO & C. S.S. | 2.520,00 | 2.520,00 |
| | | | | 168.169,40 | 160.433,00 |

ALLEGATO 2

P. S. R. 2007-2013: Misura 216 "Sostegno agli investimenti non produttivi" – Azione 3 "Ripristino di spazi naturali e seminaturali e del paesaggio agrario"

Elenco DOMANDE NON AMMISSIBILI e DOMANDE RINUNCIATE DAL BENEFICIARIO (DGR n. 1585 del 29 ottobre 2012).

| Ente Delegato | Id Domanda | CUAA | Ragione Sociale | Esito Istruttoria |
|----------------------------|------------|------------------|---|-----------------------------|
| PROVINCIA DI RAVENNA | 2553086 | MNCFRZ64M08H199L | MANCINI FABRIZIO | RINUNCIATA DAL BENEFICIARIO |
| PROVINCIA DI FERRARA | 2555257 | BRNDVD72D30F257L | BARIONI DAVIDE | NON AMMISSIBILE |
| PROVINCIA DI FERRARA | 2558751 | MRCMNC63H66D548N | MARCHETTI MONICA | NON AMMISSIBILE |
| PROVINCIA DI FERRARA | 2560105 | SCCLLL49B16D548O | SACCHI LEONELLO | RINUNCIATA DAL BENEFICIARIO |
| PROVINCIA DI BOLOGNA | 2562689 | GRGGZN48M07A944T | AGRITURISMO ARCADIA DI GIORGI GRAZIANO | NON AMMISSIBILE |
| PROVINCIA DI MODENA | 2563897 | BNZCDG40H09I83OZ | BENZONI CLAUDIO GIUSEPPE | RINUNCIATA DAL BENEFICIARIO |
| PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | 2564119 | RTNCHR68T70H501S | AZ.AGR.LA COMPAGNIA DEL S.S.ROSARIO DI ORTENZI CHIARA | RINUNCIATA DAL BENEFICIARIO |
| PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA | 2564127 | 02048660399 | AZ. AGR. ZAMAGNA F. LLI DI ZAMAGNA MARCELLO & GILBERTO S.S. | RINUNCIATA DAL BENEFICIARIO |
| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 2564128 | BLDGP67A29H223F | BALDI GIUSEPPE | NON AMMISSIBILE |
| PROVINCIA DI BOLOGNA | 2564854 | 02565681208 | SA.BU. S.R.L. | RINUNCIATA DAL BENEFICIARIO |
| PROVINCIA DI REGGIO EMILIA | 2565012 | PRELUG60B28G337O | PERI LUIGI | RINUNCIATA DAL BENEFICIARIO |
| PROVINCIA DI MODENA | 2565353 | GRTD69R19F257S | AZIENDA AGRICOLA SANT'ANTONIO DI GIROTTI DAVIDE | RINUNCIATA DAL BENEFICIARIO |

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICA SITI 16 APRILE 2013, N. 3864

DGR 2318/05 - Integrazione elenco regionale degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio (punto 7. deliberativo) con n. 2 impianti

IL RESPONSABILE

Richiamate:

- la legge regionale 26 novembre 2001 n. 43, recante "Testo unico in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nella regione Emilia-Romagna" e successive modifiche;

- la legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 recante "Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi" ed in particolare l'articolo 13, commi 6 bis e 6 ter;

- la deliberazione della Giunta regionale n. 2318 del 29 dicembre 2005 recante "L.R. 31/96 - Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi - prime disposizioni";

Vista la deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2008, n. 2416 avente per oggetto "Indirizzi in ordine alle relazioni organizzative e funzionali tra le strutture e sull'esercizio delle funzioni dirigenziali. Adempimenti conseguenti alla delibera 999/08. Adeguamento e aggiornamento della delibera 450/07" e successive modifiche;

Premesso che, ai sensi del punto 6. della sopra richiamata deliberazione 2318/05,;

- la ditta Sara Srl in data 16 marzo 2012 ha presentato istanza (Prot. PG.2012.0069244 del 16 marzo 2012) di riduzione del tributo speciale, per l'impianto di compostaggio dalla stessa gestito e ubicato nel Comune di Nonantola (MO), Via Provinciale Est n. 145;

- la ditta Ecocentro Toscana Srl in data 7 maggio 2012 ha presentato istanza (Prot. PG.2012.0114846 del 8 maggio 2012) di riduzione del tributo speciale, per l'impianto di selezione dalla stessa gestito e ubicato nel Comune di Montemurlo (PO), Via dell'Artigianato n. 51;

Valutato che:

- gli impianti di cui ai precedenti alinea risultano iscrivibili nell'elenco degli impianti di cui al punto 7. della deliberazione della Giunta regionale 2318/05 rispettivamente come impianto di compostaggio e impianto di selezione;

- l'applicazione del tributo speciale in misura ridotta decorre, ai sensi dei punti 8. e 9. della sopracitata DGR 2318/05,;

- dal 16 marzo 2012 per l'impianto di compostaggio ubicato nel Comune di Nonantola (MO), Via Provinciale Est n. 145;

- dal 07 maggio 2012 per l'impianto di selezione ubicato nel Comune di Montemurlo (PO), Via dell'Artigianato n. 51;

Ritenuto di poter procedere all'iscrizione degli impianti sopra richiamati nell'elenco regionale di cui al punto 7. della DGR 2318/05;

Richiamate le deliberazioni della giunta regionale n. 1057 del 24 luglio 2006, n. 1663 del 27 novembre 2006 e n. 114 del 31 gennaio 2011;

Vista la determinazione del Direttore Generale "Ambiente e Difesa del Suolo e della Costa" n. 1185 del 07 febbraio 2011 relativa al "Conferimento dell'incarico di Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifica Siti";

Attestata la regolarità amministrativa;

determina:

1) di integrare l'elenco - di cui alla determinazione n. 17737 del 13 dicembre 2006, come integrato con determinazioni n. 648 del 26 gennaio 2007, n. 3558 del 22 marzo 2007, n. 5350 del 3 maggio 2007, n. 1158 dell'11 febbraio 2008, n. 1674 del 21 febbraio 2008, n. 4303 del 17 aprile 2008, n. 8927 del 25 luglio 2008, n. 13364 del 30 ottobre 2008, n. 16357 del 22 dicembre 2008, n. 102 del 19 gennaio 2009, n. 116 del 20 gennaio 2009, n. 205 del 23 gennaio 2009, n. 2100 del 19 marzo 2009, n. 3905 dell'11 maggio 2009, n. 11896 del 12 novembre 2009, n. 8328 del 30 luglio 2010, n. 7438 del 21 giugno 2011, n. 3908 del 26 marzo 2012 e n. 11819 del 19 settembre 2012 del Responsabile del Servizio Rifiuti e Bonifica Siti - degli impianti di selezione automatica, riciclaggio e compostaggio, costituito ai sensi del punto 7. della deliberazione di Giunta regionale n. 2318 del 29 dicembre 2005, che possono usufruire del pagamento del tributo in misura ridotta, con i seguenti impianti:

A) Impianto (compostaggio): Comune di Nonantola (MO), via Provinciale Est n. 145;

Gestore: SARA S.R.L.;

Decorrenza iscrizione: 16 marzo 2012;

B) Impianto (selezione): Comune di Montemurlo (PO), via dell'Artigianato n. 51;

Gestore: Ecocentro Toscana Srl;

Decorrenza iscrizione: 7 maggio 2012;

2) di pubblicare integralmente il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Vito Cannariato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RIFIUTI E BONIFICA SITI 16 APRILE 2013, N. 3865

DGR 2318/05 - Dichiarazione di inammissibilità dell'istanza presentata dalla Ditta Dentice Pantaleone in data 4 marzo 2013

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, inammissibile l'istanza presentata dalla ditta Dentice Pantaleone in data 4 marzo 2013 (Prot. PG.2013.0062565 dell'8 marzo 2013) per l'impianto, dalla stessa gestito, sito nel Comune di Montefredane (AV), Via Nazionale n. 124;

2) di dare atto che resta ferma la facoltà per la ditta Dentice Pantaleone di presentare nuova istanza ai sensi del punto 6. della deliberazione di Giunta regionale 2318/05, con la decorrenza ivi prevista;

3) di notificare il presente provvedimento alla ditta Dentice Pantaleone avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti il T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 gg. dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 gg;

4) di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vito Cannariato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
RIFIUTI E BONIFICA SITI 16 APRILE 2013, N. 3866

DGR 2318/05 - Dichiarazione di rigetto dell'istanza presentata dalla Ditta Esposito Servizi Ecologici Srl in data 27 luglio 2012

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

1) di dichiarare, per le motivazioni di cui in premessa che qui si intendono integralmente richiamate, rigettata l'istanza presentata dalla ditta Esposito Servizi Ecologici Srl in data 27 luglio 2012 (Prot. PG.2012.0188131 del 31 luglio 2012) per l'impianto ubicato nel comune di Gorle (BG), Via Trento n. 5, per il pagamento del tributo speciale in misura ridotta;

2) di notificare il presente provvedimento alla ditta Esposito Servizi Ecologici Srl avvertendo che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, o il ricorso straordinario al Capo dello Stato al termine di 120 giorni;

3) di pubblicare per estratto il presente atto nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Vito Cannariato

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 28 DICEMBRE 2012, N. 16282

Bonvicini Liana - Rinnovo con variante sostanziale e cambio della titolarità della concessione preferenziale di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso zootecnico in comune di Gualtieri (RE) località Mandria (Pratica n. 6121 - REPPA3021)

IL RESPONSABILE

sostituito come disposto dalla nota del Direttore generale n. 11236 del 31/7/2009 dal Dirigente professional Specialista Assetto idrogeologico - Area Occidentale, Claudio Malaguti

(omissis)

determina:

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Bonvicini Liana (omissis) con sede in Gualtieri (RE) - Via Bellingambo n. 1 il rinnovo con variante sostanziale e riconoscere la titolarità della concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in comune di Gualtieri (RE) località Mandria da esercitarsi mediante prelievo da n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, contraddistinto dal mappale n. 89, del foglio n. 25 del NCT di detto Comune, da destinare agli usi zootecnici, già assentita con determinazione n. 1609 del 10/2/2006 e scadenza il 31/12/2005;

b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata e di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 1,50 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 3.000,00 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che il rinnovo decorre dal 01/01/2006, giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, ed a norma dell'art. 3, comma 3 del R.R. 4/2005 è valido fino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 28 dicembre 2012 n 16282

(omissis)

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, dovrà procedere all'istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia.

(omissis)

PER RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Malaguti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 7 MARZO 2013, N. 1993

Pratica n. MO12A0025 - Vandelli Adolfo e altri - Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio Bagolo tramite invaso in alveo in comune di Castelvetro

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare alla ditta Vandelli Adolfo, Vandelli Gian Matteo, Vandelli Simone, Vandelli Veronica, Vandelli Liviana, domiciliati ai fini del presente atto in comune di Castelvetro (omissis), fatti salvi i diritti di terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale esercitata in comune di Castelvetro su area demaniale in alveo del Rio Bagolo, mappale 125, foglio 21 del Catasto Terreni di detto Comune, ad uso irriguo, con una portata massima pari a l/sec. 4,99 e per un quantitativo di 21.563 mc/anno;

b) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015

Estratto disciplinare. (omissis)

Art. 2 Localizzazione del prelievo e descrizione delle opere di derivazione -

Localizzazione

L'esercizio del prelievo, viene effettuato tramite sbarramento nell'alveo del Rio, che forma un invaso in località Levizzano del Comune di Castelvetro, a fronte dei terreni catastalmente iden-

tificati:

- al Foglio n. 21, del mappale n. 124.

- Coordinate geografiche del punto di presa UTM RER (X)= 651.357 – (Y)= 929.941.

Descrizione delle opere di derivazione

Il prelievo avviene mediante elettropompa Caprari con portata nominale di 15 l/sec. posta sulla sponda sx dell'invaso.

La localizzazione e la descrizione della derivazione, risultano dalle tavole e dai disegni uniti alla domanda di concessione.

(omissis)

Art. 4 - Minimo deflusso vitale

Il valore del DMV, da lasciar defluire in alveo, in corrispondenza della derivazione sul Rio Bagolo, è fissato nella misura di **0,002 mc/sec (2,00 l/sec)** calcolato in rispetto alle Norme in vigore.

Tale portata, dovrà defluire in modo da assicurare la continuità del flusso idrico nel Rio Bagolo per cui, i suddetti valori di DMV si intendono misurati a valle delle opere di presa. *(omissis)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 8 APRILE 2013, N. 3409

Associazione sportiva dilettantistica "al Laghetto" - Domanda 8/3/2013 di concessione di derivazione d'acqua pubblica per uso piscicoltura dalle falde sotterranee in comune di Parma (PR), in sottensione parziale della concessione PRPPA1847 rinnovata con DGR n. 16219 del 14/12/2011. Regolamento regionale 41/01 artt. 29, 31. Provvedimento di variante non sostanziale per sottensione parziale di concessione

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla Associazione Sportiva Dilettantistica "Il Laghetto", codice fiscale 02570370342, legalmente domiciliata ai fini del presente provvedimento presso la sede del Comune di Parma, la concessione a derivare acque sotterranee in Via San Donato in comune di Parma (PR) al servizio del laghetto per pescasportiva gestito dall'Associazione richiedente la quantità massima di 15,00 l/s per uso piscicoltura dal pozzo denominato Pozzo 3 codice PRA605, in sottensione parziale della concessione indicata col codice PRPPA1847 rilasciata a "Delsante Elvezio ed Altri" con determina n. 18391 del 9/12/2005 e rinnovata con atto n. 16219 del 14/12/2011, come previsto dall'art. 47 del TU 1775/33, dettagliatamente disciplinato dall'art. 29, del R. R. 41/01;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche delle opere di presa;

c) di recepire, ai sensi dell'art 29, comma 4 del RR n. 41/2001,

quale parte integrante del disciplinare di cui al punto precedente, l'accordo sottoscritto dalle parti interessate, prodotto agli atti congiuntamente alla domanda di concessione, in merito alla fornitura d'acqua e all'ammontare dell' indennizzo; *(omissis)*

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della determina in data 8/4/2013, n. 3409

(omissis)

Art. 4 - Durata della concessione

4.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. 41/01.

4.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/01;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/01, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna. *(omissis)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 15 APRILE 2013, N. 3799

Mortarotti Enrico - Domanda 13/2/2013 di concessione di derivazione d'acqua pubblica, per uso domestico, dal Rio della Ghiara in comune di Langhirano (PR), Loc. Cozzano. Regolamento regionale n. 41 del 20 novembre 2001, artt. 5 e 6. Concessione di derivazione. Proc n. PR13A0003

IL RESPONSABILE

(omissis)

determina:

a) di rilasciare, AL Signor Mortarotti Enrico *(omissis)* cod. proc. PR13A0003, fatto salvi i diritti dei terzi, la concessione per la derivazione di acqua pubblica superficiale dal Rio della Ghiara esercitata in comune di Langhirano (PR) loc. Cozzano, su area di proprietà del richiedente, mappali n. 175-550 del foglio n. 61 del C.T. di detto Comune, da utilizzare ad uso domestico con una portata massima pari a 2 l/s e per un quantitativo non superiore a 200 m³/anno;

b) di stabilire che la concessione è valida fino al 31/12/2015

c) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le caratteristiche, le condizioni e le prescrizioni per l'esercizio della derivazione; copia cartacea conforme all'originale, viene conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritta per accettazione dal concessionario; *(omissis)*

Estratto del disciplinare di concessione, parte integrante della Determina in data 15/4/2013, n. 3799 *(omissis)*

Art. 5 – Durata della concessione

5.1 La concessione è assentita fino al 31/12/2015, fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34

del R.R. n. 41/2001.

5.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente di:

- dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;

- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna. *(omissis)*

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 28 FEBBRAIO 2013, N. 1722

Comune di Boretto - Variante sostanziale alla concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura ordinaria ad uso igienico ed assimilati in comune di Boretto (RE), località Strada Cimitero (Pratica n. 8346 - RE-08A0035)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta Comune di Boretto C.F./P.IVA 00439040353 con sede in Boretto (RE) - Piazza San Marco n. 5 la variante sostanziale alla concessione, rilasciata con determinazione n. 13140 in data 28/10/2008, di derivazione d'acqua pubblica da falde sotterranee in comune di Boretto (RE) località Strada Cimitero da esercitarsi mediante prelievo da n. 1 pozzo, ubicato su terreno di proprietà dello stesso Comune richiedente, contraddistinto dal mappale n. 107, del foglio n. 9 del NCT di detto Comune, coordinate UTM*-32: X = 622.464 Y = 973.159, da destinare agli usi igienici ed assimilati;

b) di stabilire che la concessione continui ad essere esercitata nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale della citata Determinazione n. 13140 del 28/10/2008, che vengono confermate col presente atto fatto salvo l'aumento del volume complessivo annuo da mc 100,00 a mc 300,00;

c) di confermare che la validità della concessione resta fissata fino al 31 dicembre 2015; *(omissis)*

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 21 MARZO 2013, N. 2680

Casearia Tricolore Società Consortile a r.l. - Concessione derivazione acque pubbliche da falde sotterranee con procedura

ordinaria ad uso industriale in comune di Reggio Emilia (RE) località Masone (Pratica n. 8602 - RE11A0066)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina:

a) di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, alla ditta Casearia Tricolore Società Consortile a R.L. C.F./P.IVA 02412890358 con sede in Reggio Emilia 42122 - Via Gobellino n. 23/01 la concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Reggio Emilia (RE) località Masone da destinarsi ad uso industriale;

b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2,30 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc. 29.200,00 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che la concessione sia rilasciata sino al 31 dicembre 2015;

(omissis)

Estratto del Disciplinare di concessione parte integrante della determinazione in data 21 marzo 2013 n. 2680 *(omissis)*

7.1 Dispositivo di misurazione - il concessionario, qualora non avesse già provveduto, dovrà procedere all'istallazione di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, alla fine di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate sia al Servizio concedente e sia alla Provincia di Reggio Emilia.

(omissis)

7.4 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. È fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

In considerazione del tipo di utilizzo, il concessionario è tenuto ad adottare le misure necessarie finalizzate al controllo della qualità delle acque utilizzate nonché alla periodica verifica d'idoneità delle stesse, sollevando la Pubblica Amministrazione da qualsiasi responsabilità derivante dal verificarsi di eventuali danni in relazione all'uso effettuato.

La zona di tutela assoluta del pozzo (10 metri di raggio) deve essere recintata e al suo interno devono essere presenti esclusivamente manufatti a servizio del pozzo medesimo;

Nella zona di rispetto del pozzo (200 metri di raggio) le strutture presenti (eventuali reti di scarico, eventuali trattamenti di reflui, eventuali cisterne di carburanti ecc.) e le strutture e/o infrastrutture eventualmente previste devono essere realizzate con tutti gli accorgimenti tecnici atti ad evitare l'inquinamento della falda.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006. *(omissis)*

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL
Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE PROFESSIONAL DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO 2 APRILE 2013, N. 3145

Comune di Campegine - Dichiarazione di improcedibilità e archiviazione, ai sensi del R.R. n. 41/2001, del procedimento di concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee ad uso igienico ed assimilati in comune di Campegine (RE) località Valle Re (Pratica n. 8629 - RE12A0049

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

(omissis)

determina

per i motivi indicati in premessa:

a) di dichiarare improcedibile, ai sensi dell'art. 7 del R.R. n. 41/2001, l'istanza presentata in data 7/1/2013, acquisita al protocollo n. PG.2013.2585 in pari data, dal Comune di Campegine C.F./PIVA 00446710352, con sede in Campegine (RE) - Piazza

Caduti del Macinato n. 1, tendente ad ottenere la concessione di derivazione acque pubbliche da falde sotterranee in Comune di Campegine (RE) località Valle Re, da esercitarsi mediante prelievo da n. 1 pozzo da perforare su terreno di proprietà dello stesso Comune, contraddistinto dal mappale n. 100, del foglio n. 25 del NCT di detto Comune, per una portata massima di l/s 25,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di mc 62.000,00 da destinare all'uso igienico ed assimilati, al fine di alimentare alcune teste di fontanile nei periodi di estrema siccità;

b) di rigettare tale istanza e disporre l'archiviazione della relativa pratica n. 8629 - RE12A0049 agli atti del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po - Sede di Reggio Emilia, senza l'adozione di ulteriori provvedimenti;

c) di annullare agli effetti del T.U. 1775/1933 la pubblicazione della domanda effettuata nel B.U.R.E.R. n. 1 parte seconda in data 2/1/2013;

(omissis)

IL DIRIGENTE PROFESSIONAL

Giuseppe Bagni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL DIRETTORE GENERALE PROGRAMMAZIONE, INTESE, RELAZIONI EUROPEE E INTERNAZIONALI

Approvazione e deposito della variante al Piano Territoriale di coordinamento provinciale della Provincia di Rimini (PRTC 2007 – Variante 2012) di estensione del PTCP al territorio dell'Alta Valmarecchia e di recepimento delle disposizioni in materia di tutela delle acque, con adeguamento al Piano di Gestione dell'Autorità di distretto dell'Appennino settentrionale, comprensiva della nuova Carta Forestale Provinciale e comportante variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale

Si comunica che, ai sensi degli articoli 22 e 27 e 27 bis della L.R. 20/2000, l'Amministrazione provinciale di Rimini ha approvato, con delibera del Consiglio n. 12 del 23 aprile 2013, la variante di estensione del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale al territorio dell'Alta Valmarecchia comportante variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale e di recepimento delle disposizioni in materia di tutela delle acque, con l'adeguamento al Piano di Gestione dell'Autorità di distretto dell'Appennino settentrionale, comprensiva della nuova Carta Forestale Provinciale adottata dalla stessa Provincia con deliberazione consiliare n.35 del 31 luglio 2012.

Ai sensi degli articoli 5 e 27 della L.R. 20/2000 copia integrale della delibera di approvazione e degli elaborati approvati comprendenti anche: il Parere Motivato, la Dichiarazione di Sintesi sugli esiti della Valutazione Ambientale Strategica, le misure

adottate in merito al monitoraggio, viene depositata presso la sede del Servizio Progetti di Area vasta, Pianificazione Territoriale e Mobilità: Edilizia - Urbanistica - Difesa suolo - Casa - Mobilità - Energia-Trasporti della Provincia di Rimini, via Dario Campana, 64 Rimini e trasmessa a:

- Regione Emilia-Romagna
- Province contermini di Forlì-Cesena, Arezzo e Pesaro-Urbino;

- Ente Parco Sasso Simone e Simoncello e Riserva naturale orientata di Onferno.

- Comunità Montana Alta Valmarecchia;

La documentazione è inoltre disponibile sul:

- sito Internet della Provincia di Rimini all'indirizzo http://www.provincia.rimini.it/progetti/territorio/sito/mn_ptcp.htm

- sito Internet della Regione Emilia-Romagna all'indirizzo <http://www.regione.emilia-romagna.it/>

L'estensione del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Rimini al territorio dell'Alta Valmarecchia comportante variante cartografica al Piano Territoriale Paesistico Regionale, il recepimento delle disposizioni in materia di tutela delle acque con l'adeguamento al Piano di Gestione dell'Autorità di distretto dell'Appennino settentrionale e la nuova Carta Forestale Provinciale entra in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'articolo 27 comma 13 della L.R. 20/2000.

IL DIRETTORE GENERALE

Enrico Cocchi

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Unione Montana "Acquacheta - Romagna Toscana" (Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano, Tredozio) (FC). Approvazione del Piano Intercomunale delle Attività Estrattive (PAE). Articoli 5 e 34, L.R. 24 marzo 2000, n. 20 - Articolo 17, D.Lgs. 152/2006

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 33 del 28/11/2012 è stato approvato il Piano intercomunale delle Attività Estrattive (PAE) dell'Unione Montana "Acquacheta - Romagna Toscana" (Comuni di: Dovadola, Modigliana, Portico e San Benedetto, Rocca San Casciano e Tredozio).

Il Piano, comprensivo anche degli elaborati pertinenti alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica (V.A.S.), è in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso ed è depositato per la libera consultazione presso l'Ufficio Associato Urbanistica, sede di Rocca San Casciano, Piazza Garibaldi n.56.

Può essere visionato liberamente nei seguenti orari: dalle 9.00 alle 13.00 il mercoledì.

Ai sensi dell'art. 17 del DLgs n. 152/2006 e s.m.i., il Piano, nonché il parere motivato di VAS, la dichiarazione di sintesi e le misure adottate in merito al monitoraggio, sono visionabili nei siti WEB dell'Unione Montana Acquacheta e della Provincia di Forlì-Cesena ai seguenti indirizzi:

- <http://www.unionemontanacquacheta.fc.it> accedendo alla sezione "Piano Attività Estrattive";

- <http://web.provincia.fc.it/ambiente>

accedendo per la procedura di VAS al collegamento: "Pubblicazione delle procedure di valutazione ambientale strategica".

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA

Comune di Castelfranco Emilia (MO). Approvazione variante al Piano operativo comunale (POC). Art. 34 della L.R. 24 marzo 2000 n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 35 del 14/3/2013 è stato approvato il primo stralcio della seconda Variante al Piano operativo comunale (POC.) del Comune di Castelfranco Emilia.

Il primo stralcio della variante è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso il Settore Pianificazione economico-territoriale - P.zza Aldo Moro n. 1 - Castelfranco Emilia.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO OPERE E LAVORI PUBBLICI. LEGALITÀ E SICUREZZA. EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA.

Comune di Sestola (MO). Approvazione del II Piano Operativo Comunale (POC). Articolo 34 L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 22 dell'1/8/2012 è stato approvato il 2° Piano Operativo Comunale (POC) del Comune di Sestola.

Il POC comporta l'apposizione dei vincoli espropriativi necessari alla realizzazione delle opere pubbliche o di pubblica utilità previste. Il POC è in vigore dalla data della presente pubblicazione ed è depositato per la libera consultazione presso l'Ufficio Urbanistica del Comune di Sestola.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Leonardo Draghetti

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione acqua pubblica superficiale dal torrente Vezzeno, con procedura ordinaria in Comune di Gropparello (PC) - Codice Procedimento PC12A0063

- Richiedente: Azienda Agricola Raimondi Adriana
- Partita IVA 01557290333
- Domanda di concessione presentata in data: 7/12/2012
- Tipo di derivazione: acque superficiale dal torrente Vezzeno
- Ubicazione prelievo: Comune Gropparello (PC) - Località "Osteria Bella" e "La Corona" - Fg. 2 - Mapp. 460 e Fg. 3 - Mapp. 83

- Portata massima richiesta: l/s 20
- Volume di prelievo: mc. annui: 4.800
- Uso: irrigazione agricola
- Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio Dott. Larini Gianfranco.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Piacenza, Via S. Franca n. 38.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione acqua pubblica sotterranea, con procedura ordinaria in Comune di Podenzano (PC) Codice procedimento PC12A0067

- Richiedente: Anguissola Gian Battista
- Domanda di concessione presentata in data: 21/9/2012
- Tipo di derivazione: acque sotterranee, da pozzo esistente
- Ubicazione prelievo: Comune Podenzano - Località La Rossina – Fraz. Altoè - Fg. 40 - Mapp. 572
- Portata massima richiesta: l/s 45
- Volume di prelievo: mc. annui: 74.100
- Uso: irrigazione agricola
- Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio Dott. Larini Gianfranco

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Piacenza, Via S. Franca n. 38.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione acqua pubblica sotterranea, con procedura ordinaria in Comune di Sarmato (PC) - Codice Procedimento PC12A0068

- Richiedente: Azienda Agricola Cascina Marazzo s.s. Partita IVA 01172880336
- Domanda di concessione presentata in data: 13/11/2012
- Tipo di derivazione: acque sotterranee
- Ubicazione prelievo: Comune Sarmato (PC) - Località Le Coste di Sotto - Fg. 11 - Mapp. 212
- Portata massima richiesta: l/s 36
- Volume di prelievo: mc. annui: 45.500
- Uso: irrigazione agricola
- Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio Dott. Larini Gianfranco.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Piacenza, Via S. Franca n. 38.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione acqua pubblica superficiale dal torrente Chiavenna, con procedura ordinaria in comune di Caorso (PC) Codice Procedimento PC12A0069

- Richiedente: Azienda Agricola Colombarone di Paraboschi e Carini
- Partita IVA 00154640338
- Domanda di concessione presentata in data: 14/12/2012
- Tipo di derivazione: acqua superficiale dal torrente Chiavenna
- Ubicazione prelievo: comune Caorso (PC) - località "Colombara" - fg. 22 - mapp. 2 - 3 - 185
- Portata massima richiesta: l/s 35
- Volume di prelievo: mc. annui: 69.064
- Uso: irrigazione agricola
- Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio dott. Larini Gianfranco.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza, Via S. Franca n. 38.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione acqua pubblica sotterranea, con procedura ordinaria in comune di Cadeo (PC) Codice Procedimento PC12A0071

- Richiedente: Azienda Agricola Schiena Franco, Pietro, Luciano Snc
- Partita IVA 00806930335
- Domanda di concessione presentata in data: 6/12/2011
- Tipo di derivazione: acqua sotterranea
- Ubicazione prelievo: comune Cadeo - località Botteghino - fraz. Saliceto - fg. 8 - mapp. 129
- Portata massima richiesta: l/s 50
- Volume di prelievo: mc. annui: 72.320
- Uso: irrigazione agricola
- Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio dott. Larini Gianfranco.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli

Affluenti del Po, sede di Piacenza, Via S. Franca n. 38.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione acqua pubblica superficiale dal torrente Chiavenna, con procedura ordinaria in comune di Caorso (PC) Codice Procedimento PC13A0009

- Richiedente: Salami Ezio Edmondo
- Domanda di concessione presentata in data: 25/1/2013
- Tipo di derivazione: acqua superficiale dal torrente Chiavenna
- Ubicazione prelievo: comune Caorso (PC) - località "Aragna Piccola" - fg. 37 - mapp. 34
- Portata massima richiesta: l/s 13
- Volume di prelievo: mc. annui: 1.404
- Uso: irrigazione agricola
- Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio dott. Larini Gianfranco.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza, Via S. Franca n. 38.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione acqua pubblica sotterranea, con procedura ordinaria in comune di Monticelli d'Ongina (PC) Codice Procedimento PC13A0010

- Richiedente: Tencati Luca
- Domanda di concessione presentata in data: 11/1/2013
- Tipo di derivazione: acqua sotterranea
- Ubicazione prelievo: comune Monticelli d'Ongina - località "Capoluogo - Via G. Malfanti"
- Fg.19 - mapp. 626
- Portata massima richiesta: l/s 1,1
- Volume di prelievo: mc. annui: 12.470
- Uso: geotermico
- Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio dott. Larini Gianfranco.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza, Via S. Franca n. 38.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Domanda di concessione per la derivazione acqua pubblica sotterranea, con procedura ordinaria in comune di Castell'Arquato (PC) Codice Procedimento PC13A0012

- Richiedente: Pezza Antonio
- Domanda di concessione presentata in data: 5/2/2013
- Tipo di derivazione: acque sotterranee, da opera esistente
- Ubicazione prelievo: comune Castell'Arquato (PC) - località Molinetto - Vigolo Marchese - fg. 5 - mapp. 20
- Portata massima richiesta: l/s 2
- Volume di prelievo: mc. annui: 4.000
- Uso: zootecnico
- Responsabile del procedimento: il Responsabile del Servizio dott. Larini Gianfranco.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza, Via S. Franca n. 38.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acqua sotterranea - procedura ordinaria - Codice procedimento: PCPPA0450

- Richiedente: Agritom S.r.l.
- P. IVA n. 0105530331
- Ubicazione pozzo: loc. Cascina Calciati in comune di Borgonovo V.T. (PC) - Fg. n. 1 - Mapp. n. 32
- Portata massima richiesta: l/sec. 15
- Volume di prelievo: mc/annui 120.448
- Uso: irriguo
- Responsabile del procedimento: il Dirigente d'Area Risorse Idriche dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacini degli affluenti del Po - Sede di Piacenza Via S. Franca n. 38 - 29121 Piacenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acqua sotterranea - procedura ordinaria - Codice Procedimento: PCPPA0451

- Richiedente: Squeri Carlo
- Ubicazione pozzo: loc. Fondo Cà Grossa in comune di Fio-
renzuola d'Arda (PC) – fg. n. 48 - mapp. n. 28
- Portata massima richiesta: l/sec. 20,00
- Volume di prelievo: mc/annui 60.768
- Uso: irriguo
- Responsabile del procedimento: il Dirigente d'Area Risorse
Idriche dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacini degli Affluenti del Po - Sede di Piacenza Via S. Franca n. 38 - 29121 Piacenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di concessione per derivazione di acqua sotterranea - procedura ordinaria - Codice procedimento: PCPPA0723

- Richiedente: Ferrari Giuseppe e C. S.S. Società
- P. IVA n. 01321960336
- Ubicazione pozzo: loc. Mulazzana Viustino in comune di San
Giorgio (PC) – Fg. n. 30 - Mapp. n. 7
- Portata massima richiesta: l/sec. 32
- Volume di prelievo: mc/annui 28.320
- Uso: irriguo
- Responsabile del procedimento: il Dirigente d'Area Risorse
Idriche dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Piacenza entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copia della domanda e degli elaborati progettuali sono de-

positate, per la visione, presso il Servizio Tecnico Bacini degli affluenti del Po - Sede di Piacenza Via S. Franca n. 38 - 29121 Piacenza.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Avviso relativo alla presentazione di domanda di concessione di derivazione d'acqua pubblica in comune di Fornovo di Taro, località Micone e Osteriazza, per uso acquedottistico pubblico. - Procedura ordinaria - procedimento PR99A0096

- Pratica n. 2013.550.200.30.10.270
- Codice procedimento: PR99A0096
- Richiedente: ATERSIR
- Derivazione da: acque sotterranee
- Ubicazione: Comune Fornovo di Taro - località Micone e
Osteriazza -
- Fg. 15 - Mapp. 8 e Fg. 21 - Mapp. 10
- Portata massima richiesta: l/s 8,00 + 20,00
- Portata media richiesta: l/s 8,00 + 20,00
- Volume di prelievo: mc. annui: 35.000 + 525.000
- Uso: consumo umano acquedottistico pubblico
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse
Idriche dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Parma, Via Garibaldi n. 75.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PARMA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di variante sostanziale alla concessione per derivazione di acqua sotterranea in loc. Zappellazzi in comune di Fontevivo (PR) - procedura ordinaria - procedimento PRPPA0272

- Pratica n. 2010.550.200.30.20.726
- Codice Procedimento: PRPPA0272
- Richiedente: Sandra B SPA
- Derivazione da: acque sotterranee
- Ubicazione: Comune Fontevivo - località Zappellazzi - Fg.
16 - Mapp. 62 e Fg. 16 - Mapp. 61
- Portata massima richiesta: l/s 6,50 + 3,50
- Portata media richiesta: l/s 6,50 + 3,50

- Volume di prelievo: mc. annui: 20.000
- Uso: industriale
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Bagni Giuseppe.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della variante sostanziale alla concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Parma entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Parma, Via Garibaldi n. 75.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - REGGIO EMILIA

Avviso relativo alla presentazione della domanda di rinnovo con variante e cambio di titolarità di concessione preferenziale di derivazione di acqua sotterranea in comune di Scandiano (RE) - procedura ordinaria - Pratica n. 3297/a-b-c-d – REP-PA4762

- Richiedente: GRESLAB Società Cooperativa
- Codice Fiscale/P.IVA 02433740350
- Derivazione da: n. 4 pozzi
- Ubicazione: comune Scandiano (RE) - località Via Padre Sacchi - fg. 28 - mapp. 364 (ex6932 e 9048)
- Portata massima richiesta: l/s 1,5
- Portata media richiesta: l/s 1,00
- Volume di prelievo: mc. Anni: 20.000,00
- Uso: industriale
- Responsabile del procedimento: il Dirigente Area Risorse Idriche dott. Giuseppe Bagni.

Le osservazioni e/o le opposizioni al rilascio della concessione devono pervenire, in forma scritta, al Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia entro 15 giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso nel BURER.

Copie della domanda e degli elaborati progettuali sono depositate, per la visione, presso il Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po, sede di Reggio Emilia, Via Emilia S. Stefano n. 25.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Pubblicazione di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in comune di Fusignano

- Determinazione di concessione: n. 4004 del 18/4/2013

- Procedimento: n. BO11A0054
- Dati identificativi concessionario: Comune di Fusignano
- Opera di presa: pozzo
- Ubicazione risorse concesse: Fusignano
- Coordinate catastali risorse concesse: fg. 27 mapp. 741
- Portata max. concessa (l/s): 0,2
- Volume annuo concesso (mc): 100,00
- Uso: irriguo
- Scadenza: 31/12/2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in comune di Granarolo dell'Emilia

- Procedimento n. BO00A0550/08RN01
- Tipo di procedimento: ordinario
- Prot. Domanda: 6062
- Data: 8/1/2008
- Richiedente: Hera SpA
- Tipo risorsa: acque sotterranee
- Corpo idrico:
- Opera di presa: pozzo
- Ubicazione risorse richieste: comune di Granarolo dell'Emilia
- Coordinate catastali risorse richieste: foglio 47, mappale 85
- Portata max. richiesta (l/s): 30
- Portata media richiesta (l/s):
- Volume annuo richiesto (mc): 100.000
- Uso: industriale
- Responsabile procedimento: Ferdinando Petri.

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla Segreteria di Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Pubblicazione di concessione di derivazione acqua pubblica sotterranea in comune di San Lazzaro di Savena

- Determinazione di concessione: n. 2726 del 22/3/2013
- Procedimento: BO12A0067
- Dati identificativi concessionario: Euroslam Service s.r.l.

- Tipo risorsa: acque sotterranee
- Opera di presa: 1 pozzo
- Ubicazione risorse concesse: comune di San Lazzaro di Savena
- Coordinate catastali risorse concesse: Foglio 2 Mapp. 619
- Portata max. concessa (l/s): 4
- Portata media concessa (l/s): 0,5
- Volume annuo concesso (mc): 15.000
- Uso: Igienico e assimilati: autolavaggio e irrigazione aree verdi aziendali
- Scadenza: 31/12/2015
- Eventuali condizioni di concessione: /

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal rio Castagnola in comune di Zola Predosa (BO)

Procedimento n. BO13A0031

Tipo di procedimento: concessione ordinaria

Prot. Domanda: PG.2013.83974

Data: 3/4/2013

Richiedente: Azienda Agricola Castagnola s.s.

Tipo risorsa: superficiale

Corpo idrico: rio Castagnola

Opera di presa: motopompa posizionata in invaso esistente

Ubicazione risorse richieste: comune di Zola Predosa, loc. Castagnola di Sopra

Coordinate catastali risorse richieste: foglio 30, mapp. 141

Portata max. richiesta (l/s): 24,85

Portata media richiesta (l/s): 0,164

Volume annuo richiesto (mc): 5184

Uso: irriguo

Responsabile procedimento: Ferdinando Petri

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla segreteria di Servizio

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Pubblicazione domanda di concessione di derivazione acqua pubblica superficiale dal Torrente Idice

- Procedimento n. BO12A0090
- Tipo di procedimento: concessione ordinaria
- Prot. Domanda: 294169
- Data: 14/12/2012
- Richiedente: Rocca Giovanni
- Tipo risorsa: acqua superficiale
- Corpo idrico: Torr. Idice
- Opera di presa: motopompa
- Ubicazione risorse richieste: loc. Mercatale in comune di Ozano dell'Emilia (BO)
- Coordinate catastali risorse richieste: F. 57 mapp. 26
- Portata max. richiesta (l/s): 4
- Portata media richiesta (l/s): 0,0095
- Volume annuo richiesto (mc): 300
- Uso: irriguo
- Responsabile procedimento: Ferdinando Petri

Entro 15 giorni dalla presente pubblicazione chiunque può presentare opposizioni e/o osservazioni al Responsabile del Servizio Tecnico Bacino Reno - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

Per prendere visione delle istanze e dei documenti allegati si può fare richiesta alla segreteria di Servizio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Petri

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Lamone - Proc. RA10A0010

Con determinazione del Dirigente Professionale n. 3239 del 4/4/2013 è stato determinato:

1. di rilasciare alla Ditta "La Rosa" la concessione a derivare acqua pubblica dal corso d'acqua Lamone in località Villanova in Comune di Bagnacavallo, da destinarsi ad uso irrigazione agricola;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 2,6 corrispondente ad un volume complessivo annuo di 330 mc circa, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Lamone - Proc. RA11A0012

Con determinazione del Dirigente Professionale n. 4027 del

18/4/2013 è stato determinato:

1. di rilasciare al Sig. Drei Roberto la concessione a derivare acqua pubblica dal corso d'acqua Lamone in località Sarna nel Comune di Faenza, da destinarsi ad uso irrigazione agricola;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 20 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo di 14.000 mc circa, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Lamone - Proc. RA13A0001

Con determinazione del Dirigente Professional n. 3238 del 4/4/2013 è stato determinato:

1. di rilasciare al Sig. Baccherini Enea la concessione a derivare acqua pubblica dal corso d'acqua Lamone in località Glorie in Comune di Bagnacavallo, da destinarsi ad uso irrigazione agricola;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 13,3 corrispondente ad un volume complessivo annuo di 12.240 mc circa, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO BACINI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Avviso area del demanio idrico disponibile per il rilascio di concessioni ai sensi della L.R. n. 7/2004, s.m.i, in comune di Bobbio (PC)

- Corso d'acqua: Fiume Trebbia
- Area demaniale identificata al fronte del mapp. 77 Foglio 87 N.C.T. del Comune di Bobbio (PC)
- Estensione: mq 30 circa

Concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Montone - Proc. RAPP0799

Con determinazione del Dirigente Professional n. 3735 del 12/4/2013 è stato determinato:

1. di rilasciare alla Ditta "Bagnoli Gabriele e Liverani Elvio S.S." la concessione a derivare acqua pubblica dal corso d'acqua Montone in località S. Marco nel Comune di Ravenna, da destinarsi ad uso irrigazione agricola;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 15 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo di 30.200 mc circa, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Concessione di derivazione di acqua pubblica dal fiume Lamone - Proc. RAPP0190

Con determinazione del Dirigente Professional n. 4028 del 18/4/2013 è stato determinato:

1. di rilasciare al Sig. Merendi Giancarlo la concessione a derivare acqua pubblica dal corso d'acqua Lamone in località Mezzano nel Comune di Ravenna, da destinarsi ad uso irrigazione agricola;
2. di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di 16,6 l/s corrispondente ad un volume complessivo annuo di 50.198 mc circa, nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare di concessione;
3. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31 dicembre 2015.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

- Uso consentito: vendita in forma itinerante di bevande e alimenti
- Durata della concessione: anni 6
- Canone annuo: Euro 975,00
- 1. La domanda di partecipazione per la concessione dell'area indicata dovrà essere redatte in lingua italiana su carta di bollo del valore corrente di Euro 14,62 e dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dall'interessato.
- 2. La domanda dovrà essere corredata: 2.1) dalla fotocopia di attestato di versamento delle spese istruttorie pari ad Euro 75,00 (da versarsi su ccp 23032402 intestato a Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po - Piacenza);

2.2) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.

3. La busta contenente la domanda dovrà indicare sul retro la seguente dicitura: "Domanda di Concessione di area demanio idrico in Comune di Fg..... mapp..... di mq....".
4. La domanda dovrà pervenire, presso la sede del Servizio Tecnico Bacini Affluenti Po, Via S. Franca n. 38 - 29121 Piacenza, entro trenta giorni (30), dalla data della presente pubblicazione.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede del Servizio, dal quindicesimo giorno (15) al trentesimo (30) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Qualora vi siano domande concorrenti, l'area del demanio idrico in oggetto verrà assegnata previo esperimento di procedura concorsuale ai sensi dell'art. 16 co. 5 della L.R. 7/2004 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO - PIACENZA

Avviso area del demanio idrico disponibile per il rilascio di concessioni ai sensi della L.R. n. 7/2004 s.m.i, in comune di Ponte dell'Olio (PC)

- Corso d'acqua: Torrente Nure - Area demaniale identificata al: fronte mapp.le 81/parte Fg. 25 N.C.T. del Comune di Ponte dell'Olio - Superficie: mq.250,00
 - Uso consentito: area verde e cortiliva
 - Durata della concessione: anni 6.
1. La domanda di partecipazione per la concessione dell'area indicata dovrà essere redatte in lingua italiana su carta di bollo del valore corrente di Euro 14,62 e dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dall'interessato.
 2. La domanda dovrà essere corredata: 2.1) dalla fotocopia di attestato di versamento delle spese istruttorie pari ad Euro 75,00 (da versarsi su ccp 23032402 intestato a Regione Emilia-Romagna Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po - Piacenza); 2.2) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.
 3. La busta contenente la domanda dovrà indicare sul retro la seguente dicitura: "Domanda di Concessione di area demanio idrico in Comune di Ponte dell'Olio al Fg. 25 mapp. 81/p di mq. 250".
 4. La domanda dovrà pervenire, presso la sede del Servizio Tecnico Bacini Affluenti Po, Via S. Franca n. 38 - 29121 Piacenza, entro trenta giorni (30), dalla data della presente pubblicazione.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede del Servizio, dal quindicesimo giorno (15) al trentesimo (30) dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Qualora vi siano domande concorrenti, l'area del demanio idrico in oggetto verrà assegnata previo esperimento di procedura concorsuale ai sensi dell'art. 16 co. 5 della L.R. 7/2004 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINI DEGLI AFFLUENTI DEL PO DI PARMA

Aree del demanio idrico disponibile per il rilascio di concessioni ai sensi della L. R. n. 7/2004 s.m.i. - PR12T0053

- Corso d'acqua: Rio Lugo e Rio Spiaggio
- Area demaniale identificata al N.C.T. del Comune di Bedonia al fg. 42 fronte mapp.li 148, 288, 175, 148, 65, 66, e altri.
- Estensione: attraversamento vario con tubo acquedottistico
- Uso consentito: n. 4 attraversamenti con tubo
- Durata della concessione: anni 12
- Canone: Euro 600,00 annui (nel caso di più concorrenti verrà effettuata una gara per attribuire l'area al miglior offerente)

1. La domanda di partecipazione per la concessione dell'area indicata dovrà essere redatte in lingua italiana su carta di bollo del valore corrente di Euro 14,62 e dovrà essere sottoscritta in forma leggibile dall'interessato;

2. La domanda dovrà essere corredata:

- 2.1) dalla fotocopia di attestato di versamento delle spese istruttorie pari ad Euro 75,00 (da versarsi su ccp 14048409 intestato a Regione Emilia-Romagna-Servizio Tecnico Bacini Affluenti del Po - Parma)
- 2.2) fotocopia di documento di identità del sottoscrittore.

1. La busta contenente la domanda dovrà indicare sul retro la seguente dicitura: "Domanda di Concessione di area demanio idrico in Comune di di Bedonia al fg. 42 fronte mapp.li 148, 288, 175, 148, 65, 66, e altri."

2. La domanda dovrà pervenire, presso la sede di Parma, Via Garibaldi 75 del Servizio Tecnico Bacini Affluenti Po, entro trenta giorni, dalla data della presente pubblicazione.

L'elenco delle domande presentate sarà depositato presso la sede del Servizio, dal quindicesimo giorno al trentesimo dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui sopra, per permettere la presentazione di osservazioni ai titolari di interessi qualificati.

Qualora vi siano domande concorrenti, l'area del demanio idrico in oggetto verrà assegnata previo esperimento di procedura concorsuale ai sensi dell'art. 16 co. 5 della L.R. 7/04 s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Gianfranco Larini

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO BACINO RENO - BOLOGNA

Pubblicazione delle istanze di concessione per l'utilizzo del demanio idrico suoli

Si pubblicano le istanze di concessione per l'utilizzo del demanio idrico dei suoli.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ferdinando Petri

Elenco delle istanze di concessione per la realizzazione e/o il mantenimento di opere sulle aree del Demanio Idrico terreni, per gli usi prioritari individuati dall'art. 15 della L. R. 7/2004 e di occupazione di aree del Demanio strumentali al godimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale.

| PROCEDIMENTO N.RO | DATA PROTOCOLLO DOM. | TITOLARI/RICHIEDENTI | USI RICHIESTI | UBICAZIONE RISORSE RICHIESTE | COORDINATE CATASTALI RISORSE RICHIESTE | CORSO D'ACQUA |
|-------------------|----------------------|--|---|---|--|------------------|
| BO13SD0002 | 25/03/2013 | FILIPPINI ALFONSO LAGAZZI GIULIETTA AGENZIA DEL DEMANIO | SDEMANIALIZZAZIONE | località VADO MONZUNO | Foglio: 21, Particella: 301; Foglio: 27, Particella: 159 | TORRENTE SETTA |
| BO13SD0003 | 28/03/2013 | F. LIL BERGAMI S. R.L. AGENZIA DEL DEMANIO | SDEMANIALIZZAZIONE | località POGGIO PICCOLO CASTEL GUEFFO DI BOLOGNA | Foglio: 30 | SCOLO SESTOLA |
| BO13T0032 | 06/03/2013 | AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A. | PONTE AUTOSTRADALE | CASTEL SAN PIETRO TERME | Foglio: 33, Particella: 65-89-98; Foglio: 48, Particella: 62-63-79 | TORRENTE SILLARO |
| BO13T0041 | 19/03/2013 | HERA S.P.A. | ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA | VIA ALBERTINA, località CASTELLO CASTEL MAGGIORE | Foglio: 12, Particella: 91 | CANALE NAVILE |
| BO13T0042 | 19/03/2013 | HERA S.P.A. | ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA | VIA ALBERTINA, località CASTELLO CASTEL MAGGIORE | Foglio: 12, Particella: 220 | CANALE NAVILE |
| BO13T0043 | 20/03/2013 | MALFATTI TITO | PONTE STRADALE | VIA BERTELLA N. 56 OZZANO DELL'EMILIA | Foglio: 23, Particella: 220 | RIO GORGARA |
| BO13T0044 | 22/03/2013 | IL VENTAGLIO DI ORAV | SCARICO IN ALVEO | VIA GABBARA N. 1 BOLOGNA | Foglio: 289, Particella: 182 | RIO COSTARELLO |
| BO13T0046 | 26/03/2013 | LE BRAINE SRL | ATTRAVERSAMENTO FOGNATURA; SCARICO IN ALVEO | VIA BRAINE MONZUNO | Foglio: 25, Particella: 267 | RIO GINEPRI |
| BO13T0047 | 27/03/2013 | ENEL PRODUZIONE SPA - NUCLEO IDROELETTRICO DI BOLOGNA | ATTRAVERSAMENTO ELETTRICO | località MOLINO DEL PALLONE-DIGA MOLINO DEL PALLONE GRANAIGLIONE | Foglio: 24, Particella: 237-324-326-491-395-397-328 | Fiume Reno |
| BO13T0048 | 28/03/2013 | HERA S.P.A. | ATTRAVERSAMENTO ACQUEDOTTO | VIA CANTONE CASOLA VALSENIO | Foglio: 20, Particella | RIO MOLINAZZO |
| BO13T0049 | 28/03/2013 | HYDRA IMMOBILIARE SNC | SCARICO IN ALVEO | località MONTE SAN GIOVANNI MONTE SAN PIETRO | Foglio: 37, Particella: 82 | TORRENTE LAVINO |
| BO13T0051 | 29/03/2013 | LEPIDA SPA | ALTRA OPERA | S.S. 65 E S.C. FONDO VALLE SAVENA, località RASTIGNANO E PONTE DELLE OCHE PIANORO | Foglio: 2, Particella: 595 | TORRENTE SAVENA |

Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione, ai sensi dell'art. 16 comma 2 L. R. 7/2004, chiunque può presentare istanze concorrenti, opposizioni e/o osservazioni al Servizio Tecnico Bacino Reno - Settore gestione del Demanio - V.le della Fiera n. 8 - 40127 Bologna -

| Elenco delle aree del Demanio Idrico disponibili per il rilascio delle concessioni e/o di aree strumentali al godimento del diritto di proprietà o altro diritto reale, articolo 16 della L.R. del 15 aprile 2004, n. 7. | | | | | |
|---|----------------------|---|---|---------------------------|--------------------------|
| TIPO DI PROCEDIMENTO | CORSO D'ACQUA | UBICAZIONE RISORSE RICHIESTE | COORDINATE CATASTALI RISORSE RICHIESTE | USI RICHIESTI | PROCEDIMENTO N.RO |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | Fiume RENO | località HOTTA PIEVE DI CENTRO località BARCETTA E BISANA GALLIERA | Foglio 13 | USO AGRICOLO SFALCIO | BO131T0029 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | RIO GROTTE | VIA CARRATI N. 39 BOLOGNA | Foglio 262, Particella: 362 | AREA CORTILIVA PARCHEGGIO | BO131T0030 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | TORRENTE SANTERNO | IMOLA | Foglio: 178, Particella: 203 | ORTO | BO131T0031 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | Fiume RENO | località PIOPE DI SALVARO GRIZZANA MORANDI | Foglio: 1, Particella: 2-1 | ORTO | BO131T0033 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | TORRENTE LAVINO | VIA LAVINO E VIA MONGIORGIO N. 427/1, località BADIA - MONTE SAN PIETRO | Foglio: 46, Particella: 218 | ALTRO USO | BO131T0034 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | TORRENTE SILLARO | VIA CARDINALA, località MATTIOLA ARGENTA | Foglio: 170, Particella: 126 | AGRICOLO | BO131T0035 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | Fiume RENO | VIA G. AMENDOLA N. 116, località S. BIAGIO ARGENTA | Foglio: 134, Particella: 350 | AREA CORTILIVA | BO131T0036 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | TORRENTE LAVINO | VIA LAVINO, località BADIA MONTE SAN PIETRO | Foglio: 51, Particella: 2-7-4 | AREA CORTILIVA | BO131T0037 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | Fiume RENO | località CORPORENO CENTO | Foglio: 61, Particella 7, 8, 9, 6p; Foglio: 60, Particella 1p-11p-12p; Foglio 44, Particella 101p-102p; Foglio 47, Particella 22p | AGRICOLO | BO131T0038 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | Fiume RENO | località CORPORENO CENTO | Foglio: 44, Particella: 100-101-102-99; Foglio: 47, Particella: 102-22-24-44-45-46; Foglio: 61, Particella: 6 | AGRICOLO | BO131T0039 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | Fiume RENO | località BANCA RENO POGGIO RENATICO | Foglio: 70, Particella: 16; Foglio: 70, Particella: 17; Foglio: 74, Particella: 60; Foglio: 74, Particella: 61 | AGRICOLO | BO131T0040 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | ABBANDONATO | MAI ALBERGO BARCELLA | Foglio: 22-23-33-34-35-39-41-42-43-47-4-5-6-7-8-9 | SFALCIO | BO131T0045 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | TORRENTE LAVINO | località MONTE SAN GIOVANNI MONTE SAN PIETRO. | Foglio: 37, Particella: 82 | AREA CORTILIVA | BO131T0049 |
| Concessione di beni del demanio idrico terreni | Fiume RENO | località PIOPE DI SALVARO GRIZZANA MORANDI | Foglio: 1, Particella: 2-1 | ORTO | BO131T0050 |

Entro 30 giorni dalla presente pubblicazione possono essere presentate le domande di concessione. Dal quindicesimo giorno dopo la scadenza del termine della presentazione, le domande di cui sopra e i documenti ad esse allegati, sono depositate presso questo Servizio - Settore Gestione del Demanio - Via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna - a disposizione di chi volesse prenderne visione durante l'orario di accesso al pubblico, nelle giornate di martedì e venerdì dalle 9 alle 13. Si precisa che chiunque abbia già presentato domanda per le aree sopra elencate non sarà tenuto a ripresentarla.

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domanda di concessione, per uso prioritario al godimento di altro diritto reale, di area del demanio idrico del Rio Busca ponte Rio della Busca nel comune di Cesena (FC), richiedente Enel Distribuzione Spa, Pratica FC13T0017 sede di Cesena. (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Il richiedente Enel Distribuzione Spa ha presentato richiesta di concessione dell'area demaniale, in attraversamento del Rio Busca, nei pressi del ponte Rio della Busca nel comune di Cesena (FC), catastalmente individuata al NCT al foglio 10 antistante i mappali 44-25 per uso attraversamento con linee elettriche fino a 30000 V.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 22/04/2013, data di presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento Ing. Mauro Vannoni.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento al n. 0547/639511, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURER, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/2004 e dell'art. 9 L. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domanda di concessione, per uso prioritario al godimento di altro diritto reale, di area del demanio idrico del Rio Terzarotte nel comune di Cesena (FC), richiedente Enel Distribuzione Spa, Pratica FC13T0018 sede di Cesena (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Il richiedente Enel Distribuzione Spa ha presentato richiesta di concessione dell'area demaniale, in attraversamento Rio Terzarotte, nei pressi del ponte Rio Terzarotte nel comune di Cesena (FC), catastalmente individuata al NCT al foglio 250 antistante il mappale 71 e al foglio 258 antistante il mappale 2536 per uso attraversamento con linee elettriche fino a 30000 V.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 22/4/2013, data di presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento Ing. Mauro Vannoni.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento al n. 0547 639511, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9,30 alle ore 12,30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURER, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di

Cesena, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/2004 e dell'art. 9 L. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domanda di concessione, per uso prioritario al godimento di altro diritto reale, di area del demanio idrico del Rio Tizzolla nel comune di Cesena (FC), richiedente Enel Distribuzione Spa, Pratica FC13T0019 sede di Cesena (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

Il richiedente Enel Distribuzione Spa ha presentato richiesta di concessione dell'area demaniale, in attraversamento del Rio Tizzolla, nei pressi del ponte Rio Tizzolla nel comune di Cesena (FC), catastalmente individuata al NCT al foglio 243 antistante il mappale 26 e al foglio 250 antistante il mappale 2094 per uso attraversamento con linee elettriche fino a 30000 V.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 22/4/2013, data di presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento Ing. Mauro Vannoni.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento al n. 0547/639511, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURER, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16 L.R. 7/2004 e dell'art. 9 L. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domanda di concessione per uso prioritario al godimento di altro diritto reale di area del demanio idrico del fiume Savio in località Pievesestina nel comune di Cesena (FC), richiedente Lepida SpA - Pratica FC13T0021 sede di Cesena. (L.R. 14 aprile 2004, n. 7)

Il richiedente Lepida SpA ha presentato richiesta di concessione dell'area demaniale, in entrambe le sponde del fiume Savio, in località Pievesestina nel comune di Cesena (FC), catastalmente individuata al NCT al foglio 43 antistante il mappale 434-495-123-438-436 e al foglio 42 antistante il mappale 479-477-481 con 6 attraversamenti di m 112 complessivi per uso cavidotto di fibre ottiche.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 22/4/2013, data di presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento geol. Claudio Miccoli.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di

Cesena, in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURER, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16, L.R. 7/2004 e dell'art. 9, L. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - CESENA

Domanda di concessione, per uso strumentale al godimento del diritto reale, di area del demanio idrico del torrente Pisciatello in località Macerone nel comune di Cesena (FC), richiedenti Montalti Dalmazio e Venturi Rosina, Pratica FCPPT1891 sede di Cesena (L.R. 14 aprile 2004 n. 7)

I richiedenti Montalti Dalmazio e Venturi Rosina hanno presentato richiesta di regolarizzazione per occupazione pregressa e di concessione dell'area demaniale, in sponda sx del torrente Pisciatello, in località Macerone nel comune di Cesena (FC), catastalmente individuata al NCT al foglio 102 antistante il mappale 260 di mq. 12,84 per uso area cortiliva e per uno scarico di acque meteoriche.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dal 18/4/2013, data di presentazione della domanda.

Responsabile del procedimento geol. Claudio Miccoli.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna, sede di Cesena, in Via Leopoldo Lucchi n. 285 è depositata copia della domanda e degli elaborati progettuali, per chi volesse prenderne visione, previo appuntamento, nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9.30 alle ore 12.30.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURER, possono essere presentate in forma scritta al Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Cesena, domande concorrenti, opposizioni od osservazioni ai sensi dell'art. 16, L.R. 7/2004 e dell'art. 9, L. 241/1990.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione di domanda di rinnovo di concessione per occupazione di aree demaniali del fiume Ronco in comune di Bertinoro (FC) Loc.tà Fratta Terme - Richiedente: Azienda Agr. F.lli Guidarini S.S. - Prat. n. FC03T0020/12RN02 (L.R. n. 7 aprile 2004)

- Richiedenti: Azienda Agr. F.lli Guidarini - CF 02420910404
- Sede in Via Molino Selbagnone n. 1177 nel Comune di Bertinoro (Fc)

- Data di arrivo domanda di concessione: 21/2/2013
- Pratica numero: FC03T0020/12RN02
- Corso d'acqua: fiume Ronco
- Comune: Bertinoro (FC) - Località Fratta Terme
- Foglio: 43 fronte mappali: 330
- Uso: rinnovo per occupazione ad uso frutteto.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è il dott. geol. Miccoli Claudio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Pubblicazione di domanda di concessione per occupazione di aree demaniali ad uso strumentale del corso d'acqua Fiume Bidente in comune di Civitella di Romagna (FC) loc.tà Cusercoli - Richiedente: ASD Voltrese - Prat. n. FC13T0015 (L.R. 14 aprile 2004 n. 7, art. 16)

- Richiedente: ASD Voltrese - CF 02206040400
- Sede legale in Via Forese n. 19, comune di Civitella di Romagna (FC)
- Data domanda di concessione: 10/4/2013
- Pratica numero FC13T0015
- Corso d'acqua: Fiume Bidente
- Comune: Civitella di Romagna - loc.tà Cusercoli
- Foglio: 27 - fronte mappali: 245
- Uso: campo da gioco "Paintball".

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati.

Responsabile del procedimento è il dott. Miccoli Claudio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - FORLÌ

Publicazione di domanda di concessione per occupazione di aree demaniali ad uso strumentale del fiume Montone in comune di Dovadola (FC) Loc.tà Treggiolo - Richiedente: Hera S.p.a. – Prat. n. FC13T0016 (L.R. 14 aprile 2004 n. 7, art. 16)

- Richiedente: HERA S.P.A. - Via Carlo Berti Pichat 2/4 - 40121 Bologna
- C.F. 04245520376
- Data domanda di concessione: 10/4/2013
- Pratica numero FC13T0016
- Corso d'acqua: fiume Montone
- Comune: Dovadola - Loc.tà Treggiolo
- Foglio: 18 - fronte mappali: 85
- Uso: attraversamento tubazione idrica.

Presso il Servizio Tecnico di Bacino Romagna sede di Forlì - Settore Gestione del Demanio - Forlì - 47121 Via delle Torri n. 6 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chi volesse prenderne visione, durante l'orario di accesso del pubblico, nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo opposizioni od osservazioni in forma scritta.

La durata del procedimento è stabilita in 150 gg dalla data di presentazione della domanda di concessione.

Ulteriori informazioni si possono chiedere presso la sede del Servizio Tecnico di Bacino negli orari sopra indicati. Responsabile del procedimento è l'ing. Mauro Vannoni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Mauro Vannoni

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di rinnovo concessione aree demaniali del Fiume Ronco nel comune di Ravenna (L.R. 14 aprile 2004 n. 7) - Pratica RA05T0006/13RN01

- Richiedente: Bendandi Elio, residente in Coccolia (RA),.
- Data d'arrivo della domanda: 18/4/2013 PG.2013.0097275.
- Procedimento n.: RA05T0006/13RN01.
- Corso d'acqua: Fiume Ronco.
- Ubicazione: Comune di Ravenna, località S.Pietro in Trento.
- Identificazione catastale: Foglio 245 mappale 50.
- Uso richiesto: rampa carrabile.
- Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni

dalla presentazione della domanda.

Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Gestione del Demanio - Piazza Caduti per la Libertà n. 9 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/2004.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di concessione aree demaniali del Fiume Ronco nel comune di Ravenna (L.R. 14 aprile 2004 n. 7) - Pratica RA12T0023

Richiedente: Patella Vincenzo, residente in Madonna dell'Albero (RA),

Data d'arrivo della domanda: 12/3/2012 PG.2012.0063548.

Procedimento n. RA12T0023.

Corso d'acqua: Fiume Ronco.

Ubicazione: comune di Ravenna, località Madonna dell'Albero.

Identificazione catastale: Foglio 179 mappale 32.

Uso richiesto: n. 2 rampe di accesso alla proprietà.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Gestione del Demanio - Piazza Caduti per la Libertà n. 9 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/2004.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Claudio Miccoli

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

COMUNICATO DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
TECNICO DI BACINO ROMAGNA - RAVENNA

Domanda di concessione aree demaniali del Fiume Ronco nel comune di Ravenna (L.R. 14 aprile 2004 n. 7) - Pratica RA12T0024

Richiedenti:

Tassinari Ermes, Tassinari Rita,; Monti Emiliano, tutti residenti in Longana (RA);

Data d'arrivo della domanda: 12/3/2012 PG.2012.0063563.

Procedimento n. RA12T0024

Corso d'acqua: Fiume Ronco.

Ubicazione: Comune di Ravenna, località Longana.

Identificazione catastale: Foglio 209 mappale 22.

Uso richiesto: n. 1 rampa di accesso alla proprietà.

Termine per la conclusione del procedimento: 150 giorni dalla presentazione della domanda.

Presso la sede di Ravenna del Servizio Tecnico di Bacino Romagna - Gestione del Demanio - Piazza Caduti per la Libertà

n. 9 - è depositata la domanda di concessione sopra indicata a disposizione di chiunque volesse prenderne visione nelle giornate di martedì e venerdì dalle ore 9 alle ore 13.

Entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso possono essere presentate al medesimo indirizzo domande concorrenti, opposizioni od osservazioni in forma scritta, ai sensi dell'art. 16 della L.R. 7/2004.

PER IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Claudio Miccoli

PROVINCIA DI BOLOGNA

COMUNICATO

Procedura di Autorizzazione Unica, ai sensi dell'art.12 del D.Lgs. 387/2003, per il "Progetto di impianto mini-idroelettrico sul fiume Reno, in località Santa Viola, Comune di Bologna (BO)". Avviso di deposito, ai sensi dell'art. 15bis comma 3, L.R. 9/99 e s.m.i., del S.I.A. e del progetto nell'ambito della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale di cui al Titolo III, artt. 11 e ss. - L.R. 9/99 e s. m. e i. Proponente: Green Hydro 1 Srl

La Green Hydro 1 Srl, con sede legale in Via Corso Italia, 11 - 00198 Roma e domicilio presso Nomar Enterprise Srl, Via Giordano Bruno n.160 - 47521 Cesena (FC), ha presentato alla Provincia di Bologna, Autorità competente ai sensi dell'art. 3 della L.R. 26/2004, una istanza completa di rilascio (acquisita agli atti il 17/8/2012), ai sensi dell'art. 12 D.Lgs. 387/2003, dell'Autorizzazione Unica alla costruzione ed esercizio di un impianto mini-idroelettrico sul Fiume Reno, in località Santa Viola, in comune di Bologna.

Atteso che il comma 7 dell'art. 20 della L.R. 3/2012, nell'ottica della semplificazione e razionalizzazione dei procedimenti, ha coordinato la procedura di V.I.A. (disciplinata dalla L.R. 9/1999, come novellata con L.R. 3/2012) con l'Autorizzazione Unica prevista dalla normativa statale in materia di fonti rinnovabili (D.Lgs. 387/2003; D.M. Sv. Ec. 10/9/2010) e dalla L.R. 26/2004 in materia di energia, il procedimento di V.I.A. verrà svolto all'interno del procedimento unico di autorizzazione energetica.

Ai sensi della L.R. 9/99 e s.m.i., il progetto appartiene alla categoria: B.2.12) "Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza installata superiore a 100 kW".

Su richiesta del proponente, ai sensi dell'art. 4 bis comma 2 lettera b) L.R. 9/99 e s.m. e i., il progetto viene assoggettato alla procedura di VIA volontaria.

A seguito della richiesta di modifica del progetto da parte del Proponente, ai sensi dell'art. 15bis comma 3 della L.R., 9/1999 e s. m. e i., l'Autorità competente, ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo articolo, ritenendo le integrazioni e le modifiche apportate sostanziali e rilevanti per il pubblico, ha disposto un nuovo avviso secondo le modalità di cui all'articolo 14.

Il presente avviso, pertanto, integra la precedente pubblicazione nel BUR.E-R del 10 ottobre 2012.

La ripubblicazione del progetto integrato e modificato dalla ditta Green Hydro 1 Srl, non dispiega gli effetti della pubblicazione di una nuova richiesta di concessione di derivazione ai sensi dall'art. 7 del TU 1775/33.

Ai sensi del Titolo III della L.R. 9/99 e s.m.i., la Dirigente

del Servizio Tutela Ambientale comunica che sono stati depositati presso l'Autorità competente - Provincia di Bologna, Via San Felice n.25 - 40122 Bologna, per la libera consultazione dei soggetti interessati, lo Studio di Impatto Ambientale (S.I.A.) ed il Progetto definitivo, per l'effettuazione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) inerente il "Progetto di impianto mini-idroelettrico sul fiume Reno, in località Santa Viola, Comune di Bologna (BO)". Proponente: Green Hydro 1 Srl, con sede legale in Via Corso Italia n.11 - 00198 - Roma e domicilio presso Nomar Enterprise Srl, Via Giordano Bruno n.160 - 47521 Cesena (FC).

Il progetto prevede la realizzazione di una centrale mini idroelettrica ad acqua fluente sul fiume Reno nel comune di Bologna in località Santa Viola, con presa in corrispondenza di una briglia sotto il tracciato dell'Alta Velocità ferroviaria nella tratta Bologna - Milano. L'opera di presa è realizzata mediante la costruzione di un muro in calcestruzzo per ricavare un canale sulla briglia. La centrale di turbinamento è a valle della zona di calma ricavata mediante un allargamento del canale di carico; a valle della centrale sarà realizzato il manufatto di rilascio in alveo dell'acqua. Il fabbricato cabina ricezione-cessione, sarà realizzato come vano integrato nella centrale.

L'impianto di rete per la connessione prevede una cabina e due brevi tratte di linea MT inferiori a 500 metri, l'impianto di utenza (non soggetto a L.R. 10/93) è una linea MT interrata di 630 metri.

Si avvisa pertanto che, ai sensi del titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 ed ai sensi del D. Lgs. 152/06 e successive modifiche e integrazioni, sono stati depositati, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, anche gli elaborati prescritti per le procedure sopra elencate.

I soggetti interessati possono prendere visione della documentazione predisposta per l'Autorizzazione Unica, presso la sede della Provincia di Bologna, Settore Ambiente, Servizio Tutela Ambientale e Sanzioni, U.O. Valutazioni Ambientali, Via San Felice n.25 - 40122 Bologna, presso la Regione Emilia-Romagna - Servizio VIPSA, Via della Fiera n. 8 - 40127 Bologna e presso il Comune di Bologna, Settore Ambiente ed Energia, Unità Qualità Ambientale - Ufficio VIA, Piazza Liber Paradisus n. 10 - 40129 - Bologna (BO).

Gli elaborati prescritti sono disponibili per la consultazione presso i predetti uffici pubblici per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna, Parte Seconda, oltre che sul sito web della Provincia di Bologna.

Entro lo stesso termine, chiunque può presentare osservazioni scritte, in carta semplice, anche a mezzo PEC - prov.bo@cert.provincia.bo.it - all'Autorità Provinciale competente, Servizio Tutela Ambientale, U.O. Valutazioni Ambientali, Via San Felice 25 - 40122 Bologna.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNICATO

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. - Titolo II - Archiviazione della procedura di verifica (screening) relativa alle modifiche gestionali-amministrative nella conduzione dell'impianto esistente relativamente alle operazioni di trattamento ed all'elenco dei rifiuti autorizzati, presentato dalla ditta Sogliano Ambiente S.p.a., sito in loc. Ginestreto in Comune di Sogliano al Rubicone

L'Autorità competente: Provincia Forlì-Cesena comunica l'archiviazione della procedura di verifica (screening) relativa alle modifiche gestionali-amministrative nella conduzione dell'impianto esistente delle operazioni di trattamento ed all'elenco dei rifiuti autorizzati, sito in loc. Ginestreto in Comune di Sogliano al Rubicone, procedura i cui termini hanno iniziato a decorrere dal 30/1/2013, giorno in cui è stato pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione n. 20 l'avviso dell'avvenuto deposito degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura stessa.

Il progetto è stato presentato dalla Ditta Sogliano Ambiente S.p.a. avente sede legale a Sogliano al Rubicone, in Piazza Garibaldi n. 12.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Sogliano Ambiente e della Provincia di Forlì - Cesena.

Il progetto consiste nelle modifiche gestionali-amministrative nella conduzione dell'impianto consistenti nella possibilità di ammettere in impianto secondo l'operazione D15 rifiuti con codice CER 170904, 170203, 170604 e 150203 per massime 2.000 ton/anno e nell'integrazione dell'elenco dei codici CER autorizzati al trattamento di recupero con i CER 191212, 040215 e 190501. Il progetto non prevede alcun incremento del quantitativo massimo annuo di rifiuti trattabili, che rimane pari a quello attualmente autorizzato.

Il progetto non ricade all'interno di alcuna area naturale protetta e confina con il SIC IT4090002 "Torriana, Montebello, Fiume Marecchia".

L'Autorità competente, Provincia di Forlì-Cesena, a seguito della nota della Ditta dell'8/4/2013 acquisita al prot. prov. n. 66323/2013, nella quale specifica che non si intende dare corso all'istanza di verifica (screening) relativa alla richiesta di integrare l'autorizzazione in essere inserendo l'attività di smaltimento D15, in ragione delle difficoltà emerse in sede di procedimento e considerato che l'attuale attività dell'impianto di cernita comunque non verrebbe modificata dall'attività richiesta, con nota prot. prov. n. 69387 del 15/4/2013 ha disposto, l'archiviazione della procedura.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNICATO

Procedure in materia di impatto ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i. - Titolo II - Procedura di Verifica (Screening) relativa alla realizzazione di un impianto mobile per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione in loc. Montepetra, sito in zona svincolo S.G.S. E45 in comune di Sogliano sul Rubicone, presentato dalla Ditta F.lli Soldati, S.r.l.

L'Autorità competente: Provincia Forlì-Cesena avvisa che, ai sensi del Titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e s.m.i., sono stati depositati per la libera consultazione da parte

dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativa alla realizzazione di un impianto mobile per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione in loc. Montepetra, zona svincolo S.G.S. E45, in comune di Sogliano sul Rubicone, presentato dalla Ditta F.lli Soldati.

Il progetto è assoggettato a procedura di screening ai sensi della categoria B.2.57, dell'All. B.2 "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del Decreto legislativo n. 152 del 2006, ad esclusione degli impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti dalle operazioni di costruzione e demolizione qualora la durata della campagna sia inferiore a novanta giorni naturali ed agli altri impianti mobili volti al recupero di altri rifiuti non pericolosi qualora la durata della campagna sia inferiore a sessanta giorni naturali, e qualora non siano localizzate in aree naturali protette o in aree SIC e ZPS; tale esclusione non si applica a successive campagne sullo stesso sito".

Il progetto interessa il territorio del Comune di Sogliano al Rubicone e della Provincia di Forlì - Cesena.

Il progetto consiste nella realizzazione di un impianto per la gestione dei rifiuti da costruzione e demolizione (R5 - R13) all'interno della zona produttiva esistente di Montepetra Bassa. La capacità dell'impianto sarà pari a circa 14.400 tonnellate/anno.

Il progetto non ricade all'interno di alcuna area naturale protetta o all'interno di SIC o ZPS.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'autorità competente: Provincia di Forlì - Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale - Ufficio V.I.A., sita in Piazza Morgagni n. 2 - 47121 Forlì, sia presso la sede del Comune di Sogliano al Rubicone - Sportello Unico per le Attività Produttive Piazza della Repubblica n. 35 - 47030 Sogliano al Rubicone.

I medesimi elaborati sono inoltre pubblicati sul sito web della Provincia di Forlì - Cesena (www.provincia.fc.it/pianificazione).

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 45 (quarantacinque) giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4, L.R. 9/99 e s.m.i., può presentare osservazioni all'autorità competente: Provincia di Forlì-Cesena, Servizio Ambiente e Pianificazione Territoriale - Ufficio V.I.A. - al seguente indirizzo: Piazza Morgagni n. 9 - 47121 Forlì.

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNICATO

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - Avviso di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale alla Ditta San Giorgio Snc - Comune di Cesena (FC)

Si avvisa che ai sensi dell'art. 10, comma 9 della L.R. 11 ottobre 2004, n. 21, con deliberazione di Giunta provinciale prot.n. 64585 del 9/4/2013, è stata rinnovata l'autorizzazione integrata ambientale alla Ditta San Giorgio Snc. con sede legale in comune di Cesena, Corso Cavour n. 166 ed impianto ubicato nel

medesimo comune, Via Vicinale Pisignano. Località San Giorgio.

Durata: 10 anni.

I soggetti interessati possono prendere visione dell'autorizzazione presso la Provincia di Forlì-Cesena, Ufficio Reflui zootecnici e AIA (Piazza Morgagni n. 9 - Forlì) e nel sito <http://ippc-aia.arpa.emr.it>

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di rinnovo di Autorizzazione integrata ambientale, Ditta Società Agricola Fienil di Ferro s.s. Avviso di deposito

La Ditta Società Agricola Fienil di Ferro s.s. avente sede legale in Via Caduti n. 12 a Medolla (MO) ha presentato, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto di suini (punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e smi) sito in Via Salde Entrà a Finale Emilia (MO).

L'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione integrata ambientale è la Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/04.

Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli impianti) il territorio del Comune di Finale Emilia e della provincia di Modena.

La documentazione è depositata presso la Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi n. 340, Modena e presso il Comune di Finale Emilia, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.

La domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso; entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque può presentare osservazioni in forma scritta alla Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi n. 340 - Modena.

Responsabile del procedimento è il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive dell'Unione Comuni Modenesi Area Nord.

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Procedura di Verifica (Screening) - LR.9/99, Titolo II - Prolungamento della Tangenziale Sud di Modena nel tratto compreso fra lo svincolo della SS12 e il casello autostradale di Modena Sud, nei Comuni di Modena, Castelnuovo Rangone e Spilamberto (MO). Proponente: Autostrade per l'Italia. Avviso di deposito

La Provincia di Modena avvisa che il giorno 11/4/2013, la Società Autostrade per l'Italia Spa, con sede in Via Bergamini n. 50, Comune di Roma, ha presentato domanda per l'attivazione della procedura verifica di assoggettabilità alla VIA (Screening) di cui al Titolo II della vigente Legge regionale 18 maggio 1999 n.9, per il progetto di prolungamento della Tangenziale Sud di Modena nel tratto compreso fra lo svincolo della SS12 ed il casello

autostradale di Modena Sud, nei Comuni di Modena, Castelnuovo Rangone e Spilamberto.

Il progetto è sottoposto alla procedura di Verifica di Assoggettabilità alla VIA (Screening) in quanto ricade nella tipologia definita dalla vigente L.R. 9/99 al punto B.2.46) "Strade extraurbane secondarie".

L'autorità competente, ai sensi dell'art. 5 della L.R. 9/99, è la Provincia di Modena.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati della Provincia di Modena, con sede in Viale J. Barozzi n. 340 - 41124 Modena.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura, presso:

- la Provincia di Modena - Unità Operativa V.I.A. e Energia, Via J. Barozzi n. 340 - Modena;
- il Comune di Modena - Settore Ambiente - Ufficio VIA, Via Santi n. 40 - 41123 Modena;
- il Comune di Castelnuovo Rangone - Ufficio Ambiente, Via Turati n. 10/a - 41051 Castelnuovo Rangone (MO);
- il Comune di Spilamberto, Via Roncati n. 2 - 41057 Spilamberto (MO)

nonché sul sito web della Provincia di Modena (www.provincia.modena.it / Ambiente / Valutazione Impatto Ambientale / Procedimenti in corso).

Gli elaborati sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Emilia-Romagna (BURERT).

Entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque può presentare osservazioni all'Autorità competente, Provincia di Modena, Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli Ambientali Integrati, ai seguenti riferimenti:

- Indirizzo: Provincia di Modena, U.O. VIA, Via Barozzi n. 340 - 41124 Modena;
- Fax: 059/209492;
- Posta Elettronica Certificata: provinciadimodena@cert.provincia.modena.it.

Ai sensi dell'art.10, comma 1 della L.R. 9/99, il provvedimento è adottato entro quarantacinque giorni dalla scadenza del termine per il deposito degli elaborati (90 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel BURERT), fatta salva l'eventuale sospensione finalizzata a richiedere integrazioni al proponente.

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNICATO

Procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Ditta F.lli Forelli SAS di Forelli Carlo & Luigi & C. - DLgs 152/06 e s.m.i. - L.R. 21/04 - Avviso di avvenuto rilascio

Si avvisa che con determinazione dirigenziale n. 553 del 26/3/2013 la Provincia di Piacenza ha rinnovato l'autorizzazione integrata ambientale alla Ditta F.lli Forelli SAS. di Forelli Carlo & Luigi & C, con sede legale in Piacenza Via Badiaschi n 17,

in qualità di gestore dell'impianto di zincatura di particolari metallici di varie forme e dimensioni (punto 2.6 dell'allegato VIII alla Parte seconda del DLgs 152/06) sito in Piacenza (PC) - Via Badiaschi n.17.

Copia della determinazione dirigenziale è disponibile per la consultazione presso la sede della Provincia di Piacenza, sita in Via Garibaldi n. 50 - Piacenza e sul sito regionale "Portale IPPC-AIA" all'indirizzo <http://ippc-aia.arpa.emr.it>.

PROVINCIA DI RAVENNA

COMUNICATO

Procedura di verifica di assoggettabilità (screening). Progetto d'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (biogas prodotto dalla sezione di digestione anaerobica, presentato da Herambiente SpA

Avviso per le opere d'interesse pubblico dell'avvenuto deposito degli elaborati per la procedura di verifica di assoggettabilità (screening) Procedure in materia di impatto ambientale: L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni, Dlgs n. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni. Procedura di verifica di assoggettabilità (screening).

Si avvisa che, ai sensi del titolo II della Legge regionale 18 maggio 1999, n. 9 e del Decreto legislativo n. 152/2006, sono stati depositati presso l'autorità competente Provincia di Ravenna, Ufficio VIA, Settore Ambiente e Territorio, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità (screening) relativi al progetto d'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili (biogas prodotto dalla sezione di digestione anaerobica), localizzato presso l'impianto di compostaggio sito in Via Traversagno, 30 nel comune di Lugo (RA), presentato da Herambiente SpA con sede legale in V.le C. Berti Pichat, 2/4, Bologna.

Il progetto appartiene alla categoria B.2.57 dell'Allegato B2 alla L.R. n. 9/1999 e s.m.i. "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti non pericolosi, con capacità complessiva superiore a 10 t/giorno, mediante operazioni di cui all'Allegato C, lettere da R1 a R9, della parte quarta del Decreto legislativo n. 152 del 2006, [...]".

Il progetto interessa il territorio (in relazione sia alla localizzazione degli impianti, opere o interventi principali ed agli eventuali cantieri o interventi correlati sia ai connessi impatti ambientali attesi) del Comune di Lugo e della Provincia di Ravenna.

Il progetto è finalizzato all'incremento dell'energia prodotta da fonti rinnovabili e si sostanzia nella richiesta di incrementare la portata ponderale di biogas avviato a recupero energetico (operazione R1). L'intervento in esame non implica, a livello impiantistico e strutturale, alcuna modifica dell'impianto esistente, configurandosi a tutti gli effetti come modifica delle condizioni di esercizio della sezione di recupero energetico esistente. L'autorità competente è la Provincia di Ravenna.

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità (screening), presso la sede dell'autorità competente: Provincia di Ravenna, Ufficio VIA Settore Ambiente e Territorio, sita in Piazza Caduti per la Libertà, 2, 48121 Ravenna e presso la sede del Comune interessato di Lugo, Piazza Martiri della Libertà, 1 - Lugo (RA). È possibile prendere visione della documentazione collegandosi al sito web della Provincia di Ravenna:

www.provincia.ra.it/Argomenti/Ambiente/VIA-e-screening/SCREENING-in-corso.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica di assoggettabilità (screening) sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro lo stesso termine di 45 (quarantacinque) giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 4, della Legge regionale n. 9/1999 può presentare osservazioni all'autorità competente: Provincia di Ravenna, Ufficio VIA, Settore Ambiente e Territorio, al seguente indirizzo: Piazza Caduti per la Libertà n. 2 - 48121 Ravenna.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Avviso di avvio del procedimento di rinnovo di Autorizzazione integrata ambientale alla Società Agricola Stalla Tullie s.s. di Pavesi Angelo e Ciro per l'allevamento sito in Via Tullie n. 10, Comune di Rolo (RE) - L. 241/1990 art. 7 e 8

La Provincia di Reggio Emilia avvisa che ha dato avvio al procedimento di rinnovo di Autorizzazione integrata ambientale relativa all'allevamento (Allegato VIII D.Lgs 152/06 Parte II: cod. 6.6 b) impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)) della Società Agricola Stalla Tullie s.s. di Pavesi Angelo e Ciro, localizzato in Via Tullie n. 10, Comune di Rolo (RE) a seguito di specifica istanza presentata dalla Ditta. Il procedimento è regolato a norma dell'art. 29-octies del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Parte II.

La domanda è depositata presso la Provincia di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4, Reggio Emilia ed il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Oleari, Responsabile della U.O. Tecnico Giuridica, AIA e Procedimenti Autorizzativi della Provincia di Reggio Emilia.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Avviso di rinnovo di autorizzazione integrata ambientale (AIA) finalizzato alla chiusura dell'attività di cromatura dell'impianto della società IGR SpA sito in Via G. Di Vittorio n. 53, Comune di Quattro Castella (RE) - L. 241/1990 art. 7 e 8

La Provincia di Reggio Emilia avvisa, ai sensi dell'art. 10, comma 9, della L.R. 21/2004, che è stata rinnovata dal Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali con proprio atto n. 21901/8-2011 del 16/4/2013, l'AIA finalizzata alla chiusura dell'attività di cromatura relativa all'impianto (Allegato VIII D.Lgs 152/06 Parte II: cod. 2.6: Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume > 30 mc) della società IGR SpA localizzata in Via G. Di Vittorio n. 53, Comune di Quattro Castella (RE).

Il provvedimento è valido fino al 31/12/2013.

Il documento integrale di Autorizzazione Integrata Ambientale è disponibile presso la Provincia di Reggio Emilia - Servizio Pianificazione Territoriale, Ambiente e Politiche Culturali - Piazza Gioberti n. 4 - 42121 Reggio Emilia e consultabile sul portale OSSERVATORIO IPPC-AIA all'indirizzo <http://ippc-aia.arpa.emr.it>.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Avviso di avvio del procedimento di rinnovo di Autorizzazione integrata ambientale alla società Ceramica Mandrio Correggio SpA per l'impianto sito in Via Farmacista n. 11, Comune di Correggio (RE) - L. 241/1990 art. 7 e 8

La Provincia di Reggio Emilia avvisa che ha dato avvio al procedimento di rinnovo di Autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto (Allegato VIII D.Lgs 152/06 Parte II: cod. 3.5: Impianti per la fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, in particolare tegole, mattoni, mattoni refrattari, piastrelle, gres, porcellane, con una capacità di produzione di oltre 75 tonnellate al giorno, etc.) della società Ceramica Mandrio Correggio SpA localizzato in Via Farmacista n. 11, Comune di Correggio (RE) a seguito di specifica istanza presentata dalla Ditta a mezzo del SUAP di Correggio (RE). Il procedimento è regolato a norma dell'art. 29-octies del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Parte II.

La domanda è depositata presso la Provincia di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4, Reggio Emilia ed il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Oleari, Responsabile della U.O. Tecnico Giuridica, AIA e Procedimenti Autorizzativi della Provincia di Reggio Emilia.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Avviso di avvio del procedimento di rinnovo di Autorizzazione integrata ambientale alla società Zubiani Livio per l'allevamento sito in Via Tomarola n. 2/a, loc. San Girolamo, Comune di Guastalla (RE) - L. 241/1990 art. 7 e 8

La Provincia di Reggio Emilia avvisa che ha dato avvio al procedimento di rinnovo di Autorizzazione integrata ambientale relativa all'allevamento (Allegato VIII D.Lgs 152/06 Parte II: cod. 6.6 b) impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg) o cod. 6.6 c) 750 posti scrofe) della società Zubiani Livio, localizzato in Via Tomarola n. 2/a, loc. San Girolamo, Comune di Guastalla (RE) a seguito di specifica istanza presentata dalla Ditta a mezzo del SUAP di Guastalla. Il procedimento è regolato a norma dell'art. 29-octies del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Parte II.

La domanda è depositata presso la Provincia di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4, Reggio Emilia ed il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Oleari, Responsabile della U.O. Tecnico Giuridica, AIA e Procedimenti Autorizzativi della Provincia di Reggio Emilia.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Avviso di avvio del procedimento di rinnovo di Autorizzazione integrata ambientale alla società Azienda Agricola Tirabassi Remo, Tonino e Oscar Soc. Agr. per l'allevamento sito in Via Ronchi n. 12-14, località Fosdondo, Comune di Correggio (RE) - L. 241/1990 art. 7 e 8

La Provincia di Reggio Emilia avvisa che ha dato avvio al procedimento di rinnovo di Autorizzazione integrata ambientale

relativa all'allevamento (Allegato VIII D.Lgs 152/06 Parte II: cod. 6.6 b) impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)) della società Azienda Agricola Tirabassi Remo, Tonino e Oscar Soc. Agr., localizzato in Via Ronchi n. 12-14, località Fosdondo, Comune di Correggio (RE) a seguito di specifica istanza presentata dalla Ditta a mezzo del SUAP di Correggio. Il procedimento è regolato a norma dell'art. 29-octies del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Parte II.

La domanda è depositata presso la Provincia di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4, Reggio Emilia ed il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Oleari, Responsabile della U.O. Tecnico Giuridica, AIA e Procedimenti Autorizzativi della Provincia di Reggio Emilia.

PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

COMUNICATO

Avviso di avvio del procedimento di rinnovo di Autorizzazione integrata ambientale alla Società Agricola Stalla Tullie s.s. di Pavesi Angelo e Ciro per l'allevamento sito in Via Tullie n. 9, Comune di Rolo (RE) - L. 241/1990 art. 7 e 8

La Provincia di Reggio Emilia avvisa che ha dato avvio al procedimento di rinnovo di Autorizzazione integrata ambientale relativa all'allevamento (Allegato VIII D.Lgs 152/06 Parte II: cod. 6.6 b) impianti per l'allevamento intensivo di suini con più di 2.000 posti suini da produzione (di oltre 30 kg)) della Società Agricola Stalla Tullie s.s. di Pavesi Angelo e Ciro, localizzato in Via Tullie n. 9, Comune di Rolo (RE) a seguito di specifica istanza presentata dalla Ditta. Il procedimento è regolato a norma dell'art. 29-octies del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152 Parte II.

La domanda è depositata presso la Provincia di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4, Reggio Emilia ed il responsabile del procedimento è il Dott. Pietro Oleari, Responsabile della U.O. Tecnico Giuridica, AIA e Procedimenti Autorizzativi della Provincia di Reggio Emilia.

COMUNITÀ MONTANA DELL'APPENNINO REGGIANO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Richiesta procedura di verifica (screening) ai sensi della L.R. 9/99 come integrata dal D.Lgs 152/06 e s.m.i., per autorizzazione al piano di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia alluvionale denominata "Velluciana", nel comune di Carpineti (RE)

Ai sensi del Titolo II della Legge regionale del 18 maggio 1999 n. 9 e s.m.i. sono stati depositati per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) relativa al progetto del "Piano di coltivazione e sistemazione della cava di ghiaia alluvionale denominata Velluciana" da realizzarsi in comune di Carpineti (RE), presentato dal sig. Marazzi Sauro, in qualità di legale rappresentante della ditta C.E.A.G. S.r.l., avente sede legale in Via San Bartolomeo n. 8 nel comune di Villa Minozzo (RE).

Il progetto interessa il territorio nel comune di Carpineti (RE) in Provincia di Reggio Emilia.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: B.3.4 cave e torbiere.

L'autorità competente è il Comune di Carpineti (RE).

I soggetti interessati possono prendere visione degli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di verifica (screening) presso la sede dell'autorità competente, Comune di Carpineti (RE), Piazza Matilde di Canossa n. 1.

Gli elaborati prescritti per l'effettuazione della procedura di screening sono depositati per 45 (quarantacinque) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione; entro lo stesso termine di 45 giorni chiunque, ai sensi della L.R. 9/99 come integrata dal DLgs 152/06 e s.m.i., può presentare osservazioni all'Autorità competente: Comune di Carpineti (RE), Piazza Matilde di Canossa n. 1.

COMUNITÀ MONTANA DEL FRIGNANO (MODENA)

COMUNICATO

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 – D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di rinnovo di Autorizzazione integrata ambientale, Ditta Ovomontano S.S. di Marchetti e C. Avviso di deposito

La Ditta Azienda Agricola Ovomontano S.S. di Marchetti e C. avente sede legale in Via Campodolio n. 5, Serramazzone (MO), ha presentato, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di allevamento avicolo (punto 6.6 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.) sito in via Campodolio n. 5, Serramazzone (MO).

L'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è la Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/04.

Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli impianti) il territorio del comune di Serramazzone e della provincia di Modena.

La documentazione è depositata presso la Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi n. 340, Modena, presso lo Sportello Unico per le Attività Produttive c/o comunità montana del Frignano e presso il Comune di Serramazzone, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.

La domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso; entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque può presentare osservazioni in forma scritta alla Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi n. 340, Modena.

Responsabile del procedimento è il responsabile dello Sportello Unico per le Attività Produttive Comune di Serramazzone, Comunità Montana del Frignano.

UNIONE DEI COMUNI VALLE DEL MARECCHIA (RIMINI)

COMUNICATO

Avviso deposito richiesta rinnovo AIA ditta Mengozzi Guerrino e Figlio Società Agricola s.s.

Si avvisa che ai sensi della delibera Giunta regionale 497/12 è stata depositata presso lo Sportello Unico Attività produttive della Valmarecchia per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, la domanda di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale relativa all'impianto: di allevamento avicolo localizzato

a Santarcangelo di Romagna in Via Gaudenzi 368 - presentato da: Mengozzi Guerrino e Figlio Società Agricola s.s.

Il progetto interessa il territorio dei seguenti comuni: Santarcangelo di Romagna e delle seguenti province: Rimini.

I soggetti interessati possono prendere visione della domanda di Autorizzazione integrata ambientale presso le seguenti sedi: Sportello Unico Attività Produttive della Valmarecchia c/o Comune di Santarcangelo di Romagna Piazza Ganganelli n. 1 - Santarcangelo di Romagna e presso la sede del Comune interessato: Comune di Santarcangelo di Romagna Piazza Ganganelli n. 1 e presso la sede della Provincia di Rimini Via D.Campana n. 64 - Rimini.

La domanda di rinnovo dell'Autorizzazione integrata ambientale è depositata per trenta giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna. Entro lo stesso termine di trenta giorni chiunque, ai sensi dell'art. 9, comma 1, può presentare osservazioni all'Autorità competente: al seguente indirizzo: Sportello Unico Attività Produttive della Valmarecchia sede Piazza Ganganelli.

COMUNE DI BERTINORO (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Avviso di avvio del procedimento di rinnovo AIA della ditta Zoofarm Srl di Guidi Doriana con sede in Bertinoro Via Meldola 171 - L.R. 11 ottobre 2004 n. 21 - DLgs 3 Aprile 2006 n. 152 - Autorizzazione integrata ambientale

Si avvisa che il Comune di Bertinoro ha dato, ai sensi degli artt. 7 e 8 della Legge 241/90 e s.m. ed i., avvio del procedimento di rinnovo dell'AIA di cui risulta in possesso la Ditta Zoofarm Srl di Guidi Doriana, per la gestione dell'impianto ubicato in Bertinoro alla Via Meldola 171, a seguito di specifica istanza presentata dalla Ditta in data 9/4/2013 prot.n. 5924.

Il procedimento è regolato dall'art. 29 - octies del DLgs 152/06 e s.m. ed i.

La durata massima del procedimento è quella indicata dall'art.29- octies, comma 1, del DLgs 152/06 e s.m. ed i., pari a 150 giorni.

L'Amministrazione competente al rilascio dell'autorizzazione è la Provincia di Forlì - Cesena.

L'Amministrazione competente allo svolgimento del procedimento è il S.U.A.P. del Comune di Bertinoro.

La pratica è depositata presso il Servizio Ambiente e Sicurezza del Territorio - Ufficio Reflui Zootecnici e A.I.A della Provincia di Forlì-Cesena, ubicato in Piazza Morgagni n. 9 Forlì e presso l'Ufficio Tecnico Settore LL.PP. e A.E. del Comune di Bertinoro con sede in Via A. Costa 11 Bertinoro;

E' possibile prendere visione degli atti presso gli uffici sopracitati nei seguenti orari:

- Provincia di Forlì: dalle ore 9 alle ore 13 nelle giornate di lunedì al venerdì e dalle ore 15 alle ore 16.30 nelle giornate di martedì e giovedì;
- Comune di Bertinoro: dalle ore 9 alle ore 13 nelle giornate di martedì e giovedì.

Responsabile del procedimento per la Provincia di Forlì - Cesena è il Dr. Luca Balestri: Responsabile dell'Ufficio Reflui Zootecnici e A.I.A.

Responsabile del procedimento per il Comune di Bertinoro è l'Arch. Angelo Russo; Responsabile del Servizio Ambiente e Gestione servizi esternalizzati.

COMUNE DI CAORSO (PIACENZA)

COMUNICATO

Procedimento di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale (AIA) - Società Furia Srl - DLgs 152/06 e s.m.i. - L.R. 21/04 - DGR 1113/11 - DGR 497/2012

- Ditta: Furia Srl, con sede legale in Via Gatta n. 8 - Borghetto di Noceto (PR).
- Comune interessato: Caorso.
- Provincia interessata: Provincia di Piacenza.
- Autorità competente: Provincia di Piacenza - Servizio Ambiente ed Energia - Via Garibaldi n. 50 - Piacenza.

La ditta Furia Srl ha presentato la domanda di rinnovo dell'autorizzazione integrata ambientale, rilasciata con D.D. n. 2093 del 25/10/2007 e s.m.i., relativa all'impianto per l'attività di eliminazione o recupero di rifiuti pericolosi con capacità di oltre 10 tonnellate al giorno (punto 5.1 all. VIII DLgs 152/06) e per l'attività di eliminazione dei rifiuti non pericolosi con capacità superiore a 50 tonnellate al giorno (punto 5.3 all. VIII DLgs 152/06).

L'impianto è sito in Caorso (PC) - Via Salvator Allende - Loc. Fossadello.

A seguito di verifica di completezza positiva, effettuata ai sensi dell'allegato A alla DGR 497/2012 e dell'art 29-ter, comma 4, del DLgs 152/06, si comunica che in data 20/4/2012 è stata avviata la procedura di rinnovo dell'AIA sopra richiamata.

COMUNE DI FIORANO MODENESE (MODENA)

COMUNICATO

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale, Ditta Marazzi Group S.p.A. - Avviso di deposito

La Ditta Marazzi Group S.p.A. con sede legale in Viale Virgilio, 30 a Modena (MO), ha presentato, ai sensi dell'art. 29-octies, comma 1 del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, domanda di modifica sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale relativa all'impianto di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura, localizzato in Via Ferrari Carazzoli n. 120 a Fiorano Modenese (MO).

L'Autorità competente al rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è la Provincia di Modena, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 21/04.

Il progetto interessa (in relazione alla localizzazione degli impianti) il territorio del Comune di Fiorano Modenese e della Provincia di Modena.

La documentazione è depositata presso la Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi n. 340, Modena e presso il Comune di Fiorano Modenese (Mo), per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati.

La domanda di rinnovo dell'Autorizzazione Integrata Ambientale è depositata per 30 giorni naturali consecutivi dalla data

di pubblicazione del presente avviso; entro lo stesso termine di 30 giorni chiunque può presentare osservazioni in forma scritta alla Provincia di Modena, Ufficio AIA-IPPC, Viale J. Barozzi n. 340, Modena.

Il responsabile del procedimento è l'arch. Nicola Padricelli

COMUNE DI FIORANO MODENESE (MODENA)

COMUNICATO

L.R. 11 ottobre 2004, n. 21 - D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152. Domanda di rinnovo di Autorizzazione Integrata Ambientale, Ditta Fornace San Lorenzo S.p.A. - Avviso di avvenuto rilascio

La Provincia di Modena, in qualità di autorità competente per il procedimento di Autorizzazione Integrata Ambientale, rende noto che, con determinazione n. 38 del 12/4/2013 il Dirigente del Servizio Valutazioni, Autorizzazioni e Controlli ambientali integrati ha rilasciato l'Autorizzazione Integrata Ambientale a seguito di rinnovo alla Ditta Fornace San Lorenzo S.p.A., avente sede legale in Via Giardini n.35 a Fiorano Modenese (MO), in qualità di gestore dell'impianto di fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura (punto 3.5 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e smi) sito in Via Giardini n. 35 a Fiorano Modenese (MO).

Copie dell'Autorizzazione Integrata Ambientale e successivamente dei relativi aggiornamenti sono rese disponibili al pubblico presso la sede della Provincia di Modena, sita in Viale J. Barozzi n. 340 - 41124 Modena e sul sito dell'Osservatorio IPPC della Regione Emilia-Romagna (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>).

Il responsabile del procedimento è l'arch. Nicola Padricelli.

COMUNE DI MELDOLA (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Procedura di VIA ai sensi L.R. 9/1999 e s.m.i. relativa al progetto di una cava di ghiaia e sabbia in località Vernacchia in comune di Meldola. Conclusione procedura

Ai sensi del Titolo III della L.R. 18 maggio 1999, n. 9 come modificata dalla L.R. 16 novembre 2000, n. 35 ed integrata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 come modificato dal D.Lgs 4/2008 e dal D.Lgs. 128/2010, si dà atto della conclusione della procedura di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) relativa al progetto di coltivazione e sistemazione per l'estrazione di ghiaia e sabbia nel settore A e D del Polo Estrattivo 22G "Vernacchia", localizzato in località "Ponte Berni - Vernacchia" del Comune di Meldola (FC).

Il progetto è stato presentato da: Cava Gualdo s.r.l. e Romagna Cave S.r.l. ed interessa il territorio del Comune di Meldola e della Provincia di Forlì-Cesena.

Il progetto appartiene alla seguente categoria: punto s) dell'Allegato III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e punto A. 3.2 dell'Allegato A3 della L.R. 9/99 e s.m.i. e prevede la coltivazione di ghiaie e sabbie alluvionali in scavo.

Autorità competente è il Comune di Meldola che con deliberazione di Giunta Municipale n. 27 del 20/3/2013 ha assunto la seguente decisione:

- 1) di prendere atto del Rapporto sull'Impatto Ambientale

del 28 agosto 2012 redatto sulla base degli esiti della conferenza di servizi e predisposto dall'Ufficio V.I.A dell'Amministrazione Provinciale, in adempimento di quanto previsto dalla Convenzione stipulata tra l'Amministrazione provinciale di Forlì-Cesena ed il Comune di Meldola in data 17/12/2010, ai sensi dell'art. 5, comma 5, della L.R. 9/99 e s.m.i., e che agli atti d'ufficio si conserva;

2) di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 della L.R. 9/99 e s.m.i., la presente Valutazione d'Impatto Ambientale comprende e sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- Valutazione di Impatto Ambientale L.R. 18 maggio 1999, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni,

- Parere di competenza della C.I.A.E. Commissione Infraregionale delle Attività Estrattive,

- Autorizzazione Paesaggistica ai sensi art. 146 D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42;

3) di concludere con esito positivo la procedura di VIA in oggetto, accogliendo le valutazioni espresse nel sopraccitato Rapporto, e ritenendo dunque che il Progetto per la coltivazione e la sistemazione per l'estrazione di ghiaia e sabbia nel settore A e D del Polo estrattivo 22G "Vernacchia", sito nel Comune di Meldola, presentato dalle ditte Romagna Cave S.r.l. e Cava Gualdo S.r.l., sia nel complesso ambientalmente compatibile;

4) di dare atto che il Progetto in oggetto deve essere realizzato entro 5 anni dalla delibera comunale di approvazione relativa alle attività in oggetto;

5) di dare atto che, in base alle valutazioni espresse nel Rapporto sull'Impatto Ambientale, il progetto in esame può essere realizzato a condizione che vengano ottemperate le prescrizioni contenute nei punti 2.1, 2.2 e 2.3 del Rapporto stesso;

6) di dare atto che il presente progetto riguarda un unico Polo estrattivo composto da più ambiti estrattivi relativi a diverse proprietà e che è stato predisposto un unico progetto ai fini del procedimento di V.I.A, mentre sono attivati due distinti procedimenti autorizzativi ai fini dell'attività estrattiva;

7) di precisare che il presente provvedimento non costituisce in alcun modo autorizzazione all'attività estrattiva, e che l'iter di convenzionamento con le Ditte verrà perfezionato a seguito della conclusione della presente procedura di VIA e mediante atti separati e distinti;

8) di trasmettere copia del presente provvedimento alle Ditte proponenti e a tutte le Amministrazioni interessate;

9) di provvedere alla pubblicazione, per estratto nel BURER (ai sensi dell'art. 16 comma 4 della L.R. 9/99 e s.m.i.) nonché integralmente sul sito web del Comune (ai sensi art. 27 D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.) del presente provvedimento;

10) di rendere immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi e per gli effetti del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267.

I soggetti interessati possono prendere visione del progetto e degli esiti della procedura presso la sede dell'Autorità competente: Comune di Meldola, Piazza Felice Orsini n. 29 - Meldola (FC) e consultare la deliberazione di conclusione del procedimento sul sito web del Comune: www.comune.meldola.fc.it

COMUNE DI PODENZANO (PIACENZA)

COMUNICATO

Procedura in materia di impatto ambientale. L.R. n. 9/99 come integrata ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 come modificato dal D.Lgs. n. 4/2008. Procedura di V.I.A.

Lo Sportello Unico per le attività produttive del Comune di Podenzano avvisa che ai sensi della L.R. n. 9/99, come integrata e modificata dal D.Lgs. n. 152/06 successivamente integrato e modificato dal D.Lgs. n. 4/08, sono stati depositati presso il Comune di Podenzano - Ufficio Tecnico - Settore Urbanistica e Ambiente, Via Montegrappa n. 100 - 29027 Podenzano, per la libera consultazione da parte dei soggetti interessati, lo studio di impatto ambientale (S.I.A.) ed relativo progetto definitivo concernenti l'attività estrattiva di materiali inerti ghiaiosi da svolgersi nel territorio del Comune di Podenzano (PC) in località San Polo, Polo P.I.A.E. n. 14 - "C.na Fornace 1" (trattasi di stralcio funzionale), documentazione prescritta per l'effettuazione della procedura di valutazione di impatto ambientale (V.I.A.).

Il progetto è stato presentato dalla Ditta Impresa Pagani S.n.c. di Pagani Franco & C. - P.IVA 00133800335 con sede legale in Via Ferrari n. 32 - 29010 Pontenure (PC).

Il progetto, denominato "POLO P.I.A.E. n. 14 - SAN POLO "C.na Fornace 1" (trattasi di stralcio funzionale)", è da intendersi iscrivibile alla categoria A.3.2 (cave e torbiere con più di 500.000 mc/anno di materiale estratto o di un'area interessata superiore ai 20 ha.) dell'allegato A.3 della L.R. n. 9/99 e s.m.i., in quanto ampliamento del Polo estrattivo n. 14 - San Polo.

Il progetto interessa il territorio del Comune di Podenzano, Via Montegrappa n. 100 - 29027 Podenzano della Provincia di Piacenza - Via Garibaldi n. 50 - Piacenza.

Il progetto prevede lo sviluppo di un'attività estrattiva di materiali inerti ghiaiosi, con un volume massimo complessivo da esportare - settori A e B - pari a 239.550,00 mc.

L'autorità competente è il Comune di Podenzano, Via Montegrappa n. 100 - 29027 Podenzano.

I soggetti interessati possono prendere visione del S.I.A. e del relativo progetto definitivo presso i seguenti enti:

- la sede del Comune di Podenzano - Ufficio Tecnico Settore Urbanistica - Ambiente in Via Montegrappa n. 100 - 29027 Podenzano;
- la sede della Provincia di Piacenza - Via Garibaldi n. 50 - 29121 Piacenza;
- la sede della Regione Emilia-Romagna - Servizio Valutazione Impatti e Promozione Sostenibilità Ambientale - Viale della Fiera n. 8 - 40127 Bologna.

Il S.I.A. ed il relativo progetto definitivo sono depositati per 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi dalla data di pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna.

Entro lo stesso termine di 60 (sessanta) giorni chiunque, ai sensi dell'art. 15 comma 1, può presentare osservazioni al Comune di Podenzano - Ufficio Tecnico Settore Urbanistica - Ambiente in via Montegrappa n. 100 - 29027 Podenzano.

COMUNE DI ALBARETO (PARMA)

COMUNICATO

Deposito VAS relativo alla variante al PAE 2012

Si avverte che, ai sensi della normativa vigente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (VAS), è depositato presso l'Ufficio Tecnico comunale, per 30 giorni consecutivi, il Rapporto Ambientale di VAS relativo alla Variante al PAE 2012

di adeguamento al PIAE 2008, adottata con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 del 7/2/2012.

Chiunque possa avervi interesse può prenderne visione e eventualmente presentare osservazioni scritte presso l'Ufficio Protocollo di questo Comune, nel termine massimo di 30 giorni decorrenti dalla data di compiuto deposito.

IL RESPONSABILE SERVIZIO TECNICO

Roberto Restani

PROVINCIA DI FORLÌ-CESENA

COMUNICATO

Legge Quadro sull'inquinamento acustico 447/95. Riconoscimento allo svolgimento dell'attività di Tecnico competente in acustica ambientale. Approvazione elenco Tecnici abilitati - Determinazione n. 700 del 28/3/2013

Il Dirigente, determina di approvare l'elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di legge abilitati allo svolgimento dell'attività di Tecnico competente in acustica ambientale, così come riportato nell'Allegato A, parte integrante del presente atto.

Si pubblica, per estratto, nel Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna la presente determinazione.

Si trasmette il presente atto al Servizio Affari generali e istituzionali e al Servizio Ambiente e Sicurezza del territorio per il seguito di competenza.

IL DIRIGENTE

Roberto Cimatti

Allegato A

Elenco dei soggetti in possesso dei requisiti di legge abilitati allo svolgimento dell'attività di tecnico competente in acustica ambientale.

- Montesi Nicola, nato a Cesena (FC) il 20/5/1976. Residente in Via Passo Corelli n. 577 - Cesena (FC).

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

L.R. 32/1988 e s.m.i. - Rilascio del Permesso di ricerca di acque termali denominato "Fonte San Giovanni" nei comuni di Concordia sulla Secchia (MO) e San Possidonio (MO) alla Ditta Fonte San Giovanni Srl

Con determinazione n. 14 del 22 aprile 2013 del Dirigente del Servizio Sicurezza del territorio e Cave della Provincia di Modena è stato rilasciato alla Ditta Fonte San Giovanni Srl, con sede in Comune di Concordia in Via Terzi e Livelli n. 11, C.F. 03411160363, ai sensi degli artt. 5 e 6 della L.R. 32/1988 e s.m.i., il Permesso di ricerca per acque termali denominato "Fonte San Giovanni" in territorio dei comuni di Concordia sulla Secchia (MO) e San Possidonio (MO), della superficie di 195,5 Ha, per la durata di tre anni a decorrere dal 22 aprile 2013.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Rita Nicolini

COMUNE DI BORGHI (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Avviso di approvazione variante al PRG ai sensi dell'articolo 15 della Legge regionale 47/78 e ss.mm.ii.

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico rende noto che con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 18/4/2013 è stata approvata variante parziale al PRG del comune di Borghi adottata con deliberazione di Consiglio comunale n. 15 del 25/7/2012.

IL RESPONSABILE UFFICIO

Marco Bardi

COMUNE DI CASALGRANDE (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Avviso di deposito del Piano di Sviluppo Aziendale (PSA) presentato dall'Impresa agricola Fratelli Salsi s.s. Società Agricola - Salvaterra

Il Responsabile del Settore rende noto che gli atti relativi del Piano di Sviluppo Aziendale presentato il 25/2/2013 prot. n. 2814, dal sig. Salsi Guido in qualità di legale rappresentante dell'Impresa Agricola Fratelli Salsi s.s. Società Agricola sono depositati, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 2 della L.R. n. 20/2000 smi, presso l'Ufficio Tecnico 2° Settore "Urbanistica ed Edilizia Privata", per trenta giorni interi e consecutivi dal 8/5/2013 al 7/6/2013 affinché chiunque ne abbia interesse possa prenderne visione.

Nei trenta giorni successivi alla data del compiuto deposito e precisamente dal 7/6/2013 al 7/7/2013 chiunque interessato può presentare osservazioni e/o opposizioni, indirizzandole al Sindaco e producendone in triplice copia in carta semplice.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Giuliano Barbieri

COMUNE DI CASALGRANDE (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Approvazione della variante parziale alle norme tecniche di attuazione del PRG vigente, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 47/78 smi e art. 41 della L.R. n. 20/2000 smi, per il completamento degli interventi edilizi nell'ambito dello stabilimento produttivo Acciaierie di Rubiera - provvedimenti conseguenti

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 13 del 27/3/2013, ha approvato la variante parziale alle norme tecniche di attuazione del PRG vigente, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 47/78 smi

e art. 41 della L.R. n. 20/2000 smi, per il completamento degli interventi edilizi nell'ambito dello stabilimento produttivo Acciaierie di Rubiera - provvedimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giuliano Barbieri

COMUNE DI CASALGRANDE (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Approvazione della variante parziale alle norme tecniche d'attuazione del PRG vigente, ai sensi dell'ex art. 15 Legge regionale n. 47/1978 smi e art. 41 Legge regionale n. 20/2000 e smi, in merito ai contenuti dell'art. 153 - provvedimenti conseguenti

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 14 del 27/3/2013, ha approvato la variante parziale alle norme tecniche d'attuazione del PRG vigente, ai sensi dell'ex art. 15 Legge regionale n. 47/1978 smi e art. 41 Legge regionale n. 20/2000 e smi, in merito ai contenuti dell'art. 153 - provvedimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giuliano Barbieri

COMUNE DI CASALGRANDE (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Approvazione della variante parziale al PRG vigente, ai sensi dell'ex art. 15 Legge regionale n. 47/1978 smi e art. 41 Legge regionale n. 20/2000 e smi, in merito al declassamento di alcune aree edificabili nel territorio comunale - provvedimenti conseguenti

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 15 del 27/3/2013, ha approvato la variante parziale al PRG vigente, ai sensi dell'ex art. 15 Legge regionale n. 47/1978 smi e art. 41 Legge regionale n. 20/2000 e smi, in merito al declassamento di alcune aree edificabili nel territorio comunale - provvedimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Giuliano Barbieri

COMUNE DI CASALGRANDE (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Approvazione della variante parziale al PRG vigente, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 47/1978 smi e art. 41 della L.R. n. 20/2000 smi, in merito all'adeguamento cartografico e normativo della variante generale al piano comunale delle attività estrattive P.A.E - provvedimenti conseguenti

Il Consiglio comunale, con deliberazione n. 16 del 27/3/2013, ha approvato la variante parziale al PRG vigente, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 47/1978 smi e art. 41 della L.R. n. 20/2000 smi, in merito all'adeguamento cartografico e normativo della variante generale al piano comunale delle attività estrattive P.A.E - provvedimenti conseguenti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Giuliano Barbieri

COMUNE DI CASTENASO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Progetto per ampliamento di fabbricato a destinazione produttiva sito in Via Pasquali, 6 di cui all'istanza di permesso di costruire PG n. 10067 del 27/6/2012 della ditta Engines Engineering S.r.l. con effetto di variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) e al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE)

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 29 del 23/4/2013 sono state approvate una modifica al Piano Strutturale Comunale (PSC) e una modifica al Regolamento urbanistico ed edilizio (RUE) del Comune di Castenaso per la realizzazione di un ampliamento del fabbricato a destinazione produttiva artigianale, sito in Via Pasquali n. 6, ai sensi dell'art. A14 bis della L.R. 20/2000.

La modifiche al PSC al RUE sono in vigore dalla data di pubblicazione del presente avviso.

Il PSC e il RUE aggiornati con le modifiche, in forma di testo coordinato, sono depositati per la libera consultazione presso l'Area Tecnica del Comune di Castenaso, Piazza Bassi n. 2.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fabrizio Ruscelloni

COMUNE DI CESENA (FORLÌ-CESENA)

COMUNICATO

Variazione tratto del tracciato della Via Vicinale Predi, posta in località Casalbono

Ai sensi e per gli effetti della Legge regionale 35/94 art. 4, comma 3, si comunica che con delibera di Giunta comunale n. 54 del 12/2/2013 è stata approvata la variazione di un tratto del tracciato della Via Vicinale Predi posta in località Casalbono.

Si rende noto che la delibera di cui sopra è stata pubblicata all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22/2/2013 fino al 8/3/2013 e nei successivi 30 giorni, ovvero fino al 6/4/2013, non sono pervenute osservazioni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Gabriele Gualdi

COMUNE DI GUIGLIA (MODENA)

COMUNICATO

Adozione variante specifica al PRG. ai sensi dell' art. 15, L.R. 47/78 e s.m. e art. 41, L.R. 20/00 e s.m.

Il Responsabile del Settore Urbanistica, vista la deliberazione di Consiglio comunale nr. 15 del 17/4/2013, esecutiva ai sensi di legge, avente ad oggetto: variante art. 41 della L.R. 20/2000 (art. 15, L.R. 47/1978) al PRG comunale: adeguamento alla pianificazione sovraordinata (Piano territoriale di coordinamento provinciale 2009) - riduzione del rischio sismico - Adozione.

Rende noto:

- che presso gli uffici di Segreteria Urbanistica del Comune viene depositata la documentazione di cui alla variante urbanistica in oggetto, completa degli elaborati tecnici ed amministrativi relativi, per la durata di gg. 30 consecutivi a partire dalla data

del presente avviso (BUR dell'8/5/2013);

- che durante il periodo di deposito chiunque ha facoltà di prendere visione di detta documentazione, rivolgendosi all'Ufficio di Segreteria urbanistica, negli orari di apertura degli Uffici comunali (dal lunedì al sabato: 8.30 - 12.30);

- che chiunque può presentare osservazioni e/o opposizioni, redatte su carta da bollo in triplice copia, entro il termine di 30 giorni successivi alla medesima data del deposito degli atti;

- che dette osservazioni/opposizioni verranno valutate entro la data dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE SETTORE URBANISTICA
Francesco Uccellari

COMUNE DI IMOLA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Adozione Piano strutturale comunale (PSC) con variante al PTCP, Regolamento urbanistico edilizio (RUE), Piano classificazione acustica comunale (CA)

Si avvisa che con deliberazione del Consiglio comunale n. 41 del 27/3/2013 sono stati adottati ai sensi della L.R. 20/00 e s.m. rispettivamente il Piano strutturale comunale (PSC), il Regolamento urbanistico edilizio (RUE) con effetti di Variante al PTCP limitatamente ad elementi presenti nel territorio comunale e, ai sensi della L.R. 15/01 e s.m. il Piano di classificazione acustica comunale.

Tutti gli elaborati adottati sono depositati presso il Comune per 60 giorni consecutivi a decorrere dal 8/5/2013 al 6/7/2013 e possono essere visionati liberamente da chiunque presso il Servizio Pianificazione Urbanistica (Via Cogne 2) nei seguenti giorni e orari: dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore 13.00. Limitatamente alle proposte di variante al PTCP, il PSC è inoltre depositato presso la sede della Provincia di Bologna.

Le osservazioni, che saranno valutate prima dell'approvazione definitiva, possono essere presentate entro e non oltre il 6 luglio 2013 da:

- enti, organismi pubblici, associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi, e singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del Piano Strutturale Comunale (PSC) sono destinate a produrre effetti diretti,
- chiunque nei confronti del Piano di classificazione acustica comunale (CA) e del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) adottati.

Ai fini della Valutazione ambientale strategica (VAS), gli elaborati sono completi della Valsat/Rapporto ambientale e della sintesi non tecnica e chiunque può fornire osservazioni e ulteriori elementi conoscitivi e valutativi ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 14 DLgs. 152/2006 e succ. mod.. Autorità procedente è il Comune di Imola e autorità competente è la Provincia di Bologna.

Gli elaborati sono consultabili nel sito internet di questa Amministrazione e del Nuovo Circondario Imolese agli indirizzi: <http://www.comune.imola.bo.it> e <http://www.nuovocircondario-imolese.it>

Le osservazioni devono essere redatte in carta semplice e presentate in 5 copie, sulla modulistica disponibile nel sito internet del Comune.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Fulvio Bartoli

COMUNE DI LAMA MOCOGNO (MODENA)

COMUNICATO

Adozione variante al Piano strutturale comunale (P.S.C.)

Il responsabile del procedimento, visto l'art. 32 L.R. 24 marzo 2000, n. 20, avverte

- che con deliberazione consigliere n. 9 del 25 marzo 2013 è stata adottata la variante n. 01/13 al Piano Strutturale comunale (P.S.C.) del Comune di Lama Mocogno, ai sensi dell'art. 32 della Legge regionale n. 20 del 24/3/2000 e s.m.i.
- che la variante al Piano adottata, a partire dalla data di deposito, 8 maggio 2013, e fino alla data del compiuto deposito, 7 luglio 2013, sarà disponibile per la consultazione presso l'Ufficio Tecnico comunale nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e sabato su appuntamento (tel. 053644960). Entro il 7 luglio 2013 chiunque potrà presentare osservazioni al Piano adottato, redatte in triplice copia in carta semplice.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuliano Tazzioli

COMUNE DI LAMA MOCOGNO (MODENA)

COMUNICATO

Adozione variante al Regolamento urbanistico-edilizio (R.U.E.)

Il responsabile del procedimento, visto l'art. 33 L.R. 24 marzo 2000, n. 20, avverte

- che con deliberazione consigliere n. 10 del 25 marzo 2013 è stata adottata la variante n. 02/13 al Regolamento urbanistico-edilizio (R.U.E.) del Comune di Lama Mocogno, ai sensi dell'art. 33 della Legge Regionale n. 20 del 24/3/2000 e s.m.i.
- che la variante al Regolamento adottata, a partire dalla data di deposito, 8 maggio 2013, e fino alla data del compiuto deposito, 7 luglio 2013, sarà disponibile per la consultazione presso l'Ufficio Tecnico comunale nei giorni di martedì e giovedì dalle ore 8.30 alle 12.30 e sabato su appuntamento (tel. 053644960). Entro il 7 luglio 2013 chiunque potrà presentare osservazioni al Regolamento adottato, redatte in triplice copia in carta semplice.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Giuliano Tazzioli

COMUNE DI LUGAGNANO VAL D'ARDA (PIACENZA)

COMUNICATO

Avviso di deposito variante Piano urbanistico attuativo "Ronzone"

Si rende noto che con delibera di Giunta comunale n. 24 del 18/4/2013 è stata autorizzata la presentazione della variante al Piano Urbanistico Attuativo "Ronzone" a destinazione produttiva relativo ad aree poste in località Ronzone e distinte catastalmente al foglio 19 mappali 228 - 1275 - 271 - 1283, di proprietà della ditta Pentair Valves & Controls Italia Srl e dei Sig.ri Vincini Guerrino, Vincini Adele e Vincini Ermana.

Il Piano, corredato dei relativi atti tecnici e del rapporto preliminare sui possibili impatti ambientali significativi dell'attuazione del piano, è depositato in visione presso la Segreteria Comunale per 30 giorni consecutivi dalla data odierna.

Eventuali osservazioni scritte potranno essere presentate entro il termine di 30 giorni successivi alla data del compiuto deposito.

IL RESPONSABILE SERVIZIO
Marisa Pallastrelli

COMUNE DI MEDICINA (BOLOGNA)

COMUNICATO

Adozione del Piano Strutturale Comunale in variante al PTCP, del Regolamento Urbanistico Edilizio e della Classificazione Acustica

Si avvisa che con delibera del Consiglio comunale n. 26 del 17/4/2013 è stato adottato il Piano Strutturale Comunale (PSC) in variante al PTCP, il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) e la Classificazione Acustica.

I documenti adottati nonché quelli relativi alla VAS-ValSAT sono depositati per 60 giorni consecutivi decorrenti dall'8/5/2013 al 6/7/2013, e possono essere visionati liberamente presso la Segreteria Generale - Via Libertà n. 103 - Comune di Medicina, negli orari di apertura al pubblico nonché dall'apposita sezione all'indirizzo: <http://www.comune.medicina.bo.it/modelli/mod040001c.aspx?ID=455>.

La proposta di Varianti al PTCP adottata è altresì depositata per 60 giorni dall'8/5/2013 e sino al 6/7/2013, in formato digitale presso la Provincia di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, le Province contermini, i Comuni della Provincia, nonché presso il Nuovo Circondario Imolese e può essere visionata liberamente negli orari di ufficio.

Entro il medesimo termine (6/7/2013), gli Enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi e i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni dei Piani sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni. Chiunque inoltre può presentare osservazioni alle parti regolamentari del RUE, alla Classificazione Acustica e osservazioni e proposte alla VAS-ValSAT di PSC e RUE.

Le osservazioni devono essere prodotte in cinque copie utilizzando l'apposita modulistica, indirizzate al Sindaco del Comune di Medicina e fatte pervenire all'URP.

IL DIRIGENTE
Giulia Angelelli

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Adozione del Piano strutturale comunale (PSC)

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 17 del 28/3/2013 è stato adottato il Piano strutturale comunale (PSC)

del Comune di Montecchio Emilia.

Il Piano adottato è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso l'Ufficio Tecnico comunale e può essere visionato liberamente nei seguenti giorni: lunedì, giovedì, sabato dalle 10 alle 13.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi, ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni del PSC sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti del piano adottato, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Edis Reggiani

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Adozione proposta di classificazione acustica

Si avvisa che con deliberazione di Consiglio comunale n. 18 del 28/3/2013 è stata adottata la proposta di classificazione acustica del territorio comunale di Montecchio Emilia ai sensi della Legge regionale 9/5/2001 n. 15 e s.m.i.

Il piano adottato è depositato per 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso presso l'Ufficio Tecnico comunale e può essere visionato liberamente nei seguenti giorni: lunedì, giovedì, sabato dalle 10 alle 13.

Entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso, gli enti, gli organismi pubblici, le associazioni economiche e sociali e quelle costituite per la tutela degli interessi diffusi, ed i singoli cittadini nei confronti dei quali le previsioni della proposta di classificazione acustica sono destinate a produrre effetti diretti, possono presentare osservazioni e proposte sui contenuti dello strumento adottato, le quali saranno valutate prima dell'approvazione definitiva.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Edis Reggiani

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)

COMUNICATO

Approvazione di variante PSC e RUE - Articolo A-14-bis L.R. 24 marzo 2000, n. 20 e s.m.i

Si avvisa che con deliberazione del Commissario Straordinario n. 12 del 5/4/2013, assunta con i poteri del Consiglio comunale, è stata approvata la variante al Piano Strutturale Comunale (PSC) ed al Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) del Comune di Salsomaggiore Terme ai sensi dell'art. A-14-bis della L.R. 20/2000 s.m.i. (Soc. Granelli Costruzioni s.r.l.).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Maria Grazia Chiusa

COMUNE DI SCANDIANO (REGGIO EMILIA)

COMUNICATO

Adozione del Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE) - Articoli 33 - 34 L.R. 24 marzo 2000, n. 20

Si rende noto che con deliberazione di C.C. n. 21 dell'11 aprile 2013 il Comune di Scandiano ha adottato il Regolamento Urbanistico Edilizio (RUE), con il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica dello stesso.

Gli elaborati del RUE, il Rapporto ambientale e la sintesi non tecnica adottati sono depositati presso:

- il Servizio Urbanistica Territorio e Ambiente del Comune di Scandiano, Corso Vallisneri n. 6 - Scandiano (RE) - e visibili nei giorni lunedì e venerdì 11 - 13, giovedì 11 - 13 e 15 - 17, sabato 9 - 12.30 (solo su appuntamento);
- il Servizio Ambiente della Provincia di Reggio Emilia, Piazza Gioberti n. 4 - Reggio Emilia.

La documentazione è inoltre disponibile sul:

- sito internet del Comune di Scandiano all'indirizzo www.comune.scandiano.re.it
- sito internet della Provincia di Reggio Emilia all'indirizzo

www.provincia.re.it, alla voce "Ambiente - Valutazione Impatto Ambientale - VAS".

Si precisa che ai fini della valutazione ambientale strategica l'autorità procedente è il Comune di Scandiano e l'autorità competente è la Provincia di Reggio Emilia.

Entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'8 maggio 2013 chiunque può prendere visione della suddetta documentazione.

Entro lo stesso termine:

- ai sensi dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo n. 152/06 e s.m.i., relativo al procedimento di valutazione ambientale strategica, chiunque può presentare le proprie osservazioni, anche fornendo nuovi ed ulteriori elementi conoscitivi e valutativi;
- ai sensi dell'art. 34, comma 5, della L.R. n. 20/2000, chiunque può formulare osservazioni al piano adottato.

Le osservazioni dovranno pervenire in carta semplice e triplice copia entro il termine dell'8 luglio 2013 al seguente indirizzo:

- Comune di Scandiano - III Settore "Uso e Assetto del Territorio" - Corso Vallisneri n. 6 - 42019 Scandiano (RE).

IL DIRIGENTE DEL III SETTORE

Milli Ghidini

PROVINCIA DI MODENA

COMUNICATO

Progetto denominato "Ex S.S. 255 di San Matteo della Decima - Variante all'Abitato di Nonantola dal Km. 7+626 al Km. 13+725". Comune di Nonantola. Estratto del decreto d'esproprio n. 14 del 17/4/2013

Con decreto n. 14 del 17/4/2013 il Dirigente del Servizio Amministrativo Lavori Pubblici della Provincia di Modena ha espropriato l'area sotto indicata a favore della Provincia di Modena per la realizzazione dei lavori di cui all'oggetto.

È di seguito riportata anche la proprietà e l'indennità pagata o depositata.

Intestato catastale: Rumagnoli Viannj (proprietario per 1/1).

NCT - area soggetta ad esproprio in Comune di Nonantola

Fogl. 37 Mapp. 90 (ex strada b) di mq. 134.

Fogl. 50 Mapp. 174 (ex 4/b) di mq. 3699

Fogl. 50 Mapp. 176 (ex 4/d) di mq. 1175

Fogl. 50 Mapp. 177 (ex 4/e) di mq. 50

Fogl. 50 Mapp. 178 (ex 64/a) di mq. 104

Fogl. 50 Mapp. 179 (ex 64/b) di mq. 147

Fogl. 50 Mapp. 180 (ex 64/c) di mq. 283

Fogl. 50 Mapp. 183 (ex 157/b) di mq. 12466

Fogl. 50 Mapp. 185 (ex 157/d) di mq. 1210

Fogl. 50 Mapp. 186 (ex 157/e) di mq. 420

Fogl. 50 Mapp. 187 (ex 157/f) di mq. 246

come da frazionamento n. 131855 del 26/5/2011.

Indennità liquidata € 319.940,70.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Cristina Luppi

PROVINCIA DI PIACENZA

COMUNICATO

"Realizzazione infrastruttura a servizio della mobilità ciclabile (percorso sicuro casa-scuola, casa-lavoro) km 1,800"-Pubblicazione estratto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 3, della Legge regionale n. 37/2002, della pronuncia d'esproprio a favore della Provincia di Piacenza

Si rende noto che, con distinte determinazioni dirigenziali, come riportato in tabella, il Dirigente del Settore "Viabilità, Edilizia e Infrastrutture" ha disposto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 11, art. 26, comma 11, ed art. 23 del DPR 327/2001, l'espropriazione, a favore della Provincia di Piacenza, delle aree di proprietà delle Ditte sottoindicate necessarie per la realizzazione del progetto: "Realizzazione infrastruttura a servizio della mobilità ciclabile (percorso sicuro casa-scuola, casa-lavoro) km 1,800".

IL DIRIGENTE DEL SETTORE

Stefano Pozzoli

| n. ditta | quota proprietà | Ditta intestataria | Comune NCT/NCEU | Foglio | mappale | sub. | Superficie da espropriare (mq) | indennità | DECRETO DI ESPROPRIO |
|---------------|-----------------|---|-----------------|--------|---------|------|--------------------------------|--------------------|-----------------------|
| 4 | 1 | Industria Casearia Serafini Roberto & C. S.R.L. | Piacenza | 59 | 1642 | 0 | 220,00 | € 2.487,76 | n. 739 del 19/04/2013 |
| 5 | 1/12 | Ferrari Bruno | Piacenza | 63 | 617 | 0 | 1.751,00 | € 14.445,75 | n. 740 del 19/04/2013 |
| | 1/12 | Ferrari Daniela | | | | | | | |
| | 1/4 | Ferrari Franco | | | | | | | |
| | 1/12 | Ferrari Sergio | | | | | | | |
| | 1/4 | Follini Laura | | | | | | | |
| | 1/4 | Guglielmetti Virginia | | | | | | | |
| 6 | 1/2 | Cornelli Olga | Piacenza | 63 | 618 | 0 | 52,00 | € 2.006,58 | n. 741 del 19/04/2013 |
| | 1/2 | Frattola Franca | | | | | | | |
| 7 | 1/2 | Achilli Andrea | Piacenza | 63 | 620 | 0 | 29,00 | € 358,88 | n. 742 del 19/04/2013 |
| | 1/2 | Bertuzzi Donata | | | | | | | |
| 8 | 1/2 | Braceschi Marisa | Piacenza | 63 | 622 | 0 | 1.050,00 | € 12.993,75 | n. 743 del 19/04/2013 |
| | 1/2 | Zanetti Mario | | | | | | | |
| 9 | 2/3 | Vegezzi Maria Teresa | Piacenza | 63 | 624 | 0 | 1.470,00 | € 20.212,50 | n. 744 del 19/04/2013 |
| | 1/3 | Eredi Volpari Lavinia | | | | | | | |
| TOTALE | | | | | | | | € 52.505,22 | |

COMUNE DI CORTE BRUGNATELLA (PIACENZA)

COMUNICATO

Decreto di esproprio a favore del Comune di Corte Brugnatella degli immobili occorrenti per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria centro canoa e realizzazione di una struttura polifunzionale destinata all'accoglienza turistica e quale punto di partenza per escursioni su sentieri e torrenti di alta valle", rientrante nel "Programma operativo regionale FESR 2007/2013- Asse 4 - Valorizzazione e qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale"

Si comunica che con determinazione n 10 del 29/4/2013 è stato disposto il decreto di esproprio a favore del Comune di Corte Brugnatella (PC) dell'area sotto indicata per i lavori relativi alla manutenzione straordinaria "Centro canoa e realizzazione di una struttura polifunzionale destinata all'accoglienza turistica e quale punto di partenza per escursioni su sentieri e torrenti di alta valle", rientrante nel "Programma operativo regionale FESR 2007/2013- Asse 4 - Valorizzazione e qualificazione del patrimonio culturale ed ambientale":

Catasto Terreni Foglio 26, particella 490 di mq 212,00, particella 491 di mq. 570,00 e per complessivi mq 782,00 di proprietà di:

- Scaramuzza Gianluca - proprietario per 2/30
- Scaramuzza Nicoletta nata - proprietaria per 2/30
- Scaramuzza Ugo - proprietario per 2/30.

IL RESPONSABILE
Gaetano Marci

COMUNE DI MALALBERGO (BOLOGNA)

COMUNICATO

Decreto di asseverazione procedura espropriativa per realizzazione del collettore fognario collegante nuovi comparti residenziali di Altedo al depuratore comunale variante Via Castellina

Il sottoscritto Federico Ferrarato, Responsabile del 3 Settore del Comune di Malalbergo,

- Vista la deliberazione di Giunta Municipale n. 85 del 19/7/2012, con la quale è stata dichiarata la pubblica utilità dell'opera;
- Vista la determinazione dirigenziale di occupazione di urgenza n. 357 del 23/10/2012 del Comune di Malalbergo con il quale sono stati asservite le aree ubicate nel Comune di Malalbergo, al fine della realizzazione del collettore collegante nuovi comparti residenziali di Altedo al depuratore comunale, variante Via Castellina;
- Visti i verbali di consistenza e di immissione in possesso su beni immobili redatti a seguito dell'occupazione effettuata in data 6/12/2012;
- Vista la determinazione dirigenziale n. 126 del 12/4/2013 con la quale è stato approvato il decreto di asservimento a favore del Comune di Malalbergo degli immobili elencati di seguito per la realizzazione del collettore collegante nuovi comparti residenziali di Altedo al depuratore comunale, variante Via Castellina;
- Visto il DPR n. 327 dell'8/6/2001 e sue successive

modificazioni;

- Vista la Legge regionale 24/3/2000 n. 20; decreta
- sotto la condizione sospensiva che questo decreto sia successivamente notificato ed eseguito, sono definitivamente asserviti a favore del Comune di Malalbergo, gli immobili sotto elencati, per la realizzazione del collettore collegante nuovi comparti residenziali di Altedo al depuratore comunale, variante Via Castellina:
 - 1) Comune di Malalbergo
Ditta proprietaria: Bottonelli Giovanni
Foglio 46 Mappale 656 già 56
lunghezza della servitù ml. 159
larghezza della servitù ml. 4,50
superficie da asservire mq. 715,50
 - 2) Comune di Malalbergo
Ditta proprietaria: Orsi Quinto, Sbadili Enrica
Foglio 46 Mappale 131
lunghezza della servitù ml. 138
larghezza della servitù ml. 4,50
superficie da asservire mq. 621
 - 3) Comune di Malalbergo
Ditta proprietaria: Aldrovandi Isabella; Aldrovandi Luca; Aldrovandi Nicoletta; Aldrovandi Pietro; Aldrovandi Rita; Aldrovandi Ulisse; Aldrovandi Valentina; Aldrovandi Vitale; Pezzoli Lara; Pezzoli Wanda;
Foglio 46 Mappale 581
lunghezza della servitù ml. 143
larghezza della servitù ml. 4,50
superficie da asservire mq. 643,50
- di pubblicare al B.U.R.E.R. – Parte Seconda la presente disposizione, ai sensi del DPR n. 327/2001 e s.m.i.

IL RESPONSABILE DEL 3 SETTORE
Federico Ferrarato

COMUNE DI SALSOMAGGIORE TERME (PARMA)

COMUNICATO

Decreto di asservimento coattivo e di occupazione per motivi di urgenza di aree occorrenti per i lavori di realizzazione collegamento della linea M.T. Enel ad impianto fotovoltaico posto in loc. La Boriana del comune di Salsomaggiore Terme

Con determinazione dirigenziale 4/4/2013, n. 189 è stata costituita a favore del Società ENEL Distribuzione SpA servitù di elettrodotto per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica MT in cavo aereo tipo elicord per allaccio cabina tipo Monopalo n. 281182 denominata "Bolzoni" - auto produttore fotovoltaico in località La Boriana - comune di Salsomaggiore sugli immobili così distinti:

- 1) fg. 18 - map. 133 (seminativo - cl. 4) - 71 (semin. arbor. cl. 3) - proprietà Moschini Enrico - 21/32 - map. 133 - 41/64 - map. 71 - Sghivetta Anna Maria - 11/32 - map. 133 - 23/64 - map. 71 - sup. totale da asservire mq. 120 (map. 133) - mq. 136 (map. 71);

2) fg. 18 - map. 77 - semin. - cl. 3 - proprietà Fusari Maria 1/3 - Valentini Daniela 1/3 - Valentini Laura 1/3 - sup. totale da asservire mq. 40;

3) fg. 18 - map. 326 - 327 - semin.- cl. 3 - proprietà Valenti-

ni Ugo - sup. totale da asservire mq. 28 (map. 326) - 256 (map. 327) - 25 (map. 327).

IL DIRETTORE DEL SETTORE 3
Rossano Varazzani

PROVINCIA DI FERRARA

COMUNICATO

Avviso di deposito per richiesta di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di impianti elettrici

Si avvisa che ENEL Distribuzione S.p.A. - Zona di Ferrara con sede in Ferrara, Via O. Putinati n. 145, ha chiesto con domanda n. ZOFE/0608 del 28/3/2013 ai sensi della L.R. 22/02/1993 n. 10 e successive modificazioni, l'autorizzazione alla costruzione ed esercizio, con dichiarazione di pubblica utilità ed inamovibilità, delle seguenti opere elettriche:

“Inserimento di nuovo Posto di Trasformazione su Palo (PTP) FIENILONE su linea a MT 15kV RERO in cavo cordato ad elica interrato ed aereo in Via Platano località Parasacco nel Comune di Ferrara in Provincia di Ferrara”

Conduttori:

- numero: 1x3 avente sezione di 35 mm² (1 cavo cordato ad elica aereo isolato in gomma etilenpropilenica);
- materiale: alluminio;
- lunghezza 0,350 Km;
- numero: 1x3 avente sezione di 185 mm² (1 cavo cordato ad elica interrato isolato in gomma etilenpropilenica G7 e schermo a fili, guaina di polivinilcloruro);
- materiale: alluminio;
- lunghezza 0,350 Km

posa: i cavi interrati saranno posati all'interno di tubi in PVC aventi diametro 160 mm;

i cavi aerei saranno posti su sostegni nuovi in linea in cemento armato centrifugato aventi altezza fuori terra pari a m.12,00 muniti di blocco di fondazione; la distanza tra il cavo e il piano di campagna non sarà inferiore a 6,00 ml;

- scavo: sarà realizzato ad una profondità normale, misurata dal piano tangente del terreno al piano tangente superiore del tubo, non inferiore a 1,00 metro;

- cabine: non sarà realizzata alcuna cabina.

L'autorizzazione dell'impianto elettrico, non ricompreso nel programma degli interventi previsti relativi al 2013 e non previsto negli strumenti urbanistici del Comune di Ferrara, avrà efficacia sia di variante urbanistica, sia d'introduzione delle fasce di rispetto negli strumenti urbanistici del Comune di Ferrara. Il Responsabile del procedimento è l'Arch. Massimo Mastella.

Gli originali della domanda ed i documenti allegati resteranno depositati per un periodo di 20 giorni consecutivi decorrenti dalla data di pubblicazione, a disposizione di chiunque ne abbia interesse, presso Provincia di Ferrara Ufficio Distribuzione Energia e Attività Minerarie Corso Isonzo n. 105/A - Ferrara.

Eventuali osservazioni dovranno essere prodotte alla Provincia di Ferrara entro e non oltre i 20 giorni successivi alla scadenza del termine di deposito.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Massimo Mastella

HERA S.P.A.

COMUNICATO

Spostamento Linea MT Montanara per ampliamento Salumificio Gigi nel comune di Castelnuovo Rangone Modena

HERA S.p.A. - Holding Energia Risorse Ambiente - Viale C. Berti Pichat 2/4 - Bologna rende noto che ha richiesto, ai sensi dell'art. 111 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici (R.D. 11/12/1933 n. 1775) le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica a 15kV agli Enti competenti.

La linea è denominata “Spostamento Linea MT Montanara per ampliamento Salumificio Gigi” nel comune di Castelnuovo Rangone.

Caratteristiche tecniche dell'impianto

- Tensione di esercizio: 15 kV
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza della linea in cavo sotterraneo: 155m
- Materiale del cavo sotterraneo: Alluminio
- Sezione del cavo sotterraneo: 3x(1x185mm²).

IL RESPONSABILE
Stefano Pelliconi

HERA S.P.A.

COMUNICATO

Allacciamento Cab. 2530234 Lott. La Vanga nel comune di Spilamberto - Modena

HERA S.p.A. - Holding Energia Risorse Ambiente - Viale C. Berti Pichat 2/4 - Bologna rende noto che ha richiesto, ai sensi dell'art. 111 del T.U. di Leggi sulle Acque ed Impianti Elettrici (R.D. 11/12/1933 n. 1775) le autorizzazioni per la costruzione e l'esercizio della linea elettrica a 15kV e relativa cabina elettrica di trasformazione agli Enti competenti.

La linea è denominata “Allacciamento Cab. 2530234 Lott. La Vanga” nel comune di Spilamberto (MO).

Variante alla documentazione presentata.

Caratteristiche tecniche dell'impianto

- Tensione di esercizio: 15 kV
- Frequenza: 50 Hz
- Lunghezza della linea in cavo sotterraneo: 410 m
- Materiale del cavo sotterraneo: Alluminio
- Sezione del cavo sotterraneo: 3x(1x185mm²).

IL RESPONSABILE
Stefano Pelliconi

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito **<http://bur.regione.emilia-romagna.it>**

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.